

dossier

XIX Legislatura

11 gennaio 2024

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi

D.L. 215/2023 – A.C. 1633

Parte I – *Schede di lettura*



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Parte I – Schede di lettura



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 213



SERVIZIO STUDI:

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - ✉ st_istituzioni@camera.it - ✕ [@CD_istituzioni](https://www.instagram.com/CD_istituzioni)

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ - st_bilancio@camera.it - ✕ [@CD_bilancio](https://www.instagram.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 236

Parte II – Profili di carattere finanziario



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Verifica delle quantificazioni n. 158

Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – SEGRETERIA V COMMISSIONE

Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D23215.docx

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

- Articolo 1, comma 1 (*Utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica*).....3
- Articolo 1, comma 2 e comma 3, lettera b) (*Proroga di autorizzazioni ad assumere nel comparto sicurezza-difesa e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco*).....4
- Articolo 1, comma 3, lettera a) (*Proroga di termini per assunzioni nelle pubbliche amministrazioni*)6
- Articolo 1, comma 4 (*Proroga di termini per assunzioni presso amministrazioni dello Stato*)9
- Articolo 1, comma 5 (*Assunzioni nel Ministero dell'interno*).....12
- Articolo 1, comma 6 (*Convenzioni relative a lavoratori socialmente utili e assunzioni di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità*)14
- Articolo 1, comma 7 (*Proroga dei termini di procedure concorsuali del personale del Ministero dell'interno*).....16
- Articolo 1, comma 8, lettera a) (*Potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno ai fini dell'attuazione del PNRR*).....19
- Articolo 1, comma 8, lettera b) (*Assunzioni presso la Ragioneria generale dello Stato*)22
- Articolo 1, comma 9, lettera a) (*Assunzioni MEF per il monitoraggio PNRR*).....24
- Articolo 1, comma 9, lett. b) e c) (*Personale per l'Ufficio per il processo e per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR*).....26
- Articolo 1, comma 10 (*Proroga dei termini di procedure concorsuali del personale della Ragioneria generale dello Stato*).....30
- Articolo 1, comma 11 (*Proroga di termini in materia di facoltà assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze*).....33
- Articolo 1, comma 12 (*Proroga dei termini per l'assunzione di unità presso le prefetture e le ragionerie territoriali dello Stato per il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR*).....35
- Articolo 1, comma 13 (*Uffici MEF giustizia tributaria*).....37
- Articolo 1, comma 14 (*Assunzioni nella Guardia di finanza*)39
- Articolo 1, comma 15 (*Assunzioni nelle Forze di polizia e nel*

<i>Corpo nazionale dei vigili del fuoco)</i>	41
▪ <i>Articolo 1, commi 16 e 17 (Disposizioni in materia di versamenti contributivi da parte delle pubbliche amministrazioni)</i>	46
▪ <i>Articolo 1, comma 18 (Personale dell'Avvocatura dello Stato)</i>	50
▪ <i>Articolo 1, comma 19 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni -Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica)</i>	52
▪ <i>Articolo 1, comma 20 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)</i>	53
▪ <i>Articolo 1, comma 21 (Procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell'ICQRF)</i>	54
▪ <i>Articolo 1, comma 22 (Assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero della cultura)</i>	55
▪ <i>Articolo 2, comma 1 (Proroga dei termini per le autocertificazioni dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea)</i>	58
▪ <i>Articolo 2, comma 2 (Proroga dei termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni)</i>	61
▪ <i>Articolo 2, comma 3 (Differimento delle procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale)</i>	64
▪ <i>Articolo 2, comma 4, lettera a) (Proroga della validità di una graduatoria di reclutamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)</i>	66
▪ <i>Articolo 2, comma 4, lettera b) (Contributo a familiari di personale di Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Forze armate, deceduto per attività di servizio anti-COVID-19)</i>	68
▪ <i>Articolo 2, comma 5 (Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale)</i>	70
▪ <i>Articolo 2, comma 6 (Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto)</i>	73
▪ <i>Articolo 2, commi 7 e 8 (Compensi per straordinari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel periodo finale dell'emergenza da Covid-19)</i>	78
▪ <i>Articolo 2, comma 9 (Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia)</i>	80
▪ <i>Articolo 3, comma 1 (Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive)</i>	83
▪ <i>Articolo 3, comma 2 (Gestione commissariale per il debito pregresso di Roma Capitale)</i>	85
▪ <i>Articolo 3, comma 3 (Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)</i>	88

▪ Articolo 3, commi 4 e 5 (<i>Proroghe degli incarichi dei componenti delle Corti di giustizia tributaria</i>)	90
▪ Articolo 3, comma 6 (<i>Notifica atti di recupero</i>)	93
▪ Articolo 3, comma 7 (<i>Estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto</i>)	96
▪ Articolo 3, comma 8 (<i>Intermediari finanziari non professionali</i>).....	97
▪ Articolo 3, commi 9-11 (<i>Computo termini amministrativi nella regione Molise</i>).....	98
▪ Articolo 3, comma 12 (<i>Proroga Convenzione dei servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici - INI</i>)	101
▪ Articolo 4, comma 1 (<i>Proroga del termine di approvazione del bilancio preventivo degli ordini delle professioni sanitarie</i>)	104
▪ Articolo 4, comma 2 (<i>Proroga di termini in materia di incarichi provvisori o di sostituzione conferiti ai laureati in medicina e chirurgia abilitati e ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria</i>).....	106
▪ Articolo 4, comma 3 (<i>Proroga dei termini di validità dell'iscrizione all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL e di altri enti del Servizio Sanitario Nazionale</i>)	109
▪ Articolo 4, comma 4 (<i>Proroga della possibilità di conferimento di alcuni tipi di incarichi a tempo determinato nell'ambito del SSN</i>)	113
▪ Articolo 4, comma 5 (<i>Proroga di disposizioni in tema di reclutamento a tempo determinato di personale medico</i>).....	115
▪ Articolo 4, comma 6 (<i>Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza</i>).....	117
▪ Articolo 4, comma 7 (<i>Proroga della sperimentazione della Farmacia dei servizi</i>).....	119
▪ Articolo 5, comma 1 (<i>Fondazione "I Lincei per la scuola"</i>).....	126
▪ Articolo 5, comma 2, lettera a) (<i>Procedure di istituzione di graduatorie e conferimento di supplenze</i>).....	128
▪ Articolo 5, comma 2, lett. b)	131
▪ (<i>Proroga del termine abbreviato per i pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione</i>).....	131
▪ Articolo 5, comma 3 (<i>Dimensionamento della rete scolastica</i>).....	133
▪ Articolo 6, comma 1 (<i>Nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR</i>).....	145
▪ Articolo 6, comma 2 (<i>Differimento del termine per l'erogazione di somme residue in relazione a mutui concessi da CDP per edilizia</i>	

<i>universitaria)</i>	148
▪ <i>Articolo 6, comma 3 (Esami di Stato per l'abilitazione professionale successivi al conseguimento del diploma di laurea ed altri esami professionali)</i>	151
▪ <i>Articolo 6, comma 4 (Assegni di ricerca)</i>	154
▪ <i>Articolo 6, comma 5 (Commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023)</i>	159
▪ <i>Articolo 6, comma 6 (Graduatorie nazionali ad esaurimento relative alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica)</i>	165
▪ <i>Articolo 6, comma 7 (Rinvio dell'applicazione di varie disposizioni relative al comparto AFAM)</i>	170
▪ <i>Articolo 6, comma 8 (Reclutamento dei docenti AFAM a tempo indeterminato)</i>	173
▪ <i>Articolo 7, commi 1-3 (Durata della segreteria tecnica di progettazione per gli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)</i>	178
▪ <i>Articolo 7, comma 4 (Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino»)</i>	180
▪ <i>Articolo 7, comma 5 (Proroga e modifica delle semplificazioni amministrative per spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche)</i>	184
▪ <i>Articolo 7, comma 6 (Proroga del termine di adozione dei regolamenti di riorganizzazione su base dipartimentale del Ministero della cultura)</i>	186
▪ <i>Articolo 8, comma 1 (Aeroporto di Firenze)</i>	188
▪ <i>Articolo 8, commi 2 e 3 (Proroga dell'attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro portuale)</i>	189
▪ <i>Articolo 8, comma 4 (Proroga per la sicurezza delle gallerie ferroviarie)</i>	191
▪ <i>Articolo 8, comma 5 (Semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)</i>	192
▪ <i>Articolo 8, comma 6 (Divieto di circolazione di veicoli a motore adibiti a servizi di trasporto pubblico locale)</i>	193
▪ <i>Articolo 8, comma 7 (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione ai contratti pubblici "sopra soglia")</i>	194
▪ <i>Articolo 8, comma 8 (Risorse per la società Anas)</i>	195
▪ <i>Articolo 8, comma 9 (Tariffe autostradali)</i>	197
▪ <i>Articolo 8, comma 10 (Concessione Autostrada Tirrenica)</i>	199
▪ <i>Articolo 9, commi 1 e 2 (Proroga misure a favore di imprese</i>	

<i>esportatrici colpite dal conflitto russo-ucraino - Fondo legge n. 394/1981)</i>	200
▪ <i>Articolo 9, comma 3 (Tecnopolo di Bologna)</i>	207
▪ <i>Articolo 9, comma 4 (Riassegnazione fondi Afghanistan)</i>	210
▪ <i>Articolo 10 (Deposito di atti per via telematica nei procedimenti penali militari)</i>	212
▪ <i>Articolo 11, commi 1 e 2 (Corsi di formazione per magistrati con funzioni direttive o semi-direttive)</i>	215
▪ <i>Articolo 11, comma 3 (Proroga del termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario)</i>	218
▪ <i>Articolo 11, comma 4 (Termine per l'assunzione delle nuove funzioni da parte dei magistrati in caso di tramutamento)</i>	221
▪ <i>Articolo 11, comma 5 (Delega di adempimenti a giudici onorari nell'ambito dei procedimenti presso il tribunale per i minorenni)</i>	223
▪ <i>Articolo 11, comma 6 (Differimento delle elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione)</i>	227
▪ <i>Articolo 11, comma 7 (Modifiche all'articolo 94 del D. Lgs. 150/2022 in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione)</i>	229
▪ <i>Articolo 11, comma 8 (Proroga di disposizioni concernenti gli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari)</i>	232
▪ <i>Articolo 11, commi 9-11 (Proroghe in materia di circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti)</i>	235
▪ <i>Articolo 12, comma 1 (Stabilimento Stoppani)</i>	237
▪ <i>Articolo 12, comma 2 (Siti di interesse nazionale)</i>	240
▪ <i>Articolo 12, comma 3 (Cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti)</i>	242
▪ <i>Articolo 12, comma 4 (Durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione)</i>	244
▪ <i>Articolo 12, comma 5 (Riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate)</i>	245
▪ <i>Articolo 12, comma 6 (Stabilimento Ilva di Taranto)</i>	246
▪ <i>Articolo 13, comma 1 (Disposizioni per le aziende agricole)</i>	248
▪ <i>Articolo 13, comma 2 (Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa)</i>	249
▪ <i>Articolo 13, comma 3 (Revisione macchine agricole)</i>	252
▪ <i>Articolo 14, comma 1 (Proroga degli organi dell'Istituto per il Credito sportivo)</i>	254
▪ <i>Articolo 14, comma 2 (Proroga del termine delle attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali di Torino 2006)</i>	258

▪ Articolo 15 (<i>Proroga dell'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni</i>).....	260
▪ Articolo 16 (<i>Disposizioni relative all'acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi informativi per le pubbliche amministrazioni</i>).....	266
▪ Articolo 17 (<i>Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016</i>).....	269
▪ Articolo 18, commi 1-3 (<i>Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare "Previdenza Italia"</i>).....	271
▪ Articolo 18, comma 4 (<i>Assegno di inclusione</i>)	274
▪ Articolo 19, comma 1 (<i>Proroga delle misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica</i>)	277
▪ Articolo 19, comma 2 (<i>Proroga in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica a svolgere colloqui personali con detenuti</i>).....	280
▪ Articolo 20 (<i>Entrata in vigore</i>)	282

Schede di lettura

Articolo 1, comma 1
(Utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica)

L'**articolo 1, al comma 1**, proroga al 31 dicembre 2024 la vigenza della disposizione di cui all'articolo 1, comma 6-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, relativo all'utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte delle Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Al fine di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza, [l'articolo 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#), ha previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvallesse, per un periodo non superiore a quattro anni, di un contingente di personale di 30 unità (comma 2), da coprire attraverso l'utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali che si trovassero in posizione di disponibilità già alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge, con invarianza del trattamento economico complessivo (comma 3).

Per le medesime esigenze funzionali, [l'articolo 1, comma 6-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216](#), ha disposto che la possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, fosse consentita fino al 31 dicembre 2023.

La disposizione in commento interviene su tale ultimo termine, prorogandolo di un anno.

Articolo 1, comma 2 e comma 3, lettera b)
(Proroga di autorizzazioni ad assumere nel comparto sicurezza-difesa e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La disposizione reca una duplice proroga - al 31 dicembre 2024 - in ordine a talune assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La **proroga** qui disposta - **al 31 dicembre 2024** - concerne le autorizzazioni alle assunzioni per esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, valevoli per l'anno **2013** e per l'anno **2014**, le quali sono state prorogate di anno in anno fino al 31 dicembre 2023.

Più in dettaglio, il **comma 2** proroga al **31 dicembre 2024** il termine per le autorizzazioni alle **assunzioni** di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013, adottate, per il **comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente.

La novella incide sull'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013. Tuttavia, per effetto dei rinvii normativi, le autorizzazioni alle assunzioni sopra ricordate sono disciplinate dall'articolo 1, commi 89-91, della legge n. 228 del 2012.

In particolare il comma 89 prevede che - per le finalità di incremento di efficienza nell'impiego delle risorse, nonché tenuto conto della specificità e peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali possano procedere ad assunzioni di personale a valere sull'apposito Fondo, istituito (dal comma 90) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il successivo comma 91 dispone che siffatte assunzioni siano autorizzate anche in deroga alle percentuali del *turn over* indicate dalla legislazione vigente (articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008), le quali possono essere incrementate fino al 50% (in luogo del 20%) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70% (in luogo del 50%) per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché

del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

Le autorizzazioni alle assunzioni **per l'anno 2013**, adottate ai sensi del richiamato comma 91, sono state successivamente **prorogate** di anno in anno, da ultimo al 31 dicembre 2019 dall'articolo 1, comma 1131, lettera *b*) della legge n. 145 del 2018, indi al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 162 del 2019, poi al 31 dicembre 2021 dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 183 del 2020, al 31 dicembre 2022 dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 228 del 2021, infine dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 198 del 2022).

Il comma 3, lettera b) proroga al **31 dicembre 2024** il termine per le autorizzazioni alle **assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e nel comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico**, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014.

Quest'ultima disposizione ha prorogato (al 31 dicembre 2015, originariamente) le autorizzazioni alle assunzioni **per l'anno 2014** relative agli stessi comparti, in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della legge n. 147 del 2013 (legge finanziaria 2014).

Il suddetto comma 464 ha disposto, a sua volta, l'effettuazione, nel 2014, di assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, ed articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012).

La norma citata della legge finanziaria 2014 veniva a disporre che siffatte assunzioni potessero essere effettuate **a condizione che**: il *turn-over* complessivo relativo allo stesso anno non fosse superiore al 55% (con un incremento quindi pari al 5% rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012); e che il contingente complessivo di assunzioni fosse corrispondente ad una determinata spesa annua lorda (pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni a decorrere dal 2015), con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza.

Quella prima proroga disposta dal decreto-legge n. 192 del 2014 è stata seguita da altre, succedutesi di anno in anno, da ultimo per effetto dell'articolo 1, comma 1131, lettera *c*), n. 2 della legge n. 145 del 2018 e, a seguire, dell'articolo 1, comma 4, lettera *b*) del decreto-legge n. 162 del 2019, indi dell'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto-legge n. 183 del 2020, dell'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto-legge n. 228 del 2021, infine dell'articolo 1, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge n. 198 del 2022.

Articolo 1, comma 3, lettera a)
***(Proroga di termini per assunzioni nelle pubbliche
amministrazioni)***

La **lettera a)** dell'**articolo 1, comma 3**, proroga **dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024** il termine temporale per le possibilità di **assunzioni - da parte di pubbliche amministrazioni - derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2013-2022**. Le proroghe in esame concernono sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista)¹.

Restano fermi i limiti quantitativi, posti originariamente con riguardo alle possibilità di assunzione in ciascun anno successivo alle cessazioni di riferimento (tali limiti variano in relazione alle norme di volta in volta vigenti per le diverse amministrazioni).

Più in particolare, le disposizioni in esame concernono le possibilità:

- di assunzioni a tempo indeterminato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2014-2023, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici², in relazione alle cessazioni dall'impiego verificatesi in ciascun anno precedente. Tali facoltà sono ammesse³ nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari, rispettivamente: al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nel 2013; al 40 per cento di quella relativa al personale cessato nel 2014; al 25 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2015-2017; al 100 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2018-2022. Gli enti pubblici di ricerca, di cui al [D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218](#), non rientrano nelle norme in esame, in quanto l'articolo 12, comma 4, del suddetto D.Lgs. n. 218 ha attribuito a tali enti la facoltà di reclutare il personale corrispondente al proprio fabbisogno con

¹ Resta fermo il principio (posto dall'articolo 34-bis, comma 1, del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#)) che la procedura concorsuale è preceduta dallo svolgimento delle procedure di mobilità.

² Per gli enti pubblici di ricerca, cfr. *infra*.

³ Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del [D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114](#), e dell'art. 1, comma 227, della [L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), e successive modificazioni. Le possibilità di assunzioni in esame sono state già oggetto di precedenti proroghe (cfr. l'articolo 1, comma 2, del [D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11](#), e successive modificazioni, comma oggetto della novella parziale di cui alla presente **lettera a)**).

esclusione di ogni vincolo, fatti salvi i limiti stabiliti dall'articolo 9, commi da 2 a 4, del medesimo D.Lgs. n. 218 (per questo motivo, l'articolo 20, comma 3, di quest'ultimo decreto legislativo ha abrogato l'articolo 3, comma 2, del [D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114](#), e l'articolo 66, comma 14, del [D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133](#), e successive modificazioni, che prevedevano norme simili a quelle oggetto delle proroghe in esame);

- di assunzioni a tempo indeterminato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2014-2023 (con riferimento alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente), per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti stabiliti dalle relative norme oggetto di proroga⁴. Riguardo alle proroghe di autorizzazioni alle assunzioni nei Corpi in oggetto, cfr. anche il **comma 2**, il **comma 3, lettera b)**, il **comma 14** e il **comma 15** del presente **articolo 1** (oltre che il **comma 4**, avente un ambito più generale);
- di assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato⁵, originariamente previste per ciascuno degli anni 2014-2023, per le università statali, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi in ciascun anno precedente. Tali facoltà sono ammesse⁶ - fatte salve alcune eventuali maggiorazioni per le assunzioni di ricercatori (a tempo determinato)⁷ - nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari, rispettivamente: al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2013-2014; al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno 2015; all'80 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno 2016; al 100 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2017-2022.

⁴ Cfr. l'articolo 66, comma 9-*bis*, del citato D.L. n. 112 del 2008 (convertito dalla L. n. 133 del 2008), e successive modificazioni, e il citato articolo 1, comma 2, del D.L. n. 192 del 2014 (convertito dalla L. n. 11 del 2015), comma oggetto della novella parziale di cui alla presente **lettera a)**.

⁵ Per i ricercatori, le assunzioni in oggetto sono previste a tempo determinato a decorrere dal 2012. Cfr. *infra*, in nota, per i relativi riferimenti normativi.

⁶ Cfr. l'articolo 66, commi 13 e 13-*bis*, del citato D.L. n. 112 del 2008 (convertito dalla L. n. 133 del 2008), e successive modificazioni, e il citato articolo 1, comma 2, del D.L. n. 192 del 2014 (convertito dalla L. n. 11 del 2015), comma oggetto della novella parziale di cui alla presente **lettera a)**.

⁷ Cfr. il citato articolo 66, comma 13-*bis*, del D.L. n. 112 del 2008 (convertito dalla L. n. 133 del 2008).

Riguardo ad un quadro relativo ai procedimenti di assunzione interessati dalla proroga di cui al presente **comma 3, lettera a)**, cfr. la **relazione illustrativa** del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame⁸.

⁸ La suddetta **relazione illustrativa** è reperibile nell'[A.C. n. 1633](#).

Articolo 1, comma 4
*(Proroga di termini per assunzioni presso
amministrazioni dello Stato)*

L'articolo 1, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2023 al **31 dicembre 2024** il termine per procedere ad **assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato**, finanziate con il Fondo istituito a tale scopo dalla legge di bilancio 2017 e autorizzate con apposito decreto ministeriale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Le assunzioni oggetto della presente proroga sono quelle **presso le amministrazioni dello Stato**, inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, **finanziate con il Fondo** appositamente istituito dall'articolo 1, comma 365, della L. 232/2016, **per finanziare nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche**, nonché gli oneri connessi a vicende contrattuali.

Il **termine** per procedere alle assunzioni in questione finanziate dal suddetto Fondo è stato **oggetto di successive proroghe**. In dettaglio, il termine è stato posto al 31 dicembre 2018 dall'art. 1, c. 1148, lett. e), della L. 205/2017, al 31 dicembre 2019 dall'art. 1, c. 1131, lett. d), della L. 145/2018, al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, c. 5, del D.L. 162/2019, al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, c. 4, del D.L. 183/2020, al 31 dicembre 2022 dall'art. 1, c. 4, del D.L. 228/2021 e, da ultimo, al 31 dicembre 2023 dall'art. 1, c. 3, del D.L. 198/2022.

La Relazione illustrativa allegata al presente decreto legge evidenzia la necessità di tale proroga al fine di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato da parte del Ministero dell'interno - già autorizzate con apposito decreto del Dip.to della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - per unità di personale non dirigenziale di cui 150 di Area dei funzionari e 50 unità di Area degli assistenti, per le quali sono in corso le procedure di reclutamento.

Si ricorda che il Fondo in oggetto, istituito dall'art. 1, c. 365, della L. 232/2016, presenta tre finalità (individuate nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del medesimo comma 365). In particolare, la **lettera b) del comma 365** definisce il finanziamento - per il 2017 e a decorrere dal 2018 - di assunzioni a tempo

indeterminato presso le richiamate amministrazioni ed enti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Per le assunzioni sono tenute in conto le specifiche richieste volte a fronteggiare "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni". Le assunzioni sono autorizzate con specifico decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (ora Ministro per la pubblica amministrazione), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro le vacanze di organico, al netto della copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di personale appartenente ad altra amministrazione, e nel rispetto delle previsioni poste dall'articolo 4 del D.L. 101/2013, tra le quali si ricorda quella secondo cui per tali amministrazioni l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinata: all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza; al previo svolgimento di una ricognizione circa situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale.

Con D.P.C.M. 27 febbraio 2017 è stata operata una prima ripartizione del suddetto Fondo, destinando 153,24 milioni di euro l'anno ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Tali risorse sono state successivamente integrate con disposizioni di legge (si veda, in particolare, la Tabella 2 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, allegato alla legge n. 205/2017).

In attuazione della lettera *b*) dello stesso comma 365, sono state quindi autorizzate assunzioni con i seguenti provvedimenti:

- il decreto ministeriale del 4 agosto 2017, per l'assunzione di 60 unità di personale appartenente all'area III-F1 da parte dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, per oneri complessivi, a regime, pari a 2,3 milioni di euro l'anno;
- il decreto ministeriale, sempre datato 4 agosto 2017, per l'assunzione di 859 carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, 758 agenti della Polizia di Stato, 113 marescialli e 304 finanzieri della Guardia di Finanza, 305 agenti di Polizia Penitenziaria, 400 Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 348 unità di personale dell'area III-F1 e 40 unità di personale dell'area II F1 del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché 20 unità di personale dell'area III F1 dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, per oneri complessivi, a regime, pari a 132,1 milioni di euro l'anno;
- il **decreto ministeriale del 24 aprile 2018** per l'assunzione di personale da parte dell'Avvocatura dello Stato e dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della

salute, nonché dell'INPS e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, per oneri complessivi, a regime, pari a 50 milioni di euro l'anno.

Articolo 1, comma 5 *(Assunzioni nel Ministero dell'interno)*

L'**articolo 1, comma 5** proroga dal 31 dicembre 2023 al **31 dicembre 2024** il termine, già più volte prorogato, entro cui portare a compimento alcune procedure di **assunzione di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno** che erano state autorizzate da specifiche disposizioni della legge di bilancio 2019.

A tal fine viene modificato il termine previsto dal **comma 313** dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), con il quale il **Ministero dell'interno** è stato autorizzato ad **assumere a tempo indeterminato**, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nell'ambito dell'attuale dotazione organica, **775 unità di personale** della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno.

Più nel dettaglio, la suddetta autorizzazione, volta ad assicurare la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai compiti in materia di immigrazione e ordine pubblico, riguarda le seguenti unità di personale:

- **50 unità** nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia;
- **25 unità** nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni Centrali;
- **250 unità** nell'Area III posizione economica F1 (oggi Area de funzionari);
- **450 unità** nell'Area II posizione economica F2 (oggi Area degli assistenti).

In base alla citata disposizione alla copertura dei relativi oneri (pari a 32.842.040 euro per il 2019 e il 2020 e, a regime, **34.878.609 euro a decorrere dal 2021**) si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A.

L'autorizzazione, originariamente stabilita per il triennio 2019-2021, è stata più volte prorogata: dapprima fino al 31 dicembre 2022 (art. 1, co. 5, lett. a), D.L. n. 228/2021), poi al 31 dicembre 2023 (art. 1, co. 4, lett. b), D.L. n. 198/2022) e da ultimo, con la disposizione in esame, **fino al 31 dicembre 2024**, per garantire la possibilità, come rimarcato nella relazione illustrativa, di effettuare le predette assunzioni già autorizzate a

normativa vigente “per le quali non sono state ancora indette e/o completate le relative procedure consorsuali”.

La **relazione illustrativa** precisa che le risorse autorizzate sono state impegnate in parte e precisamente:

– n. 50 unità per l’indizione del concorso a 180 posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, concorso attualmente in via di svolgimento (indetto con decreto ministeriale numero 2715 del 22 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^a Serie speciale "Concorsi ed Esami" numero 103 del 28 dicembre 2021);

– n. 25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell’Area Funzioni centrali con procedure di reclutamento mediante Corso concorso SNA e concorso RIPAM;

Non sono riportate indicazioni in merito al livello di avanzamento delle procedure consorsuali per l’assunzione di 250 unità nell’Area dei funzionari e di 450 unità nell’Area degli assistenti.

Articolo 1, comma 6
(Convenzioni relative a lavoratori socialmente utili e assunzioni di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità)

Il comma 6 dell'articolo 1 prevede, alla lettera a), la proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine per la possibilità di stipulazione di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili e, alla lettera b), la proroga dal 30 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti - da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice⁹ - in deroga ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente.

Riguardo alla proroga di cui alla suddetta **lettera a)**¹⁰, si ricorda che le convenzioni ivi interessate sono stipulate annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con alcune regioni (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia), al fine di garantire il pagamento dei sussidi nonché l'attuazione di misure di politiche attive per il lavoro in favore dei lavoratori socialmente utili appartenenti alla "platea storica". La proroga è disposta nei limiti della spesa annua già sostenuta (a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione¹¹) e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La possibilità oggetto della proroga di cui alla **lettera b)** concerne – ai sensi dell'articolo 1, commi da 495 a 497, della [L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), e successive modificazioni – assunzioni a tempo indeterminato (anche con contratti di lavoro a tempo parziale) in deroga ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente, purché tale deroga sia attuata nel rispetto del limite delle risorse finanziarie destinate a tal fine nell'ambito dello stanziamento complessivo di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della [L. 27 dicembre 2006, n. 296](#), e all'articolo 1, comma 496, della citata L. n. 160 del 2019 – stanziamento complessivo pari a 59 milioni di euro annui¹² e concernente la stabilizzazione dei

⁹ Riguardo alle tipologie del precedente utilizzo, cfr. *infra*, in nota.

¹⁰ Tale **lettera** novella l'articolo 1, comma 162, della [L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), e successive modificazioni.

¹¹ Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del [D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2](#).

¹² Si ricorda che la **relazione tecnica** allegata al disegno di legge governativo [A.C. n. 1532](#) riporta – nella parte di **relazione** inerente all'**articolo 12** del medesimo disegno di legge – che per le possibilità di assunzione in esame è stato previsto (nell'ambito del suddetto stanziamento complessivo) un finanziamento pari ad euro 20.014.762 annui a

lavoratori socialmente utili e le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni –. La suddetta proroga riguarda procedure esperibili nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia.

Per le assunzioni, da parte di pubbliche amministrazioni, dei lavoratori in oggetto, l'articolo 2, comma 1, del [D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112](#), ha posto il termine più ampio del 30 giugno 2026 e ha consentito che le medesime assunzioni siano effettuate¹³ anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa. Il termine più stretto oggetto della proroga di cui alla **lettera b)** in esame resta dunque inerente alle sole assunzioni che – oltre alle suddette peculiarità – siano operate in deroga ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente (purché nel rispetto del limite delle risorse finanziarie summenzionate); tale fattispecie si riferisce, come detto, alle sole amministrazioni già utilizzatrici dei soggetti interessati¹⁴.

Si ricorda che sia la normativa oggetto della proroga di cui alla presente **lettera b)** sia il citato articolo 2, comma 1, del D.L. n. 75 del 2023 fanno rinvio, per le procedure inerenti alle rispettive assunzioni, alla disciplina di cui all'articolo 1, commi da 446 a 449, della [L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), e successive modificazioni; quest'ultima, che fa letteralmente riferimento al periodo temporale 2019-2022¹⁵, prevede, per le assunzioni dei lavoratori in oggetto, selezioni riservate e concorsi (per titoli ed esami) riservati (rispettivamente, per i profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo e per gli altri profili professionali).

decorrere dal 2022 (finanziamento annuo che comprende anche le quote di onere statale – di natura permanente – corrispondenti alle assunzioni in esame effettuate negli anni precedenti il 2022); per la procedura di riparto delle risorse in oggetto, cfr. il citato comma 497 dell'articolo 1 della L. n. 160 del 2019, e successive modificazioni. Riguardo al suddetto [A.C. n. 1532](#), cfr. *infra*, in nota.

¹³ Anche tali assunzioni possono essere effettuate anche con contratto di lavoro a tempo parziale.

¹⁴ Al fine in oggetto, rientrano nella nozione di precedente utilizzo sia i contratti di lavoro a tempo determinato sia i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sia le altre eventuali tipologie contrattuali di utilizzo dei soggetti in esame (cfr. il citato articolo 1, comma 495, della L. n. 160 del 2019, e successive modificazioni).

¹⁵ Si ricorda che il suddetto **articolo 12** del disegno di legge governativo [A.C. n. 1532](#) prevede una novella nel citato comma 446, sostituendo il termine del 31 dicembre 2022 con quello del 30 dicembre 2023.

Articolo 1, comma 7
(Proroga dei termini di procedure concorsuali del personale del Ministero dell'interno)

L'articolo 1, comma 7, proroga dal 31 dicembre 2023 sino al **31 dicembre 2024** il termine per consentire l'espletamento di alcune procedure concorsuali già autorizzate per l'assunzione di personale appartenente alla **carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno**. Per alcune di queste procedure il termine era stato più volte prorogato.

In particolare, la disposizione **proroga al 31 dicembre 2024** il termine per lo svolgimento delle **procedure** concorsuali autorizzate con **quattro distinti provvedimenti**, di seguito descritti.

Il **d.P.C.m. del 24 aprile 2018** (pubblicato in G.U. n. 134 del 12 giugno 2018) ha autorizzato, all'articolo 5, per il triennio 2018-2020, il Ministero dell'interno ad indire procedure concorsuali per personale della carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale come da Tabella 5 allegata al medesimo decreto. Il **termine** per l'espletamento di tali procedure **era già stato prorogato** dapprima fino 31 dicembre 2021 dall'articolo 1, comma 7 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, in seguito fino al 31 dicembre 2022, dall'articolo 1, comma 14 del D.L. n. 228/2021 e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2023, per disposizione recata all'articolo 1, comma 15, D.L. n. 198/2022.

La tabella richiamata riguarda in particolare le procedure relative a:

- 70 consiglieri;
- 10 unità dirigenziali di seconda fascia;
- 200 unità dell'area funzionale III, posizione economica F1, oggi Area dei funzionari;
- 150 unità dell'area funzionale II, posizione economica F2, oggi Area degli assistenti.

La relazione illustrativa chiarisce in proposito che la proroga in esame garantisce la possibilità di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di 10 unità dirigenziali di seconda fascia, di 199 unità di Area dei funzionari, e di 149 unità di Area degli assistenti, per le quali sono in atto le procedure assunzionali indette, rispettivamente, dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione per il reclutamento di dirigenti contrattualizzati e dalla Commissione RIPAM.

Il **d.P.C.m. 20 agosto 2019** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019, all'articolo 13 ha

autorizzato il Ministero dell'interno ad indire, nel triennio 2019-2021, procedure di reclutamento per le unità di personale indicate Tabella 13 allegata. Il **termine** per l'espletamento di tali procedure è **già stato prorogato** dapprima al 31 dicembre 2022, dall'articolo 1, comma 14 del D.L. n. 228/2021 e, successivamente, al 31 dicembre 2023, dall'articolo 1, comma 15, D.L. n. 198/2022.

La citata autorizzazione a bandire concorsi pubblici per il triennio 2019-2021 riguarda in particolare 800 posti di Area funzionale II posizione economica F2 (oggi Area degli assistenti) e 130 posti di Prefetto, nonché ad assumere a tempo indeterminato 877 unità di personale (10 dirigenti di II fascia, 697 unità di Area dei funzionari, 150 unità di Area degli assistenti e 20 unità di Area del personale ausiliario).

La relazione illustrativa chiarisce in proposito che la proroga in esame garantisce la possibilità di portare a compimento le procedure di reclutamento a tempo indeterminato di 39 unità di Area dei funzionari, e di 800 unità di Area degli assistenti, per le quali sono in atto le procedure assunzionali indette dalla Commissione RIPAM.

La terza procedura oggetto di proroga è quella prevista dal [d.P.C.m. 29 marzo 2022](#) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 2022) che, all'articolo 4, comma 1, ha autorizzato il Ministero dell'interno ad indire procedure di reclutamento ed ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle tabelle 5 e 6 allegate al medesimo decreto. Il **termine** per l'espletamento di tali procedure è **già stato prorogato** al 31 dicembre 2023, dall'articolo 1, comma 15, D.L. n. 198/2022.

La tabella 5 prevede le seguenti assunzioni a tempo indeterminato nel 2020:

- 159 vice prefetti aggiunti (concorso a 200 posti indetto con DM 8 novembre 2019)
- 10 unità dirigenziali di II Fascia;
- 735 unità dell'area funzionale II, posizione economica F2.

La tabella 6 prevede le seguenti assunzioni a tempo indeterminato nel 2021:

- 15 consiglieri;
- 16 unità dirigenziali di seconda fascia;
- 913 unità dell'area funzionale III, posizione economica F1;
- 280 unità dell'area funzionale II, posizione economica F2;
- 65 unità dell'area funzionale II, posizione economica F2 (vincitori del bando autorizzato con d.P.C.M 20 agosto 2019).

Al successivo comma 2, ha autorizzato il medesimo Ministero ad indire nel triennio 2021-2023 procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato 377 unità dell'area funzionale II, posizione economica F2 (indicate nella tabella 7 allegata al medesimo decreto).

Infine, il **d.P.C.m. 11 maggio 2023** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 2023), all'articolo 14, comma 1, ha autorizzato il Ministero dell'interno ad assumere a tempo indeterminato 377 unità dell'Area assistenti (già autorizzato a bandire con d.P.C.M. 29 marzo 2022) e ad indire procedure di reclutamento per 150 unità dell'Area degli operatori.

In virtù della disposizione in esame, le relative procedure potranno essere espletate **entro il 31 dicembre 2024**.

Articolo 1, comma 8, lettera a)
(Potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno ai fini dell'attuazione del PNRR)

L'articolo 1, comma 8, lettera a), estende all'anno 2024 un'autorizzazione ad assumere 30 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato presso il Ministero dell'interno.

Si tratta del personale destinato alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali per **investimenti comunali** e per **investimenti in favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco**, relativi a **progetti previsti dal PNRR**.

La norma in esame modifica l'[articolo 16, comma 1](#), del decreto-legge n. 36 del 2022 (come convertito dalla legge n. 79 del 2022).

Tale comma 1 prevede che le assunzioni di 30 unità di personale a tempo determinato in oggetto siano autorizzate, in deroga ai vincoli assunzionali vigenti, per far fronte alle esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, del Ministero dell'interno, nonché, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali.

Le suddette unità di personale sono da inquadrare nell'Area III (funzionari) posizione economica F1, nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico.

La disposizione, inoltre, stabilisce che i contratti di lavoro avranno durata complessiva anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata necessaria all'attuazione dei progetti del PNRR di interesse (v. *infra*) e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 (si tratta, come noto, dell'anno conclusivo per la realizzazione delle misure del PNRR).

Con la novella in esame, l'autorizzazione ad assumere (prevista per il solo anno 2022 nel testo originario del decreto-legge n. 36, indi estesa al biennio 2022-2023 dal decreto-legge n. 198 del 2022) **è estesa al triennio 2022-2024.**

La **relazione illustrativa** annessa al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 215 in esame chiarisce che la proroga “viene richiesta al fine di consentire il completamento della procedura assunzionale, in corso di espletamento, attivata mediante richiesta di scorrimento di graduatoria di altro concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con [bando RIPAM del 9 agosto 2021](#)” per il reclutamento in oggetto. Tale bando concerne la procedura [RIPAM](#) per la selezione di 500 unità di personale a tempo determinato da

assegnare al MEF e alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR (per le procedura di selezione, vedi [qui](#)).

Il totale delle risorse riconducibili alla responsabilità del Ministero dell'interno nell'ambito del PNRR ammonta a circa 12,49 miliardi di euro. Le relative misure sono articolate in 5 investimenti e 12 tra traguardi e obiettivi.

La gran parte di tali risorse (12,07 miliardi) sono destinate a **progetti che coinvolgono gli enti locali**, in particolare:

- M2C4 - Investimento 2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni (6.000 milioni);
- M5C2 - Investimento 5. Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (3.300 milioni);
- M5C2 – Investimento 5. Piani urbani integrati – progetti generali (2.493,8 milioni);
- M5C2 – Investimento 5. Piani urbani integrati - Fondo dei fondi della BEI (272 milioni).

Per un approfondimento, si veda la pagina "[PNRR e Enti locali](#)" sul sito del Ministero dell'interno. Si veda anche la "[Terza Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza](#)", in particolare le schede curate dal Ministero dell'interno, reperibili nella sezione II del documento, p. 244 e seguenti.

Occorre rilevare che gli **investimenti qui sopra elencati sono oggetto di modifica almeno parziale da parte della proposta di revisione del PNRR italiano** su cui la Commissione europea ha espresso la propria valutazione positiva. Si veda, al riguardo, la [proposta di decisione](#) di esecuzione del Consiglio del 24 novembre 2023, presentata dalla Commissione, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio di approvazione del PNRR italiano. In particolare, l'investimento 2.2 della M2C4 non sarebbe pienamente raggiungibile nei termini previsti a causa dei maggiori costi derivanti dalle mutate condizioni di mercato (cfr. punto (14) della proposta di decisione). Non sarebbero inoltre raggiungibili nei termini previsti gli interventi concernenti i Piani urbani integrati per le criticità intervenute nelle catene di fornitura (cfr. punto (13) della proposta di decisione).

Per quanto concerne le risorse destinate agli investimenti destinati al **Corpo nazionale dei Vigili del fuoco**, si rammenta l'investimento 4.4.3 per l'ammodernamento del **parco automezzi**, collocato nell'ambito della Missione 2, Componente 2 (M2C2) del PNRR, concernente energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile. Per ulteriori informazioni su tale investimento, si veda la pagina [M2C2 Investimento 4.4.3: Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del fuoco](#), sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. La citata "Terza Relazione al Parlamento", dà conto delle misure adottate per realizzare tale progetto che prevede l'acquisto di 3.500 veicoli "leggeri"

completamente elettrici (per i servizi istituzionali) e 300 “mezzi pesanti” (200 per il soccorso all’interno del sedime aeroportuale e 100 per il soccorso urbano). L’investimento prevede, altresì, l’acquisto e l’installazione di 875 stazioni di ricarica. Si segnala, peraltro, che la proposta di revisione del PNRR menziona anche questo investimento tra quelli da modificare per la correzione di errori formali (cfr. punto (20) della proposta di decisione).

Il comma 2 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 36, prevede che all'**onere** relativo alle assunzioni in esame pari a 653.132 euro per il 2022 e a 1.036.264 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 1, comma 8, lettera b)
(Assunzioni presso la Ragioneria generale dello Stato)

L'articolo 1, comma 8, lettera b), estende all'anno 2024 un'autorizzazione ad assumere 50 unità di personale a tempo indeterminato (Area III, posizione economica F1) presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il rafforzamento delle articolazioni territoriali della Ragioneria generale dello Stato.

La norma in esame modifica il **comma 11 dell'articolo 18-bis del decreto-legge n. 36 del 2022**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022.

Tale comma 11 autorizza il MEF, per il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 50 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

Le **assunzioni sono volte a rafforzare, in particolare, le articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato**, in relazione alle finalità previste dall'art. 8, comma 1, del D.L. n. 80 del 2021.

Si ricorda che l'articolo 8, comma 1, del D.L. n. 80 del 2021 in considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le **funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS)** ai sensi dell'articolo 7, del decreto-legge n. 77 del 2021 e del **sostegno ai competenti uffici della Ragioneria generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR**, ha istituito sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento RGS.

Con la novella in esame, l'autorizzazione ad assumere (prevista per il biennio 2022-2023 nel testo originario del decreto-legge n. 36 del 2022) **è estesa al triennio 2022-2024.**

Il comma 11 dell'articolo 18-bis del decreto-legge n. 36 del 2022, prevede che all'onere relativo alle assunzioni in esame pari a 1.175.111 euro per l'anno

2022 e a 2.350.222 euro annui a decorrere dal 2023, è assicurata mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

La **Relazione tecnica** al riguardo afferma che la novella in esame, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione di cui al citato art. 18-*bis*, comma 11, del decreto-legge n. 36 del 2022 e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, comma 9, lettera a)
(Assunzioni MEF per il monitoraggio PNRR)

L'articolo 1, comma 9, lettera a), proroga all'anno 2024 il termine, attualmente fissato per l'anno 2023, entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) è autorizzato a **bandire procedure concorsuali** per l'assunzione a tempo indeterminato di personale previsto da specifiche disposizioni di legge allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'**attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**.

In particolare, l'articolo 1, comma 9, lettera a), in esame modifica il [decreto-legge n. 80 del 2021](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, **prorogando all'anno 2024** il termine per il **reclutamento di personale per il MEF**.

Tale termine era **già stato prorogato dal 2021 al 2022** dall'articolo 1, comma 12, lettera b), nn. 1) e 2), del [decreto-legge n. 228 del 2021](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, nonché **dal 2022 al 2023** dall'articolo 1, comma 12, del [decreto-legge n. 198 del 2022](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2023.

Si rammenta che l'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 autorizza il MEF, per l'anno 2021, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a 145 unità da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto Funzioni centrali, di cui:

- 50 unità da assegnare al **Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS)**
- 30 unità al **Dipartimento del tesoro**
- 30 unità al **Dipartimento delle finanze**
- 35 unità al **Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi**

e un contingente di 75 unità da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2, del comparto Funzioni centrali, da assegnare al **Dipartimento della RGS**.

La **finalità** delle assunzioni viene indicata nella necessità di avviare tempestivamente le **procedure di monitoraggio** degli interventi del PNRR, nonché di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso.

Articolo 1, comma 9, lett. b) e c)
(Personale per l'Ufficio per il processo e per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR)

Le **lett. b) e c)** del **comma 9** dell'**articolo 1** prorogano il termine di scadenza dei contratti per l'assunzione a tempo determinato degli addetti all'ufficio per il processo e del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR.

La **lett. b)** del **comma 9** dell'**articolo 1** del decreto-legge in conversione modifica il comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, il quale al fine di realizzare la **piena operatività** delle strutture organizzative **dell'ufficio del processo**, secondo quanto previsto nel PNRR, ha autorizzato l'assunzione di **addetti all'ufficio per il processo: 16.500** unità nell'ambito della **giustizia ordinaria** (400 unità dovranno essere destinate alla corte di cassazione), e **326** unità, nell'ambito della giustizia amministrativa, da assumere con contratto di lavoro a **tempo determinato**, non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi.

Il decreto-legge in esame, al fine di consentire la proroga del contratto a termine degli addetti all'ufficio per il processo, interviene sul citato comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 eliminando il riferimento alla durata massima di trentasei mesi dei contratti, ancorandola, invece al 30 giugno 2026, termine finale di attuazione del PNRR.

Nella **Terza Relazione sullo stato di attuazione del PNRR Relazione sullo stato di attuazione del PNRR** si precisa che è stata conclusa la prima *tranche* di assunzioni per l'Ufficio per il processo. Nell'ambito del complessivo piano straordinario di assunzioni nel 2000 di 22 sono state concluse le prime procedure di assunzione ed entrata in servizio di almeno 8.764 dipendenti per l'Ufficio per il processo nei tribunali civili e penali. L'investimento è volto a migliorare la qualità e ridurre l'arretrato e i tempi dei procedimenti anche supportando la transizione digitale del sistema giudiziario. A partire dal febbraio 2022 è stato contrattualizzato ed immesso in ruolo un primo contingente di 7.789 addetti UPP e, successivamente, nel mese di ottobre 2022, hanno preso servizio circa 3000 dipendenti con profili tecnici (informatici, statistici, *data entry*, architetti, ingegneri) finalizzati comunque ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo finale. Il *target* PNRR è da considerarsi raggiunto al 31 dicembre 2022 con l'assunzione e presa di servizio di 11.017 dipendenti. Occorre tuttavia segnalare che di questi al 30 aprile 2023 risultano

in servizio 9.165 unità (a fronte delle nuove immissioni in servizio, nonché di 2.286 dimissioni). Il dato non pregiudica il conseguimento del predetto *target*, ma invita ad avviare una riflessione sulla necessità di attivare ulteriori procedure concorsuali nonché di capitalizzare l'investimento compiuto per il capitale umano per rafforzare l'efficienza complessiva del sistema giudiziario italiano. In coerenza con il quadro richiamato il Ministero della giustizia ha interamente destinato il contingente di personale degli “addetti UPP” al rafforzamento e alla costituzione degli Uffici per il processo presso il 169 uffici giudiziari coinvolti. Il contingente di personale tecnico, invece, è stato destinato in gran parte ai medesimi uffici giudiziari e in minor numero ad altri uffici giudiziari quali procure, procure generali e direzione generale antimafia, e ad articolazioni del Ministero impegnati nell'attuazione del PNRR giustizia per un totale in servizio al 31 dicembre 2022 di 3.173 unità di personale. Al 30 aprile 2023 invece risultano in servizio 2.861 unità complessive di personale tecnico, a fronte di totali 3.238 immissioni e 377 dimissioni.

Nella relazione illustrativa del decreto-legge in esame, si ricorda altresì che l'Amministrazione giudiziaria ha provveduto all'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per la durata massima di 36 mesi. Successivamente è emersa la necessità di prorogare la durata dei contratti di lavoro ai fini del raggiungimento degli obiettivi PNRR relativi al settore giustizia, e pertanto entro l'orizzonte temporale del 30 giugno 2026. È stata pertanto sottoposta alla Commissione europea una proposta di revisione della misura MIC1 – Investimento 1.8 in capitale umano, avente ad oggetto la richiesta di proroga dei contratti relativi agli addetti UPP e al personale tecnico sino al 30 giugno 2026 – termine finale del PNRR - correlativamente limitando il secondo ciclo di assunzioni a circa 3.100 ulteriori unità di AUUPP, con contratto a termine di durata pari a 2 anni e 3 mesi in avvio al 1° aprile 2024, mentre non è prevista l'assunzione di un secondo contingente di personale tecnico. Sempre la relazione illustrativa rileva, con riguardo alle proroghe, come la proroga dei contratti sia indispensabile al fine di preservare l'utilità - in funzione degli obiettivi perseguiti - dell'investimento complessivo già effettuato in capitale umano, consentendo all'Amministrazione di mantenere per l'intero orizzonte temporale del Piano un adeguato contingente di addetti UPP e di tecnici presso gli uffici giudiziari, numericamente prossimo a quello inizialmente preventivato.

La **possibilità di proroga dei contratti** è pienamente **compatibile** – come evidenzia la relazione tecnica - **con il diritto dell'Unione Europea** e con **l'ordinamento nazionale**.

Quanto al diritto unionale, le modifiche ricadono nel campo di operatività della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che al considerando 14 recita testualmente: «*[L]e parti contraenti hanno voluto concludere un accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che stabilisce i principi generali e i requisiti minimi per i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato; hanno espresso l'intenzione di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo l'applicazione del principio di non discriminazione, nonché di*

creare un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato».

La clausola 5 dell'accordo quadro, intitolata «*Misure di prevenzione degli abusi*», così dispone: «*1. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:*

a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;

b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;

c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti».

Il riferimento alla “durata massima totale dei contratti a tempo determinato” di cui alla lettera b) impone di ricomprendere, ai fini dell'applicazione della direttiva in discorso, la proroga dei contratti a termine nella nozione di “successione di contratti”.

Ciò posto, sempre secondo la relazione tecnica, non vi sono ragioni per ritenere che la proroga della durata contrattuale relativa agli addetti UPP contrasti col diritto dell'Unione, in quanto fissa termini certi di durata del rapporto (ancorati all'orizzonte temporale del PNRR e dunque al termine finale del 30 giugno 2026, comprensivo di eventuali proroghe).

La recente pronuncia della Corte di Giustizia 15.12.2022, n. 40, di cui la relazione tecnica richiama pedissequamente un passaggio argomentativo, conforterebbe la valutazione di conformità.

La proroga dei contratti relativi ad AUPP non pone problemi di compatibilità neppure con la disciplina nazionale dei contratti a tempo determinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Ed invero, pur in presenza della norma racchiusa nell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 81 del 2015 che, in virtù del rimando alla disciplina previgente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, fissa il limite massimo di durata di un rapporto a tempo determinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche in 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi), le esigenze temporanee ed eccezionali legate all'attuazione degli obiettivi PNRR giustificano la previsione di disposizioni speciali, cronologicamente successive ed espressamente derogatorie rispetto all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (che, a sua volta, rinvia agli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i quali devono, dunque, ritenersi altrettanto derogati).

La **lett. c)** del **comma 9** dell'articolo 1, modifica il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 80 del 2021, al fine di consentire la proroga del contratto a termine del **personale amministrativo non dirigenziale**, eliminando, anche in questo caso, il riferimento alla durata

“massima” di trentasei mesi ed ancorandola invece al 30 giugno 2026, coincidente con il termine finale di attuazione del PNRR, cui è correlata l’esigenza di proroga. Il decreto-legge sopprime altresì il riferimento alla decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, non più pertinente, e modifica l’entità numerica del personale amministrativo contemplato all’alinea e alle lettere a), b) e c) del comma 1, tenuto conto del contingente effettivamente assunto.

L’**articolo 13** del decreto-legge n. 80 del 2021, nella sua formulazione vigente prima dell’entrata in vigore del decreto-legge in esame, disciplinava il **reclutamento di 5.410 unità di personale** amministrativo (**4.745 unità** in seguito alle modifiche apportate dal decreto-legge in conversione), da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, per assicurare la piena operatività dell’ufficio del processo e supportare gli obiettivi prefissati per il Ministero della Giustizia dal PNRR.

Le assunzioni riguardavano i seguenti profili:

- 1.660 (**2.100 unità** in seguito alle modifiche apportate dal decreto-legge in conversione): Tecnico IT senior, Tecnico di contabilità senior, Tecnico di edilizia senior, Tecnico statistico, Tecnico di amministrazione, Analista di organizzazione
- 750 (**145 unità** in seguito alle modifiche apportate dal decreto-legge in conversione): Tecnico IT junior, Tecnico di contabilità junior, Tecnico di edilizia junior
- 3.000 (**2.500 unità** in seguito alle modifiche apportate dal decreto-legge in conversione): Operatore di *data entry*

Articolo 1, comma 10
(Proroga dei termini di procedure concorsuali del personale della Ragioneria generale dello Stato)

L'articolo 1, comma 10, proroga fino al 31 dicembre 2024 l'autorizzazione per il Ministero dell'economia e delle finanze a reclutare un contingente di **40 unità di personale** da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, per rafforzare le strutture della **Ragioneria generale dello Stato**, inclusi l'Unità di missione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa e i Nuclei di valutazione della spesa, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale.

In particolare, la disposizione modifica l'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 152 del 2021, il quale, al primo periodo, al fine di rafforzare le strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, inclusi l'Unità di missione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa e i Nuclei di valutazione della spesa previsti dalla legge di contabilità e finanza pubblica, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, per il periodo 2021-2023 (esteso dalla norma in esame fino a tutto il 2024), a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di **40 unità di personale**, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1.

A tal fine è autorizzata la spesa di **1.864.375 euro annui** a decorrere dall'anno 2022. Il reclutamento del personale è effettuato senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità e anche mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

Si evidenzia che con l'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 198 del 2022 (proroga termini) è stata disposta una precedente proroga di un anno del termine in esame, estendendo il periodo di autorizzazione dal biennio 2021-2022 al triennio 2021-2023.

Si ricorda che l'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 152 del 2021 ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il **Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa**, con il compito di rafforzare gli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa

pubblica e i processi di revisione e valutazione della spesa, nonché a supportare la definizione della proposta per l'applicazione dell'art. 22-*bis* della legge n.196/2009, il quale disciplina il processo di revisione della spesa all'interno del ciclo di bilancio¹⁶.

L'articolo 9, comma 9, del decreto-legge n. 152 del 2021 ha istituito, per le attività istruttorie e di segreteria del Comitato scientifico, una apposita **Unità di missione**, che svolge anche attività di segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale. L'Unità di missione, anche in collaborazione con gli ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato, svolge attività di analisi e valutazione della spesa sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro definiti dal Comitato scientifico. L'Unità di missione, nell'ambito della procedura di cui al citato articolo 22-*bis* della legge di contabilità e di finanza pubblica, collabora alle attività necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa dei Ministeri e dei relativi accordi, nonché al successivo monitoraggio e all'elaborazione delle relative relazioni. L'Unità di missione concorre all'attività dei nuclei di analisi e valutazione della spesa.

L'istituzione del **Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa** si inserisce nell'ambito della **Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica** prevista dal **PNRR** (riforma 1.13) la quale prevede un rafforzamento delle strutture esistenti e l'implementazione di nuove strutture appositamente dedicate all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze¹⁷. La stessa riforma prevede,

¹⁶ Per quanto riguarda la *spending review* dei ministeri, l'articolo 22-bis, comma 1, della legge n. 196/2009, prevede che, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, entro il 31 maggio di ciascun anno, con D.P.C.M., e su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze (previa deliberazione del Consiglio dei Ministri), sono definiti gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero riferiti al successivo triennio. In relazione a tali obiettivi, definiti in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire, i Ministri definiscono la propria programmazione finanziaria, indicando gli interventi da adottare con il successivo disegno di legge di bilancio.

Dopo l'approvazione della legge di bilancio, entro il 1° marzo di ciascun anno, il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa stabiliscono in appositi accordi (definiti con decreti interministeriali) le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa. Negli accordi sono quindi indicati gli interventi che si intende porre in essere per la loro realizzazione e il relativo cronoprogramma. I medesimi accordi possono essere aggiornati, anche in considerazione di successivi interventi legislativi che possano avere effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi accordi.

Il Ministro dell'economia informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi, sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro entro il 15 luglio. Entro il 1° marzo dell'anno successivo, ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una relazione – che verrà allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente.

¹⁷ Anche a seguito delle modifiche introdotte con il decreto-legge n. 50 del 2022 (artt. 48-*bis* e 49) si prevede che il Comitato è composto dal Ragioniere generale dello Stato, che assume le funzioni di Presidente, o da un suo delegato individuato in relazione alla materia

inoltre, il potenziamento del "bilancio di genere" e del "bilancio ambientale", al fine di disporre di un più ampio e significativo set informativo circa le dimensioni, anche finanziarie, di questi fenomeni.

Si segnala al riguardo che l'art. 51-*bis* del decreto-legge n. 13 del 2023 ha disposto la presentazione, entro 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, a decorrere dal bilancio per il 2024, di allegati nei quali, per il triennio di riferimento, è data evidenza delle spese relative alla promozione dell'uguaglianza di genere attraverso le politiche pubbliche e delle spese aventi natura ambientale riguardanti le attività di protezione, conservazione, ripristino, gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.

Si ricorda inoltre che la legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) ha previsto l'istituzionalizzazione del processo di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, attraverso la costituzione dei **Nuclei di analisi e valutazione della spesa – (NAVS)**. In particolare, l'articolo 39 prevede una collaborazione della Ragioneria generale dello Stato con le amministrazioni centrali dello Stato, attraverso i nuclei di analisi e valutazione della spesa, finalizzata a garantire il supporto per la verifica dei risultati programmatici rispetto agli obiettivi di finanza pubblica relativi all'indebitamento netto, al saldo di cassa e al debito delle amministrazioni pubbliche, nonché a garantire il supporto per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni. L'art. 25 del decreto legislativo n. 123 del 2011 disciplina le modalità di funzionamento dei NAVS. Le attività svolte dai nuclei sono altresì funzionali alla formulazione delle proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa nonché alla predisposizione del rapporto allegato al rendiconto generale del bilancio dello Stato sui risultati e la realizzazione degli obiettivi indicati nel bilancio di previsione.

trattata, nonché da un rappresentante della Banca d'Italia, da un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da un rappresentante della Corte dei conti, designati dalle rispettive amministrazioni. Possono essere chiamati a far parte del Comitato fino a due esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica e di valutazione delle politiche pubbliche, individuati dal Presidente del Comitato nell'ambito delle istituzioni pubbliche, delle università, degli enti e istituti di ricerca. I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con professionalità inerenti alle materie trattate.

Articolo 1, comma 11
*(Proroga di termini in materia di facoltà assunzionali del
Ministero dell'economia e delle finanze)*

L'articolo 1, comma 11, proroga all'anno 2024 l'autorizzazione per il **Ministero dell'economia e delle finanze** a bandire concorsi di personale non dirigenziale per assumere **550 unità** con contratto a tempo indeterminato, da destinare alle **Ragionerie territoriali dello Stato** (450), alle **Commissioni tributarie** (60) e al **Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi** (40).

La norma in esame, in particolare, modifica il **comma 884** della **legge di bilancio 2021** (legge n. 178 del 2020), il quale autorizza il **Ministero dell'economia e delle finanze** a bandire procedure concorsuali, anche in deroga alla previsione dei concorsi pubblici unici¹⁸ (art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 101 del 2013) e, conseguentemente, ad **assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato**, nei limiti dell'attuale dotazione organica, un **contingente complessivo di personale non dirigenziale pari a 550 unità**, di cui **350 unità di Area III-F1** e **100 unità di Area II-F2** da destinare alle **Ragionerie territoriali dello Stato** e **100 unità di Area III-F1** da destinare alle **Commissioni tributarie** (60 unità) e al **Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi** (40 unità), in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni. La norma fa salva la possibilità di avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del d. lgs. n. 165 del 2001.

Originariamente l'autorizzazione a bandire le citate procedure concorsuali era prevista per l'anno 2021. L'art. 1, comma 9, del **decreto-legge n. 228 del 2021** ha **prorogato** l'autorizzazione all'anno 2022. La **norma in esame** sostituisce tale termine con il **triennio 2022-2024**.

¹⁸ Il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del D.L. n. 101 del 2013, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche, si svolga mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione RIPAM, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Tale norma è stata successivamente derogata da numerose disposizioni che hanno autorizzato singole amministrazioni a bandire concorsi.

Le assunzioni sono dirette a **potenziare** e accelerare le attività e i servizi svolti dalle **Ragionerie Territoriali dello Stato** sul territorio nazionale nei confronti degli uffici periferici delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini, nonché a **incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria**, tenuto anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i provvedimenti adottati dagli uffici territoriali dell'amministrazione finanziaria.

Le **Ragionerie territoriali dello Stato** unitamente agli Uffici centrali di bilancio costituiscono il sistema delle ragionerie ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 123/2011. Esse svolgono, su base provinciale o interprovinciale le funzioni attribuite al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nonché, a livello territoriale, quelle di pertinenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. Con il D.M. 3 settembre 2015 sono state individuate le Ragionerie territoriali dello Stato, articolate in 87 uffici di livello dirigenziale non generale, e sono stati definiti i relativi compiti. Tra le attività principali da esse svolte si segnalano i controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativa e contabile.

Le **Commissioni Tributarie** (Provinciali e Regionali) sono organi giurisdizionali speciali giudicanti nelle controversie in materia tributaria, con competenza riguardo ai tributi di ogni genere e specie comunque denominati. Nell'esercizio della loro attività i giudici tributari sono coadiuvati dagli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie, che dipendono dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e svolgono sia attività di preparazione dell'udienza e assistenza ai collegi giudicanti, sia attività amministrative proprie. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle Commissioni Tributarie Provinciali, con sede nei capoluoghi di ogni provincia, che pronunciano in primo grado, e dalle Commissioni Tributarie Regionali, con sede nel capoluogo di ogni Regione, che pronunciano in grado di appello sulle impugnazioni proposte contro le sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali. Sono state istituite sezioni staccate delle Commissioni Tributarie Regionali.

Articolo 1, comma 12

(Proroga dei termini per l'assunzione di unità presso le prefetture e le ragionerie territoriali dello Stato per il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR)

L'articolo 1, comma 12, proroga all'anno 2024 l'autorizzazione per il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze a reclutare a tempo indeterminato, anche al fine di garantire il **supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR**, un contingente di **700 unità di personale** da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, di cui **400 unità** per le esigenze del Ministero dell'interno, e in particolare delle **prefetture-uffici territoriali del Governo**, e **300 unità** per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e in particolare delle **ragionerie territoriali dello Stato**.

La disposizione modifica l'articolo 12, comma 1-*sexies* del decreto-legge n. 68 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2022, specificando espressamente che la norma modificata interviene in materia di **supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR**. La norma in esame **proroga all'anno 2024 l'autorizzazione** per il **Ministero dell'interno** e il **Ministero dell'economia e delle finanze** – già prevista per il biennio 2022-2023 – al **reclutamento** di personale destinato al supporto alle predette amministrazioni locali.

In particolare, il citato articolo 12, comma 1-*sexies*, anche al fine di **garantire il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR** per gli adempimenti di **monitoraggio, controllo e rendicontazione dei finanziamenti** destinati all'attuazione degli stessi, con particolare riferimento al controllo sul **divieto di doppio finanziamento** dei predetti interventi e sui **conflitti di interesse**, nonché ai **controlli antimafia** previsti dalla normativa vigente, ha autorizzato – per il biennio 2022-2023, ora per il **triennio 2022-2024** – il **Ministero dell'interno** e il **Ministero dell'economia e delle finanze**, in relazione alle rispettive competenze, a reclutare con contratto di lavoro subordinato **a tempo indeterminato**, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di **700 unità** di personale da inquadrare nell'Area III, **posizione economica F1**, di cui:

- **400 unità** da destinare alle esigenze del Ministero dell'interno, e in particolare delle **prefetture-uffici territoriali del Governo**;

- **300 unità** da destinare alle esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e in particolare delle **ragionerie territoriali dello Stato**.

L'articolo 12, comma 1-*sexies*, oggetto di proroga, prevede che le assunzioni ivi previste siano effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

A tal fine, la norma oggetto di proroga ha autorizzato la spesa di **euro 2.624.475 per l'anno 2022** e di **euro 31.493.700 annui a decorrere dall'anno 2023**.

Si ricorda infine che, ai sensi del successivo comma 1-*septies* dell'articolo 12, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato stipulano un apposito protocollo d'intesa volto a definire l'attività di collaborazione destinata alle finalità di cui al comma 1-*sexies*, anche attraverso la costituzione di presidi territoriali unitari tra le prefetture-uffici territoriali del Governo e le ragionerie territoriali dello Stato.

Articolo 1, comma 13 *(Uffici MEF giustizia tributaria)*

L'**articolo 1, comma 13**, proroga al 2024 l'**autorizzazione al MEF ad assumere** 20 unità di personale dirigenziale non generale e 175 unità di personale non dirigenziale da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze-Direzione della giustizia tributaria e al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria.

In particolare, l'**articolo 1, comma 13**, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 11, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della [legge n. 130 del 2022](#) di riforma della giustizia e del processo tributari, **proroga dal 2023 al 2024 l'autorizzazione al MEF ad assumere** 20 unità di personale dirigenziale non generale e 175 unità di personale non dirigenziale da destinare agli uffici specificati di seguito.

L'autorizzazione al MEF relativa alle lettere *a)* e *b)* era già stata **precedentemente prorogata dal 2021 al 2022** ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del [decreto-legge n. 198 del 2022](#) (c.d. "Proroga termini").

Si rammenta che, al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di giustizia tributaria e alle disposizioni in materia di giustizia tributaria, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, l'articolo 1, comma 11, della legge n. 130 del 2022 di riforma della giustizia e del processo tributari, istituisce a decorrere dal 1° ottobre 2022, nel MEF – Dipartimento delle finanze:

- due uffici dirigenziali di livello non generale aventi funzioni rispettivamente, in materia di *status* giuridico ed economico dei magistrati tributari e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla Direzione della giustizia tributaria,
- nonché 18 posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di corti di giustizia tributaria.

Il comma **autorizza inoltre il MEF** ad assumere con **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e anche mediante l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di personale così composto:

- a) per l'anno **2022, 20 unità di personale dirigenziale** non generale, di cui 18 unità da destinare alla direzione di uno o più uffici di

- segreteria di corti di giustizia tributaria e 2 unità da destinare alla **Direzione della giustizia tributaria** del Dipartimento delle finanze;
- b) per l'anno **2022, 50 unità di personale non dirigenziale** da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, di cui 25 unità da destinare agli uffici del **Dipartimento delle finanze– Direzione della giustizia tributaria** e 25 unità da destinare al **Consiglio di presidenza della giustizia tributaria**;
- c) per l'anno **2022, 75 unità di personale non dirigenziale** da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, e **50 unità di personale** da inquadrare nell'Area assistenti, posizione economica F2, da destinare agli **uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria**.

Nella relazione illustrativa della medesima legge n. 130, il Governo chiariva che le assunzioni previste dalle lettere *a)* e *b)* sono giustificate dalle nuove competenze, previste dall'intervento normativo medesimo, relative ai procedimenti amministrativi da gestire connessi alle assunzioni dei magistrati tributari e ai nuovi Uffici (ispettivo e del massimario) istituiti presso l'organo di autogoverno della giustizia tributaria. Le assunzioni di cui alla lettera *c)*, inoltre, si renderebbero necessarie tenuto conto dei numerosi pensionamenti registrati nel quinquennio antecedente l'approvazione della legge n. 130, che stanno rendendo gravoso il supporto alla funzione giurisdizionale, col rischio, in taluni casi, di chiusura delle sedi per mancanza di personale, e inevitabili ritardi nella definizione dei giudizi.

Articolo 1, comma 14
(Assunzioni nella Guardia di finanza)

L'articolo 1, comma 14, proroga al **31 dicembre 2024** (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di effettuare **assunzioni di personale nella Guardia di finanza**, sia ordinarie sia straordinarie, previste dalle norme di settore.

Il **comma 14** incide sul termine per **assunzioni di personale nella Guardia di finanza**. Esso presenta analogie con il successivo **comma 15**, avente ad oggetto le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (v. relativa scheda).

Rispetto a quell'altro comma 15, può dirsi estrapolare specificamente ed espressamente la Guardia di finanza, rispetto all'insieme delle Forze di polizia, con riferimento alle disposizioni normative di volta in volta richiamate. Peraltro, poiché i rinvii normativi effettuati dai due commi 14 e 15 del presente articolo 1 del decreto-legge non collimano tra loro, *potrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento tra i due ordini di disposizioni, onde chiarire che il 'macro-insieme' delle Forze di polizia di cui al comma 15 non si riferisca alla Guardia di finanza.*

La disposizione in esame muove sulla falsariga dell'articolo 259, comma 7 del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale prevede (originariamente fino al 31 dicembre 2021) un termine per alcune di assunzioni per i Corpi di polizia. Quell'originario termine è stato successivamente posticipato al 31 dicembre 2022 (dall'articolo 1, comma 8, lettera a), n. 2) della legge n. 228 del 2021), ed insieme riferito ad un maggior lasso temporale, in cui fossero intervenute le cessazioni dal servizio a fronte delle quali procedere con le nuove assunzioni od in cui ricadessero autorizzazioni pluriennali ad assunzioni aggiuntive. Medesimo contenuto ha avuto l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 198 del 2022.

Il **comma 14** prevede che possano essere effettuate entro il **31 dicembre 2024** (in luogo del 31 dicembre 2023) le **assunzioni di personale nella Guardia di finanza** previste dalle seguenti disposizioni:

- per l'anno 2021, l'anno 2022 e **l'anno 2023 (riferimento introdotto dalla norma in esame)**, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2020, nell'anno 2021 e, **secondo novità introdotta dalla disposizione in esame, nell'anno 2022**: sono le **assunzioni per turn over** (dunque nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella

relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente);

- articolo 1, comma 287, lettera *e*), della legge n. 205 del 2017, ossia, per l'anno 2022, 325 unità nel Corpo della guardia di finanza;
- articolo 1, comma 381, lettera *d*), della legge n. 145 del 2018, ossia, per l'anno 2022, 227 unità nel Corpo della guardia di finanza;
- articolo 1, comma 381, **lettera e**) - **secondo richiamo introdotto dalla disposizione in esame** - della legge n. 145 del 2018, ossia, per l'anno 2023, 225 unità nel Corpo della guardia di finanza;
- articolo 19, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 162 del 2019, ossia 20 unità nel Corpo della guardia di finanza;
- articolo 19, comma 1, **lettera c**) - **secondo richiamo introdotto dalla disposizione in esame** - del decreto-legge n. 162 del 2019, ossia, per l'anno 2023, 200 unità nel Corpo della guardia di finanza;
- *articolo 1, comma 984, lettera b*), della legge n. 178 del 2020, ossia, per l'anno 2022, 300 unità nel Corpo della guardia di finanza;
- *articolo 1, comma 984, lettera c*) - **secondo richiamo introdotto dalla disposizione in esame** - della legge n. 178 del 2020, ossia, per l'anno 2023, di 150 unità nel Corpo della guardia di finanza;
- articolo 1, comma 961-*sexies*, della legge n. 234 del 2021: autorizza l'assunzione straordinaria complessive 1.574 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (e non prima del 1° settembre di ciascun anno). Per il 2022, le assunzioni lì previste sono di 60 unità per la Guardia di finanza;

Il comma in esame introduce l'**ulteriore riferimento** all'articolo 15, comma 12, lettera *a*), e comma 25 del decreto-legge n. 44 del 2023, convertito dalla legge n. 74 del 2023. Vi si prevede l'autorizzazione all'assunzione straordinaria nel Corpo della Guardia di finanza:

- di un contingente di 55 unità nel ruolo appuntati e finanzieri, non prima del 1° giugno 2023 (comma 12, lettera *a*));

per l'anno 2023, l'assunzione straordinaria di complessive 10 unità di ispettori del medesimo Corpo, non prima del 1° luglio 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 246.559 euro nel 2023, 554.047 euro nel 2024, 565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275 euro nel 2027, 576.275 euro nel 2028, 576.275 euro nel 2029, 576.275 euro nel 2030, 582.128 euro nel 2031, 587.981 euro nel 2032 e 587.981 euro annui a decorrere dal 2033 e, per le spese di funzionamento, di euro 24.000 per l'anno 2023 e di euro 8.000 annui a decorrere dal 2024 (comma 25).

Articolo 1, comma 15
*(Assunzioni nelle Forze di polizia
e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

L'articolo 1, comma 15, proroga al **31 dicembre 2024** (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di effettuare **assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, sia ordinarie sia straordinarie, previste dalle norme di settore.

Il **comma 15** incide sul termine per **assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**.

Esso muove sulla falsariga dell'articolo 259, comma 7 del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale prevede (originariamente fino al 31 dicembre 2021) un termine per alcune di tali assunzioni. Quell'originario termine è stato successivamente posticipato al 31 dicembre 2022 (dall'articolo 1, comma 8, lettera a), n. 2) della legge n. 228 del 2021), ed insieme riferito ad un maggior lasso temporale, in cui fossero intervenute le cessazioni dal servizio a fronte delle quali procedere con le nuove assunzioni od in cui ricadessero autorizzazioni pluriennali ad assunzioni aggiuntive.

Medesimo contenuto ha avuto l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 198 del 2022.

E medesima portata normativa assume la presente disposizione.

La disposizione prevede che possano essere effettuate entro il **31 dicembre 2024** (in luogo del 31 dicembre 2023) le **assunzioni di personale delle Forze di polizia** (*ma per la Guardia di finanza, è altra disposizione del presente decreto-legge a provvedere: cfr. supra, comma 14 del presente articolo 1*) e **del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** previste dalle seguenti disposizioni:

- per l'anno 2020, l'anno 2021, l'anno 2022 e, **secondo la novella, l'anno 2023**, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, **in relazione alle cessazioni dal servizio** verificatesi nell'anno 2019, nell'anno 2020, nell'anno 2021 e, **secondo la novella, nell'anno 2022**: sono le **assunzioni per turn over** (dunque nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente);

- articolo 1, comma 287, lettera *d*), della legge n. 205 del 2017: ossia 2.114 unità per l'anno 2021, di cui 551 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 237 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- articolo 1, comma 287, lettera *e*), della legge n. 205 del 2017: ossia 2.118 unità per l'anno 2022, di cui 552 nella Polizia di Stato, 619 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 238 nel Corpo di polizia penitenziaria e 384 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (sempre entro il citato più ampio contingente di 7.394 unità su base quinquennale per il periodo 2018-2022);
- articolo 1, comma 381, lettera *c*), della legge n. 145 del 2018: ossia 1.143 unità per l'anno 2021 (entro un più ampio contingente di 6.150 unità su base quinquennale), di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;
- articolo 1, comma 381, lettera *d*), della legge n. 145 del 2018: ossia 1.143 unità per l'anno 2022, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;
- articolo 1, comma 381, **lettera e**) - **secondo richiamo introdotto dalla novella in esame** - della legge n. 145 del 2018: ossia 1.139 unità per l'anno 2023, di cui 387 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 225 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;
- articolo 19, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge n. 162 del 2019: ossia 78 unità per l'anno 2021, di cui 20 nella Polizia di Stato, 20 nell'Arma dei carabinieri, 20 nel Corpo della guardia di finanza e 28 nel Corpo della polizia penitenziaria;
- articolo 19, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 162 del 2019: ossia 78 unità per l'anno 2022, di cui 20 nella Polizia di Stato, 20 nell'Arma dei carabinieri, 20 nel Corpo della guardia di finanza e 18 nel Corpo di polizia penitenziaria;
- articolo 19, comma 1, **lettera c**) - **secondo richiamo introdotto dalla novella in esame** - del decreto-legge n. 162 del 2019: ossia 670 unità per l'anno 2023, di cui 270 nella Polizia di Stato, 150 nell'Arma dei carabinieri, 200 nel Corpo della guardia di finanza e 60 nel Corpo di polizia penitenziaria;
- *articolo 1, comma 984, lettera a*), della legge n. 178 del 2020: ossia 800 unità per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 unità nel Corpo di polizia penitenziaria (nell'ambito di

un più ampio contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa stabilito dal comma 985 del medesimo art. 1 della legge n. 178 del 2020);

- *articolo 1, comma 984, lettera b), della legge n. 178 del 2020: ossia 500 unità per l'anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;*
- *articolo 1, comma 984, lettera c) - **secondo richiamo introdotto dalla novella in esame** - della legge n. 178 del 2020: ossia 1.160 unità per l'anno 2023, di cui 300 unità nella Polizia di Stato, 200 unità nell'Arma dei carabinieri, 150 unità nel Corpo della guardia di finanza e 510 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;*
- *articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 146 del 2021: ossia per l'Arma dei carabinieri, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un numero di unità di personale ripartite in 45 unità del ruolo ispettori e in 45 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2022;*
- *articolo 16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 146 del 2021: ossia per la Guardia di finanza, in aggiunta alle facoltà assunzionali, 45 unità del ruolo ispettori (onde concorrere al monitoraggio e gestione del contenzioso, in ordine al servizio sanitario della regione Calabria);*
- *articolo 1, comma 961-bis, della legge n. 234 del 2021, lì introdotto (al pari dei commi che si richiameranno immediatamente *infra*) dall'articolo 17-bis del decreto-legge n. 36 del 2022, il quale ha rideterminato gli organici delle Forze di polizia - Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo di polizia penitenziaria - e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed al contempo ha autorizzato loro assunzioni straordinarie, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali. Il comma 961-bis ridetermina gli organici della Polizia di Stato, andando a sostituire le Tabelle A allegate ai d.P.R. n. 335, n. 337 e n. 338 del 1982 (che recano l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta, rispettivamente, funzioni di polizia, ovvero attività tecnico-scientifica o tecnica, o dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato);*
- *articolo 1, comma 961-ter, della legge n. 234 del 2021: ridetermina gli organici dell'Arma dei carabinieri (incluso il contingente per la tutela dell'ambiente, e per la tutela agro-alimentare), mediante la modifica di alcuni articoli (800, 823, 828, 828-bis, 2211-bis) del Codice*

dell'ordinamento militare (recato dal decreto legislativo n. 66 del 2010):

- articolo 1, comma 961-*quater*, della legge n. 234 del 2021: ridetermina gli organici della Guardia di finanza, incidendo su tabelle allegate ai decreti legislativi n. 172 del 2019 (per il ruolo normale), n. 69 del 2001 (per il ruolo tecnico-logistico-amministrativo) e n. 199 del 1995 (per il ruolo appuntati e finanzieri);
- articolo 1, comma 961-*quinquies*, della legge n. 234 del 2021: ridetermina la dotazione organica del Corpo della polizia penitenziaria, mediante l'integrale sostituzione della Tabella A annessa al decreto legislativo n. 443 del 1992 ("Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria");
- articolo 1, comma 961-*sexies*, della legge n. 234 del 2021: autorizza l'assunzione straordinaria complessive 1.574 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (e non prima del 1° settembre di ciascun anno). Per il 2022, le assunzioni lì previste sono: 38 unità per l'Arma dei carabinieri (ripartite tra i vari ruoli lì indicati), 60 unità per la Guardia di finanza, 20 unità per il Corpo di polizia penitenziaria;
- articolo 1, comma 961-*septies*, della legge n. 234 del 2021: autorizza assunzioni straordinarie aggiuntive rispetto alle facoltà assunzionali vigenti, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un contingente massimo di 95 unità (65 per le funzioni specialistiche, 30 per le funzioni tecnico-professionali). Per il 2022, si tratta di 9 unità per l'anno 2022, nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali.

Seguono ulteriori richiami normativi, introdotti dalla novella in esame:

- articolo 1, comma 662, della legge n. 197 del 2022: ha istituito un fondo destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (con una dotazione di 90 milioni per il 2023; 95 milioni sia per il 2024 sia per il 2025; ecc.), autorizzando inoltre l'incremento delle dotazioni organiche delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco (assicurando il rispetto del principio di equiordinazione). Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento;
 - articolo 1, commi 666 e 667, della legge n. 197 del 2022: potenziano il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per la tutela agroalimentare (il quale dipende funzionalmente dal Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali), incrementandolo di 120 unità. In tal modo aumentano da 50 a 170 unità il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, da collocare in soprannumero rispetto all'organico, per il potenziamento del [Comando carabinieri per la tutela agroalimentare](#), previsto dall'articolo 828-*bis* del Codice dell'ordinamento militare (COM). Questo aumento del contingente del personale è dovuto per 76 unità agli ispettori (che giungono così a 110 unità) e per 44 unità agli appuntati e carabinieri (che giungono a 16 a 60 unità);

▪ articolo 15, commi 7-10, del decreto-legge n. 44 del 2023: hanno ad oggetto il potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, con autorizzazione all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 371 unità: 16 unità nella categoria ufficiali, ruolo tecnico (da intendersi 12 unità nel comparto sanitario-psicologico, specialità di psicologia e di medicina con specializzazione in psichiatria, per assicurare sostegno psicologico in favore del personale appartenente all'Arma dei carabinieri; 4 unità appartenenti al comparto tecnico-scientifico, specialità di telematica); 27 unità nel ruolo ispettori del contingente per la tutela della salute; 3 unità nel ruolo appuntati e carabinieri del contingente per la tutela della salute; 19 unità nel ruolo ispettori (da intendersi destinate al Comando carabinieri antifalsificazione monetaria); 306 unità nel ruolo appuntati e carabinieri.

Articolo 1, commi 16 e 17
(Disposizioni in materia di versamenti contributivi da parte delle pubbliche amministrazioni)

Il comma 16 dell'articolo 1 modifica i termini di due normative transitorie, relative alla prescrizione temporale delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria inerenti ai dipendenti pubblici (lettera a)) e ai soggetti (lettera b)) titolari con pubbliche amministrazioni di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (o di rapporti assimilati a quest'ultima categoria). Il successivo comma 17 prevede, in coordinamento con le novelle di cui al comma 16, un differimento dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 del termine finale di applicazione della norma transitoria che, per i casi di mancato versamento delle suddette contribuzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, esclude l'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora.

I commi 16 e 17 riguardano, come accennato, i versamenti contributivi, per i relativi lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni¹⁹.

Più in particolare, la **lettera a)** del **comma 16** concerne la normativa transitoria²⁰ relativa alla prescrizione temporale delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria inerenti ai dipendenti delle suddette pubbliche amministrazioni. Tale normativa stabilisce che, fino a un termine, prorogato da parte della presente **novella** dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, i termini di prescrizione²¹ non si applicano per gli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza

¹⁹ Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#)", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

²⁰ Di cui all'articolo 3, comma 10-*bis*, della [L. 8 agosto 1995, n. 335](#), e successive modificazioni.

²¹ Riguardo ai termini temporali di prescrizione dei contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatori, cfr. i commi 9 e 10 del citato articolo 3 della L. n. 335 del 1995.

sociale obbligatoria²², con riferimento ai periodi di competenza compresi entro un determinato termine, prorogato da parte della presente **novella** dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019²³. Restano fermi la salvezza degli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore²⁴.

La **lettera b)** del medesimo **comma 16** prevede un differimento dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 del termine finale di applicazione della norma transitoria²⁵ che esclude l'effetto di prescrizione temporale per il mancato versamento delle contribuzioni previdenziali inerenti alla cosiddetta Gestione separata dell'INPS²⁶, con riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (o ai rapporti assimilati a quest'ultima categoria) intercorrenti con le suddette pubbliche amministrazioni. Resta ferma la salvezza degli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.

La **relazione tecnica** allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto²⁷ osserva che le novelle di cui al **comma 16** sono intese a consentire alle pubbliche amministrazioni di portare a termine le necessarie attività di verifica della sussistenza dei rapporti di lavoro in determinati periodi temporali e di evitare le forme di contenzioso inerenti alla mancata o incompleta liquidazione dei trattamenti previdenziali²⁸.

²² La norma fa riferimento, oltre che alla contribuzione pensionistica, a quella relativa ai trattamenti di previdenza e ai trattamenti di fine rapporto o di fine servizio amministrati dall'INPS e relativi ai dipendenti suddetti.

²³ Si ricorda altresì che l'articolo 1, commi da 131 a 133, della [L. 30 dicembre 2023, n. 213](#), prevede che le pubbliche amministrazioni, al fine dell'estinzione delle eventuali pendenze in materia di versamento dei contributi previdenziali relativi a dipendenti pubblici e concernenti i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, trasmettano all'INPS le denunce retributive mensili inerenti al periodo suddetto. L'invio delle denunce determina l'estinzione degli eventuali debiti contributivi non ancora oggetto di prescrizione temporale.

²⁴ A quest'ultimo riguardo, cfr. *infra*, in nota.

²⁵ Di cui all'articolo 3, comma 10-ter, della citata L. n. 335 del 1995, e successive modificazioni.

²⁶ Gestione istituita dall'articolo 2, comma 26, della citata L. n. 335 del 1995.

²⁷ La suddetta **relazione tecnica** è reperibile nell'[A.C. n. 1633](#).

²⁸ Si ricorda che per i dipendenti pubblici trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 31 della [L. 24 maggio 1952, n. 610](#), che garantisce il computo integrale, ai fini pensionistici, dei periodi per i quali risulti la sussistenza del rapporto e per i quali i contributi siano caduti in prescrizione; da tale disciplina più favorevole sono tuttavia esclusi, ai sensi del medesimo articolo 31, gli iscritti alla Cassa (gestita dall'INPS) per le pensioni degli insegnanti (CPI, che concerne gli insegnanti delle scuole primarie paritarie, pubbliche e private, degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali); questi ultimi iscritti (così come i lavoratori dipendenti privati, nonché i collaboratori in forma coordinata e continuativa, aventi rapporti in ambito pubblico o privato e iscritti alla suddetta Gestione separata dell'INPS) rientrano nell'ambito dell'articolo 13 della [L. 12 agosto 1962, n. 1338](#), che prevede la possibilità di costituzione di una rendita vitalizia, in relazione ai contributi previdenziali prescritti. Riguardo a tali distinzioni, cfr. le circolari dell'INPS [n. 169](#) del 15 novembre 2017 e [n. 25](#) del 13 febbraio 2020. Riguardo ad altre

Il **comma 17** differisce dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine finale di applicazione della norma transitoria²⁹ che esclude le sanzioni civili e gli interessi di mora per il caso di mancato versamento dei suddetti contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria – oggetto delle novelle di cui al **comma 16** – da parte delle pubbliche amministrazioni. Resta fermo che non si fa luogo a rimborso delle somme già versate a titolo di sanzione o interesse di mora³⁰.

Si ricorda che, in base alle norme³¹ oggetto della suddetta esclusione transitoria, i soggetti (ivi compresi i lavoratori autonomi) che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento³², maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero - cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulti rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate - al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza³³.

Dopo il raggiungimento del limite massimo delle sanzioni civili (nelle misure summenzionate) senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora.

figure lavorative specifiche che rientrano nell'ambito del medesimo articolo 13 della L. n. 1338, cfr. la [circolare](#) dell'INPS n. 78 del 29 maggio 2019.

²⁹ Di cui all'articolo 9, comma 4, del [D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15](#), e successive modificazioni.

³⁰ Si ricorda altresì che la precedente disposizione di differimento – stabilita dall'articolo 21, comma 2, del [D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74](#) – ha in ogni caso fatti salvi gli effetti delle procedure amministrative, relative ai suddetti sanzioni e interessi e conclusesi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2023 e il 23 aprile 2023 (quest'ultima data è quella di entrata in vigore del precedente differimento del termine in oggetto dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023).

³¹ Di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della [L. 23 dicembre 2000, n. 388](#).

³² Il suddetto tasso è attualmente pari **al 4,5 per cento**.

³³ Nelle fattispecie di cui alla presente lettera b), qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza.

Si ricorda altresì che, per i datori di lavoro (nonché per i committenti dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa rientranti nella suddetta Gestione separata dell'INPS), nelle ipotesi in cui le ritenute contributive non siano versate (dal datore di lavoro o committente) entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento dell'inadempimento contributivo sono previste sanzioni penali o amministrative pecuniarie³⁴.

³⁴ Ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del [D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638](#), e successive modificazioni; in tale ambito rientrano anche i datori di lavoro del settore agricolo e, come detto, i committenti dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa rientranti nella Gestione separata dell'INPS (ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 1172, della [L. 27 dicembre 2006, n. 296](#), e dell'articolo 39 della [L. 4 novembre 2010, n. 183](#)).

Articolo 1, comma 18
(Personale dell'Avvocatura dello Stato)

L'**articolo 1, comma 18**, consente fino al 31 dicembre 2024 all'Avvocatura dello Stato di avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando senza dover ricevere il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza ed in deroga all'attuale limite del 25 per cento.

Più nel dettaglio il **comma 18** dell'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede la possibilità per l'Avvocatura dello Stato, fino al 31 dicembre 2024, di avvalersi di **personale in comando** ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997 senza dover ricevere, quindi, il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza ed in deroga all'attuale limite del 25 per cento previsto dall'articolo 6, comma 1 *quinquies* del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (conv. legge n. 799 del 2022).

L'esigenza nasce – come evidenzia la relazione illustrativa – “dalla necessità indifferibile e urgente di superare le difficoltà contingenti di reclutamento del personale per la copertura di profili soprattutto relativi all'area assistenti. Infatti, con i recenti concorsi Formez non è stato possibile coprire tutti i posti vacanti in pianta organica per tale area, in quanto i vincitori, spesso laureati, rinunciano, dopo poco tempo dall'assunzione, per accettare posti di area superiore in altre amministrazioni, perché economicamente più favorevoli. L'Avvocatura è ricorsa in questi anni anche a procedure di mobilità, non riuscendo però a soddisfare l'intera esigenza. L'impossibilità, quindi, di sostituire in un tempo ragionevole il personale cessato dal servizio per intervenuta quiescenza con nuove assunzioni rende necessario ricorrere a personale in comando, superando i limiti che l'attuale quadro normativo impone, ossia il limite del 25 per cento dei posti vacanti a seguito di mobilità ed il nulla osta delle Amministrazioni di provenienza.

La norma si pone, quindi, come obiettivo quello di ricorrere al personale in comando nelle more di espletamento delle procedure concorsuali programmate per ricoprire le posizioni cessate e necessarie allo svolgimento delle attività di supporto agli Avvocati dello Stato per garantire una pronta difesa delle Amministrazioni dello Stato e degli enti patrocinati, anche con riguardo all'attività defensionale svolta nell'ambito del significativo contenzioso insorto a seguito delle procedure di attuazione del PNRR che gode di termini processuali molto accelerati”.

E' opportuno segnalare che - come riporta il [sito](#) dell'Avvocatura generale dello Stato - risultano in atto i seguenti concorsi:

- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 16 dirigenti nei ruoli della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, pubblicato sulla G.U. 4ª Serie Speciale, Concorsi ed esami, n. 60, dell'8 agosto 2023
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessive 94 unità di personale amministrativo (Area III – Fascia retributiva F3) caratterizzate da specifiche professionalità con orientamento giuridico, da inquadrare nei ruoli del personale della Corte dei Conti e dell'Avvocatura dello Stato
- Concorso Ripam per la selezione di 2293 unità di personale, area seconda, da destinare presso: Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 104 - IV Serie Speciale Concorsi ed esami - del 31 dicembre 2021.
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2.133 (elevato a 2736) posti di personale non dirigenziale a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni.

Articolo 1, comma 19
***(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni -
Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica)***

L'articolo 1, comma 19 dispone la proroga dei termini, inizialmente fissati al triennio 2021-2023, per l'assunzione di unità lavorative di carattere tecnico presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fino al **31 dicembre 2024**.

In particolare il **comma 19 dell'articolo 1** proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l'autorizzazione all'assunzione di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, disposta dall'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Si ricorda che con il citato articolo 1, comma 317, il legislatore ha dapprima autorizzato il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il triennio 2019-2021, ad assumere a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. L'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha poi disposto la proroga, al triennio 2021-2023, della predetta autorizzazione all'assunzione di un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1.

Ai fini del reclutamento di tale contingente di personale sono state avviate tre diverse procedure concorsuali (67 amministrativi, 32 esperti in cooperazione internazionale, 251 tecnici). Il concorso bandito per n. 251 funzionari con profili tecnici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 9 agosto 2019, ha portato all'inquadramento nei ruoli del Ministero di sole n. 84 unità di personale, essendo risultati vincitori della relativa procedura un numero di partecipanti di molto inferiore ai posti messi a concorso. Al fine di completare le procedure di reclutamento, il già richiamato articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022 aveva disposto la proroga al triennio 2021-2023 del termine per l'assunzione delle suddette unità di personale ed è stato richiesto, nel corso degli anni 2022 e 2023, lo scorrimento di ulteriori unità delle relative graduatorie, che hanno portato ad un totale complessivo di personale assunto nella III Area pari a 263 unità. Allo stato, pertanto, residuano da reclutare n. 87 unità di personale.

Articolo 1, comma 20
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

L'articolo 1, comma 20 proroga al **31 dicembre 2024**, il termine per l'apertura delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di unità di personale da adibire alla realizzazione di interventi funzionali a contrastare il dissesto idrogeologico presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il [comma 20 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 215/2023](#) riguarda la proroga del termine per il reclutamento di un contingente di 150 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, destinate ad implementare il personale adibito alla realizzazione di interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dilazionandolo al **31 dicembre 2024**.

In particolare, l'apertura di questa procedura concorsuale è stata disposta dall'**articolo 17-octies, comma 3, del decreto legge n. 80/2021** ed era già stata prorogata al biennio 2022-2023 **dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 198/2022**.

Articolo 1, comma 21
(Procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell'ICQRF)

L'articolo 1, comma 21, proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l'espletamento delle procedure concorsuali da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

La norma in esame consente al MASAF di **espletare entro il 31 dicembre 2024 le procedure concorsuali già autorizzate** ai sensi degli articoli 6 e 7 del [D.P.C.M. 20 agosto 2019](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019. Tali articoli, in particolare, fanno riferimento alle procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del **ruolo Agricoltura** e del ruolo dell'**Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)** del MASAF.

Secondo la relazione illustrativa del Governo la proroga “si rendere necessaria” in quanto i bandi di concorso sono stati approvati soltanto il 13 dicembre 2023 e, pertanto, “le procedure non potranno verosimilmente concludersi entro la fine del corrente anno”.

Articolo 1, comma 22
(Assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero della cultura)

L'articolo 1, comma 22, proroga dal **31 dicembre 2023** al **30 giugno 2024** il termine entro il quale il Ministero della cultura è stato autorizzato ad assumere fino a **750 unità** di personale a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, per il triennio 2019-2021, mediante **scorrimento della graduatoria finale di merito** del [concorso pubblico](#), per esami, per il reclutamento di **n. 1052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato**, da inquadrare nella **II Area, posizione economica F2**, profilo professionale di **assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza** (AFAV), pubblicato nella GU, 4a serie speciale, n. 63 del 9 agosto 2019, come successivamente modificato con [provvedimento](#) pubblicato nella GU, 4^a serie speciale, n. 53 del 6 luglio 2021. In ragione dell'entrata in vigore del [CCNL del personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019/2021](#) (sottoscritto in via definitiva il 9 maggio 2022), le unità di personale reclutate mediante lo scorrimento della graduatoria sono inquadrare nell'area degli assistenti, corrispondente alla previgente II Area.

A tal fine, la disposizione in commento novella l'articolo 1, comma 18-bis, del D.L., n. 198/2022 (L. n. 14/2023).

In base alle declaratorie dei profili professionali della I, II e III Area approvate con l'accordo del 20 dicembre 2010 concernente l'individuazione dei profili professionali del Ministero per i beni e le attività culturali (ora Ministero della cultura), i profili professionali con fascia retributiva di accesso F2 comprendono: l'assistente amministrativo-gestionale; l'assistente informatico; l'assistente tecnico; l'assistente alla fruizione, accoglienza, vigilanza.

L'assistente alla fruizione, accoglienza, vigilanza, secondo le modalità di orario stabilite dall'ufficio e partecipando alle turnazioni, svolge:

attività di vigilanza e custodia dei beni culturali nei luoghi assegnati (musei, monumenti, aree archeologiche, biblioteche, immobili, beni ed impianti), con la redazione, la custodia e la trasmissione, anche con mezzi informatici, della documentazione di servizio, dei rapporti, delle segnalazioni, con la consegna delle chiavi di accesso ai locali e agli impianti al personale subentrante o al responsabile indicato; attività di regolazione degli accessi e vigilanza sui comportamenti del pubblico secondo i regolamenti e disposizioni di servizio; coordinamento, su incarico specifico, delle professionalità di posizione inferiore e anche di

pari posizione, anche attraverso la predisposizione delle turnazioni, con l'assegnazione dei compiti individuali, e la partecipazione diretta alle turnazioni; attività di salvaguardia degli edifici e del loro contenuto (security) e di sicurezza dei fruitori e del personale interno (safety), utilizzando anche apparecchiature complesse e sistemi tecnologicamente avanzati di controllo, anche a distanza, con la verifica, secondo i previsti protocolli, degli standard di sicurezza ambientale e strutturale, in base alla normative vigenti; attività di controllo dell'efficienza degli impianti d'allarme, antincendio e anti-intrusione o impianti diversi, intervenendo direttamente, se necessario, in caso di malfunzionamenti, di carenze o di altre necessità contingenti; assolvimento delle funzioni di preposto alla sicurezza; collaborazione alla preparazione dei piani di emergenza e alla verifica del loro funzionamento; comunicazione di eventuali incidenti, danni, situazioni non ordinarie e/o di pericolo alla struttura competente, richiedendo, previo avviso del dirigente, l'intervento delle strutture pubbliche; svolgimento, ove previsto, delle funzioni di casierato, con tutte le mansioni incluse nel relativo disciplinare e con la fruizione dell'alloggio di servizio; attività di accoglienza e orientamento al pubblico attraverso la gestione del front office, fornendo informazioni, anche in lingua straniera, di carattere sia generale sui servizi erogati sia specifico sui beni culturali della struttura di appartenenza; attività di organizzazione e svolgimento di visite guidate anche in lingua straniera; operazioni di prelievo, partecipando, se necessario, alla distribuzione e ricollocazione di materiale bibliografico e archivistico; erogazione di informazioni sulle modalità di consultazione, prestito e riproduzione di materiale documentario, bibliografico, audiovisivo; fornitura di strumenti di mediazione, volti ad agevolare la fruizione dei beni culturali di pertinenza della struttura di appartenenza anche mediante l'utilizzo di strumenti di ricerca/ conoscenza (cataloghi, repertori ed inventari) anche informatizzati; collaborazione operativa con le professionalità dell'Area Funzionale Terza nella realizzazione di attività di natura didattica e divulgativa, con la predisposizione di testi, percorsi, laboratori; collaborazione allo sviluppo dei servizi educativi, segnalando esigenze e problematiche, e proponendo nuove iniziative; collaborazione operativa con le professionalità della terza Area funzionale nella predisposizione di mostre, iniziative editoriali, eventi e progetti di promozione, di valorizzazione e di educazione al patrimonio; collaborazione operativa con le professionalità della terza Area funzionale alla definizione di modalità e alla predisposizione di strumenti per la documentazione, la rilevazione statistica, l'accertamento del gradimento, la verifica e la valutazione dei servizi offerti; collaborazione operativa con le professionalità della terza Area funzionale nelle attività di conoscenza e documentazione del patrimonio, inventariazione e catalogazione, anche attraverso strumenti informatici; svolgimento di tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo.

Secondo quanto si evince dalla [notizia](#) sul sito del Formez PA, i termini per l'iscrizione al concorso sono scaduti il giorno 23 settembre 2019. Sono giunte, complessivamente 209.729 iscrizioni. I candidati, in maggioranza donne (58%), provengono principalmente dalla Campania (25%), dal Lazio (20%) e dalla Sicilia (10%). L'età media è di 34 anni. In data 10 maggio 2022 è stata pubblicata la [graduatoria finale di merito](#). Successivamente, l'8 luglio 2022 è stata pubblicata la [graduatoria aggiornata](#). In data 5 agosto 2022, si è proceduto alla pubblicazione dell'elenco dei vincitori del concorso con le relative [sedi di servizio assegnate](#) per un totale di 1052 unità di personale.

Con [decreto direttoriale 10 agosto 2022, rep. n. 1497](#), è stata disposta la nomina nei ruoli del personale non dirigenziale del Ministero della cultura, nel profilo professionale di Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza, Seconda Area funzionale, posizione economica F2, di n. 1052 unità di personale, candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di cui al "Concorso pubblico per esami, per il reclutamento di millecinquantadue unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza", [Allegato n. 1](#). Si è altresì previsto che i candidati di cui all'Allegato n.1 sono assegnati presso le sedi di servizio esplicitate nell'[Allegato n. 3](#), tenuto conto dell'ordine di merito da ciascuno conseguito in graduatoria, dei posti disponibili in ciascuna sede e delle preferenze espresse, accordando priorità di assegnazione a coloro i quali sono risultati in possesso della documentazione di cui alla L. n. 104/1992, in relazione all'articolo 21, comma 1 (ovvero persone handicappate con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648) ed all'articolo 33, comma 5 (lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che assistono una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado). I candidati di cui all'Allegato n. 1 che non hanno effettuato alcuna scelta della sede di assegnazione secondo le modalità esplicitate dal Formez PA con avviso pubblico del 26 luglio 2022, ovvero non hanno manifestato una formale rinuncia all'assunzione nei ruoli del Ministero della cultura, conseguiranno l'assegnazione d'ufficio presso una delle sedi di servizio rimaste disponibili a seguito della scelta degli altri candidati.

L'articolo 13 del CCNL espressamente richiamato ha previsto, al co. 1, che il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità funzionali alle esigenze proprie dei differenti modelli organizzativi presenti nel comparto, è articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali: Area degli operatori; Area degli assistenti; Area dei funzionari; Area delle elevate professionalità.

Articolo 2, comma 1
*(Proroga dei termini per le autocertificazioni dei cittadini
dei Paesi non appartenenti all'Unione europea)*

L'**articolo 2, comma 1**, proroga (dal 31 dicembre 2023) al **31 dicembre 2024** il termine a decorrere dal quale acquistino efficacia le disposizioni che consentono anche ai **cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea**, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le **dichiarazioni sostitutive** (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

La proroga interviene sulla decorrenza delle disposizioni del **decreto-legge n. 5 del 2012, articolo 17, comma 4-bis e comma 4-ter**, originariamente fissata (dal comma 4-*quater* del medesimo articolo 17) al 1° gennaio 2013.

Tali disposizioni sono finalizzate alla equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne **l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive**, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

In particolare, il comma 4-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012 ha modificato la disposizione (di cui all'articolo 3, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione e **regolarmente soggiornanti** in Italia, di **utilizzare le dichiarazioni sostitutive** di cui all'articolo 46 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni) ed all'articolo 47 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) del citato Testo unico, limitatamente - si è ricordato - agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, **fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero**.

Tale ultima disposizione, che fa salve le norme speciali, è stata interpretata nel senso che debbano essere sempre utilizzate le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione qualora tale acquisizione sia desumibile dalle previsioni contenute nel Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286 del 1998) o nel relativo regolamento di attuazione (d.P.R. n. 394 del

1999), quali, ad esempio, il certificato del casellario giudiziale ed il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (articolo 16, del novellato d.P.R. n. 349 del 1999), la certificazione attestante la conformità ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativo dell'alloggio in uso (articoli 29, comma 3 e 30 del novellato decreto legislativo n. 286 del 1998), la certificazione attestante l'iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzato al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione (articolo 22, comma 11 del novellato decreto legislativo n. 286 del 1998 ed articolo 37, comma 5, del novellato d.P.R. n. 394 del 1999), la certificazione attestante l'iscrizione ovvero la frequenza ad un corso di studio per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio (articolo 39, comma 3 del novellato decreto legislativo n. 286 del 1998 ed articolo 46 del novellato d.P.R. n. 394 del 1999) ([Circolare Ministero dell'interno 24 gennaio 2012](#)).

La modifica apportata dal decreto-legge n. 5 del 2012 ha eliminato ogni riferimento all'applicazione, in materia di autocertificazione, di speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

In via analoga, il comma 4-*ter* dell'articolo 17 del medesimo decreto-legge n. 5 del 2012 è intervenuto sulla disposizione speciale prevista dal regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione (d.P.R. 394 del 1999: art. 2, comma 1), che riconosce ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti il diritto di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, fatte salve le disposizioni del citato Testo unico in materia di immigrazione o del regolamento di attuazione che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.

Anche in tal caso, è stato soppresso il riferimento all'applicabilità di disposizioni speciali contenute nella normativa di settore.

Il comma 4-*quater* ha indicato la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* dal 1° gennaio 2013.

Tale termine è stato prorogato più volte: al 30 giugno 2014 dal D.L. n. 150/2013;

al 30 giugno 2015 dal D.L. n. 119/2014; al 31 dicembre 2015 dal D.L. n. 192/2014; al 31 dicembre 2016 dal D.L. n. 210/2015; al 31 dicembre 2017 dal D.L. n. 244/2016; al 31 dicembre 2018, dalla L. n. 205/2017; al 31 dicembre 2019, dalla L. n. 145/2018; al 31 dicembre 2020 dal D.L. n. 162/2019; al 31 dicembre 2021 dal D.L. n. 183/2020; al 30 giugno 2022 dal D.L. n. 228/2021; al 31 dicembre 2022 dal D.L. n. 36/2022; al 31 dicembre 2023 dal D.L. n. 198/2023.

Il comma 4-*quinqüies*, demanda ad un **decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione

e la semplificazione, l'individuazione delle **modalità per l'acquisizione**, attraverso sistemi informatici e banche dati, dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.

La relazione illustrativa del provvedimento in esame, ribadendo quanto affermato in occasione di precedenti decreti-legge di proroga del termine, chiarisce come l'efficacia delle disposizioni sia subordinata alla realizzazione di un canale informatico in grado di consentire l'acquisizione dei diversi certificati esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati (onde consentire l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati). Le azioni di informatizzazione sono pertanto condizionate dal completamento di operazioni tecniche.

“Trattasi di richiesta di proroga di termini già più volte prorogati che si rende necessaria in quanto non è stato ancora definito il previsto collegamento, in quanto gli interventi di adeguamento tecnologico sono ancora in corso presso le altre amministrazioni coinvolte. Ove non venisse prorogata la disciplina transitoria, il rinnovo dei permessi di soggiorno dovrebbe essere fondato sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati, alla cui verifica dovrebbe procedersi con le ordinarie interlocuzioni tra amministrazioni, con conseguente allungamento dei tempi ed esigenza di impiego di maggiori risorse”.

Articolo 2, comma 2
(Proroga dei termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni)

L'articolo 2, comma 2 proroga dal 31 dicembre 2023 al **31 dicembre 2024** il termine a partire dal quale diventa **obbligatoria** la **gestione in forma associata** delle **funzioni fondamentali** dei **piccoli comuni**, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del D.L. 78 del 2010.

La disciplina oggetto dell'intervento normativo è contenuta all'articolo 14, commi da 26 a 31-*quinques*, del D.L. 78 del 2010, che hanno individuato l'elenco delle **funzioni fondamentali dei comuni**, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. *p*), Cost. e hanno stabilito per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (o inferiore a 3.000 abitanti qualora si tratti di comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane) **l'obbligo di esercizio in forma associata** delle funzioni fondamentali stesse mediante unione di comuni o convenzione, prevedendo tuttavia un'attuazione graduale nel tempo di tale obbligo (art. 14, comma 31-*ter*, D.L. 78/2010), oggetto di successive e ripetute proroghe che ne hanno rinviato l'entrata in vigore. Tra queste, quella disposta dall'articolo 18-*bis* del decreto-legge 162/2019, oggetto di modifica da parte della disposizione in esame.

Ai sensi del comma 31-*quater*, del citato articolo 14 del D.L. 78/2010, in caso di decorso dei termini il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente tale termine, si applica la procedura sostitutiva di all'articolo 8 della legge 131/2003.

Il termine per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali è stato previsto (dal D.L. 78/2010, art. 14, co. 31-*ter*, come modificato dal DL 95/2012 e dalla L. 147/2013) con la seguente scadenza temporale:

- entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali (lettera *a*);
- entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali (lettera *b*);
- entro il 31 dicembre 2014 con riguardo al complesso delle funzioni (lettera *b-bis*).

Tali termini sono stati prorogati:

- al 31 dicembre 2015 dal D.L. 192/2014 (art. 4, comma 6-*bis*);
- al 31 dicembre 2016 dal D.L. 210/2015 (art. 4, comma 4);

- al 31 dicembre 2017 dal D.L. 244/2016 (art. 5, comma 6);
- al 31 dicembre 2018 dalla L. 205/2017 (art. 1, comma 1120, lett. a);
- al 30 giugno 2019 dal D.L. 91/2018 (articolo 1, comma 2-*bis*);
- al 31 dicembre 2019 dal D.L. 135/2018 (art. 11-*bis*, comma 1);
- al 31 dicembre 2020 dal D.L. 162/2019 (art. 18-*bis*, comma 1);
- al 31 dicembre 2021 dal D.L. 183/2020 (art. 2, comma 3);
- al 31 dicembre 2023 dal D.L. 228/2021 (art. 2, co. 1).

• *Le funzioni fondamentali dei comuni*

L'articolo 14, comma 27, del decreto legge 78 del 2010 individua le seguenti funzioni fondamentali dei comuni:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (questa funzione è esclusa tra quelle da esercitare obbligatoriamente in forma associata, v. art. 14, co. 28, D.L. 78/2010);
- servizi in materia statistica.

La legge sui piccoli comuni (L. 158/2017, art. 13) ha stabilito che i comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani debbono svolgere in forma associata anche le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico, e quelle che riguardano l'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, anche derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea.

È, inoltre, funzione fondamentale dei comuni lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei

soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza (D.Lgs. 1/2018, Codice della protezione civile, art. 12, co. 1).

La Corte costituzionale, con la [sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2019](#), ha affermato che la disposizione che impone ai comuni con meno di 5.000 abitanti di gestire in forma associata le funzioni fondamentali presenta profili di illegittimità costituzionale nella parte in cui non consente ai comuni di dimostrare che, in quella forma, non sono realizzabili economie di scala o miglioramenti nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento.

Secondo la Corte, l'obbligo imposto ai comuni è delineato con un'eccessiva rigidità considerato, tra l'altro, che dovrebbe trovare applicazione anche in tutti quei casi in cui:

- a) non esistono comuni confinanti parimenti obbligati;
- b) esiste solo un comune confinante obbligato, ma il raggiungimento del limite demografico minimo comporta il coinvolgimento di altri comuni non in situazione di prossimità;
- c) la collocazione geografica dei confini dei comuni (per esempio in quanto montani e caratterizzati da particolari fattori antropici, dispersione territoriale e isolamento) non consente di raggiungere gli obiettivi normativi.

La Corte ha evidenziato inoltre che «un ulteriore sintomo delle criticità della normativa risulta dall'estenuante numero dei rinvii dei termini originariamente previsti che, coprendo un arco temporale di quasi un decennio, dimostrano l'esistenza di situazioni oggettive che, in non pochi casi, rendono di fatto inapplicabile la norma».

Nella [riunione dell'8 agosto 2023](#), il Consiglio dei ministri ha avviato l'esame di un disegno di legge recante una delega al Governo per la revisione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL).

Nella [Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2023](#) il Governo ha dichiarato quale collegato alla decisione di bilancio, tra gli altri, il disegno di legge di revisione TUEL.

Come si legge nella relazione illustrativa, nel citato disegno di legge, tenendo conto della citata sentenza della Corte costituzionale, si prevede la facoltà, e non più l'obbligo da parte dei comuni, di esercitare le funzioni fondamentali in via associata.

Articolo 2, comma 3
*(Differimento delle procedure semplificate per l'accesso alla
carriera di segretario comunale)*

L'articolo 2, al comma 3, differisce al 31 dicembre 2024 la vigenza dell'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha introdotto procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale.

Al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali, necessari per assicurare l'adeguato supporto al ripristino della piena operatività degli enti locali, l'articolo 25-bis del [decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](#), ha previsto una semplificazione delle modalità di svolgimento delle procedure selettive di accesso alla relativa carriera per il triennio 2020-2022, prevedendo in particolare:

- a) la possibilità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso in via telematica;
- b) lo svolgimento della prova preselettiva in sedi decentrate e con modalità telematiche o, comunque, in modo da consentirne la valutazione con l'ausilio di strumenti informatici;
- c) lo svolgimento con modalità telematiche di due prove scritte, anche nella medesima data ed anche consistenti in una pluralità di quesiti a risposta aperta;
- d) la possibilità di svolgere la prova orale in videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni;
- e) la possibilità di articolazione della commissione esaminatrice in sottocommissioni.

È attraverso tali modalità semplificate che si è svolta la procedura per l'ammissione di n. 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a serie speciale – Concorsi ed Esami – n. 89 del 9 novembre 2021. Le relative procedure, con l'ultimazione delle prove orali, si sono concluse il 10 novembre 2023.

In proposito, la relazione illustrativa afferma la persistenza di consistenti lacune di organico, riscontrabili con particolare riferimento ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso alla carriera e destinati a

svolgere attività nei comuni di più piccola dimensione (fino a 3.000 abitanti).

La relazione illustrativa segnala anche che è in corso di perfezionamento il DPCM con il quale il Ministero dell'interno/Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali viene autorizzato ad assumere 245 unità di segretario comunali e provinciali e si dovrà pertanto procedere alla pubblicazione del relativo bando di concorso.

Articolo 2, comma 4, lettera a)
***(Proroga della validità di una graduatoria di reclutamento del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)***

L'articolo 2, comma 4, lettera a) proroga al **31 dicembre 2024** la validità della **graduatoria della procedura speciale** di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al **personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019.

La relazione illustrativa specifica che la disposizione in esame si rende necessaria “per assicurare anche nell’anno 2024 le facoltà assunzionali nella qualifica di vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla graduatoria della procedura speciale di reclutamento, di cui all’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

Tale graduatoria di stabilizzazione è stata approvata con il richiamato decreto del Ministro dell’interno 11 giugno 2019, n. 310. Esso contiene la graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dell’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Da lì devono essere attinte – ricorda la relazione illustrativa – a legislazione vigente le seguenti unità di personale:

- ✓ 550 unità per il potenziamento di organico (di cui al decreto-legge n. 69 del 2023: articolo 12);
- ✓ 30 per cento di 246 unità nella qualifica di vigile del fuoco (previste dal decreto-legge n. 44 del 2023: articolo 15, comma 19);
- ✓ 30 per cento di 250 unità per il ripianamento di organico (ai sensi della legge n. 178 del 2020: articolo 1, comma 877).
- ✓ 30 per cento di 100 unità per l’aumento di organico (ai sensi della legge n. 160 del 2019: articolo 1, comma 136);

Si ricorda in proposito che il **comma 287** dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ha autorizzato l'assunzione straordinaria (in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) di un contingente massimo fino a 7.394 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell’arco del quinquennio 2018-2022 e comunque entro il limite della dotazione organica. Al contempo il **comma 289** della medesima legge ha incrementato di 300 unità la dotazione organica della

qualifica dei vigili del fuoco del Corpo nazionale (successivamente l'articolo 1, comma 136, della legge di bilancio 2020 - legge n. 160 del 2019 - ha incrementato di ulteriori complessive 500 unità - delle quali 100 unità per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 - la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo).

Ai sensi del **comma 295**, per le assunzioni straordinarie di cui al comma 287 relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comma 289, è prevista una riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo.

Si tratta di uno dei due elenchi (l'altro è l'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari) in cui è iscritto il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto legislativo n. 139 del 2006, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 6).

La graduatoria pubblicata nel 2019 aveva originariamente validità triennale (secondo la generale previsione posta dall'articolo 1, comma 147, lettera *c*) della legge n. 160 del 2019), dunque fino al 30 giugno 2022.

Indi è seguita una proroga per un ulteriore semestre (articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 228 del 2021).

Indi si è aggiunta una nuova proroga, a tutto il 2023 (articolo 2, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge n. 198 del 2022).

Ed ora si aggiunge proroga a tutto il 2024.

Articolo 2, comma 4, lettera b)
***(Contributo a familiari di personale di Forze di polizia,
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Forze armate,
deceduto per attività di servizio anti-COVID-19)***

L'articolo 2, comma 4, lettera b) estende all'anno 2024 la possibilità di utilizzare le risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto una patologia cui sia conseguito il decesso, in conseguenza dell'attività di servizio prestata.

La disposizione **estende al 2024 l'autorizzazione ad impiegare le risorse non utilizzate nel 2021**, destinate al contributo economico per i **familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate**, il quale, **impegnato nell'azione di contenimento**, contrasto e gestione **dell'emergenza epidemiologica** da Covid-19, abbia contratto, **in conseguenza dell'attività di servizio prestata**, una patologia cui sia conseguito il **decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio** da Covid-19.

Le risorse di cui si tratta sono state previste dall'articolo 74-*bis* - per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - e dall'articolo 74-*ter* - per il personale delle Forze armate - del decreto-legge n. 73 del 2021.

Le medesime disposizioni hanno previsto che con decreto ministeriale (rispettivamente, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, in ambedue i casi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) fossero individuati i soggetti fruitori del contributo, nonché le misure applicative anche al fine del rispetto del limite di spesa, pari a 1,5 milioni per ciascuno dei due Ministeri interessati.

Per l'adozione di tali decreti ministeriali, era previsto un termine di trenta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73. Invero, al 31 dicembre 2021 non risultava perfezionato l'iter di adozione dei due decreti ministeriali menzionati. Di qui una disposizione posticipatoria al 2022, onde consentire la messa a punto in via applicativa del procedimento di erogazione del contributo. Quella proroga è stata disposta dal decreto-legge n. 228 del 2021 (all'articolo 2, comma 4).

Altra proroga si è aggiunta, a tutto il 2023, con il decreto-legge n. 198 del 2022 (all'articolo 2, comma 2, lettera c)).

Ed altra ora se ne aggiunge, con la disposizione in esame.

In sede applicativa, con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) del 19 gennaio 2022 sono state individuate le misure per l'attribuzione del contributo economico ai soggetti beneficiari (determinato in 25.000 euro da corrispondere in un'unica soluzione ai familiari delle vittime, secondo un ordine di priorità fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2021, salva nuova autorizzazione di spesa).

Analogamente, per i familiari del personale delle Forze armate è intervenuto il decreto del Ministro della difesa del 29 dicembre 2021, di individuazione dei soggetti beneficiari e di determinazione del contributo.

La proroga è volta a consentire la conclusione, nel corso del 2024, del procedimento di erogazione del contributo in favore dei soggetti aventi diritto, a fronte delle istanze presentate complessivamente dai familiari.

Le risorse a tal fine necessarie sono quantificate in **300.000 euro per l'anno 2024**.

Tali somme saranno attinte dalle disponibilità presenti sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e dei reati intenzionali violenti (di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 225 del 2010).

A tal fine, si procede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 di tale Fondo, per la compensazione degli effetti conseguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Articolo 2, comma 5
(Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale)

Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge in conversione sostituisce il termine del 31 dicembre 2023 con il termine del 31 dicembre 2024 nell'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6. Quest'ultima disposizione, a sua volta, ha previsto che le disposizioni di cui all'articolo 16-*ter*, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di incarichi di vicesegretario comunale, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 e che i relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.

Si ricorda che il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 stabilisce che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del comune può prevedere l'istituzione di un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento (art. 97, comma 5). Il decreto del Presidente della repubblica n. 465 del 1997 prevede inoltre che in caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in corso la stipulazione di convenzione per l'ufficio di segretario comunale, le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto (art. 15, comma 3).

Il comma 9 dell'articolo 16-*ter* del citato decreto-legge n. 162 del 2019, con la finalità di ovviare alla carenza di segretari comunali nei piccoli comuni, ha previsto, in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato, che - nei tre anni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto legge n. 162 (la legge di conversione è entrata in vigore il 1° marzo 2020 e, quindi, la disposizione avrebbe cessato di avere efficacia a partire dal 1° marzo 2023) - le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, per un periodo comunque non superiore a trentasei mesi complessivi, da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della repubblica n. 465 del 1997³⁵. La procedura di assegnazione dell'incarico prevede: la

³⁵ Il funzionario incaricato è altresì tenuto a partecipare a corsi di formazione di almeno 20 ore, anche attraverso modalità telematiche.

richiesta del sindaco, l'autorizzazione del Ministero dell'interno, l'assenso dell'ente locale di appartenenza, il consenso dell'interessato. Entro i 90 giorni successivi, il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare. È fatta salva la possibilità per il Ministero dell'interno di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente anche a scavalco.

Le disposizioni di cui al predetto comma 9 si applicano ai comuni fino a 5.000 abitanti ovvero con una popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria³⁶, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità.

Il comma 10 dell'articolo 16-*ter* del citato decreto legge n. 162 ha previsto poi che il conferimento delle funzioni di vicesegretario a funzionari del comune disposto dal comma 9 del medesimo articolo 16-*ter* può essere attivato anche nei comuni, aventi i requisiti ivi indicati, che stipolino una convenzione di segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne abbiano una in corso, purché la sede di segreteria risulti vacante.

L'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 ha successivamente prorogato il termine di vigenza delle disposizioni di cui ai richiamati commi 9 e 10 dell'articolo 16-*ter* del decreto legge n. 162 del 2019 al 31 dicembre 2023, prevedendo inoltre, in modo espresso, che gli incarichi di vicesegretario, purché conferiti entro la predetta data del 31 dicembre 2023, proseguono sino a naturale scadenza.

³⁶ Si ricorda che i comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria (art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997). A sua volta il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede che i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province (art. 98, comma 3) Sempre il predetto Testo unico, più in generale, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni (art. 30, comma 1).

Il **comma 5** in commento proroga ulteriormente al 31 dicembre 2024 il predetto termine del 31 dicembre 2023.

La relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione in esame evidenzia al riguardo che, nonostante la conclusione di due distinte procedure concorsuali con le quali sono stati iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, nel complesso, n. 514 nuove unità, le carenze di segretari della fascia iniziale (fascia "C") sono ancora rilevanti, risultando attualmente ben 1.752 sedi vacanti negli enti con meno di 3.000 abitanti. Per tali ragioni la disposizione in commento ha inteso ulteriormente prorogare al 31 dicembre 2024 il termine in scadenza, già prorogato dal ricordato articolo 14-*sexies*, al fine di assicurare comunque l'operatività degli enti locali interessati, nelle more nella conclusione di un'ulteriore procedura concorsuale - di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2021, n. 89 - avente ad oggetto l'individuazione di n. 448 borsisti da ammettere al corso-concorso selettivo di formazione, per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali. Di tale ultima procedura è - sempre secondo quanto evidenziato nella citata relazione di accompagnamento - previsto a breve l'avvio del corso-concorso selettivo di formazione, della durata complessiva di 8 mesi³⁷.

³⁷ Tale durata è prevista dall'articolo 12-bis, comma 2, lettera a), del decreto legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Articolo 2, comma 6 *(Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto)*

L'**articolo 2 comma 6**, interviene sull'applicazione delle disposizioni previste per gli **enti locali in stato di dissesto finanziario** che hanno **eliminato il fondo anticipazioni di liquidità** (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione, **posticipando di un anno** – in sede cioè di approvazione del **rendiconto 2024**, anziché del rendiconto 2023 – l'**obbligo di ricostituire un apposito fondo** nel quale accantonare un importo pari alle **anticipazioni di liquidità incassate** negli esercizi precedenti e **non ancora rimborsate** alla chiusura dell'esercizio 2024 (in luogo dell'esercizio 2023).

La norma in esame novella il **comma 6-ter** dell'**articolo 16** del **decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115** (c.d. Aiuti-*bis*), il quale ha introdotto l'**obbligo per gli enti locali in dissesto finanziario** che avevano **eliminato il fondo di anticipazioni di liquidità**, di **istituire**, in sede di rendiconto 2022, un **nuovo fondo** nel quale **accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità** incassate negli esercizi precedenti e **non ancora rimborsate** alla data del 31 dicembre 2022.

Si evidenzia che il decreto-legge n. 44 del 2023 (art. 18, comma 1, lett. *a*)) aveva già prorogato di un anno i termini citati, **posticipando di un anno** – in sede cioè di approvazione del **rendiconto 2023**, anziché del rendiconto 2022 – l'obbligo di ricostituzione di un apposito fondo.

La norma in esame posticipa di un ulteriore anno i termini citati, differendo al momento dell'**approvazione del rendiconto 2024** l'obbligo di istituzione del fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla chiusura dell'esercizio 2024.

I **commi da 6-ter a 6-sexies** dell'**articolo 16** del **decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115** hanno introdotto l'**obbligo di ricostituzione del FAL** per gli enti locali in dissesto che lo avevano eliminato, dando attuazione alle conclusioni della **delibera della Corte dei conti n. 8 del 2022**. I giudici contabili, nell'individuare la competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione in materia di gestione delle anticipazioni di liquidità erogate da Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. prima del dissesto, avevano evidenziato la **necessità, per gli enti locali interessati, di accantonare sotto forma di fondo**, nel risultato di amministrazione dei futuri bilanci stabilmente riequilibrati, **la provvista finanziaria corrispondente alle anticipazioni di liquidità non restituite** dall'OSL, sottolineando che, comunque, al termine della procedura di risanamento, l'anticipazione di

liquidità ancora da rimborsare alla CDP sarà ascrivibile nuovamente all'ente locale rientrato *in bonis*.

Con il citato D.L. 44 del 2023 (art. 18, co.1 lett.a)) è stato rinviato di un anno, in sede di approvazione del rendiconto 2023 (termine prorogato all'approvazione del rendiconto 2024 dalla norma in esame), l'obbligo per gli enti locali in stato di dissesto finanziario, che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, di provvedere ad accantonare il nuovo apposito fondo nel quale far confluire un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013 e del decreto-legge n. 34 del 2020³⁸, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2023 (data prorogata al 31 dicembre 2024 dalla norma in esame).

Il fondo ricostituito nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 (termine così prorogato dall'articolo 18, comma 1, lett. b) del D.L. 44 del 2023; *si evidenzia, come anticipato, che tale termine non è stato prorogato dalla norma in esame*) è utilizzato secondo le modalità di contabilizzazione previste dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater del decreto-legge n. 73 del 2021³⁹ (**comma 6-quater**).

³⁸ Si ricorda che il **D.L. n. 35 del 2013** reca, all'art. 1, strumenti diretti a garantire la **puntualità dei pagamenti dei debiti contratti dalla PA**. In particolare, il comma 10 istituisce un **Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili** con tre distinte sezioni: una relativa agli enti locali, una alle regioni e province autonome e una agli enti del Servizio Sanitario Nazionale. L'obbligo di adempiere con puntualità le obbligazioni scadute della PA è contenuto nella **direttiva 2011/7/UE** e nel **decreto legislativo n. 192 del 2012**, che ne recepisce i contenuti. In estrema sintesi, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale (per i quali il termine è di 60 giorni).

L'articolo 116 del **D.L. n. 34 del 2020**, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-19, ha disciplinato le modalità di attivazione delle anticipazioni di liquidità degli enti locali e delle regioni, che può essere disposta attingendo alle dotazioni di una delle due sezioni (quella per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari) di cui si compone il Fondo per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali, istituito dall'art.124 dello stesso provvedimento.

³⁹ Il citato **comma 1-ter dell'articolo 52 del D.L. n. 73 del 2021** detta disposizioni per la **rappresentazione contabile nei bilanci di previsione e nei rendiconti degli enti locali della gestione del FAL**, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020. Nello specifico, dall'esercizio 2021, gli enti locali sono tenuti: **i)** a iscrivere nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa (riguardante il rimborso dei prestiti); **ii)** a ridurre, in sede di rendiconto, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il FAL accantonato ai sensi del comma 1; **iii)** ad iscrivere la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del FAL nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità»; **iv)** a dare evidenza, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del FAL stesso.

Il comma **6-quinquies** consente agli enti locali in questione – al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, nonché l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali – di **ripiantare in dieci anni in quote costanti**, a decorrere **dall'esercizio 2024**, l'eventuale **maggior deficit al 31 dicembre 2023** rispetto all'esercizio precedente, **derivante dalla ricostituzione del predetto Fondo**, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2023. Tali termini sono stati così posticipati di un anno dall'articolo 18, comma 1, lett. c) del D.L. 44 del 2023; *si evidenzia che anche tali termini non sono stati prorogati dalla norma in esame.*

Il **comma 6-sexies** estende il meccanismo di **ripianto in quote costanti fino a dieci anni** a decorrere dall'esercizio 2023 anche **agli enti** locali in dissesto finanziario che hanno **ricostituito il fondo** anticipazioni di liquidità già in sede di rendiconto 2021. L'articolo 18, comma 1, lett. d) del D.L. 44 del 2023 ha esteso l'applicazione del meccanismo di ripiano in quote costanti fino a dieci anni, previsto dal precedente comma **6-quinquies**, anche agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria – che segna la fuoriuscita dalla procedura di dissesto – qualora tale approvazione avvenga entro il 31 dicembre 2024.

Per esigenze di coordinamento del comma oggetto di proroga con i due commi successivi, sopra richiamati, si valuti, pertanto, l'opportunità di fissare al 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) anche i termini previsti ai successivi commi 6-quater e 6-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 115 del 2022, nonché di far decorrere dall'esercizio 2025 (anziché dall'esercizio 2024), il ripiano in quote costanti fino a dieci anni dell'eventuale maggiore disavanzo derivante dalla ricostituzione del fondo di cui al comma 6-ter.

• **Il rimborso delle anticipazioni di liquidità nel caso di enti in condizioni di dissesto finanziario**

La **Corte dei conti – Sezione delle Autonomie** con la [delibera n. 8 del 2022](#) si è pronunciata sulla competenza al rimborso delle anticipazioni di liquidità nel caso di enti in condizioni di dissesto finanziario, chiarendo in particolare se la stessa

Il **comma 1-quater** dell'**articolo 52 del D.L. n. 73 del 2021** stabilisce che, a seguito dell'**utilizzo del contributo** eventualmente ottenuto in sede di riparto dell'**apposito fondo per la riduzione del disavanzo** eventualmente registrato dagli enti locali (costituito dal comma 1 dell'art. 52 per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali a seguito dell'applicazione della nuova disciplina in materia di contabilizzazione del FAL, introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020), il maggior ripiano del disavanzo, conseguente alla ricostruzione del FAL, applicato al bilancio di previsione 2021 (primo esercizio del piano decennale) rispetto a quanto previsto dal comma 1-bis (dal piano decennale), non possa essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

competa all'Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL) con le risorse della massa attiva ovvero all'ente attraverso il bilancio stabilmente riequilibrato.

La Corte dei Conti, nel ricostruire la normativa vigente applicabile, ha dato conto del contrasto giurisprudenziale in essere sulla gestione dei debiti da anticipazione di liquidità di un ente dissestato. Sul piano sostanziale, la Corte ha affermato che “**le anticipazioni di liquidità** svolgono la funzione di trasformare lo stock di debiti commerciali dell'ente contabilizzati nei residui passivi, ma anche nei debiti fuori bilancio, in un solo debito (o più) verso la CDP. Si tratta di una permutazione patrimoniale che potrebbe per certi versi essere assimilabile ad una cartolarizzazione di debiti, accompagnata da particolari garanzie”.

La Corte è giunta alla conclusione che la gestione delle anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti per l'estinzione di debito pregresso ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 35 del 2013 e di successivi interventi normativi, contratte dall'ente prima del 31 dicembre dell'anno antecedente la dichiarazione di dissesto, ricade nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione, in quanto relative ad atti o fatti verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di dissesto.

Tuttavia al termine della procedura di risanamento, l'anticipazione di liquidità **ancora da rimborsare** alla CDP sarà ascrivibile nuovamente all'ente locale rientrato *in bonis* e tale circostanza determinerà due rilevanti conseguenze: la prima è che **l'anticipazione di liquidità non restituita** andrà riportata nella contabilità dell'ente ed è destinata a **confluire nel risultato di amministrazione, sotto forma di fondo, come quota accantonata** e andranno applicate le modalità di contabilizzazione previste al punto 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011); la seconda è che, al termine della procedura di risanamento rivivrà la speciale tutela reale del credito del Mef (che agisce tramite la CDP) per cui le rate di rimborso scadute e non pagate dall'OSL potranno essere oggetto di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate a valere sull'imposta municipale propria e sull'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile riscosse tramite modello F24.

In questa prospettiva temporale, **l'ente è tenuto ad eseguire un costante e attento monitoraggio del debito residuo in gestione all'OSL** e a verificare se quest'ultimo ha estinto le rate scadute, ovvero ha ridotto o estinto il debito residuo a tale titolo. Al fine di evitare che possano porsi nuove tensioni sugli equilibri, l'ente sarà tenuto ad **accantonare** la necessaria provvista finanziaria e prevedere un'adeguata **copertura delle rate di rimborso**, nei bilanci stabilmente riequilibrati futuri, per tutte le annualità ancora dovute.

Si evidenzia che la **legge di bilancio per il 2023** (art. 1, **comma 789**, legge n. 197 del 2022), con una modifica al T.U.E.L. (art. 255, comma 10), ha attribuito alla **gestione ordinaria dell'ente locale** la **competenza sui rimborsi delle anticipazioni di liquidità ricevute** anteriormente alla dichiarazione di dissesto **dagli enti locali in dissesto finanziario** per far fronte al pagamento dei propri debiti commerciali, chiarendo, quindi, – in antitesi a quanto indicato dalla [delibera n. 8 del 2022](#) della **Corte dei conti** – che le anticipazioni di

liquidità ricevute da Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento dei debiti commerciali **debbano essere rimborsate a carico della gestione ordinaria degli enti locali in dissesto**, e non della gestione dell'Organo straordinario di liquidazione.

Come precisato nella Relazione illustrativa del ddl di bilancio (A.C. 643), la norma è finalizzata ad includere - analogamente a quanto previsto per le anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 del TUEL - **le anticipazioni di liquidità tra le fattispecie che sono sottratte alla competenza dell'OSL**, restituendo certezza al quadro normativo, attraverso, peraltro, l'inclusione, nell'ipotesi di bilancio riequilibrato, del debito derivante dalla restituzione delle quote capitale e dei ratei interessi delle anticipazioni di liquidità contratte dall'ente anche se provengono dalla gestione precedente al dissesto. Ciò anche al fine di superare i rischi di effetti finanziari negativi determinati dal possibile mancato versamento al bilancio dello Stato del rimborso delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità da parte degli OSL degli enti locali, per insufficienza della massa attiva.

Articolo 2, commi 7 e 8
(Compensi per straordinari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel periodo finale dell'emergenza da Covid-19)

Si destinano risorse (per circa 8,3 milioni) per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei Vigili del fuoco per un periodo (dal 1° agosto 2021 al 31 marzo 2022) in cui si è protratta l'emergenza da Covid-19.

L'antecedente normativo cui si richiamano le disposizioni in esame è costituito dal comma 6 dell'articolo 74 del decreto-legge n. 73 del 2021, il quale ha autorizzato - in relazione allo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - per l'anno 2021 la spesa di 4.622.070 euro per il pagamento delle prestazioni di **lavoro straordinario** del personale del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**. La disposizione faceva seguito ad altre, susseguitesi nel corso del 2020 e del 2021.

Era da intendersi che il lasso temporale di riferimento di quella disposizione fosse dal 1° maggio al 31 luglio 2021 (analogamente a quanto previsto dal comma 3 di quell'articolo 74 per le Forze di polizia).

Ne dava conferma la relazione tecnica che corredeva il disegno di legge di conversione. Essa riportava come lo stanziamento fosse inteso a 'coprire' il ricorso (nel periodo 1° maggio-31 luglio 2021) a 300 unità di personale operativo richiamato dal turno libero ed impiegato in orario straordinario, nonché a squadre specialistiche aggiuntive rispetto all'ordinario dispositivo di soccorso (con tre squadre composte ciascuna da 5 unità, alle quali si aggiungevano 3 unità per ciascuna squadra di personale specialista per il contrasto del rischio biologico, per le principali città metropolitane maggiormente esposte al rischio pandemico, per un totale di 24 unità complessive di personale).

Ebbene, quel che ora il **comma 7** viene a disporre è un'**autorizzazione di spesa per il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** per un periodo ulteriore, rispetto a quello 'coperto' dalla previsione citata del decreto-legge n. 73 del 2021.

Tale nuovo arco temporale delle prestazioni rese va **dal 1° agosto 2021 al 31 marzo 2022**, che è la data di cessazione dello stato di emergenza deliberato innanzi all'epidemia da Covid-19.

La spesa autorizzata è di **8.338.000 euro** per l'anno 2024.

L'autorizzazione si pone in deroga al limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, relativo all'ammontare complessivo delle risorse destinabili annualmente al trattamento accessorio.

Il **comma 8** dispone la correlativa copertura finanziaria, statuendo che si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 2, comma 9 *(Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia)*

Il **comma 9** dell'**articolo 2** prevede che la disciplina concernente le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, sia contenuta in un decreto di natura non più regolamentare, consentendo in tal modo l'adeguamento tempestivo della predetta disciplina, a seguito di successivi aggiornamenti tecnologici.

Più nel dettaglio il **comma 9** dell'articolo 2 modifica gli articoli 97 e 99 del Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011) che disciplinano la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia.

La **Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia** (BDNA), istituita dall'art. 96 del Codice antimafia presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, si propone di rendere maggiormente efficiente l'azione dello Stato contro la criminalità organizzata accelerando il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia liberatorie in modalità automatica ai soggetti titolati alla richiesta.

La vigente normativa antimafia prevede che le Amministrazioni pubbliche, gli Enti pubblici e le Aziende vigilate dallo Stato, debbano acquisire idonea documentazione informativa prima di stipulare, approvare od autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti di cui all'articolo 67 del Codice antimafia (*Effetti delle misure di prevenzione*), circa la sussistenza di una delle cause di decadenza o sospensione di cui allo stesso art. 67 o dei tentativi di infiltrazione mafiosa. I suddetti soggetti debbono essere previamente accreditati in Banca dati tramite apposite credenziali rilasciate dalle Sezioni provinciali, appositamente costituite presso le Prefetture-UTG competenti, avendo come criterio di riferimento quello della sede dell'operatore economico per il quale viene chiesta la certificazione antimafia. Il funzionamento della BDNA, è disciplinato dal D.P.C.M. 30/10/2014, n.193, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA con altre Banche dati, tra le quali il Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n.121, il sistema informatico presso la DIA ed i sistemi informativi presso le Camere di Commercio.

Il sistema informativo e la relativa infrastruttura tecnologica sono stati realizzati e vengono gestiti dalla Direzione Centrale per l'Innovazione Tecnologica per l'Amministrazione Generale.

La **lett. b)** del comma 9 modifica l'articolo 99 del Codice antimafia, il quale disciplina le modalità di funzionamento della banca dati nazionale unica.

Il comma 1 dell'articolo 99 del Codice antimafia, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge in conversione, demandava a uno o più Regolamenti, da adottarsi su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione, della giustizia, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la disciplina delle modalità:

- a) di funzionamento della banca dati nazionale unica;
- b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica;
- c) di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno;
- d) di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento delle attività di coordinamento del procuratore nazionale previste dall'art. 371-bis c.p.p.
- e) di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 (ovvero i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia; le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; gli ordini professionali; l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture),
- f) di collegamento con il Centro Elaborazione Dati.

In attuazione dell'articolo 99 è stato adottato il già ricordato d.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193, "Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159".

Il decreto-legge in esame, introducendo nell'articolo 99 del Codice antimafia il nuovo comma 1-*bis*, rimette a un **decreto del Ministro dell'interno**, di natura non regolamentare, la disciplina e l'aggiornamento delle modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica; di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'amministrazione civile dell'interno; di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-*bis* c.p.p. e di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1. la disciplina inerente alle caratteristiche e alle modalità di rilascio delle credenziali di autenticazione per l'accreditamento alla BDNA. Fino all'adozione del

decreto ministeriale vengono fatte salve le norme vigenti, contenute nel capo IV, Sezione II, del Regolamento n. 193 del 2014.

In proposito la relazione illustrativa osserva come l'intervento legislativo in esame sia volto a consentire maggiore speditezza nel rilascio della documentazione antimafia attraverso lo snellimento del procedimento previsto dall'art. 99, del Codice antimafia ai fini dell'adozione e della modifica della disciplina inerente alle modalità di funzionamento della banca dati nazionale unica (B.D.N.A.). Sempre nella relazione si evidenzia come l'intervento presenti connotati di assoluta urgenza, atteso che si colloca nell'ambito delle misure finalizzate al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023, dell'obiettivo di digitalizzazione del PNRR Missione M1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo, Componente C1 - Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA, posto in capo al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con specifico riguardo alla disciplina relativa alle procedure di autenticazione e accreditamento alla Banca dati nazionale unica antimafia (B.D.N.A.) dettata dal capo IV, Sezione II, del Regolamento e dai relativi allegati numeri 2, 3, 4 e 5, la relazione illustrativa sottolinea come tali procedure prevedano un sistema di identificazione "forte" di terzo livello, secondo il quale, per effettuare le operazioni di consultazione, accesso, immissione e aggiornamento dei dati, i soggetti legittimati devono preventivamente munirsi delle credenziali di autenticazione e del certificato abilitante l'attivazione del collegamento alla VPN (*virtual private network*), in modo da connettersi in sicurezza alla banca dati. Le specifiche caratteristiche dei collegamenti sono individuate nei disciplinari tecnici di cui ai menzionati allegati. Nell'ottica di razionalizzare le vigenti procedure adeguandole all'evoluzione digitale, il decreto-legge in esame rimette a un decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, la disciplina inerente alle caratteristiche e alle modalità di rilascio delle credenziali di autenticazione per l'accREDITAMENTO alla BDNA, anche al fine di dotare l'amministrazione di uno strumento più consono ad adeguare tempestivamente la normativa di dettaglio ai nuovi sistemi di identificazione digitale, che sono soggetti a continue innovazioni dal punto di vista tecnologico.

La disciplina relativa alle modalità di funzionamento della banca dati nazionale unica e di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di cui all'articolo 96 resta rimessa al regolamento di cui al vigente comma 1 dell'articolo 99 del Codice antimafia (**n.1.1**).

Vengono per **coordinamento** soppresse le lett. da *a*) ad *f*) del comma 1 dell'articolo 99 del Codice antimafia (**n. 1.2.**)

La **lett. a)** interviene sempre per ragioni di coordinamento sull'articolo 97 del Codice antimafia, modificando il richiamo al Regolamento con quello al decreto.

Articolo 3, comma 1
(Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive)

L'articolo 3, comma 1, proroga al 31 dicembre 2024 la disciplina transitoria per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza.

Nel dettaglio, mediante una novella all'articolo 16-*sexies*, comma 1, del [decreto-legge n. 146 del 2021](#), il comma in esame **proroga al 31 dicembre 2024 la disciplina transitoria per i contratti di locazione passiva** stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica ([legge n. 196 del 2009](#)), dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza. Il termine iniziale di tale disciplina transitoria era fissato al 31 dicembre 2023.

Il richiamato articolo 16-*sexies*, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021 prevede che, in considerazione delle modalità organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR)⁴⁰, le **amministrazioni centrali** come individuate dall'ISTAT (si veda la relativa [pagina](#) internet per l'elenco completo) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica ([legge n. 196 del 2009](#)), **nonché le Autorità indipendenti** ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e **gli enti nazionali di previdenza e assistenza**, per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e **fino al 31 dicembre 2023, non applicano le riduzioni del canone di mercato** previste dall'articolo 3, commi 4, 6 e 10, del [decreto-legge n. 95 del 2012](#), convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, in presenza di una delle seguenti **condizioni**:

- i) classe di **efficienza energetica** dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli **immobili sottoposti ai vincoli** di cui al [decreto legislativo n. 42 del 2004](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- ii) rispetto da parte delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge finanziaria 2010 ([legge n. 191 del 2009](#)) (si tratta delle amministrazioni dello Stato di cui

⁴⁰ Per un'illustrazione del PNRR, si veda la [Documentazione di finanza pubblica n. 28/1](#). Per gli aspetti finanziari del PNRR, la [Documentazione di finanza pubblica n. 30](#). Per un monitoraggio dello stato di attuazione, si veda la [pagina](#) dedicata nel portale di documentazione della Camera dei deputati.

- all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#), e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali) di un **parametro non superiore a 15 mq/addetto ovvero non superiore a 20 mq/addetto** per gli **immobili non di nuova costruzione** con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;
- iii) il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge n. 191 del 2009 (previsione di specifici obblighi di comunicazione all'Agenzia del demanio relativi agli immobili utilizzati dalle amministrazioni dello Stato, allo scopo di riunificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni, nonché obblighi di comunicazione da parte delle altre amministrazioni pubbliche, anche al fine di redigere il conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato) per le amministrazioni statali.

Si rammenta che il **decreto-legge n. 95 del 2012** ha disposto, a decorrere dal 1° luglio 2014, la **riduzione del 15% del canone di locazione passiva** delle pubbliche amministrazioni e delle autorità indipendenti per gli immobili in uso istituzionale. Qualora si tratti di contratti scaduti o rinnovati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la riduzione si applica immediatamente. **Per il triennio 2012-2014** è disposto, inoltre, il **blocco degli adeguamenti Istat** relativamente ai canoni dovuti dagli stessi soggetti. Le regioni e gli enti locali da un lato, e lo Stato dall'altro, possono concedersi reciprocamente l'uso gratuito dei loro beni immobili per fini istituzionali. Gli enti previdenziali devono comunicare all'Agenzia del demanio gli immobili di loro proprietà, al fine di verificare l'idoneità degli stessi ad essere utilizzati in locazione passiva, a canoni ed oneri agevolati, dalle amministrazioni statali per finalità istituzionali. Sono infine previste specifiche e stringenti **condizioni per il rinnovo dei rapporti di locazione**: disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il periodo di durata del contratto di locazione; permanenza delle esigenze allocative all'esito dei piani di razionalizzazione nonché di quelli di riorganizzazione e accorpamento delle strutture.

In materia di patrimonio immobiliare pubblico si segnala altresì che, secondo quanto emerge dall'ultimo [Rapporto sugli immobili pubblici](#) (pubblicato dal MEF nel 2021 ma riferendosi ai dati del 2018), il patrimonio immobiliare pubblico censito si è attestato a circa 2,6 milioni di unità immobiliari (1 milione e 150 mila fabbricati e 1 milione e 440 mila terreni), prevalentemente di proprietà delle amministrazioni locali (circa 806 mila fabbricati e 1 milione e 400 mila terreni). Il valore patrimoniale complessivo dei fabbricati censiti per l'anno 2018 è stimato in 297 miliardi di euro.

Articolo 3, comma 2

(Gestione commissariale per il debito pregresso di Roma Capitale)

L'articolo 3, comma 2, reca la proroga di ulteriori **12 mesi**, fino al **31 dicembre 2024**, del termine, attualmente fissato al 31 dicembre 2023, per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da **obbligazioni contratte dal Comune di Roma**, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del **piano di rientro di Roma Capitale**.

Nel dettaglio, la disposizione in esame **proroga da 60 mesi a 72 mesi** dall'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2019 – e dunque, **fino al 31 dicembre 2024** – il **termine di presentazione delle istanze di liquidazione di crediti** derivanti da **obbligazioni** contratte a qualsiasi titolo dal **comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008**, ai fini della definitiva **rilevazione della massa passiva** del piano di rientro di Roma Capitale.

In particolare, la disposizione modifica il termine previsto dall'articolo 1, **comma 927**, della **legge n. 145 del 2018** (legge di bilancio 2019), stabilendo che **Roma Capitale**, tramite i responsabili dei servizi competenti per materia, ai fini della rilevazione definitiva della massa passiva del piano di rientro, **presenta** – non più entro il termine perentorio di 60 mesi, bensì entro il termine di **72 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, vale a dire **dal 1° gennaio 2019** – specifiche **istanze di liquidazione di crediti** derivanti da **obbligazioni contratte dal comune di Roma**, a qualsiasi titolo, in data **anteriore al 28 aprile 2008**.

Il predetto termine è stato **più volte prorogato** con successive novelle, rispetto all'**originaria previsione di 36 mesi** disposta dal comma 927 della legge di bilancio 2019, rispettivamente a **48 mesi** dal **decreto-legge n. 228 del 2021** (articolo 13, comma 1) e successivamente a **60 mesi** dal **decreto-legge n. 198 del 2022** (articolo 3, comma 10-*septies*).

L'originaria previsione normativa, contenuta al citato **comma 927** della legge n. 145 del 2018, si inseriva in un complesso di norme (commi da 922 a 930) volte alla **definitiva individuazione della massa passiva del debito** riferibile alla **gestione commissariale del comune di Roma** e all'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, al fine di **concludere le attività straordinarie della gestione commissariale del comune** medesimo, istituita dall'**articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008**.

Tali disposizioni puntavano a chiarire l'attribuzione in capo alla gestione commissariale di alcune poste relative al debito finanziario e al debito commerciale.

In particolare, i **commi 927 e seguenti** riguardano, specificamente, l'individuazione della massa passiva del debito riferibile alla gestione commissariale. A tal fine, il comma 927 ha fissato il **termine perentorio di 36 mesi** entro cui Roma Capitale, tramite i responsabili dei servizi competenti per materia, poteva **avanzare specifiche istanze di liquidazione di crediti riferibili alla gestione commissariale**, derivanti cioè da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, dal comune di Roma in data precedente al 28 aprile 2008, per giungere alla **definitiva rilevazione della massa passiva**, da **approvare tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** (comma 930), che dovrebbe stabilire anche il termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione⁴¹.

Tali **istanze** devono essere accompagnate, in base a quanto previsto dal **comma 928**, da specifica **attestazione** da cui risulti che:

- a) le obbligazioni si riferiscono a prestazioni effettivamente rese alla data del 28 aprile 2008;
- b) le stesse rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale;
- c) non è occorso, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo; d) il debito non è caduto in prescrizione.

Per le obbligazioni per le quali non sia stata prodotta idonea istanza nei termini stabiliti, l'attestazione si intende resa in senso negativo circa la sussistenza del debito (**comma 929**).

Nelle more del definitivo accertamento di tale massa passiva, la normativa vigente prevede che il **Commissario Straordinario** proceda, con le modalità stabilite dai **periodici aggiornamenti** del Piano di rientro⁴², all'**estinzione delle posizioni debitorie** derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008. **L'ultimo aggiornamento del Piano** di rientro è stato presentato in data **29 novembre 2023**.

Con il **DPCM di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso** del comune di Roma viene stabilito, altresì, il termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, determinando,

⁴¹ Si ricorda che per la gestione commissariale del comune di Roma non è previsto normativamente un espresso termine di chiusura delle relative attività. L'articolo 14, comma 13-ter, del D.L. n. 78/2010 stabilisce infatti che la gestione commissariale ha termine qualora risultino esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui una attività meramente esecutiva, alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.

⁴² Il comma 751 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015 ha dettato una procedura che prevede la revisione semestrale del Piano di rientro (entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ciascun anno), su proposta del Commissario Straordinario, approvata entro il termine di 30 giorni con D.P.C.M. sentiti i Ministeri competenti.

contestualmente, la **conclusione** delle attività straordinarie della **gestione commissariale (comma 932)**.

Alla **conclusione** delle attività della **Gestione Commissariale (comma 932-bis**, introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2019) è previsto:

a) che Roma Capitale provveda alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti di tale gestione;

b) il **trasferimento a Roma Capitale** dei **crediti** di competenza della stessa Gestione Commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro, iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, da conservare fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti;

c) il **trasferimento a Roma capitale** della titolarità del piano di estinzione dei debiti, inclusi quelli finanziari, oggetto di ricognizione, come approvato con il DPCM di cui al comma 930;

d) il **rientro nella competenza di Roma Capitale delle posizioni debitorie** derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008, non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva di cui al suddetto DPCM.

L'ultima **Relazione** sulle attività del Commissario straordinario del Governo per il Piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma, **relativa all'anno 2022**, è stata inviata dalla Gestione Commissariale ai Presidenti di Camera e Senato, al Ministro dell'interno e alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data **27 settembre 2023**.

Articolo 3, comma 3 *(Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)*

L'articolo 3, comma 3, proroga, anche per il 2024, l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'**invio dei dati al Sistema tessera sanitaria**.

Nel dettaglio, l'**articolo 3, comma 3**, modificando il [comma 1 dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 119 del 2018](#), proroga per l'**anno 2024** il carattere transitorio del **divieto di fatturazione elettronica** da parte degli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell'individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

La norma si applica ai soggetti tenuti all'invio dei dati, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del [decreto legislativo n. 175 del 2014](#) (recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata")

Il [comma 3](#) sopra richiamato elenca i seguenti soggetti: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Quanto al [comma 4](#), esso demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione di termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a talune spese che danno diritto a deduzioni dal reddito (diverse da quelle indicate dal comma 3).

Si ricorda che le modalità di invio di dati di natura sanitaria nell'ambito del Sistema pubblico di connettività sono state stabilite con il [D.P.C.M. 26 marzo 2008](#). Inoltre, con [decreto 27 aprile 2018, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze](#), sono state fissate le "specifiche tecniche e modalità operative del Sistema tessera sanitaria per consentire la compilazione agevolata delle spese sanitarie e veterinarie sul sito dell'Agenzia delle entrate, nonché la consultazione da parte del cittadino

dei dati delle proprie spese sanitarie, in attuazione dell'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 175 del 2014".

La norma in esame era stata già prorogata dal [decreto-legge n. 124 del 2019](#), dalla legge di bilancio 2021 ([legge n. 178 del 2020](#)) e dai decreti-legge [n. 146 del 2021](#) e [n. 198 del 2022](#).

Articolo 3, commi 4 e 5
(Proroghe degli incarichi dei componenti delle Corti di giustizia tributaria)

L'**articolo 3, comma 4**, differisce di un ulteriore anno tutti i termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, riguardante la riforma della giustizia tributaria. Pertanto, la cessazione - a regime - dell'incarico dei giudici tributari delle Corti di Giustizia Tributaria al raggiungimento dei 70 anni di età decorrerà dal 1° gennaio 2029.

Il **comma 4** dell'articolo 3 modifica l'articolo 3, comma 6 del decreto legge n. 198 del 2022. Quest'ultima disposizione, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge in conversione, prevedeva la proroga di un anno dei termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130.

La legge 31 agosto 2022, n. 130, al fine di raggiungere l'obiettivo fissato dal PNRR (Milestone MIC1-35), ha previsto la riforma completa delle commissioni tributarie di primo e secondo grado con l'obiettivo di rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria e ridurre l'elevato numero di ricorsi alla Corte di cassazione. La **lettera n)** del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 130 ha modificato, in particolare, l'articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992 che disciplina la **durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento**, stabilendo, tra le altre, che **tutti** gli appartenenti alla giurisdizione tributaria (sia i giudici presenti nel ruolo unico, sia i nuovi magistrati tributari) **debbono cessare dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età**.

L'articolo 8, comma 1, ha previsto un sistema di gradualità per il prossimo quinquennio nell'abbassamento dell'età pensionabile per i giudici tributari dai 75 anni (attualmente previsti) ai 70 anni previsti a regime.

Per effetto della proroga prevista dal decreto legge n. 198 del 2022, fino al 31 dicembre 2027, (la cessazione dal servizio dei giudici e dei magistrati tributari a 70 anni è diventata a regime dal 1° gennaio 2028) i **componenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado e secondo grado**, indipendentemente dalle funzioni svolte, **dovevano cessare dall'incarico**, in ogni caso:

- il 1° gennaio 2024 qualora avessero compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell'anno 2024;

- il 1° gennaio 2025 qualora avessero compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell'anno 2025;
- il 1° gennaio 2026 qualora avessero compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2026;
- il 1° gennaio 2027 qualora avessero compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2027.

Il decreto legge in conversione **proroga di due anni** (e non più di un solo anno come previsto dall'originario comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 198 del 2022) tutti i termini previsti dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 130 del 2022.

Conseguentemente alle modifiche apportate dal decreto legge, quindi, fino al 31 dicembre 2028, (la cessazione dal servizio dei giudici e dei magistrati tributari a 70 anni sarà a regime dal 1° gennaio 2029) i **componenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado e secondo grado**, indipendentemente dalle funzioni svolte, **cessano dall'incarico**, in ogni caso:

- il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell'anno 2025;
- il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell'anno 2026;
- il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;
- il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.

La proroga in esame - come precisa la relazione illustrativa - consente di assicurare la presenza di un maggior numero di giudici tributari presso le Corti di giustizia tributaria, al fine di garantire la continuità nello svolgimento della relativa funzione giurisdizionale, in attesa dell'assunzione dei nuovi magistrati mediante concorso pubblico disciplinato dall'art. 4 del decreto legislativo n. 545/92, e nelle more dell'attuazione della legge delega fiscale che prevede la revisione delle circoscrizioni giudiziarie entro due anni dalla sua entrata in vigore attraverso l'accorpamento delle sedi esistenti.

Il **comma 5** dell'articolo 3 del decreto-legge in esame quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 e reca la **copertura finanziaria**.

Articolo 3, comma 6 *(Notifica atti di recupero)*

L'articolo 3, comma 6, proroga di un anno i termini, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, per la **notifica degli atti emanati per il recupero** delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi.

Nel dettaglio, la disposizione in esame **proroga di un anno i termini**, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, per la **notifica degli atti di recupero** di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge finanziaria 2005 ([legge n. 311 del 2004](#)), e di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge di bilancio 2022 ([legge n. 234 del 2021](#)).

La legge finanziaria del 2005, all'articolo 1, comma 421, prevede per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi, l'Agenzia delle entrate, salve alcune eccezioni, può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente.

Ai sensi del comma 422, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva. Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione.

Il comma 423, infine, specifica che la competenza all'emanazione degli atti di cui al comma 421, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta.

L'articolo 1, della legge di bilancio 2022 prevede, al comma 31, che l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali) e 122 (Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19) del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri in materia di accertamento e controlli previsti dagli articoli 31 e

seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973, e dagli articoli 51 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972.

Ai sensi del comma 32, con riferimento alle funzioni di cui al comma 31, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti d'imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 31 e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero.

Il comma 33 specifica che, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma 32 è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Inoltre, il comma 34 stabilisce che, fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

Ai sensi del comma 35, le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.

Tale proroga è disposta con la dichiarata finalità di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti *ad hoc* previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al [decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115](#).

Tale proroga è disposta, inoltre, **in deroga** all'articolo 3, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla [legge n. 212 del 2000](#), secondo cui i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Si rammenta, peraltro, che tale prescrizione dello Statuto del contribuente è stata derogata numerose volte. Si veda in particolare l'art. 18, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388, l'art. 27, comma 9, L. 28 dicembre 2001, n. 448, l'art. 10, comma 1, l'art. 11, comma 1 e l'art. 31, comma 16, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, l'art. 1, comma 2-octies, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con

modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 212, l'art. 37, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, l'art. 2, comma 33, L. 24 dicembre 2003, n. 350, l'art. 1, comma 67, L. 30 dicembre 2004, n. 311, l'art. 1-quater, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 marzo 2005, n. 26, l'art. 36, comma 8, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come sostituito dall'art. 2, comma 18, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, l'art. 2, comma 72, del citato D.L. n. 262 del 2006, l'art. 1, comma 357, L. 27 dicembre 2006, n. 296, l'art. 23, comma 6, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, l'art. 12, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, l'art. 160, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 19, comma 2, D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49, l'art. 5, comma 12, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. d), D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191 e l'art. 1, comma 171, L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 3, comma 7
(Estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto)

L'articolo 3, comma 7, proroga al 2024 la possibilità riconosciuta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di istituire estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto. Le maggiori entrate di tali estrazioni aggiuntive sono destinate al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali.

Preliminarmente si ricorda che l'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, aveva previsto per l'anno 2023 che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali potesse istituire estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 21, comma 4, primo periodo, sono state adottate le seguenti determinazioni: per il SuperEnalotto e il suo gioco complementare e opzionale SuperStar, la determinazione 12 giugno 2023, per il Lotto, la determinazione 12 giugno 2023.

Con il comma in esame **tale misura viene estesa a tutto il 2024.**

In particolare, si precisa che le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 in materia di giochi, trovano applicazione altresì nell'anno 2024.

La norma precisa, altresì, che **le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali** di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Si segnala che, l'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, al **secondo periodo**, destinava le maggiori entrate derivanti dalle estrazioni settimanali aggiuntive al Fondo per le emergenze nazionali **per il finanziamento di interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali, verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.**

Articolo 3, comma 8 *(Intermediari finanziari non professionali)*

L'articolo 3, comma 8, proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità prevista, a determinate condizioni, dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per le **società cooperative** di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile di **continuare a svolgere la propria attività**.

Nel dettaglio, il comma in esame **proroga al 31 dicembre 2024** le disposizioni di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al [decreto legislativo n. 385 del 1993](#), le quali prevedono che, nelle more di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, possano **continuare a svolgere la propria attività**, senza obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del medesimo TUB, le **società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile**, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

- a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
- b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
- c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;
- d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.

Tale facoltà era stata inizialmente concessa dal TUB in attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque **non oltre il 31 dicembre 2014**. Il termine è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2016 dall'articolo 1, comma 176, della legge di stabilità 2014 ([legge n. 147 del 2013](#)), al 31 dicembre 2018 dall'articolo 10, comma 4-*bis*, del [decreto-legge n. 192 del 2014](#), e infine al 31 dicembre 2023 dall'articolo 1, comma 69, della legge di bilancio 2019 ([legge n. 145 del 2018](#)).

Articolo 3, commi 9-11 *(Computo termini amministrativi nella regione Molise)*

I **commi da 9 a 11** dell'**articolo 3** dispongono un diverso computo dei termini amministrativi nella regione Molise, in conseguenza dell'attacco subito dai sistemi informatici della regione Molise in data 7 dicembre 2023.

In particolare il **comma 9** prevede che non si tenga conto del periodo compreso tra il 7 dicembre 2023 e il 30 gennaio 2024 per i procedimenti che presentino contestualmente le seguenti caratteristiche:

- siano gestiti, tramite strutture informatiche della regione Molise e dai suoi enti strumentali;
- risultino pendenti alla data del 7 dicembre 2023 o iniziati successivamente a tale data.

Ciò al fine del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi.

Si ricorda infatti che nel dicembre 2023 il sistema informatico della regione Molise ha subito un attacco hacker che ha interessato, in base a quanto riportato dal sito istituzionale della regione, tra gli altri, i servizi relativi al fascicolo sanitario elettronico, alla bacheca on line dipendenti, ai servizi on line, all'amministrazione trasparente, all'albo pretorio.

Sempre il comma 9 esclude però dall'applicazione della disposizione i procedimenti relativi al raggiungimento di traguardi ed obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC).

In proposito, si ricorda che con riferimento ad un'analogha disposizione (articolo 4, comma 1) presente nel decreto-legge n. 61 del 2023, relativo agli eventi alluvionali del maggio 2023, il Comitato per la legislazione della Camera, nel parere reso nella seduta del 22 giugno 2023, ha invitato, con un'osservazione, ad un approfondimento sull'opportunità di individuare più puntualmente i termini oggetto di sospensione ed a circoscrivere meglio la fattispecie dei "procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR e PNC.

Al riguardo si valuti quindi l'opportunità di compiere un analogo approfondimento con riferimento alla disposizione in commento.

In base al **comma 10**, la Regione Molise e i suoi enti strumentali sono tenuti ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti amministrativi, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Infine, il **comma 11** prevede che in caso di inoperatività dei siti internet istituzionali della Regione Molise e dei suoi enti strumentali siano sospesi, sempre per il periodo tra il 7 dicembre 2023 e il 30 gennaio 2024, gli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013.

In proposito, si ricorda che il decreto legislativo n. 33 del 2013 è stato adottato in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, commi 35 e 36, della legge n. 190 del 2012 (cd. "legge Severino" anticorruzione) e disciplina il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Tra gli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo per le pubbliche amministrazioni merita richiamare:

- l'obbligo di pubblicare i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, all'articolazione degli uffici con indicazione dei nomi dei dirigenti responsabili, all'illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche, all'elenco dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali (articolo 13);
- per i titolari di incarichi politici, l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo, il curriculum, i compensi di qualsiasi natura connessi con l'assunzione della carica, gli importi dei viaggi di servizio e missione pagati con fondi pubblici, i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (articolo 14);
- per i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni, nonché allo svolgimento di attività professionali; i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza e di collaborazione (articolo 15);

- l'obbligo di pubblicare il conto annuale del personale e le relative spese sostenute (articolo 16);
- l'obbligo di pubblicare i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione (articolo 17);
- l'obbligo di pubblicare i bandi di concorso (articolo 19);
- l'obbligo di pubblicare e aggiornare semestralmente gli elenchi dei provvedimenti amministrativi adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e agli accordi stipulati con soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche (articolo 23);
- l'obbligo di pubblicare criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari (articolo 26).

Articolo 3, comma 12
(Proroga Convenzione dei servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici - INI)

Il **comma 12** dell'articolo 3 in esame **proroga fino al 31 marzo 2024** gli effetti giuridici – in attesa di un aggiornamento - delle disposizioni in scadenza al 31 dicembre 2023 previste dalla Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate e Sogei del 23 dicembre 2009, e dei relativi Accordi Convenzionali attuativi, in relazione ai **servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria** e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (**INI**).

Ciò al fine di garantire l'erogazione senza soluzione di continuità di tali servizi, anche per le finalità degli specifici interventi previsti dal PNRR, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione.

Si ricorda che la [Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate e Sogei](#)⁴³, in corso di aggiornamento, risale al 23 dicembre 2009, con conseguenti Accordi Convenzionali attuativi relativi ai servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'[Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici](#) (c.d. INI).

I [sistemi regionali](#) del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) interoperano con l'Infrastruttura Nazionale per l'Interoperabilità (INI), che permette la comunicazione tra più domini regionali, al fine di collezionare, richiedere e trasmettere dati e documenti sanitari attraverso modalità sicure e nel rispetto dei consensi sui dati personali stabiliti dagli assistiti.

Nell'ambito dei diversi sistemi e processi interregionali, i servizi di interoperabilità di ogni infrastruttura FSE sono conformi a standard internazionali applicati in ambito nazionale, secondo quanto indicato nelle [specifiche di interoperabilità](#) del FSE⁴⁴ (qui un [approfondimento](#)).

⁴³ Si tratta della Convenzione per l'attuazione dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (L. n.326/2003) e successive modificazioni, riguardante le norme in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie grazie allo strumento della Tessera Sanitaria, qui il [link RGS-MEF](#).

⁴⁴ I principali servizi di interoperabilità implementati dai sistemi delle regioni e province e dall'INI sono: a) ricerca e recupero dei documenti per la consultazione dell'elenco dei documenti presenti nel FSE di un assistito; b) comunicazione dei metadati, per l'associazione di dati ad un documento per un assistito; c) cancellazione dei metadati, per richiedere la cancellazione dei metadati associati ad uno specifico documento nel FSE; d)

La norma in esame è prevista anche per le finalità degli **specifici interventi disposti dal PNRR**, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione.

Con riferimento a tali interventi, si segnala quanto disposto dal D.L. n. 4/2022⁴⁵, che novellando l'art. 12 del D.L. n. 179/2012 (L. n. 221/2012), è intervenuto sull'architettura dati (cd. Ecosistema Dati Sanitari) del FSE e sull'abilitazione di una standardizzazione formato dati e codifiche su tutto il territorio nazionale, incaricando la Sogei di occuparsi dello sviluppo di tale Ecosistema in convenzione con l'Agenas.

L'EDS è alimentato dai dati trasmessi dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli enti del Servizio sanitario nazionale e da quelli resi disponibili tramite il sistema Tessera Sanitaria. Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dall'EDS, la cui gestione operativa è affidata all'AGENAS, che la effettua in qualità di responsabile del trattamento per conto del predetto Ministero. A tale scopo esso si avvale, mediante la stipula di apposita convenzione, della citata società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria.

Tra gli altri interventi obiettivo del PNRR, vi è stata l'approvazione con [D.M. Salute 20.5.2022](#) delle Linee guida di indirizzo che definiscono i nuovi contenuti, i nuovi servizi e la nuova architettura del FSE. Per quanto riguarda i progetti regionali, in conformità con quanto previsto all'interno dei Piani operativi allegati ai CIS sottoscritti con le Regioni e le Province autonome in data 30 e 31 maggio 2022, è stato siglato il [D.I. Ministro Innovazione Tecnologica e Transizione digitale, Min. Salute e MEF 8 agosto 2022](#) per l'assegnazione risorse della linea di attività M6C2 1.3.1(b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni" nell'ambito investimento M6C2 1.3. Il [Decreto Interministeriale 18.5.2022](#) ha inoltre disposto l'"Integrazione dei dati essenziali che compongono i documenti del FSE", ampliando i documenti clinici presenti nel Fascicolo nelle diverse Regioni.

• *Il sistema Tessera sanitaria e il nuovo Fascicolo sanitario elettronico*

Con il [D.M. Economia e Finanze del 30 giugno 2004](#) il MEF, di concerto con il Ministro della salute, ha reso attuativo del comma 6 dell'art. 50 del D. L. 30 settembre 2003, n. 269 (L. 326/2003), riguardante le **modalità di gestione della tessera sanitaria** e dal programma di attuazione del sistema di **monitoraggio della spesa sanitaria**.

A partire dal 2011, la Tessera Sanitaria è stata sostituita dalla Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), dotata di microchip. Essa è rilasciata a tutti i cittadini, anche non residenti, che abbiamo diritto

trasferimento dell'indice del FSE e gestione dei consensi e delle informative, che consente ad un dominio regionale di comunicare le informative regionali e i consensi raccolti all'INI; e) gestione delle notifiche: consente all'INI di notificare eventi occorsi a propri assistiti in domini regionali differenti.

⁴⁵ Articolo 21, qui la [scheda di lettura dell'articolato intervento normativo](#).

all'assistenza sanitaria, ed assorbe anche il codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. Deve essere presentata per uso strettamente personale allo scopo di fruire dei servizi sanitari del Sistema sanitario nazionale, oltre che nei Paesi dell'Unione europea⁴⁶.

E' stata distribuita in una prima versione senza microchip a partire dal 2004 dall'Agenzia delle Entrate all'indirizzo di residenza risultante nella banca dati dell'Anagrafe Tributaria e deve garantire l'interoperabilità dei Fascicoli sanitari delle Regioni (FSE regionali) in base alle Linee guida nazionali dell'11 novembre 2010, anche ai fini della tutela della normativa sulla privacy in relazione ai dati sensibili degli utenti in base alle prescrizioni del [Garante per la protezione dei dati personali del 16 luglio 2009](#).

Sul FSE è stato da ultimo pubblicato dal Ministero il 24 ottobre 2023, il nuovo [decreto del Ministro della salute del 7 settembre 2023](#) che - in attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 12 del D.L. n. 179 del 2012 (L. n. 221/2012) individua e definisce i contenuti del FSE 2.0 e responsabilità e compiti dei soggetti coinvolti nella sua implementazione. Il Decreto, inoltre, ha definito le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali dell'assistito e le modalità di accesso al Fascicolo.

In ottemperanza agli investimenti previsti dal PNRR, peraltro, il [D.M. Salute 7 agosto 2023](#) ha istituito il Sistema informativo per monitoraggio dell'assistenza riabilitativa (SIAR) relativo alla raccolta di informazioni per i trattamenti riabilitativi, previa valutazione multidimensionale dell'assistito, presa in carico e progetto riabilitativo individuale (PRI) e piano individuale di assistenza e riabilitazione. Accanto al SIAR, il [D.M. Salute 7 agosto 2023](#) ha inoltre istituito il Sistema informativo per il monitoraggio delle attività erogate dai consultori familiari (SICOF).

⁴⁶ Essa infatti costituisce altresì la Tessera Europea Assistenza Malattia (T.E.A.M.) che garantisce assistenza sanitaria nell'UE ed in altri Stati convenzionati quali Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, secondo le normative vigenti nei singoli Paesi.

Articolo 4, comma 1
(Proroga del termine di approvazione del bilancio preventivo degli ordini delle professioni sanitarie)

Il **comma 1** dell'articolo 4 in esame **proroga** fino alla data della presentazione del conto consuntivo dell'anno 2023 (vale a dire fino al **30 aprile 2024**) il termine di **approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie** fissato al 31/12/2023. Ciò al fine di semplificare l'applicazione delle procedure di approvazione dei bilanci degli ordini professionali in base al principio di economia di gestione.

La disposizione in esame interviene sul **procedimento di approvazione del bilancio preventivo** degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233⁴⁷, prorogando per la prima volta il termine per la presentazione dello stesso, in considerazione del breve periodo di tempo disponibile per convocare le Assemblee ed approvare il bilancio nei termini di legge (31 dicembre 2023), dato anche l'elevato numero di iscritti ed i conseguenti oneri per le convocazioni assembleari⁴⁸.

La legge istitutiva degli ordini professionali, il citato D.LGS.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, concerne la costituzione degli Ordini delle professioni sanitarie in ogni provincia⁴⁹, con un albo permanente per ciascun ordine o collegio, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva categoria, residenti nella circoscrizione. Gli Ordini ed i Collegi provinciali sono riuniti rispettivamente in Federazioni nazionali con sede in Roma.

⁴⁷ *Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.*

⁴⁸ Come indicato dalla relazione illustrativa, sono circa 1 milione e 500 mila gli iscritti agli Ordini delle professioni sanitarie, di cui iscritti allo specifico Ordine dei medici circa 470 mila (47 mila solo a Roma, 30 mila a Milano e 23 mila a Napoli).

⁴⁹ Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

L'articolo 3 della L. n. 3 del 2018⁵⁰ che ha, tra l'altro, disposto norme di delega per il riordino delle professioni sanitarie (c.d. Legge Lorenzin, [qui il Dossier](#)), ha operato una revisione della disciplina di tali professioni, in parte novellando il richiamato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ai Capi I, II e III, concernenti gli ordini delle professioni sanitarie, gli albi nazionali e le federazioni nazionali, e in parte introducendo nuove disposizioni relative agli ordini e alle federazioni, con l'obiettivo di introdurre una riforma organica, intervenendo direttamente a modificare la normativa vigente, in chiave di ammodernamento della disciplina di tali professioni che richiedono maggiore garanzia del livello di professionalità. Ciò anche per tenere conto dei principi della direttiva 2005/36/CE, recepita con D.Lgs. n. 206/2007⁵¹, che riguarda, tra l'altro, il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, per l'accesso alle professioni regolamentate ed il loro esercizio, allo scopo di prevenire comportamenti non coerenti con la deontologia professionale. La norma, in ogni caso, non prefigura un diverso assetto organizzativo in quanto le attività disciplinate sono già espletate dagli enti interessati, con oneri coperti, per la totalità, a valere sui contributi a carico degli iscritti.

È compito di ciascun Consiglio direttivo di ciascun Ordine provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e proporre all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti il bilancio preventivo riferito all'anno successivo ed il conto consuntivo, che si chiudono entro l'anno solare in corso.

⁵⁰ *Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.*

⁵¹ *Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.*

Articolo 4, comma 2

(Proroga di termini in materia di incarichi provvisori o di sostituzione conferiti ai laureati in medicina e chirurgia abilitati e ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria)

La disposizione in titolo, redatta in forma di novella, proroga **dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024** il termine finale di applicazione di una speciale **disciplina transitoria** che consente ai **laureati in medicina e chirurgia abilitati** di assumere **incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale**, nonché ai **medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria**, durante il percorso formativo, di assumere **incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati** con il servizio sanitario nazionale.

Tale disciplina transitoria, in primo luogo, permette ai medici abilitati⁵², anche durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica (presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia) o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale.

Nell'ambito del suddetto regime transitorio, per gli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, le ore di attività svolte devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto⁵³. In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti l'assegnazione di un numero di assistiti superiore a 800, l'erogazione della borsa di studio è sospesa. Le

⁵² Si ricorda che, in base alla normativa vigente, i laureati in medicina in possesso di giudizio di idoneità del tirocinio pratico valutativo sono da ritenersi abilitati alla professione: cfr. art. 102 del d.l. n. 18/2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020) e circolare del 25 marzo 2020 del Ministero dell'Università e della ricerca. In particolare, al comma 1 dell'art.102 del predetto d.l., "il legislatore ha introdotto nel panorama italiano della formazione superiore la laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia abilitante all'esercizio della professione di Medico Chirurgo" (così la summenzionata circolare).

⁵³ Il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in un ambiente ospedaliero individuato dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente, in relazione alla disponibilità di attrezzature e di servizi, o nell'ambito di uno studio di medicina generale o di un centro anch'esso accreditato, ai fini della formazione, dalla regione o provincia autonoma. La formazione prevede un totale di almeno 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica (cfr articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368).

disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del D.M. 7 marzo 2006⁵⁴, relativi, rispettivamente, alle modalità di corso a tempo pieno e a tempo parziale di formazione specifica in medicina generale, si intendono integrate dalle norme suddette.

Quanto agli iscritti ai corsi di formazione specialistica, il periodo di attività è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Al riguardo, le norme generali vigenti⁵⁵ prevedono che i medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possano assumere incarichi di sostituzione di medici di medicina generale ma non anche incarichi provvisori autonomi.

In secondo luogo, la disciplina transitoria oggetto di proroga consente ai medici iscritti al corso di formazione specialistica in pediatria, durante il percorso formativo, l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta. Anche in questo caso, il periodo di attività è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione, e le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

La proroga in esame è disposta attraverso una modifica testuale all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228⁵⁶.

Si ricorda che la disciplina transitoria di cui trattasi fu posta in origine dall'articolo 2-*quinqües* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18⁵⁷, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Il predetto articolo 2-*quinqües* prevedeva anche la possibilità, per i medici iscritti al corso di

⁵⁴ Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale.

⁵⁵ Cfr. l'articolo 19, comma 11, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

⁵⁶ Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Il termine del 31 dicembre 2023 previsto dalla disciplina previgente era a sua volta frutto del differimento disposto dall'art. 4, comma 9-*quater*, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

⁵⁷ Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

formazione in medicina generale, di instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale.

Secondo la relazione illustrativa del presente provvedimento, le disposizioni oggetto di proroga permettono ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, iscritti ad un corso di formazione di medicina generale, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale consentendo a tutti di valorizzare l'attività svolta quale attività pratica, da computare nel monte ore complessivo previsto.

Articolo 4, comma 3

(Proroga dei termini di validità dell'iscrizione all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL e di altri enti del Servizio Sanitario Nazionale)

Il **comma 3** dell'articolo 4 in commento dispone la **proroga del termine di validità** dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla **nomina di direttore generale** delle ASL, AO (Aziende ospedaliere) e degli altri enti del SSN, **in scadenza il 31 marzo 2024**, per i soggetti iscritti nell'apposito elenco del Ministero della salute, fino alla pubblicazione del nuovo elenco aggiornato e **comunque non oltre il 31 dicembre 2024**.

In proposito, inizialmente, l'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 171⁵⁸ ha previsto che l'iscrizione al suddetto elenco, fermo restando l'aggiornamento biennale dello stesso, fosse valida per quattro anni: pertanto, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito *internet* del Ministero della salute in data 12 febbraio 2018⁵⁹, la validità dell'iscrizione nell'elenco stesso era in scadenza il 12 febbraio 2022.

Nelle more dell'avvio delle procedure volte al prescritto aggiornamento biennale del predetto elenco (ripubblicato successivamente il 1° aprile 2020 e attualmente aggiornato al 4 dicembre 2023, v. [pagina del Ministero della salute](#)), al fine di non vedere ridotta la platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle Aziende e degli Enti del SSN - anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica -, l'articolo 4, comma 3 del D.L. 228/2021⁶⁰ ha una prima volta prorogato la predetta iscrizione fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022. Il termine è stato successivamente **differito al 31 dicembre 2022**, dal comma 5-*bis* dell'articolo 35 del D.L. n. 73/2022 (L. n. 122/2022)⁶¹.

⁵⁸ Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.

⁵⁹ All'esito della selezione avviata con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale 3 ottobre 2017, n. 75.

⁶⁰ Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2022.

⁶¹ Quanto agli aggiornamenti precedenti, con [determina 30 marzo 2021](#) è stata disposta la pubblicazione dell'integrazione dell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, nonché dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale presso gli Istituti Zooproflattici Sperimentali. Ciò in quanto l'articolo 4, comma 8,

La Commissione (v. *box*) successivamente nominata con decreto ministeriale 28 gennaio 2022 per la selezione dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, ha proceduto all'aggiornamento dell'elenco pubblicato in data con [determina del 24 maggio 2023](#), con la validità dell'iscrizione nell'elenco stesso fino al 31 marzo 2024.

• **Conferimento di incarichi direttoriali negli enti e nelle aziende del SSN**

In materia di **dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici**, si segnala l'attuazione della delega di cui all'[articolo 11, comma 1, lettera p\) della legge n. 124/2015](#), da parte del [decreto legislativo n. 171/2016](#) che, nell'ambito di una più ampia disciplina di delega in materia di **dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici**, ha disposto la revisione delle norme sul conferimento di incarichi direttoriali negli enti ed aziende del SSN.

La principale novità in proposito è la costituzione di un **elenco nazionale, presso il Ministero della Salute, dei soggetti idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale** delle ASL, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN, policlinici universitari compresi. Vengono anche definite le disposizioni per il conferimento degli incarichi e prevista la decadenza da direttore generale in caso di gravi disavanzi, per violazioni di legge o per il mancato rispetto delle norme in materia di trasparenza. Sono poi previste nuove misure anche per il conferimento degli incarichi di direttore sanitario, amministrativo e sociosanitario. Le disposizioni di attuazione sono in vigore dal 18 settembre 2016, con delega vigente dal 28 agosto 2015.

Più nel dettaglio, l'elenco, istituito presso il Ministero della Salute, è aggiornato con cadenza biennale. Sempre ogni due anni, per la formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei, deve essere nominata una Commissione composta da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione e gestione aziendale, di cui due designati dal Ministro della salute, uno con funzioni di Presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza Stato-Regioni⁶².

del D.L. n. 183/2020⁶¹ allo scopo di garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale degli enti e delle aziende del SSN, anche in ragione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, ha previsto che l'elenco nazionale citato potesse essere integrato entro il 21 marzo 2021, previa riapertura dei termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati. Con [determina del 4 novembre 2021](#), infine, è stata disposta la pubblicazione dell'aggiornamento all'integrazione dell'Elenco nazionale sopracitato, all'esito della seduta della commissione del 27 ottobre 2021 (cfr. anche successiva [determina del 10 febbraio 2022](#)).

⁶² I componenti della Commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione dell'elenco. La Commissione procede alla formazione dell'elenco nazionale entro 120 giorni dalla data di insediamento. Alla selezione

Le Regioni devono procedere a nominare direttori generali esclusivamente coloro che risultano iscritti all'elenco nazionale. Una commissione regionale composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, ed uno designato dall'AGENAS, procede poi a una valutazione per titoli e colloquio dei candidati, tenendo conto anche di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza.

In proposito, il presidente della Regione propone una terna di candidati nell'ambito dei quali verrà scelto quello che presenta i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Nel decreto viene inoltre specificato che, nella terna proposta, non potranno essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte, presso la stessa azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera o ente del SSN⁶³. Le previsioni appena descritte si applicano anche alle aziende ospedaliere universitarie, ferma restando per la nomina del direttore generale l'intesa del Presidente della Regione con il Rettore.

Con riferimento alle disposizioni per il conferimento dell'incarico di **direttore sanitario, direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari** delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli

sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto 65 anni di età in possesso di: a) diploma di laurea; b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; c) attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. Il punteggio massimo complessivamente attribuibile dalla Commissione a ciascun candidato è di 100 punti e possono essere inseriti nell'elenco nazionale i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 75 punti. Non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di direttore generale per violazione degli obblighi di trasparenza di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2013, n. 33](#), come modificato dal [decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97](#).

Il Decreto Fiscale (decreto-legge 124/2019, art. 45, co. 1-*quater*), con una modifica al comma 7 dell'articolo 3 del D.Lgs n. 502/1992, ha disposto che il requisito del mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età debba sussistere soltanto all'atto del conferimento dell'incarico.

⁶³ All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le Regioni devono definire e assegnare, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino. La durata dell'incarico di direttore generale non potrà essere inferiore a tre anni e superiore a cinque. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario viene scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale. Trascorsi 24 mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la Regione, entro 60 giorni, deve verificare i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi e, in caso di esito negativo, dichiarare la decadenza immediata dall'incarico con risoluzione del relativo contratto. L'immediata decadenza del direttore generale potrà avvenire, inoltre, in caso di gravi e comprovati motivi o nel caso in cui la gestione dovesse presentare una situazione di grave disavanzo o ancora in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché per violazione degli obblighi in materia di trasparenza. I provvedimenti di decadenza dovranno essere comunicati al Ministero della salute per la cancellazione dall'elenco nazionale del soggetto decaduto dall'incarico.

altri enti del SSN, la Commissione deve valutare per la scelta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico. Anche in questo caso l'elenco regionale viene aggiornato con cadenza biennale, e l'incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociosanitari non potrà avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Il conferimento di questi incarichi è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, con partecipazione alla Commissione nazionale e alle Commissioni regionali a titolo gratuito.

Articolo 4, comma 4
(Proroga della possibilità di conferimento di alcuni tipi di incarichi a tempo determinato nell'ambito del SSN)

Il comma in titolo consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di utilizzare, **anche per l'anno 2024**, alcuni **strumenti straordinari** - previsti nel periodo emergenziale legato al COVID-19 e successivamente prorogati⁶⁴ - **per far fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario** che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento. Si tratta del **conferimento di incarichi** di lavoro autonomo o a tempo determinato a medici specializzandi e del conferimento di incarichi a tempo determinato a personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari.

In particolare, il comma in esame modifica la lettera *a*) dell'articolo 1, comma 268, della legge di bilancio 2022⁶⁵.

La disposizione oggetto di novella - ai fini di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali, di far fronte alla lunghezza delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale (anche nello svolgimento del servizio durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19) - consentiva che, ancora fino a tutto il biennio 2022-2023, gli enti ed aziende del SSN conferissero incarichi in base ad alcune disposizioni transitorie richiamate⁶⁶, nonché nel rispetto di determinate condizioni (v. *infra*).

In virtù della prima modifica introdotta dal comma in esame, il conferimento dei predetti incarichi resta possibile anche nell'anno 2024.

In particolare, si consente che gli enti ed aziende succitati continuino in tale anno a conferire incarichi di lavoro autonomo, ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a medici specializzandi iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, nonché, mediante avviso pubblico e selezione per titoli

⁶⁴ Dall'art. 4, comma 3-*bis*, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

⁶⁵ L. 30 dicembre 2021, n. 234.

⁶⁶ Le norme richiamate sono l'articolo 2-*bis* e l'articolo 2-*ter*, commi 1 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni; tuttavia, riguardo all'articolo 2-*bis*, il richiamo viene circoscritto ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera *a*), di quest'ultimo articolo.

o colloquio orale, ovvero per titoli e colloquio orale⁶⁷, incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari⁶⁸, oltre che ai medici specializzandi predetti. Tali facoltà sono esercitabili anche mediante proroga dei rapporti omologhi già in corso (stipulati in base alle suddette norme transitorie)⁶⁹, fino ad un termine, in ogni caso, non successivo al **31 dicembre 2024 (termine così ampliato dalla seconda modifica introdotta dal comma in esame)**.

Le facoltà anzidette sono subordinate al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale⁷⁰ e alla condizione della previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità.

⁶⁷ Per tali procedure comparative, si possono prevedere (ai sensi del comma 2 del citato articolo 2-ter del D.L. n. 18 del 2020) forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito *internet* dell'ente o azienda che bandisca la selezione (per una durata minima di pubblicazione pari a cinque giorni).

⁶⁸ Riguardo ai medici specializzandi, si ricorda che, in base al comma 1, lettera *a*), del citato articolo 2-bis del D.L. n. 18 del 2020 e al comma 5 del citato articolo 2-ter dello stesso D.L. n. 18, e successive modificazioni: essi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il relativo trattamento economico, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta in base ad una delle due tipologie di incarichi in esame; il periodo relativo a tale attività è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione; le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

⁶⁹ Si ricorda che i summenzionati incarichi di lavoro autonomo, di cui al citato articolo 2-bis del D.L. n. 18 del 2020, non possono avere una durata superiore a sei mesi, fatte salve le possibilità di proroga in oggetto (anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001), mentre gli incarichi a termine di cui al citato articolo 2-ter dello stesso D.L. n. 18 hanno la durata di un anno, ovvero una durata non superiore a sei mesi nel caso dei medici specializzandi summenzionati, sempre fatte salve le possibilità di proroga in oggetto.

⁷⁰ Di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022.

Articolo 4, comma 5
(Proroga di disposizioni in tema di reclutamento a tempo determinato di personale medico)

Il comma in titolo stabilisce un'ulteriore **proroga, fino al 31 dicembre 2024**, delle disposizioni che consentono alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere - in deroga alla normativa vigente in materia di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi - al **reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali**. Viene specificato che la predetta forma di reclutamento deve avvenire, qualora utilizzata, **nel rispetto dei vigenti limiti alla spesa per il personale sanitario**.

Il comma in esame reca una modifica testuale all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198⁷¹, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati⁷² e iscritti agli ordini professionali (anche se privi della specializzazione, come precisa la disposizione in commento).

Per effetto della predetta modifica, le disposizioni di cui all'articolo 2 -bis, comma 3, del decreto-legge 18/2020⁷³, richiamate dalla disposizione oggetto di novella, continuano ad applicarsi **fino al 31 dicembre 2024, nel rispetto della normativa vigente in materia di limiti alla spesa il personale sanitario** (di cui al richiamato articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60). Il testo previgente della norma novellata prevedeva l'applicabilità delle disposizioni richiamate, in tema di reclutamento a tempo determinato, fino al 31

⁷¹ Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

⁷² Si ricorda che, in base alla normativa vigente, i laureati in medicina in possesso di giudizio di idoneità del tirocinio pratico valutativo sono da ritenersi abilitati alla professione: cfr. art. 102 del d.l. n. 18/2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020) e circolare del 25 marzo 2020 del Ministero dell'Università e della ricerca. In particolare, al comma 1 dell'art.102 del predetto d.l., "il legislatore ha introdotto nel panorama italiano della formazione superiore la laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia abilitante all'esercizio della professione di Medico Chirurgo" (così la summenzionata circolare).

⁷³ Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

dicembre 2023 e “nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”.

Le disposizioni di cui è stabilita la proroga consentono che alcuni incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa), già previsti dalla disciplina transitoria in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, possano essere attribuiti - da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - anche a tutti i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale. Gli incarichi in questione, secondo quanto previsto dalla disciplina transitoria prorogata, devono avere durata non superiore a sei mesi e sono conferibili in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165⁷⁴, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78⁷⁵, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Si ricorda che il summenzionato articolo 7 del d. lgs. 165/2001 dispone in ordine alla gestione delle risorse umane delle pubbliche amministrazioni, mentre il succitato articolo 6 del d.l. 78/2010 reca norme sulla riduzione dei costi degli apparati amministrativi.

Si ricorda che la proroga in esame è stata preceduta da una serie di altre proroghe: vedi l'art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l'art. 11, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, l'art. 16, comma 1, D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11, l'art. 10, comma 1, D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52 e, da ultimo, l'art. 4, comma 3, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

⁷⁴ Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

⁷⁵ Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Articolo 4, comma 6 *(Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza)*

Il comma 6 dell'articolo 4 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la normativa transitoria⁷⁶ che consente il conferimento - da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

La durata di ciascun contratto di lavoro in esame non può essere superiore a sei mesi; i medesimi rapporti di lavoro non possono superare il termine ora oggetto di proroga. Resta fermo che il conferimento degli incarichi in esame è subordinato alla verifica dell'impossibilità di assumere personale (la sussistenza di tale impossibilità deve essere verificata anche rispetto all'ipotesi di ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore).

Il presente **comma 6** specifica che:

- la proroga è prevista nel rispetto dei limiti vigenti di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario regionale⁷⁷;
- si applicano⁷⁸ (ove ne sussistano i presupposti) le norme sul divieto di cumulo degli emolumenti lavorativi con i trattamenti pensionistici liquidati in base ad una delle cosiddette quote 100, 102 e 103⁷⁹. Si ricorda che, in base alla disciplina transitoria oggetto della proroga in esame, il cumulo era finora ammesso, con

⁷⁶ Normativa di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del [D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27](#). Riguardo all'ultimo precedente intervento di proroga, cfr. l'articolo 36, comma 4-bis, del [D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122](#).

⁷⁷ Riguardo a tali limiti, cfr. l'articolo 11 del [D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60](#), e successive modificazioni.

⁷⁸ Cfr. i richiamati articolo 14, comma 3, e articolo 14.1, comma 3, del [D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26](#), e successive modificazioni.

⁷⁹ Riguardo ad un'ulteriore ipotesi in cui il cumulo non è in ogni caso ammesso (ipotesi rappresentata dal trattamento pensionistico liquidato in base ai requisiti inerenti ai cosiddetti lavoratori precoci), cfr., da ultimo, il [messaggio](#) dell'INPS n. 3287 del 6 settembre 2022.

riferimento, dunque, agli emolumenti relativi al periodo anteriore al 1° gennaio 2024⁸⁰.

⁸⁰ Riguardo ad un'ipotesi in cui il cumulo non era in ogni caso ammesso (ipotesi rappresentata dal trattamento pensionistico liquidato in base ai requisiti inerenti ai cosiddetti lavoratori precoci), cfr., come detto, il [messaggio](#) dell'INPS n. 3287 del 6 settembre 2022.

Articolo 4, comma 7 *(Proroga della sperimentazione della Farmacia dei servizi)*

Il comma in titolo, redatto in forma di novella ad alcuni commi della legge di bilancio 2018, prevede la **prosecuzione della sperimentazione della Farmacia dei servizi nell'anno 2024, con effettuazione di una valutazione finale degli esiti**. Dispone, altresì, in ordine alla relativa **autorizzazione di spesa** (25,3 milioni di euro).

Sono oggetto di modificazioni testuali, in particolare, i commi 406-*bis* e 406-*ter* dell'articolo 1 della legge 205/2017.

In sede di relazione illustrativa, riguardo alla disposizione di proroga in esame, il Governo osserva quanto segue.

Il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153⁸¹, ha riconosciuto il ruolo della farmacia come presidio sanitario in grado di erogare, oltre ai farmaci, una serie di prestazioni sanitarie aggiuntive, individuando “i nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia”.

Per dare concreta e omogenea applicazione al nuovo modello di Farmacia dei servizi, la legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha stanziato 36 milioni di euro per una sperimentazione triennale dei nuovi servizi in Farmacia in 9 Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto; Emilia-Romagna, Umbria, Lazio; Campania, Puglia, Sicilia)⁸². È stato, quindi, istituito in Gruppo di lavoro presso il Ministero della salute per definire criteri uniformi per la sperimentazione.

Le Linee guida predisposte dal gruppo di lavoro ai fini dell'erogazione sperimentale di nuovi servizi nell'ambito del monitoraggio del corretto uso dei farmaci, dell'attivazione e dell'alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, dell'erogazione di prestazioni di telemedicina e dell'effettuazione dello screening di prevenzione del tumore del colon retto sono state recepite dalla Conferenza Stato-Regioni del 17 ottobre 2019.

⁸¹ Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

⁸² È stato il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 17 maggio 2018 a individuare, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, le nove regioni interessate da tale sperimentazione, di cui tre per l'anno 2018 (Piemonte, Lazio e Puglia), ulteriori tre per il 2019 (Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia), e ulteriori tre per il 2020 (Veneto, Umbria e Campania).

La legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha poi prorogato al biennio 2021-2022 la sperimentazione nelle 9 regioni iniziali, estendendola, per lo stesso periodo, alle altre 7 regioni a statuto ordinario e autorizzando a tale scopo la spesa di 25,3 mln di euro per ciascuno degli anni 2021/2022.

Superate le criticità oggettive connesse con l'attuazione alla sperimentazione nel contesto dell'emergenza pandemica, le Regioni hanno inviato i Cronoprogrammi per l'attuazione della sperimentazione stessa al Ministero della salute che li ha, a sua volta, sottoposti al vaglio del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, nelle riunioni del 28 dicembre 2022 e del 26 gennaio 2023. Tali organismi hanno espresso parere positivo sui cronoprogrammi regionali, a condizione che fossero espunti alcuni servizi non contemplati dalla normativa di riferimento, quali ad esempio l'esecuzione in farmacia di nuove tipologie di vaccini (herpes zoster).

Allo stesso tempo va considerato che l'art. 20, comma 2-bis, del decreto-legge n. 41 del 2021⁸³, ha previsto che le risorse destinate alla sperimentazione della farmacia dei servizi potessero essere utilizzate anche a far fronte, per l'anno 2021, agli oneri collegati alla somministrazione in farmacia dei vaccini contro il SARS-CoV-2.

I fattori suindicati hanno determinato una limitazione dell'ambito della sperimentazione stessa a servizi in parte già attivati dalle farmacie ovvero con scarsa valenza innovativa e un pesante ritardo nell'avvio della sperimentazione, rendendo complessa una sua conclusione entro il 2023 e ancor più ardua la rendicontazione delle attività svolte entro il 31 marzo 2024.

Vista l'importanza della sperimentazione ai fini della valutazione dell'efficacia dei nuovi servizi erogati dalle farmacie in termini di maggiore facilità di accesso da parte dei cittadini alle prestazioni del SSN e di riduzione degli oneri organizzativi ed economici sostenuti dalle strutture pubbliche nell'ambito del nuovo modello organizzativo del SSN delineato dal PNRR, la presente disposizione prevede la facoltà di effettuare tale sperimentazione anche nell'anno 2024, al termine del quale si provvede a una valutazione degli esiti.

Si consideri l'opportunità di precisare a chi spetti la prescritta valutazione al termine dell'anno aggiuntivo di sperimentazione (“Alla fine...si provvede alla valutazione degli esiti della sperimentazione”, così recita, al riguardo, la disposizione in esame).

Si ricorda che, nelle linee di indirizzo per la sperimentazione della Farmacia dei Servizi, di cui all'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 17 ottobre 2019, si prevedeva, tra l'altro, ai fini del monitoraggio della

⁸³ Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

sperimentazione stessa, la trasmissione da parte delle Regioni, con cadenza semestrale, al Ministero della salute - Direzione generale della Programmazione sanitaria, delle schede di rilevazione generale insieme ad una relazione di verifica per ogni sperimentazione indicata, in corso o conclusa.

I nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (art. 1 del d. lgs. 153/2009, e succ. mod. e integr., e relativi provvedimenti attuativi)

I nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, concernono:

a) la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso:

1) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari;

2) la preparazione, nonché la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente normativa;

3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;

4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di cui alla lettera d) e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza;

c) la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano;

d) la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;

e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti;

e-bis) in attuazione del piano nazionale della cronicità di cui all'intesa del 15 settembre 2016 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire la presa in cura dei pazienti cronici e di concorrere all'efficientamento della rete dei servizi, la possibilità di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci. A tal fine, attraverso le procedure della ricetta elettronica, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso le funzionalità del dossier farmaceutico di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012. Le farmacie, quanto alle prestazioni e ai servizi erogati dalla presente lettera, forniscono ai pazienti interessati ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e sulle modalità di conservazione e assunzione personalizzata dei farmaci prescritti, nonché informano periodicamente, e ogni volta che risulti necessario, il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta o il medico prescrittore sulla regolarità o meno dell'assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia reputata utile, ivi compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l'aderenza alla terapia;

e-ter) l'effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare;

e-quater) la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelievo del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche

esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa;

f) la effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; tali modalità sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, e in base a modalità, regole tecniche e misure di sicurezza, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

In attuazione della disciplina sulla Farmacia dei servizi sono stati adottati i seguenti decreti ministeriali:

- Decreto del Ministro della salute del 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, relativo ai test "autodiagnostici", test gestibili direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo a domicilio, o che possono, in caso di condizioni di fragilità di non completa autosufficienza, essere utilizzati mediante il supporto di un operatore sanitario, presso le farmacie territoriali pubbliche e private;
- Decreto del Ministro della salute del 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, che regola l'attività degli operatori sanitari in farmacia;
- Decreto del Ministro della salute dell'8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2011, concernente le attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
- Decreto del Ministro della salute 11 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 2013, recante i criteri in base ai quali subordinare l'adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 153/2009.

Articolo 4, comma 8
(Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale)

Il comma 8 dell'articolo 4 in esame proroga al **31 dicembre 2024** il termine del 31 dicembre 2023 entro il quale le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio devono **approvare gli specifici piani organizzativi** per l'adeguamento agli *standard* di utilizzo di **metodiche automatizzate** al fine di incrementare l'efficienza delle soglie minime, sia degli esami di laboratorio sia delle prestazioni specialistiche ovvero dei campioni analizzati con tecnologia NGS (sequenziamento di nuova generazione). Ciò al fine di convalidare **il contributo da parte delle Regioni o Province autonome** erogato per favorire il processo di completamento della riorganizzazione della rete di queste strutture sanitarie ancora in via di completamento e di relativa valutazione da parte del Governo.

Una prima proroga del termine (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 era stata approvata con l'articolo 4, comma 9-*quinquies*, del D.L. 198/2022 (L. n. 14/2023 in materia di proroga di termini legislativi), intervenuto novellando il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 29 del D.L. 73/2021⁸⁴ (L. n. 106/2021), in materia di **incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale**.

La presente proroga, intervenendo sulla medesima disposizione dell'articolo 29, comma 1, sposta al 31 dicembre 2024 il termine entro cui le specifiche strutture sanitarie pubbliche o private accreditate sopra menzionate devono approvare i **piani organizzativi** per l'efficientamento delle soglie relative al numero di esami di laboratorio previsti per gli 2021 e 2022 (200.000 esami di laboratorio o prestazioni specialistiche ovvero 5.000 analisi di campioni in base alla tecnologia NGS⁸⁵), già approvate dal [Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza](#), ma ancora in fase di implementazione in base a nuovi criteri omogenei a livello nazionale.

⁸⁴ *Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute ed i servizi territoriali*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021.

⁸⁵ Sequenziamento di seconda generazione per esaminare simultaneamente frammenti di DNA.

Si ricorda che per l'attuazione della disposizione è stato già assegnato uno stanziamento pari a 46 milioni di euro per il 2021 ed a 23 milioni per il 2022 (complessivamente 69 milioni di euro), al cui riparto ha provveduto il [decreto interministeriale Salute – MEF del 30 dicembre 2021 \(qui il link\)](#), a seguito d'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Articolo 5, comma 1 *(Fondazione “I Lincei per la scuola”)*

L’articolo 5, comma 1, proroga per il 2024 l’autorizzazione di spesa di 250.000 euro in favore della Fondazione “I Lincei per la scuola”.

Nel dettaglio, la disposizione in commento prevede che, al fine di garantire la prosecuzione delle attività della [Fondazione “I Lincei per la scuola”](#) presso [l’Accademia nazionale dei Lincei](#), la disposizione di cui all’**art. 1, comma 385, lettera h)**, [della legge n. 208 del 2015](#) (legge di stabilità 2016), riguardante interventi finanziari a favore degli italiani nel mondo, relativa alla predetta Fondazione, è prorogata per **l’anno 2024**. Ai relativi oneri, pari a **250.000 euro per l’anno 2024**, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del **fondo speciale** di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito.

Si ricorda che il citato **art. 1, comma 385** della legge di stabilità 2016 ha disposto una serie di contributi a favore degli italiani del mondo, tra cui, alla **lettera h)**, **250.000 euro** per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in favore della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l’Accademia nazionale dei Lincei. Successivamente, l’art. 1, comma 406 della [legge n. 145 del 2018](#) (legge di bilancio 2019) ha prorogato tale contributo per l’anno 2019. Ancor dopo, l’art. 7, comma 10-*duodecies* del [decreto-legge n. 162 del 2019](#) (legge n. 8 del 2020) ha ulteriormente prorogato il contributo di 250.000 euro per il 2020. È quindi intervenuto l’art. 64, comma 6-*septies* del [decreto-legge n. 77 del 2021](#) (legge n. 108 del 2021) che ha disposto la proroga del contributo per il 2021. Infine, l’art. 5, comma 11-*ter* del [decreto-legge n. 198 del 2022](#) (legge n. 14 del 2023) ha prorogato il medesimo contributo per il 2023.

Si rammenta che, in base allo [Statuto](#), l’Accademia Nazionale dei Lincei è un’istituzione di alta cultura che ha lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche e che, in particolare, si compone di due Classi:

- Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali;
- Scienze Morali, Storiche e Filologiche.

Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministero (ora) della cultura.

Presso l’Accademia Nazionale dei Lincei ha sede appunto la [Fondazione “I Lincei per la Scuola”](#), interessata dalla disposizione in commento, che è nata con atto costitutivo il 23 giugno 2015.

In base allo [Statuto](#), la Fondazione si propone, d'intesa con il Ministero (ora) dell'istruzione e del merito, di promuovere e coordinare un progetto per una nuova didattica della scuola.

Si segnala che, il 25 gennaio 2021, l'allora Ministero dell'istruzione e la Fondazione hanno siglato l'["Accordo di collaborazione per lo sviluppo dell'innovazione didattica e digitale nella scuola italiana"](#), di durata triennale, finalizzato a instaurare e disciplinare una collaborazione per favorire: a) la ricerca e la sperimentazione di nuovi processi di apprendimento e insegnamento basati sull'utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica, il pensiero computazionale, l'intelligenza artificiale, i *big data*, la cybersicurezza, la valorizzazione delle discipline STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics*), l'educazione ai media; b) l'attuazione di percorsi formativi pilota, da realizzarsi anche in rete con uno o più Poli formativi della Fondazione "I Lincei per la scuola", in favore dei docenti delle istituzioni scolastiche italiane in presenza e/o *on line*; c) la promozione di percorsi di qualificazione, di integrazione e di scambio di conoscenze e buone pratiche sulla didattica digitale, anche in rete con i referenti PNSD presso gli Uffici scolastici regionali, gli animatori digitali, i team per l'innovazione digitale, le équipes formative territoriali, i poli formativi innovativi "*Future Labs*", coordinati dal Ministero dell'istruzione; d) la sperimentazione di iniziative per la valorizzazione dei talenti degli studenti, attraverso azioni didattiche congiunte.

Articolo 5, comma 2, lettera a)
(Procedure di istituzione di graduatorie e conferimento di supplenze)

L'articolo 5, comma 2, alla lettera a) proroga agli anni scolastici **2024-2025** e **2025-2026** la definizione, con **ordinanze** del Ministro dell'istruzione e del merito, della disciplina relativa alle **graduatorie provinciali per le supplenze** e al successivo conferimento delle supplenze stesse per il personale docente ed educativo.

Ciò avviene, nel dettaglio, con una novella all'art. 2, comma 4-ter del [decreto-legge n. 22 del 2020](#) (legge n. 41 del 2020).

Si ricorda che, a legislazione precedentemente vigente, l'art. 2, comma 4-ter del [decreto-legge n. 22 del 2020](#) (così come modificato dall'art. 19, comma 3-bis del [decreto-legge n. 4 del 2022](#)) ha previsto che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **le procedure di istituzione delle graduatorie** di cui all'[art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124](#) e **le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo**, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e **2023/2024, anche in deroga all'art. 4, comma 5**, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione (e del merito) ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 2, al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione (e del merito) è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie, di cui al citato [comma 6-bis dell'art. 4 della legge n. 124 del 1999](#), è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la

creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti.

Si ricorda che il citato art. 4, comma 5 della [legge n. 124 del 1999](#) – che viene derogato dalla disciplina qui prorogata - ha previsto che, con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), l'attuale **Ministro dell'istruzione e del merito emani un regolamento** per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee, nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti del medesimo art. 4.

Ora, **la disposizione in commento** proroga la suddetta procedura attivabile tramite ordinanza ministeriale anche agli **anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026** (attuando anche un coordinamento formale del testo, che fa ora riferimento ai «successivi aggiornamenti e rinnovi biennali» delle graduatorie e non più al «successivo aggiornamento e rinnovo biennale» delle stesse).

La **relazione illustrativa** del provvedimento in esame rileva che in “ragione del protrarsi dei tempi utili all’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, recante il “Regolamento concernente la costituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi *6-bis* e *6-ter*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo”, con l’intervento in esame si dispone **la proroga del potere di ordinanza in capo al Ministro dell’istruzione e del merito**, conferito dall’articolo 2, comma *4-ter*, del decreto-legge n. 22 del 2020, anche per il biennio costituito dagli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026”.

Si ricorda che il citato **art. 4, comma *6-bis*** della [legge n. 124 del 1999](#) – nel testo vigente - ha previsto che, al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le **supplenze annuali o temporanee fino al termine delle attività didattiche**, sono costituite specifiche **graduatorie provinciali** distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. Ai sensi del successivo **comma *6-ter*** del medesimo **art. 4**, **i soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali** di cui sopra indicano, ai fini della costituzione delle **graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee diverse da quelle annuali o fino al termine delle attività didattiche**, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.

In attuazione della suddetta procedura, è stata adottata, da ultimo, in relazione agli anni scolastici **2022-2023** e **2023-2024**, [l'ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022](#).

La **relazione tecnica** del provvedimento in esame rileva che la disposizione in commento, recante disciplina in deroga delle procedure di istituzione di graduatorie e conferimento di supplenze ed avente natura ordinamentale, non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5, comma 2, lett. b)***(Proroga del termine abbreviato per i pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione)***

L'articolo 5, comma 2, lett. b), proroga dal **31 dicembre 2023** al **31 dicembre 2024** l'obbligo per il **Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI)** di **rendere i pareri di propria competenza nel termine abbreviato di 7 giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione e del merito**, decorso inutilmente il quale si può prescindere dal parere.

Come anticipato, l'art. 5, comma 2, lett. b), **modificando l'art. 3, comma 1, del D.L. 22/2020**, porta al 31 dicembre 2024 l'obbligo per il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), di rendere i pareri di propria competenza – al fine di dare attuazione alla **Missione 4 - Componente 1 del PNRR** («Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università») – nel termine di 7 giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione e del merito, decorso inutilmente il quale si può prescindere dal parere.

La previsione in questione rappresenta una deroga rispetto al termine generale previsto dall'**art. 3, comma 5, del D.LGS. 233/1999**, come già modificato dall'art. 3, comma 2-ter, lett. a) e b) del D.L. 22/2020, in base al quale i pareri sono resi dal Consiglio nel termine ordinario di venti giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso, che non può comunque essere inferiore a dieci giorni; decorso il termine di venti giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si può prescindere dal parere.

Prima della novella in commento, il termine della deroga era stato fissato al 31 dicembre 2023 dall'**art. 5, comma 10, del D.L. 198/2022** (il quale ha anche introdotto la finalizzazione della deroga all'attuazione del PNRR). Tale deroga, peraltro, ha fatto seguito a quella disposta al 31 dicembre del 2022 dall'art. 10, comma 1, del D.L. 24/2022 e prima ancora a quella disposta fino al perdurare dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Si ricorda che, a norma dell'**art. 2 del D.LGS. 233/1999**, il **Consiglio superiore della pubblica istruzione** è organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo del settore.

Il Consiglio **formula proposte ed esprime pareri obbligatori**: a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola; b) sulle direttive del Ministro dell'istruzione e del merito, in materia di valutazione del sistema

dell'istruzione; c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricula dei diversi tipi e indirizzi di studio; d) sull'organizzazione generale dell'istruzione. Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporli. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è formato da trentasei componenti. Di tali componenti: a) quindici sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali; è garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione; b) quindici sono nominati dal Ministro tra esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale, che assicurino il più ampio pluralismo culturale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal CNEL; c) tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle d'Aosta; d) tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole parificate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle rispettive associazioni. Il Consiglio superiore è integrato, inoltre, da un rappresentante della Provincia di Bolzano o di Trento, quando è chiamato ad esprimere il parere sui progetti delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici.

Nella **relazione illustrativa**, si rappresenta – con una motivazione sostanzialmente coincidente con quella che accompagnava l'art. 5, comma 10, del D.L. 198/2022 – che a seguito dell'adozione delle riforme del PNRR previste nella Missione 4 "Istruzione e ricerca" Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università", infatti, vi sarebbe una pluralità di provvedimenti attuativi da predisporre da parte del Ministero dell'istruzione e del merito che richiedono un'azione tempestiva da parte di tutti i soggetti coinvolti, compreso il Consiglio superiore per la pubblica istruzione (CSPI). Ne deriva – sempre secondo la relazione illustrativa – che il termine ordinario di quarantacinque giorni per rendere il suddetto parere non risulterebbe compatibile con le tempistiche del PNRR.

La **relazione tecnica** precisa che la disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5, comma 3 *(Dimensionamento della rete scolastica)*

L'**articolo 5, comma 3**, novellando la legge n. 107 del 2015, prevede: a) che le Regioni, **per il solo anno scolastico 2024/2025**, provvedano al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il **5 gennaio 2024**, con modalità che derogano la disciplina vigente; b) che, **a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025**, la facoltà di richiesta della concessione dell'**esonero o del semi esonero dall'insegnamento** sia riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica.

Nel dettaglio, la disposizione in commento introduce i **due nuovi commi 83-ter e 83-quater all'art. 1** della [legge n. 107 del 2015](#), recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*". Ciò al fine di garantire l'attuazione della riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Si ricorda che la suddetta **Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico M4C1-R.1.3** del PNRR, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, intende adeguare il numero degli alunni per classe e rivedere le norme relative al dimensionamento degli edifici scolastici. **Un primo traguardo**, al 31 dicembre 2022, relativo all'adozione della riforma, risulta raggiunto, in particolare, per mezzo della **legge di bilancio 2022** (art. 1, commi 344-347 della [legge n. 234 del 2021](#)), che ha previsto la possibilità di derogare, a determinate condizioni, al numero minimo di alunni per classe, al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati e di contrastare la dispersione scolastica. (qui la [relativa scheda di lettura](#) del dossier). Sono stati quindi adottati il [DM n. 220 dell'8 agosto 2022](#), il [DM n. 272 del 17 ottobre 2022](#), il [DM n. 90 del 19 maggio 2023](#) e il [DM n. 201 del 18 ottobre 2023](#).

È poi previsto un successivo traguardo, al **31 dicembre 2023**, consistente nell'entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alla riforma, ove necessario.

Una seconda parte della riforma, concernente il **dimensionamento della rete scolastica**, è stata quindi adottata con la **legge di bilancio 2023** (art. 1, commi **557-559** della [legge n. 197 del 2022](#)). In particolare, il comma **557** introduce, a decorrere dall'a.s. 2024/2025, una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del **contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi** e la sua distribuzione tra

le Regioni. Il **comma 558** stabilisce che i risparmi conseguiti mediante l'applicazione della disciplina di cui al comma 557 confluiscono, previo accertamento degli stessi, in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito. Il **comma 559** consente alle contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, l'innalzamento della percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale (FUN) della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

In attuazione di quanto sopra, sono stati adottati il [DM n. 70 del 19 aprile 2023](#) e il [DM n. 127 del 30 giugno 2023](#).

La **relazione illustrativa** del provvedimento in esame rileva che, a fronte delle criticità registrate da talune Regioni nell'attuazione del piano di dimensionamento scolastico del PNRR (riforma 1.3 "Riorganizzazione del sistema scolastico" della Missione 4 – Componente 1) si introducono misure volte ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla medesima misura del PNRR.

Innanzitutto – prosegue la **relazione** - si dispone **una proroga dei termini** previsti dalla legislazione vigente per consentire alle regioni di adempiere al piano di dimensionamento, previsto dall'**art. 19** del [decreto-legge n. 98 del 2011](#). Ai sensi dei commi **5-quater e 5-quinquies del citato articolo 19** – rileva la relazione illustrativa - tali termini sono attualmente fissati al 30 novembre (2023), prorogabile di 30 giorni sulla base di delibere motivate delle regioni. **Ad oggi, dunque** -prosegue la relazione – **“il termine è, nelle regioni che si sono avvalse della proroga, il 30 dicembre 2023**. Tale previsione di proroga risponde al bisogno, espresso da talune regioni, di adottare dei piani di dimensionamento che siano il frutto di un pieno e completo confronto con gli enti locali coinvolti nel processo di attuazione delle nuove disposizioni: confronto che non si è reso possibile, in taluni casi, completare, a causa dei ristretti tempi concessi, anche in relazione alla recente [sentenza della Corte Costituzionale](#), la quale, solo il 22 novembre u.s. ha definitivamente statuito per la piena legittimità della disciplina di riferimento. In particolare, gli enti locali, in alcune regioni, non hanno rispettato i termini indicati dalle regioni medesime, impedendo, di fatto, l'adozione dei rispettivi piani. Ferma restando la proroga, le Regioni hanno anche manifestato la difficoltà ad attuare la misura del dimensionamento senza che si introducano anche misure specifiche, in grado di accompagnare, con maggiore gradualità il processo di attuazione della riforma del PNRR in parola. E così, **con il capoverso comma 83-ter si introduce un temporaneo meccanismo di flessibilità per il solo AS. 2024/2025**, in parziale deroga del [contingente organico di DS e DSGA](#) indicato nel [decreto interministeriale MIM/MEF n. 127 del 30 giugno 2023](#). In tale contesto, al fine di venire incontro alle cennate criticità, **si dispone, per il solo**

anno scolastico 2024/25, un incremento del numero di autonomie scolastiche, attivabili in misura non superiore al 2,5% del contingente definito per il medesimo anno scolastico 2024/2025 dal citato decreto n. 127 del 2023. Il parametro del 2,5% è stato individuato sulla base dei rapporti pervenuti dalle regioni in maggiore difficoltà nel garantire il raggiungimento del contingente organico per l'AS. 2024/2025; costituisce, pertanto, una soglia di temporaneo incremento che consentirà di adottare dei piani regionali nei tempi necessari al regolare avvio dell'anno scolastico. **La scadenza del 5 gennaio 2024 per il dimensionamento,** con le modalità previste al comma 83-ter – aggiunge la relazione illustrativa - è un termine tassativo il cui rispetto risulta essenziale per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2024-2025, con particolare riferimento alle operazioni tecniche propedeutiche alla data di apertura delle procedure digitali per le iscrizioni, prevista per il 18 gennaio 2024. Affinché si possano mettere le famiglie, al momento di avvio delle iscrizioni, nelle condizioni di conoscere quale sia l'articolazione delle autonomie scolastiche sul territorio occorre fare sì che l'anagrafe delle istituzioni scolastiche autonome sia tempestivamente aggiornata, sulla base dei piani di dimensionamento varati dalle Regioni. Resta, infine, impregiudicato il raggiungimento dell'obiettivo di attuazione della riorganizzazione del sistema scolastico, in quanto, l'incremento temporaneo per il solo AS. 2024/2025 verrà riassorbito dalle regioni che vorranno avvalersi della deroga prevista, nelle successive due annualità. La disposizione, infatti, fa restare fermi gli organici indicati per gli anni scolastici successivi al primo, in modo da far comunque conseguire l'obiettivo di riduzione indicato dal citato decreto n. 127 del 2023, il cui contenuto è stato positivamente vagliato dalla Commissione europea ai fini della validazione degli obiettivi del paese nell'ambito del PNRR. Al contempo, per le regioni che avranno adottato i piani di dimensionamento regionali conformi alle indicazioni del decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno del 2023, sarà – da un lato – consentita la facoltà di deliberare nuovamente (in ipotesi avvalendosi dell'incremento previsto, in via eccezionale, per il 2024/25) ovvero – dall'altro – di beneficiare di un incremento della possibilità di avvalersi della richiesta della concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per i collaboratori del dirigente scolastico, ai sensi del capoverso comma 83-quater.

Il capoverso **comma 83-quater** – prosegue la relazione illustrativa - in materia di **concessione dell'esonero e del semi esonero dall'insegnamento,** ne estende la possibilità, rispetto alle disposizioni del comma 83-bis, dell'articolo 1 della legge n. 107/2015, a partire dall'anno scolastico 2024/2025, anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica. Con la disposizione si introduce uno strumento indispensabile, dal punto di vista organizzativo, per accompagnare l'attuazione della riforma M4C1-R1.3 del PNRR relativa alla riorganizzazione del sistema scolastico, che prevede, a partire dal predetto anno scolastico 2024/2025, una progressiva riduzione delle autonomie scolastiche, in proporzione alla riduzione della popolazione scolastica. La misura è, infatti, rivolta alle scuole oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento

della rete scolastica, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e seguenti del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Di converso, si fa presente che la medesima riforma PNRR del dimensionamento della rete scolastica nazionale, introdotta con l'articolo 1, comma 557, della [legge n. 197/2022](#), a partire dall'AS 2024-2025, nel prevedere una nuova disciplina che consente di superare il fenomeno delle reggenze - rendendole una misura eccezionale motivata da esigenze specifiche e contingenti -, ha anche il conseguente effetto di ridurre l'impatto delle reggenze medesime rispetto al previgente meccanismo di esonero e semi esonero previsto dal comma 83-*bis*. La disposizione prevede, secondo le stesse modalità utilizzate finora in attuazione del comma 83-*bis*, cui viene fatto espresso rinvio, che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, anche i dirigenti scolastici delle scuole oggetto di accorpamento possano chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per un numero massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative, tra i docenti individuati ai sensi del menzionato comma 83 (*"Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica."*) e dell'articolo 25, comma 5 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (*"Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale"*)).

Si ricorda, nel dettaglio, che il citato **art. 19 del [decreto-legge n. 98 del 2011](#)**, prevede, al **comma 5-*quater***, che, al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, **a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni**, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, **sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15

aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato. Il successivo **comma 5-quinquies** del medesimo art. 19, poi, prevede che, decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma 5-*quater*, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato. Il **comma 5-sexies** dello stesso **art. 19** del decreto-legge n. 98 del 2011, infine, prevede che, in sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-*bis* e 5-*ter* del medesimo articolo 19, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-*quater* o quello di cui al comma 5-*quinquies* del presente articolo definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-*quater* o quello di cui al comma 5-*quinquies* definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.

Si segnala – come accennato nella relazione illustrativa - la recente [sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2023](#) (depositata il 22

dicembre 2023) che ha deciso in merito all'impugnazione dell'art. 1, commi 557, 558, 560 e 561, della citata [legge n. 197 del 2022](#) sui ricorsi promossi dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia. In essa, affermandosi la **prevalenza della competenza statale nella riorganizzazione del sistema scolastico**, si statuisce, in particolare, che le norme censurate dalle Regioni, nonostante interferiscano «con la competenza regionale concorrente in materia di istruzione, sotto il profilo del **dimensionamento scolastico**», «**si fondano però, in via prevalente, su diversi titoli della competenza esclusiva statale**», quali, in particolare, «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e «norme generali sull'istruzione», di cui all'art. 117, secondo comma, **lettere g) e n)** della Carta costituzionale ([qui il relativo comunicato stampa](#)).

«A) Nello specifico, il nuovo comma **83-ter** della [legge n. 107 del 2015, introdotto dalla disposizione in commento](#), prevede che, in deroga ai termini del suddetto articolo 19, comma 5-*quater*, terzo e quarto periodo, del [decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), (legge n. 111 del 2011), **per il solo anno scolastico 2024/2025** le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, **entro e non oltre il 5 gennaio 2024**, con le modalità previste dal medesimo comma 83-*ter*.

Si dispone quindi che, fermi restando il **contingente organico** dei dirigenti scolastici (DS) e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici **2025/2026** e **2026/2027**, dal [decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023](#) ([qui l'allegato](#) che contiene il contingente organico per il 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027), **le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito**, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico **2024/2025**, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al nuovo comma 83-*ter* è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'art. 19, commi 5-*quater* e 5-*quinquies* del decreto-legge n. 98 del 2011. **In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento** di cui sopra non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi.

Per l'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al nuovo comma in esame, sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del successivo nuovo comma 83-*quater*, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-*quater*.

Per l'attuazione del nuovo comma 83-*ter* dell'art. 1 della legge n. 127 del 2015 è autorizzata la spesa di **3,6 milioni di euro** per il **2024** e di **7,2 milioni di euro per il 2025** (si rinvia alla **relazione tecnica** del provvedimento in esame per la metodologia con la quale è stata quantificata la predetta spesa). Ai relativi oneri – prosegue il nuovo comma 83-*ter* in esame - si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla [legge 18 dicembre 1997, n. 440](#).

B) Il nuovo comma **83-*quater*** della [legge n. 107 del 2015](#), poi, prevede che, **a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025**, la facoltà di **richiesta della concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento** di cui al comma 83-*bis* è riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica, ai sensi dell'art. 19, commi 5-*quater* e seguenti del [decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#) (legge n. 111 del 2011). **Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (**ossia dal 31 dicembre 2023**), sono definiti parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche di cui al primo periodo, ovvero affidate in reggenza, che possono avvalersi della predetta facoltà, nel rispetto del limite di spesa di **14,48 milioni di euro per l'anno 2024** e di **13,82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025** (comprensivo dello stanziamento, **rileva la relazione tecnica** – già previsto a legislazione vigente – di **12.500.000 euro a decorrere dal 2024**, di cui al comma 83-*bis*, al quale si aggiungono 1.980.000 € per il solo anno 2024 e 1.320.000 € annui a decorrere dall'anno 2025). Per l'attuazione del nuovo comma 83-*quater* è quindi autorizzata la spesa di **1,98 milioni di euro per il 2024** e di **1,32 milioni di euro annui a decorrere dal 2025**. Ai relativi oneri pari a 1,98 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Si ricorda che il più volte citato **art. 83-bis** dell'art. 1 della [legge n. 107 del 2015](#) prevede che, dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, **i dirigenti delle istituzioni scolastiche** individuate ai sensi del decreto di cui al secondo periodo **possono** altresì **chiedere** all'Ufficio scolastico regionale competente, **nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero**, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del medesimo articolo 1 e dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative**. Con decreto del Ministro dell'istruzione (e del merito), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che possono avvalersi della facoltà di cui al periodo precedente, con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo. **Per l'attuazione del comma 83-bis** è stata autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e – come anticipato - **di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023**, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

La normativa di settore

Si rileva che **la disciplina del numero di alunni per classe** è oggi stabilita, in via generale, dal [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81](#) (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#)).

Si ricorda che l'art. **64, comma 1, del D.L. 112/2008** ha disposto il **ridimensionamento delle dotazioni organiche dei docenti** attraverso l'incremento graduale, fino al raggiungimento di un punto, a partire dall'a.s. 2009-2010 ed entro l'a.s. 2011-2012, del rapporto alunni/docente, per un accostamento di tale rapporto ai relativi *standard* europei, tenendo anche conto delle esigenze degli alunni diversamente abili. Per la realizzazione, tra l'altro, di tale finalità, i commi 3 e 4 dello stesso articolo hanno previsto la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure e la conseguente adozione, a fini attuativi, di regolamenti recanti, per quanto qui interessa, la revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi, nonché di quelli relativi alla determinazione della consistenza complessiva degli organici

del personale docente ed ATA. In base al comma 6 dello stesso art. 64, quanto disposto dal comma 1 concorre, a decorrere dal 2009, alla realizzazione di economie di spesa per il bilancio dello Stato.

Per ciò che qui rileva, il DPR 81/2009 individua come segue il **numero di alunni per classe**:

DPR 81/2009	ALUNNI	
	<i>min</i>	<i>max</i>
<i>Scuola primaria</i>		
art. 10, co. 1 e 4	15 (10 nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche)	26 ¹⁶⁶
art. 10, co. 1 (pluriclassi)	8	18
<i>Scuola secondaria di primo grado</i>		
art. 11, co. 1 e 3 (classi prime)	18 (10 nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche)	27 ¹⁶⁷
art. 11, co. 2 (classi seconde e terze)	Pari al nr di classi di provenienza solo se nr medio alunni per classe ≥ 20	
art. 11, co. 4 (classi con alunni iscritti ad anni di corso diversi, qualora il numero degli stessi non consenta la formazione di classi distinte)		18
<i>Scuola secondaria di secondo grado</i>		
art. 16 (classi prime)	25/27 (le classi del primo anno di corso di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso devono essere costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25. E' consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di alunni di minore consistenza sia costituito da almeno 12 unità)	30
art. 17, co. 1 (classi intermedie)	Pari al nr di classi di provenienza solo se nr medio alunni per classe ≥ 22	
art. 17, co. 2 (ultime classi)	Pari al nr di classi di provenienza solo se nr medio alunni per classe ≥ 10	

¹⁶⁶ Elevabile fino a 27 qualora residuino resti.

¹⁶⁷ Elevabile fino a 28 qualora residuino resti.

Già nella disciplina del [DPR 81/2009](#) – come si vede – il limite di alunni per classe trova dei **congegni di flessibilità**:

- in via generale, **l'art. 4** stabilisce che **al fine di dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell'organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all'inizio di ciascun anno scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe** previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal presente regolamento. I dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, secondo i criteri ed i parametri di cui al presente regolamento;

- con specifico riferimento (anche) alle fattispecie considerate nella proposta di legge in esame, **l'art. 8**, in relazione a scuole «**in situazioni disagiate**», dispone che **nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito dagli articoli 10, 11 e 16**. In tali casi le regioni e gli enti locali interessati stipulano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, convenzioni con il Ministero dell'istruzione, e del merito per consentire, in situazioni particolarmente svantaggiate, l'istituzione di centri scolastici digitali collegati funzionalmente alle istituzioni scolastiche di riferimento, mediante l'utilizzo di nuove tecnologie al fine di migliorare la qualità dei servizi agli studenti e di garantire una maggiore socializzazione delle comunità di scuole.

Interventi normativi successivi hanno poi configurato ulteriori casi e forme di deroga ai limiti in parola. Si ricordano fra l'altro:

- la previsione di cui all'**art. 1, comma 84, della L. 107/2015**, a tenore della quale il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al DPR 81/2009, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità (cfr. il relativo [dossier](#) per approfondimenti);

- la facoltà per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali (**prevista dall'art. 18-bis del [D.L. 189/2016](#) sin dall'anno scolastico 2016/2017 e,**

da ultimo, **estesa**, prima **all'anno scolastico 2023/2024 dall'art. 5, comma 9, del D.L. 198/2022** e, successivamente, **all'anno scolastico 2028/2029** dall'art. 3-*novies* del [D.L. 3/2023](#): cfr, il relativo [dossier](#) per approfondimenti) di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal DPR 81/2009, con riferimento alle **istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici** verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia;

- la previsione di cui all'**art. 1, commi 344-347 della L. 234/2021** (legge di bilancio 2022: cfr. il relativo [dossier](#) per approfondimenti) che, **al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente, autorizza il Ministero dell'istruzione [e oggi, del merito] a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal DPR 81/2009**. La predetta deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori degli **indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica** individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di febbraio precedente all'anno scolastico di riferimento, e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente. Si ricorda che, in sede attuativa, sono stati adottati, anzitutto, il [decreto interministeriale 90 del 2022](#), che ha stabilito per il 2022/2023 in 8.741 unità la quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni individuate DPR 81/2009; poi, il [decreto del Ministero dell'istruzione 220/2022](#) che ha stabilito gli indici di *status* sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica. Da ultimo, è intervenuto il [decreto ministeriale n. 90 del 2023](#) in materia di limite massimo dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81](#) per l'**anno scolastico 2023/2024**.

Si ricorda poi – come anticipato - che la **legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022)**, ai **commi 557-559** dell'art. 1, attua la seconda parte della Riforma 1.3 della Missione 4, componente 1 del PNRR (relativa alla Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico), concernente il **dimensionamento della rete scolastica**.

Successivamente, sono stati adottati:

a) il [decreto ministeriale n. 70 del 19 aprile 2023](#), con il quale è stata definita la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici l'anno scolastico 2023-2024;

b) il [decreto ministeriale n. 90 del 19 maggio 2023](#) che ha indicato: il limite massimo dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal DPR n. 81 del 2009 (art. 1); le deroghe alle dimensioni previste dal medesimo DPR (art. 2); gli indicatori di status sociale, economico e culturale, di dispersione scolastica e di spopolamento (art. 3); le soglie degli indicatori per la deroga alle dimensioni previste dal medesimo DPR (art. 4); i parametri per la costituzione delle classi in deroga alle dimensioni previste dallo stesso DPR n. 81 del 2009 (art. 5);

c) il citato [decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023](#), concernente **i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi** e la sua distribuzione tra le regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 ai sensi dell'art. 1, comma 557, della [legge 29 dicembre 2022, n. 197](#). PNRR M4 C1 - Riforma 1.3.

Inoltre, l'**art. 10-bis** del [decreto-legge n. 123 del 2023](#) ([legge n. 159 del 2023](#)), recante "*Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - "Agenda Sud"*", dispone che, a decorrere **dall'anno scolastico 2024/2025**, i dirigenti degli uffici scolastici regionali, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del **primo e del secondo ciclo di istruzione**, site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, **possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al DPR n. 81 del 2009**, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale.

Da ultimo, il [decreto ministeriale 18 ottobre 2023, n. 201](#), ha previsto **le consistenze delle dotazioni organiche per i posti comuni, nazionali e regionali, del personale** di cui all'art. 1, comma 64, della [legge 13 luglio 2015, n. 107](#), **per l'anno scolastico 2023/2024**, con evidenza dei posti da destinare all'educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte e dei posti da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81](#), nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e **a invarianza di dotazione organica complessiva vigente per l'anno scolastico 2022/23**. Ha previsto, altresì, il contingente dei **posti comuni di potenziamento** e la dotazione organica dei **posti di sostegno** per l'anno scolastico 2023/24.

Articolo 6, comma 1
(Nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR)

L'art. 6, comma 1, modifica l'art. 2, comma 140, del D.L. 262/2006, innalzando da due a tre anni la validità temporale dell'elenco di soggetti entro cui sono nominati i componenti dell'organo direttivo dell'ANVUR (cioè, il Consiglio direttivo). L'elenco è definito da un comitato di selezione; sulla base di esso, il Ministro dell'università e della ricerca propone la nomina, che avviene con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti

Come anticipato, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del D.L. 262/2006, i componenti dell'organo direttivo dell'ANVUR sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido, in forza della novella in commento, per tre anni (non più due).

Si ricorda che la disciplina dell'ANVUR, oltre che dalla fonte istitutiva rappresentata dall'art. 2, commi 138-142 del richiamato D.L. 262/2006, è definita a livello regolamentare dal decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76 (recante «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»).

Il DPR in questione, all'art. 8, nel denominare più puntualmente «Consiglio direttivo» quello che l'art. 2, comma 140, indica come organismo direttivo, prevede nel dettaglio – per quanto qui interessa – che:

- il Consiglio direttivo determina le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonché i criteri e i metodi di valutazione, predispone il programma delle attività, approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione;
- esso è costituito da sette componenti, scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari;
- riprendendo quanto previsto dalla fonte primaria, i componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Nel Consiglio direttivo

devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un **elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro.** Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'*European research council* e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Ai componenti del comitato di selezione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero;

- se il **Presidente o un componente del Consiglio direttivo cessano dalla carica**, anche prima della scadenza del proprio mandato, il Ministro designa il nuovo componente con le modalità di cui sopra, fino all'esaurimento dell'elenco;

- **l'incarico di componente il Consiglio direttivo è a tempo pieno ed è incompatibile**, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate. I componenti del Consiglio direttivo possono svolgere attività di ricerca e pubblicare i risultati di tali attività, a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali diritti d'autore. I risultati delle predette attività di ricerca non possono, comunque, formare oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia;

- i dipendenti di università italiane, di enti di ricerca o, comunque, di amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti del Consiglio direttivo sono collocati, per tutta la durata del mandato, in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o, se professori o ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, numero 13, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. In ogni caso, gli stessi cessano dalle cariche eventualmente ricoperte nelle università e negli enti di ricerca e, fermo quanto previsto sopra, non possono essere assegnatari di finanziamenti statali di ricerca, ne' far parte di commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca;

- il **trattamento economico** dei componenti del Consiglio direttivo è pari all'85 per cento di quello complessivo attribuito al Presidente.

Nella **relazione illustrativa**, si rappresenta che la proroga consente al Comitato attualmente incaricato di selezionare i citati nominativi, di definire un elenco con una validità temporale idonea a consentire, non solo l'integrazione dei componenti attualmente ancora da nominare in seno al Consiglio Direttivo ANVUR (n. 2), ma anche la sostituzione dei componenti attualmente in carica che verranno a scadere nel 2025 e nel 2026. Sempre secondo la relazione illustrativa, ai sensi della normativa vigente il citato elenco, che sarà definito dal Comitato di selezione, avrebbe validità solo biennale. L'elenco, che sarà prodotto

presumibilmente nei primi mesi dell'anno 2024, consentirebbe, pertanto, al Ministro dell'università e della ricerca di poter individuare solo i due nominativi da proporre per l'integrazione dell'attuale composizione del Consiglio Direttivo ANVUR, ma non anche quelli per la sostituzione dei componenti attualmente in carica e che cesseranno il loro mandato negli anni 2025 e 2026. La disposizione mira, pertanto, a prorogare la validità dell'elenco che sarà prodotto dal Comitato di selezione, insediatosi il 24 novembre scorso, al fine di consentire al Ministro, alla scadenza dei mandati degli attuali componenti del Consiglio Direttivo ANVUR, di individuare i sostituiti.

La **relazione tecnica** precisa che la disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6, comma 2

(Differimento del termine per l'erogazione di somme residue in relazione a mutui concessi da CDP per edilizia universitaria)

L'articolo 6, comma 2, differisce (dal **31 dicembre 2023**) al **31 dicembre 2024** il termine per l'erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) per interventi di **edilizia universitaria**.

A tal fine, esso novella l'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della L. n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018).

L'art. 1, comma 1145, della L. 205/2017, ha introdotto una specifica disciplina per le somme residue relative ai mutui concessi da CDP, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), in attuazione delle norme che hanno disposto la trasformazione di CDP in società per azioni e definito i rapporti giuridici con il MEF, per interventi di **edilizia universitaria**, a valere sulle risorse concesse per favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse dall'art. 1, comma 1, del [D.L. 67/1997](#) e sulle risorse volte ad agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione ai sensi dell'art. 54, comma 1 della [L. 488/1999](#).

Dette **somme residue** possono essere **erogate** anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui, per realizzare interventi che riguardano l'opera oggetto del mutuo concesso, ovvero per un diverso utilizzo purché autorizzato da Cassa depositi e prestiti nel corso dell'ammortamento e previo **parere favorevole del Ministero dell'università e della ricerca (MUR)**.

Originariamente, l'erogazione delle somme avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31 dicembre 2019, su domanda dei mutuatari e previo nulla osta del MUR.

Tale termine è stato già prorogato nelle seguenti occasioni: inizialmente al 31 dicembre 2020 dall'art. 6, comma 1, del [D.L. 162/2019](#) (L. 8/2020), dall'art.6, comma 7, del [D.L. 183/2020](#) (L. n. 21/2021), dall'art. 6, comma 3, del D.L. n. 228/2021 (L. n. 15/2022) e, da ultimo, al 31 dicembre 2023 dall'art. 6, comma 2, del D.L. n. 198/2022 (L. n. 14/2023). Già in occasione dell'esame parlamentare del D.L. 162/2019, nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione ([A.C. 2325](#)) si faceva presente che per tre università (Cassino, Napoli Federico II e Napoli Parthenope) restavano ancora da erogare complessivamente 15.745.082 euro. Le università avevano fatto presente, con nota congiunta, che a causa della complessità degli appalti non sarebbero riuscite a completare le opere nel termine indicato.

La relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del D.L. n. 183/2020 ([A.C. 2845](#)) a sua volta ha precisato che per le università interessate (Cassino e Napoli Parthenope) rimanevano ancora da erogare complessivamente 6.748.772,40 euro. Gli atenei, con nota congiunta, avevano informato dei ritardi nell'esecuzione dei lavori, motivandoli, in tale occasione, con l'emergenza epidemiologica in corso.

La relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del D.L. n. 228/2021 ([A.C. 3431](#)), ha osservato che, allo stato, per alcune delle università interessate dalla norma, in particolare per le università di Cassino e di Napoli «Parthenope», restano ancora da erogare complessivamente euro 5.353.324,66. I suddetti atenei hanno rappresentato, con nota congiunta, che, in ragione della complessità della gestione degli appalti nonché per via dei ritardi dovuti all'approvvigionamento di materiali e manufatti dovuti principalmente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le esecuzioni dei lavori hanno subito notevoli rallentamenti. Gli stessi hanno pertanto manifestato l'esigenza di un ulteriore differimento del termine previsto dalla legge vigente.

La [relazione illustrativa](#) allegata al disegno di legge di conversione del D.L. n. 198/2022 (AS 452) specificava che per le Università interessate (Università degli studi di Cassino e Università degli studi Napoli «Parthenope») restavano ancora da erogare complessivamente € 3.890.295,53. Tali Università avevano rappresentato che gli interventi oggetto del finanziamento non erano ancora conclusi, proponendo, pertanto, un differimento di 12 mesi.

La [RT](#) allegata al suddetto provvedimento faceva altresì presente che la proroga di cui al comma 2 (dell'articolo 6) in materia di mutui per l'edilizia universitaria non comportava oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto si trattava di mutui per i quali gli oneri di ammortamento a carico dello Stato erano stati completamente erogati.

La relazione illustrativa del disegno di legge in esame osserva che allo stato - novembre 2023 - per l'Università di Napoli Parthenope restano ancora da erogare complessivamente euro 3.738.890,35 e per l'Università di Cassino restano da ancora erogare euro 90.837,94.

L'Università di Napoli Parthenope ha fatto presente, con nota n. 14840 del 24 novembre 2023, che, sia a causa della complessità degli appalti sia a causa di avverse condizioni atmosferiche e di interferenze con le attività istituzionali, le esecuzioni dei lavori hanno subito notevoli rallentamenti. La stessa ha, pertanto, richiesto una proroga del termine previsto dalla legge.

L'Università di Napoli Parthenope ha rappresentato che gli interventi oggetto del finanziamento non sono ancora conclusi. Si richiede la predetta proroga anche per l'Università di Cassino.

La RT allegata al suddetto provvedimento reitera le osservazioni contenute nella RT allegata all'AS 452 (vedi sopra), per cui la proroga in materia di mutui per l'edilizia universitaria non comporta oneri

aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto si tratta di mutui per i quali gli oneri di ammortamento a carico dello Stato sono stati completamente erogati.

Si rammenta infine che, con [comunicato stampa del 27 dicembre 2022](#), è stata data notizia della pubblicazione sul sito del Ministero dell'università e della ricerca [la graduatoria delle università statali](#) che hanno avuto accesso alla prima tranche di contributi del Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, istituito per promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale e degli enti di ricerca. Questa linea di interventi, la prima del Fondo, vede impegnati 537 milioni di euro su oltre 1 miliardo e 400 milioni complessivi in esso confluiti e riguarda lavori di edilizia da avviare entro il prossimo 30 giugno.

Articolo 6, comma 3

(Esami di Stato per l'abilitazione professionale successivi al conseguimento del diploma di laurea ed altri esami professionali)

Il comma 3 dell'articolo 6 prevede la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 della normativa transitoria⁸⁶ relativa alla possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami di Stato per l'abilitazione ad alcune professioni (esami successivi al conseguimento del diploma di laurea) e di altri esami professionali.

In particolare, si prevede che, con applicazione delle relative disposizioni fino al 31 dicembre 2024:

- il Ministro dell'università e della ricerca, con uno o più decreti, possa definire con disposizioni di deroga alle norme vigenti – nel rispetto delle disposizioni del [D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206](#)⁸⁷, volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali – l'organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle seguenti professioni: dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile. Dall'ambito dell'intervento di proroga sono esplicitamente escluse le lauree abilitanti alle professioni di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo (lauree abilitanti nel cui corso è previsto lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo)⁸⁸ nonché le lauree abilitanti all'esercizio delle professioni di

⁸⁶ Cfr. l'articolo 6, comma 1, 2 e 2-bis, del [D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2020, n. 41](#), l'articolo 6, comma 8, del [D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21](#), e successive modificazioni, l'articolo 6, comma 4, del [D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15](#), e l'articolo 6, comma 8-bis, del [D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14](#). Le disposizioni originarie di cui al citato articolo 6, comma 1, 2 e 2-bis, del D.L. n. 22 del 2020 facevano riferimento allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

⁸⁷ Quest'ultimo reca la disciplina, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, sul riconoscimento del possesso di una qualifica professionale, conseguita in altri Paesi dell'Unione.

⁸⁸ Cfr. l'articolo 1 della [L. 8 novembre 2021, n. 163](#); le lauree oggetto di tale articolo sono esplicitamente escluse dall'ambito della proroga. Tale esclusione è stata già prevista dal citato articolo 6, comma 8-bis, del D.L. n. 198 del 2022, con riferimento alla proroga relativa al 2023.

geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato⁸⁹.

La **relazione illustrativa** del disegno di legge di conversione del presente decreto⁹⁰ rileva che la proroga concerne tutte le professioni per le quali il Ministero dell'università e della ricerca indice le sessioni di esame di Stato per la relativa abilitazione; per tale fattispecie – afferma la medesima relazione – si ritiene opportuno (anche in considerazione della prospettiva di istituzione di ulteriori lauree abilitanti) consentire anche per il 2024, mediante la proroga in esame, la semplificazione delle modalità di svolgimento degli esami e l'organizzazione degli stessi da parte dei singoli atenei, con la costituzione in via autonoma (anziché in sede centrale ministeriale) delle commissioni giudicatrici;

- il Ministro dell'università e della ricerca possa definire, con decreti, modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni summenzionate;
- il Ministro dell'università e della ricerca possa individuare, con decreto, modalità di svolgimento in deroga alle norme vigenti per le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possa definire, con decreto, modalità di svolgimento diverse da quelle vigenti, ivi compresa l'eventuale previsione di modalità a distanza, per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possa definire, con decreto, modalità di svolgimento diverse da quelle vigenti, ivi compresa l'eventuale previsione di modalità a distanza, per gli esami di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli "esperti qualificati" e nell'elenco nominativo dei "medici autorizzati" – soggetti competenti a svolgere, su incarico del datore di lavoro, la

⁸⁹ Cfr. l'articolo 2 della citata L. n. 163 del 2021; le lauree oggetto di tale articolo sono esplicitamente escluse dall'ambito della proroga. Tale esclusione è stata già prevista dal citato articolo 6, comma 8-bis, del D.L. n. 198 del 2022, con riferimento alla proroga relativa al 2023.

⁹⁰ La suddetta **relazione illustrativa** è reperibile nell'[A.C. n. 1633](#).

sorveglianza, rispettivamente, fisica e medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti⁹¹ –.

La disposizione di proroga di cui al presente **comma 3** fa letteralmente riferimento, in un inciso, allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione professionale. Tuttavia, la proroga concerne, come detto, anche fattispecie diverse dagli esami suddetti. *Si valuti l'opportunità di una ridefinizione di tale profilo.*

Si ricorda altresì che una diversa disposizione⁹² – non oggetto della proroga di cui al **comma 3** in esame – ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di definizione, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di disposizioni di deroga alle norme vigenti – fermo restando il rispetto delle norme del citato D.Lgs. n. 206 del 2007 – sull'organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato (naturalmente la disposizione non riguarda i soggetti titolari di lauree abilitanti all'esercizio delle professioni in oggetto⁹³).

⁹¹ Riguardo a tali elenchi, cfr., rispettivamente, gli articoli 129 e 138 del [D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101](#), e successive modificazioni.

⁹² Di cui all'articolo 7-ter del [D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 87](#).

⁹³ Al riguardo, cfr. *supra*.

Articolo 6, comma 4 **(Assegni di ricerca)**

L'articolo 6, comma 4, proroga dal **31 dicembre 2023** al **31 luglio 2024** il termine entro il quale le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono continuare a conferire assegni di ricerca secondo la disciplina vigente prima del 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della L. 79/2022, di conversione del D.L. 36/2022).

A tal fine, la disposizione in commento novella l'articolo 14, comma 6-*quaterdecies*, primo periodo, del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022).

La relazione illustrativa del provvedimento in esame fa presente che, in base alla normativa attualmente vigente, gli “assegni di ricerca” sono stati sostituiti da contratti di lavoro a tempo determinato, denominati “contratti di ricerca”, regolati dal novellato articolo 22 della legge 30 novembre 2010, n. 240. Il comma 6 dello stesso articolo 22 rimette la determinazione del solo importo economico del contratto di ricerca alla relativa definizione in sede di contrattazione collettiva nazionale, che attualmente è in corso di svolgimento. Alla luce delle criticità rappresentate in sede di contrattazione collettiva, relativamente alla disciplina degli aspetti giuridici ed economici della nuova figura professionale, è stato istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un Gruppo di lavoro, con decreto ministeriale 5 ottobre 2023, n. 1310, composto da personalità di elevata esperienza e da rappresentanti delle istituzioni del settore dell'università e della ricerca, con il compito di analizzare le disposizioni normative e provvedere a formulare proposte per il riordino, il coordinamento e la razionalizzazione delle norme vigenti in materia di contratti e di assegni di ricerca.

Al riguardo, si rammenta che il 14 luglio 2023 è stata firmata all'Aran l'[ipotesi di accordo del Contratto collettivo nazionale di lavoro \(CCNL\) per il comparto dell'istruzione e della ricerca, relativo al periodo 2019-2021](#). L'articolo 178, comma 1, lettera g), in considerazione della particolare complessità del contratto che si riferisce a figure professionali eterogenee cui si applicano discipline difficilmente riconducibili ad unità, ha tra l'altro rinviato ad una o più sequenze negoziali l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 22 della L. n. 240/2010 come sostituito dall'art. 14, comma 6-*septies* del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022).

L'articolo 6, comma 1, del D.L. n. 198/2022 (L. n. 14/2023), il quale ha novellato l'articolo 14, comma 6-*quaterdecies*, primo periodo, del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022) ha già prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31

dicembre 2023 il termine entro il quale le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono continuare a conferire assegni di ricerca secondo la disciplina vigente prima del 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della L. 79/2022, di conversione del D.L. 36/2022).

Secondo quanto si evince dalla [relazione illustrativa](#) allegata al disegno di legge di conversione del D.L. 198/2022 (AS 452), la proroga prevista dal comma 1 dell'articolo 6 del provvedimento citato (si veda sopra) si riferisce agli assegni di ricerca, i quali sono stati trasformati in contratti di ricerca, con le modifiche, disposte dal comma 6-*septies* dell'articolo 14 del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022), all'articolo 22 della L. n. 240/2010, caratterizzati da maggiori tutele e tali da assicurare un trattamento economico sensibilmente migliore ai giovani che si avviano alle carriere della ricerca. L'importo del contratto di ricerca deve essere stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. In attesa di definizione del nuovo contratto collettivo, e dunque della piena attivabilità della nuova figura del contratto di ricerca, si assicura la possibilità di attivare posizioni all'interno del cosiddetto pre-ruolo universitario, al fine di consentire la prosecuzione del supporto alle attività di ricerca⁹⁴. In questa prospettiva, la proroga del termine ultimo per la possibilità di indire procedure di selezione per assegni di ricerca consente, da un lato, di dare compiuta ed organica attuazione alla riforma delle procedure di reclutamento nel sistema universitario e, dall'altro, di dare continuità ai filoni di ricerca in corso di svolgimento nei singoli atenei e di valorizzare, altresì, tramite la possibilità di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, i profili professionali più adeguati.

Il documento conclusivo ([Doc. XVII, 5](#)) dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria, svolta dalla 7^a Commissione del Senato, con riferimento agli assegnisti di ricerca, ha posto in evidenza come essi abbiano rappresentato, negli anni recenti, la figura "non strutturata" e assistita da scarse garanzie sotto i profili del diritto del lavoro alla quale le università statali hanno fatto maggiormente ricorso, anche ai fini dell'espletamento delle attività didattiche, nonostante che la normativa vigente indirizzi gli assegni allo svolgimento di attività di ricerca (pag. 63). A fronte di tale

⁹⁴ Nel dettaglio, l'art. 22, comma 6, della L. 240/2010, come sostituito dall'art. 14, comma 6-*septies*, del D.L. 36/2022, prevede che l'importo del contratto di ricerca è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.

situazione, una minima percentuale di essi è destinata a strutturarsi nel sistema universitario (pag. 78).

È stata pertanto auspicata la soppressione dell'assegno di ricerca come disciplinato dal (pre)vigente articolo 22 della legge n. 240 del 2010 e la concomitante introduzione di un'unica figura post-dottorale che semplifichi l'intricato quadro delle figure *post doc* (pag. 79). Tale figura, destinata ad espletare esclusivamente attività di ricerca, rappresenterebbe lo stadio intermedio tra il dottorato e i contratti di ricerca in *tenure track*.

I titolari di contratti di ricerca *tenure track*, a loro volta, sarebbero destinati a essere immessi nel ruolo della docenza universitaria di II fascia a condizione che nel corso del contratto conseguano l'abilitazione scientifica nazionale (ASN) di cui all'art. 16 della legge n. 240 del 2010.

Si rammenta dunque che l'articolo 14, comma 6-*septies*, del D.L. 36/2022, ha sostituito gli assegni di ricerca, di cui all'art. 22 della legge n. 240 del 2010, con i contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca (cd. "contratti di ricerca"), il cui importo è determinato in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

Per ulteriori ragguagli si veda il *dossier* n. 569/2 del 23 giugno 2022, predisposto in occasione dell'esame dell'A.C. 3656/XVIII.

Nella previgente formulazione, l'articolo 14, comma 6-*quaterdecies*, D.L. 36/2022, prevedeva che, per i 180 giorni successivi al 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso D.L. 36/2022), limitatamente alle risorse già programmate alla data medesima, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il medesimo termine, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del DPR n. 382 del 1980⁹⁵, e gli enti pubblici di ricerca (elencati all'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 2016) potessero indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22, della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente il giorno antecedente il 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 36/2022).

⁹⁵ Ai sensi di tale disposizione, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), può stabilire eventuali equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati. Con [decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 6 agosto 1998](#) sono state disciplinate le attività istruttorie per i provvedimenti di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati da scuole italiane di livello post-universitario.

Fino all'adozione del decreto di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari di cui all'art. 15 della legge n. 240 del 2010, come modificato dall'articolo 14, comma 6-*bis*, del D.L. 36/2022, i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 240 nel nuovo testo introdotto dall'articolo 14, comma 6-*septies*, del medesimo D.L., sono stipulati con riferimento ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti il giorno antecedente il 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 36/2022).

In attuazione dell'art. 15 della legge n. 240 del 2010, il [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 855 del 30 ottobre 2015](#) ha provveduto a rideterminare i macrosettori e i settori concorsuali. L'allegato A al decreto reca l'elenco dei macrosettori e dei settori concorsuali nonché delle corrispondenze tra i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari; l'allegato B reca le declaratorie dei settori concorsuali.

Nel dettaglio, si ricorda che gli assegni di ricerca - originariamente introdotti dall'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1977, n. 449 (successivamente abrogato dall'articolo 29, comma 11, lettera d), della legge n. 240 del 2010) - costituiscono oggetto di disciplina dell'articolo 22 della legge n. 240 del 2010.

L'art. 22, comma 1, della legge n. 240 del 2010, nel testo in vigore prima della nuova disciplina introdotta dall'articolo 14, comma 6-*septies*, D.L. 36/2022, prevede che le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca - nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio possano conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.

I suddetti soggetti disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante due procedure definite dalla legge: i) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate; ii) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca.

I bandi (da pubblicare anche per via telematica sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del Ministero e dell'Unione europea) devono contenere informazioni dettagliate sulle funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante all'assegnatario.

Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle suddette università e istituzioni.

I soggetti conferitori possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione dell'area medica corredato di un'adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, detti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni. Gli assegni hanno durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili per una durata complessiva comunque non superiore a quattro anni (ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso).

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni cumulata con la durata dei contratti di ricercatore a tempo determinato (anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con i suddetti enti) non può superare i 12 anni anche non continuativi.

L'importo degli assegni è determinato dal soggetto conferitore sulla base di un importo minimo stabilito con decreto ministeriale.

Con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 marzo 2011, n. 102](#), l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'articolo 22, è stato determinato in una somma pari a 19.367 euro, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante. L'importo lordo annuo degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1977, n. 449 - inizialmente determinato in una somma compresa tra un minimo di euro 12.911 (25 milioni di lire) e un massimo di euro 15.494 (30 milioni di lire) dal decreto ministeriale n. 121 dell'11 febbraio 1998 - era stato rivalutato dal decreto ministeriale 26 febbraio 2004, n. 45, in una somma compresa tra un minimo di 16.138 euro e un massimo di 19.367 euro. La determinazione dell'importo tiene conto del fatto che i soggetti titolari degli assegni in questione partecipano ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore (*ex* articolo 18, comma 5, della legge n. 240 del 2010), con assunzione di specifiche responsabilità nell'esecuzione della connessa attività tecnico-scientifica.

Articolo 6, comma 5
*(Commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale per la
tornata 2021-2023)*

L'articolo 6, comma 5, proroga dal **31 dicembre 2023** al **15 febbraio 2024** il termine per la conclusione dei lavori delle **commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale** per la tornata 2021-2023, formate sulla base [del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021](#). Resta ferma la previgente disposizione legislativa, secondo cui la presentazione delle domande per il sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 è fissato dal 7 febbraio al 7 giugno 2023. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 dicembre 2023.

A tal fine, la disposizione in commento novella l'articolo 6, comma 8, del D.L. n. 198/2022 (L. n. 14/2023).

Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa del provvedimento in esame, l'intervento normativo si rende necessario al fine di prevenire e far fronte ad eventuali eventi non prevedibili, quali, ad esempio, richieste delle Commissioni di intervenire in autotutela a rettifica di giudizi già resi e pubblicati o problemi legati a situazioni personali e imprevedibili dei commissari delle Commissioni. La proroga del mandato, inoltre, consente di concedere alle Commissioni che ne avessero diritto (e quindi nei soli casi previsti dalla legge) termini di differimento della chiusura dei lavori più ampi di quelli al momento concessi entro il 31 dicembre 2023.

Al riguardo, si rammenta che l'articolo 10, comma 1, del D.L. n. 132/2023 (L. n. 170/2023) ha già **prorogato** dal **7 ottobre 2023** al **7 dicembre 2023** il termine entro il quale avrebbero dovuto concludersi i lavori delle commissioni nazionali riferiti al **sesto quadrimestre** (dal 7 febbraio 2023 al 7 giugno 2023) della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative a tale quadrimestre. A tal fine, esso ha novellato il summenzionato articolo 6, comma 8, terzo periodo, del D.L. n. 198/2022 (L. n. 14/2023).

Secondo la [relazione illustrativa](#) allegata al disegno di legge di conversione del summenzionato D.L. n. 132/2023 (AS 899), essendo il termine del 7 ottobre ormai di prossima scadenza, si rischia di non concludere la procedura, attualmente in corso, relativa al VI Quadrimestre, data la mole delle istanze pervenute, che è tale da aggravare e ritardare i lavori delle Commissioni giudicatrici.

Al riguardo, il DD n. 251/2021, richiamato nell'art. 6, co. 8, del suddetto D.L. n. 198/2022, ha disposto l'avvio della procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, per ciascun settore concorsuale di cui all'allegato A del D.M. n. 855/2015. Le commissioni hanno durata biennale e sono composte da cinque commissari.

Si ricorda inoltre che il regolamento di cui al [DPR 95/2016](#), all'art. 3, co. 1, ha disposto che con **decreto** del competente **direttore generale** del (ora) Ministero dell'università e della ricerca, adottato **ogni due anni entro il mese di dicembre**, sono avviate, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari, le procedure per il conseguimento dell'abilitazione. Ha, altresì, disposto che le domande dei candidati sono presentate, unitamente alla relativa documentazione e secondo le modalità indicate nel regolamento, durante tutto l'anno. L'art. 8, co. 3, a sua volta, ha disposto che la commissione **conclude la valutazione** di ciascuna domanda nel termine di **tre mesi** decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la candidatura. Su tale previsione è poi intervenuto il [D.L. 244/2016](#) (L. 19/2017: art. 4, co. 5-*sexies*), estendendo il termine di 30 giorni.

Il [D.L. 183/2020](#) (art. 6, co. 6-*bis*), ha altresì previsto che per la tornata 2021-2023 non si tiene conto del termine previsto dall'art. 3, co. 1, del DPR 95/2016 – di cui si è detto sopra e che, nel caso di specie, sarebbe coinciso con il 31 dicembre 2020 – per l'avvio, con decreto direttoriale, delle procedure per il conseguimento dell'ASN. La procedura per il conseguimento dell'ASN per la nuova tornata è stata avviata con [D.D. 553 del 26 febbraio 2021](#) che, in particolare, ha disposto che le domande di partecipazione devono essere presentate, sempre telematicamente, nei seguenti termini:

- a) **I quadrimestre**: a decorrere dal 31 maggio 2021 ed entro le ore 15.00 del 30 settembre 2021;
- b) **II quadrimestre**: a decorrere dal 1° ottobre 2021 ed entro le ore 15.00 del 1° febbraio 2022;
- c) **III quadrimestre**: a decorrere dal 2 febbraio 2022 ed entro le ore 15.00 del 3 giugno 2022;
- d) **IV quadrimestre**: a decorrere dal 4 giugno 2022 ed entro le ore 15.00 del 4 ottobre 2022;
- e) **V quadrimestre**: a decorrere dal 5 ottobre 2022 ed entro le ore 15.00 del 6 febbraio 2023.

Successivamente, il D.D. 553/2021 è stato rettificato con [D.D. 589 del 5 marzo 2021](#). [Qui](#) il testo coordinato.

A sua volta il [decreto-legge n. 228 del 2021](#) (legge n. 15 del 2022) ha prorogato da nove a **dieci anni** la durata dell'**abilitazione scientifica nazionale** per l'accesso alla docenza universitaria di prima (professori ordinari) e seconda fascia (professori associati) (art. 6, comma 4-*bis*).

La disciplina per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) – introdotta dalla [L. 240/2010](#) e presupposto per le chiamate dei professori universitari – è stata in seguito modificata, in particolare passando da una procedura a indizione annuale ad una procedura "a sportello" ed elevandone a 9 anni la durata .

Nello specifico, la disciplina vigente per il conseguimento dell'ASN, recata dalla stessa [L. 240/2010](#) (artt. 15 e 16), prevede che:

- la **durata** dell'ASN è di **9 anni**. In particolare, il [D.L. 126/2019 \(L. 156/2019\)](#): art. 5, co. 1), nell'elevare (da 6) a 9 anni il periodo di validità, ha stabilito che ciò si applica anche ai titoli di ASN conseguiti precedentemente alla data della sua entrata in vigore;
- le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono svolte per **settori concorsuali**, che sono raggruppati in macrosettori concorsuali e possono essere articolati in **settori scientifico-disciplinari**;
- le **domande** di partecipazione alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono **presentate senza scadenze prefissate**; per ciascun settore concorsuale, è istituita un'**unica commissione nazionale**, di **durata biennale**, mediante sorteggio di **5 commissari** da una lista in cui sono inseriti i professori ordinari del medesimo settore concorsuale che hanno fatto domanda di esservi inclusi. Il sorteggio garantisce, laddove possibile, la partecipazione di **almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare** compreso nel settore concorsuale al quale afferiscono almeno 10 professori ordinari;
- della commissione nazionale **non** può far parte **più di un commissario della stessa università**; i commissari **non** possono far parte contemporaneamente di **più di una commissione** e, per 3 anni dalla conclusione del mandato, di altre commissioni per il conferimento dell'abilitazione;
- la commissione può acquisire **pareri scritti pro veritate** sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori; nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione, il parere è obbligatorio;
- l'abilitazione è attribuita con **motivato giudizio** fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed è espresso sulla base di **criteri e parametri** differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti il CUN e l'ANVUR;
- in caso di **mancato conseguimento** dell'abilitazione, il candidato **non può presentare una nuova domanda** per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore **nei 12 mesi successivi** alla data di presentazione della domanda; in caso di conseguimento dell'abilitazione, il candidato non può presentare una nuova domanda per lo stesso settore e per la stessa fascia nei 48 mesi successivi alla data di conseguimento della stessa.

Il comma 6-*bis* dell'articolo 14 del D.L. n. 36/2022 (L. 79/2022) ha infine innovato la disciplina dei settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari recata dall'**art. 15 della legge n. 240 del 2010**, introducendo **gruppi scientifico-disciplinari**, articolati in **settori scientifico-disciplinari**. Il **nuovo art. 15** della legge n. 240 del 2010 (**come sostituito dal comma 6-*bis***), che ha assunto la rubrica di "Gruppi e settori scientifico-disciplinari":

- al comma 1, ha affidato al Ministro dell'università e della ricerca la **definizione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie** (vale a dire la descrizione dei contenuti scientifico-disciplinari dei gruppi). La definizione deve essere condotta secondo criteri di affinità, attinenza scientifica, formativa e culturale. Il Ministro provvede alla suddetta definizione con proprio decreto di natura non regolamentare, da adottare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame;
- al comma 2, ha fornito specificazioni relative alla utilizzazione dei gruppi scientifico-disciplinari, prevedendo che: i) siano utilizzati ai fini delle seguenti procedure di cui alla legge n. 240 del 2010: il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16; la chiamata dei professori di cui all'art. 18; la stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 (art. 15, comma 2, lett. *a*)); ii) costituiscano il riferimento per l'inquadramento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori (art. 15, comma 2, lett. *b*)); iii) costituiscano il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente (art. 15, comma 2, lett. *d*). Il medesimo comma prevede che i gruppi scientifico-disciplinari possano essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge n. 127 del 1997¹⁰³ e alla indicazione dell'afferenza dei professori di I e II fascia e dei ricercatori (art. 15, comma 2, lett. *c*));
- al comma 3, ha disposto che il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non oltrepassasse quello dei settori concorsuali di cui al DM n. 855 del 30 ottobre 2015 (i settori concorsuali sono attualmente 190);
- al comma 4, ha individuato ulteriori contenuti del decreto ministeriale di cui al comma 1: i) nella riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari; ii) nella razionalizzazione e nell'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021;
- al comma 5, ha disposto in ordine all'aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari, da effettuare con cadenza triennale. All'aggiornamento provvede il Ministro dell'università e della ricerca con proprio decreto adottato su proposta del CUN qualora questa pervenga entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento. Il Ministro adotta il decreto di aggiornamento a

prescindere dalla proposta del CUN qualora questa non pervenga ovvero pervenga nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del termine di aggiornamento.

Rispetto alla normativa previgente, le principali differenze sono le seguenti:

- -in luogo dei settori concorsuali (e del loro raggruppamento in macrosettori concorsuali) sono introdotti gruppi scientifico-disciplinari, che, al pari dei precedenti settori concorsuali, sono articolati in settori scientifico-disciplinari. Conseguentemente, le declaratorie dei settori concorsuali sono sostituite dalle declaratorie dei gruppi scientifico-disciplinari;
- -la definizione dei gruppi scientifico-disciplinari deve essere condotta secondo criteri di affinità nonché di attinenza scientifica, formativa e culturale, mentre, per la definizione dei settori concorsuali, il previgente art. 15 faceva riferimento esclusivamente a criteri di affinità;
- -il CUN, anziché esprimere un parere, acquista potere di proposta in relazione sia al decreto ministeriale di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari e relative declaratorie sia al decreto di aggiornamento dei medesimi, che diventa triennale anziché quinquennale;
- -circa l'utilizzazione dei gruppi scientifico-disciplinari, il nuovo art. 15 introduce espressa previsione che i gruppi costituiscano riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.
- Di conseguenza, l'art. 14, comma 6-ter, del D.L. n. 36/2022 (L. 79/2022) ha disposto che alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale relative alla tornata 2021-2023 continuassero ad applicarsi le disposizioni vigenti il giorno antecedente il 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto). Tale disposizione implica, per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, il riferimento ai settori concorsuali di cui al DM n. 855 del 2015. Fatta salva la suddetta disposizione, a decorrere dalla data di adozione del decreto ministeriale di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari secondo quanto previsto dal comma 6-bis, i riferimenti ai settori concorsuali e ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari. Fino all'adozione del decreto ministeriale di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari secondo quanto previsto dal comma 6-bis, le procedure di cui agli articoli 18 (chiamata dei professori di I e di II fascia) e 24 (contratti di ricercatore a tempo determinato) della legge n. 240 del 2010, nonché l'inquadramento dei professori di I e di II fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le disposizioni vigenti il giorno antecedente il 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto).

L'art. 6, co. 8, del D.L. n. 198/2022 ha istituito, nell'ambito del bando ASN 2021-2023, il VI quadrimestre (7 febbraio 2023 – 7 giugno 2023), confermando le Commissioni già nominate e pienamente operative dal 2021, al fine di consentire ai candidati di accedere alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione in continuità alle procedure ad oggi in essere, senza dover attendere la tempistica di definizione dei GSD, facendo peraltro ricorso ad una soluzione già adottata nel 2020 (cfr. articolo 7-bis del decreto-legge n. 22 del 2020), con la proroga delle funzioni della commissione ASN del tempo, stante la situazione emergenziale dovuta al Covid-19 che impediva una soluzione alternativa.

La tornata ASN 2021-2023, attualmente in corso, è stata avviata con D.D. 553 del 26 febbraio 2021 e a febbraio 2023 si è aperta l'ultima finestra di operatività delle attuali commissioni.

Tuttavia, il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 – e, segnatamente, l'art. 14, commi da 6-bis a 6-vicies semel -, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto una serie di innovazioni che non rendono possibile, allo stato, l'avvio della tornata ASN 2023-2025. Dal punto di vista procedurale, la disposizione in parola prevede che i GSD e le relative declaratorie sono definiti con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN) “secondo criteri di affinità e attinenza scientifica, formativa e culturale”.

In via transitoria, si è provveduto a salvaguardare le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale in corso, garantendo l'applicazione a queste delle disposizioni relative ai settori concorsuali (benché in via di superamento).

Il termine previsto per l'adozione del decreto ministeriale sopra citato, attuativo della predetta riforma in materia di gruppi scientifico-disciplinari, originariamente fissato a 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, rischia di non essere rispettato in ragione del ritardo della proposta del CUN, che – per le vie brevi – ha prospettato la conclusione dei lavori presumibilmente entro il mese di dicembre p.v. Il ritardo nella individuazione dei GSD rende, pertanto, impossibile l'entrata a regime della tornata ASN 2023-2025, per la quale sarebbero indispensabili adempimenti preparatori che, tuttavia, non possono essere svolti non soltanto prima della adozione del decreto di individuazione dei GSD, ma anche prima della disponibilità degli indicatori di produttività scientifica aggiornati al nuovo perimetro, nonché alla disponibilità degli aspiranti commissari, magari a valle di una opzione di incardinamento tra GSD diversi.

Articolo 6, comma 6
*(Graduatorie nazionali ad esaurimento relative alle Istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

L'articolo 6, comma 6, estende dall'a.a. 2023-2024 all'a.a. 2024-2025 la possibilità di attingere, per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM, alle graduatorie nazionali ad esaurimento cosiddette "143".

A tal fine, la disposizione in commento novella l'art. 19, comma 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).

Nell'anno accademico 2022/2023 il comparto AFAM è costituito da 158 Istituzioni (107 statali e 51 non statali). A seguito della procedura di statizzazione conclusasi nel 2022 e che ha riguardato 22 Istituti in precedenza non statali, le Istituzioni AFAM risultano così suddivise: 24 Accademie di Belle Arti statali (ABA), 12 Accademie legalmente riconosciute (ALR – di cui 1 sede decentrata), 75 Conservatori di musica statali (CON – di cui 4 sezioni staccate), 1 Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (ISSM – ex Istituti Musicali Pareggiati), 1 Politecnico delle Arti (PdA), 5 Istituti Superiori per le Industrie Artistiche statali (ISIA), 1 Accademia Nazionale di Danza statale (AND), 1 Accademia Nazionale di Arte Drammatica statale (ANAD) e 38 altri soggetti privati autorizzati a rilasciare titoli AFAM con valore legale (di cui 4 sedi decentrate) ([Focus "Il Sistema AFAM" a.a. 2022-2023 - Ottobre 2023](#)).

Secondo quanto afferma la relazione illustrativa del provvedimento in esame il comma 6 tratta della proroga delle graduatorie nazionali AFAM ai sensi della legge n. 143 del 2004, nelle more dell'entrata in vigore e della completa attuazione del nuovo regolamento sul reclutamento AFAM (la cui approvazione è in corso di svolgimento), atteso che le graduatorie, per alcuni insegnamenti, non sono ancora esaurite (residuano un candidato per "Restauro per la decorazione", cinque candidati per "Oboe" e una candidata per "Lingua e letteratura italiana").

Il 29 dicembre 2023 il Consiglio di Stato ha sospeso la pronuncia del parere sullo schema di DPR concernente «Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM», nelle more degli approfondimenti istruttori indicati in motivazione ([parere 1622 del 29 dicembre 2023](#)).

In precedenza, l'articolo 6, comma 3, del D.L. n. 198/2022 (L. n. 14/2023) ha già esteso dall'a.a. 2022-2023 all'a.a. 2023-2024 la

possibilità di attingere, per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM, alle graduatorie nazionali ad esaurimento “143”.

Nel testo precedente alle modifiche apportate dal suddetto D.L. n. 198/2022, l’art. 19, comma 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) prevedeva:

- la trasformazione in **graduatorie nazionali a esaurimento (GNE)** delle **graduatorie nazionali** di cui all'**articolo 2-bis del D.L. n. 97/2004** (L. n. 143/2004);

- che tali graduatorie fossero utili, inizialmente per il solo anno accademico **2013-2014**, per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. In seguito una serie di disposizioni legislative ha esteso la validità di tali graduatorie anche per i successivi anni accademici; l'ultima di tali disposizioni, l'articolo 6, comma 1, del D.L. 228/2021 (L. 15/2022), ne ha esteso la validità fino all'a.a. **2022-2023**.

Le graduatorie previste dall'articolo 2-bis del D.L. n. 97/2004 (L. n. 143/2004) comprendevano i docenti **precari** che avessero avuto un **servizio di 360 giorni** nelle Istituzioni AFAM. In origine, l'inserimento di tali nominativi, previa valutazione dei **titoli** artistico-professionali e culturali, era effettuato per l'attribuzione dei soli incarichi di insegnamento a tempo determinato (la procedura per la formazione di tali graduatorie è stata indetta con [DM 16 giugno 2005](#)).

L'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato ai soggetti inseriti nelle graduatorie previste dall'articolo 2-bis del D.L. n. 97/2004 (L. n. 143/2004) è subordinata:


- al rispetto del limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (d.lgs. n. 297/1994), in base al quale l'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti. Tali graduatorie nazionali permanenti sono divenute poi ad **esaurimento (GNE)**, a seguito di quanto disposto dall’art. 2, co. 6, della L. 508/1999 (i termini e le modalità di formazione delle GNE sono stati definiti con [DM 19 marzo 2001](#), come rettificato con [DM 19 aprile 2001](#));

- al ricorso in via prioritaria alle graduatorie dei concorsi per **titoli ed esami (GET)** e alle graduatorie nazionali ad **esaurimento (GNE)**, previste dall'articolo 2, comma 6, della L. n. 508/1999,

- e al rispetto del regime autorizzatorio per le assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997.

Secondo il [Focus “Il Sistema AFAM” a.a. 2022-2023 - Ottobre 2023](#), nell’anno accademico 2022/2023 nel sistema AFAM si compone di circa 18 mila docenti e circa 4 mila non docenti tecnico-amministrativi. Con riferimento al **Personale Docente**, il 51,5% risulta impegnato nelle Istituzioni dell’Area Artistica e il 48,5% nelle Istituzioni dell’Area Musicale. Il Grafico 13 mostra per il complesso delle Istituzioni AFAM una sostanziale equi-ripartizione tra il personale docente strutturato (a tempo indeterminato e determinato) e il personale docente a contratto (collaboratori esterni). Nelle Istituzioni statali, in cui opera circa il 63% del Personale Docente, si osserva una netta prevalenza di docenti a tempo indeterminato e determinato (circa il 73%); su tale quota incidono soprattutto gli Istituti dell’Area Musicale. Nelle Istituzioni non statali, in cui opera il restante 37%, prevale il numero di docenti con contratto di collaborazione (circa l’89%).


Grafico 13. Personale Docente per tipo di contratto, macro-area didattica - A.A. 2022/2023



Negli ultimi dieci anni l’andamento del personale docente presenta una crescita complessiva del 60% (con variazione percentuale media annua pari al 5,1%).

Tale aumento ha riguardato prevalentemente i docenti con contratto di collaborazione per insegnamento che sono quasi triplicati in dieci anni (+176%). Il personale strutturato nello stesso periodo ha registrato una crescita molto inferiore, del 13% (Grafico 14).

Grafico 14. Personale Docente per tipo di contratto - Serie storica A.A. 2013/14 - A.A. 2022/23



Rispetto all'anno accademico precedente 2021/22, si segnala un aumento percentuale del personale docente complessivamente pari al 6,8%: rispettivamente +8,4% per il personale a tempo indeterminato e +9,1% per il personale a contratto.

Nelle istituzioni statali si è registrato un aumento dei docenti con contratto a tempo indeterminato pari a +14,4%, attribuibile al processo di passaggio allo Stato anche del personale in servizio, conseguenza della statizzazione.

Nell'anno accademico 2022/2023 la quota di docenti donne nel sistema AFAM risulta mediamente pari al 35% (33% è la percentuale delle docenti a tempo indeterminato e 37% quella delle docenti a contratto), solo di poco superiore a quella di dieci anni prima (nel 2013/2014 era pari al 32,6%).


La presenza femminile risulta maggiore nelle istituzioni dell'area Artistica rispetto a quelle dell'area Musicale (40% e 29%, rispettivamente).

Con riferimento alle istituzioni statali, la consistenza complessiva del **Personale non docente, tecnico e amministrativo (T.A.)**, è rimasta costante nel tempo, ma nell'ultimo anno accademico 2022/23 si è registrato un aumento percentuale di circa il 25%, anche in questo caso verosimilmente in relazione alle procedure di stabilizzazione del personale nelle istituzioni AFAM oggetto di statizzazione.

Nelle istituzioni statali la quota dei contratti a tempo indeterminato risulta nettamente superiore rispetto a quella delle altre tipologie contrattuali (circa il 66% e il 34%, rispettivamente, nell'anno accademico 2022/2023, Grafico 13).

La percentuale femminile risulta stabilmente superiore a quella maschile sia nell'ambito dei contratti a tempo indeterminato (65,5%) che nelle altre tipologie di contratto (64,8%).

Grafico 13. Personale non Docente T.A. delle Istituzioni Statali per tipo di contratto
- Serie storica A.A. 2013/14 - A.A. 2022/23



Articolo 6, comma 7
(Rinvio dell'applicazione di varie disposizioni relative al comparto AFAM)

L'articolo 6, comma 7, lettera a), proroga (dall'a.a. 2024/2025) all'a.a. 2025/2026 l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2023) al 31 dicembre 2024 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. La lettera b) differisce (dall'anno accademico 2024/2025) all'anno accademico 2025/2026 l'abrogazione di alcune disposizioni legislative prevista dal suddetto regolamento.

A tal fine, la disposizione in commento **novella l'art. 3-quater, commi 1 e 2, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020).**

Secondo la relazione illustrativa del provvedimento in esame, con il **comma 7** viene rinviata all'anno accademico 2025/2026 l'attuazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, dato che è in fase di approvazione il nuovo regolamento, che sostituisce integralmente il D.P.R. n. 143/2019. Il nuovo regolamento è stato approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2023, dopo che un primo schema – già approvato in esame preliminare dal CdM in data 1° settembre 2022 – è stato oggetto di modifiche sostanziali in seguito a un parere interlocutorio del Consiglio di Stato e alle novità normative introdotte con l'articolo 26, comma 9-bis, del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023 e, pertanto, il relativo iter di approvazione non è ancora concluso. Il rinvio è necessario per coordinare le tempistiche di entrata in vigore del nuovo regolamento con l'attuale sistema di reclutamento. Il suddetto rinvio comprende sia il termine per la programmazione dei fabbisogni di personale delle istituzioni AFAM, fissato al 31 dicembre 2023, data entro cui le istituzioni non potrebbero, di conseguenza, operare tale programmazione stante l'incertezza del quadro normativo, sia le abrogazioni disposte dal regolamento, le quali operano su disposizioni di legge relative a graduatorie nazionali e alla stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo del comparto AFAM, disposizioni che consentono di

garantire le assunzioni necessarie fino all'entrata in vigore del regolamento stesso.

Il 29 dicembre 2023 il Consiglio di Stato ha sospeso la pronuncia del parere sullo schema di DPR concernente «Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM», nelle more degli approfondimenti istruttori indicati in motivazione ([parere 1622 del 29 dicembre 2023](#)).

Al riguardo, si ricorda che con **DPR 143/2019** è stata introdotta la disciplina del reclutamento del personale presso le istituzioni del comparto AFAM. In base all'art. 8, co. 3, dello stesso DPR, le relative disposizioni **si sarebbero dovute applicare a decorrere dall'a.a. 2020/2021.**

Tale termine è stato poi **differito:**

- **all'anno accademico 2021/2022** dall'art. 3-*quater*, comma 1, del **D.L. 1/2020** (L. 12/2020) che, contestualmente, aveva disposto che, in sede di prima attuazione, la **programmazione del reclutamento del personale** di cui all'art. 2 del medesimo DPR doveva essere approvata dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio accademico, entro il **31 dicembre 2020;**

- **all'a.a. 2022/2023** dall'art. 6, co. 2, lett. *a*), del **D.L. 183/2020** (L. 21/2021) (nonché dall'art. 1, co. 890, primo periodo, della L. 178/2020 - L. di bilancio 2021) che, contestualmente, aveva differito al **31 dicembre 2021** il termine per la **programmazione del reclutamento del personale;**

- **all'a.a. 2023/2024** dall'art. 6, co. 2, del **D.L. 228/2021** (L. 15/2022) che, contestualmente, aveva differito al **31 dicembre 2022** il termine per la **programmazione del reclutamento del personale;**

- **all'a.a. 2024/2025** dall'**articolo 6, comma 4, lettera a)**, del D.L. 198/2022 (L. 14/2023), il quale ha al contempo differito (dal **31 dicembre 2022**) al **31 dicembre 2023** il termine per l'approvazione della **prima programmazione triennale del reclutamento** del personale.

Inoltre, l'art. 64-*bis*, comma 6, del D.L. 77/2021 (L. 108/2021) ha previsto che le disposizioni recate dall'art. 8, comma 5, del DPR 143/2019, relative alla definizione della dotazione organica del personale docente e non docente delle istituzioni AFAM con decreto del Ministero (ora) dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con (ora) il Dipartimento della funzione pubblica del Ministero della pubblica amministrazione, si applicano (a differenza di tutte le altre disposizioni del medesimo regolamento) a decorrere dall'a.a. 2021/2022.

La **lettera b)** novella l'art. 3-*quater*, comma 2, del [D.L. 1/2020](#) (L. 12/2020), differendo (dall'anno accademico **2024/2025**) **all'anno accademico 2025/2026** la decorrenza delle **abrogazioni** disposte dall'art. 8, comma 4, del DPR 143/2019.

Al riguardo, si rammenta che l'**articolo 6, comma 4, lettera b)**, del D.L. n. 198/2022 (L. n. 14/2023), nel novellare l'art. 3-*quater*, comma 2, del [D.L. 1/2020](#) (L. 12/2020), ha già differito (dall'anno accademico **2023/2024**) **all'anno accademico 2024/2025** la decorrenza delle **abrogazioni** disposte dall'art. 8, comma 4, dello stesso DPR 143/2019.

Tale **art. 8, comma 4** del [DPR 143/2019](#) ha previsto l'**abrogazione** delle seguenti disposizioni:

- l'art. **19**, comma **3-bis**, del [decreto-legge n. 104 del 2013](#) (L. n. 128 del 2013);

Si ricorda che il suddetto **art. 19**, comma *3-bis*, prevede – in relazione all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, che **il personale** che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area "Elevata professionalità" o all'area terza di cui all'allegato A al [contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010](#), può essere assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni, di cui all'art. 39, comma *3-bis*, della [legge n. 449 del 1997](#).

- l'art. 1-*quater*, comma 1, quarto periodo, del [decreto-legge n. 250 del 2005](#) (legge n. 27 del 2006);

Si ricorda che il suddetto art. 1-*quater*, comma 1, quarto periodo, del d.l. 250/2005, in materia di personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, prevede modalità di reclutamento del personale.

- l'art. 270 del [decreto legislativo n. 297 del 1994](#) (in materia di accesso ai ruoli del personale docente, degli assistenti, degli **accompagnatori al pianoforte** e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza) e [l'art. 3 della legge 124 del 1999](#) (relativo alla stessa materia) fatte salve talune graduatorie;

- l'art. 4 del [decreto-legge n. 357 del 1989](#) (legge n. 417 del 1989), relativo alla medesima materia di cui sopra, fatte salve talune graduatorie.

Articolo 6, comma 8 ***(Reclutamento dei docenti AFAM a tempo indeterminato)***

L'**articolo 6, comma 8**, consente alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di reclutare, oltre che, come già previsto, per l'a.a. 2023/2024, **anche per l'a.a. 2024/2025** e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato, nelle more della piena attuazione del regolamento disciplinante le procedure di reclutamento del personale delle medesime istituzioni.

Il reclutamento deve essere prioritariamente effettuato a valere:

- sulle vigenti graduatorie formate nell'ambito dei processi di statizzazione delle istituzioni alta formazione artistica musicale e coreutica non statali;
- nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli;
- e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto di alcuni principi in materia di reclutamento nelle PA, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dal 28 febbraio 2023 (data di entrata in vigore della L. 14/2023, di conversione del D.L. 198/2022). La disposizione in commento inserisce l'espresso riferimento all'obbligo di **permanenza** nella **sede di prima destinazione per cinque anni**.

A tal fine, la disposizione in commento novella l'articolo 6, comma 4-ter, del D.L. n. 198/2022 (L. n. 14/2023).

In base alla relazione illustrativa del provvedimento in esame, la proroga si ricollega all'*iter* di perfezionamento del nuovo regolamento in materia di reclutamento del personale AFAM, e si prevede, altresì – considerato inoltre che le proroghe di cui ai commi 6 e 7 implicano che nel 2024 la mobilità del personale AFAM sia ancora gestita a livello nazionale con modalità di derivazione scolastica - che al personale reclutato mediante tale norma transitoria si applichi la disposizione che prevede l'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per cinque anni. Tale proroga appare necessaria, alla luce dell'altrettanto necessaria proroga disposta dal comma 7, affinché le istituzioni AFAM possano reclutare docenti nell'a.a. 2024/2025, fermo restando che la norma prorogata opera in subordine ai concorsi riservati al personale precario, introdotti per l'anno accademico 2024/2025 dall'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 69 del 2023.

L'articolo 6, comma 4-*ter*, del D.L. n. 198/2022 richiama inoltre anche l'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e l'articolo 35-*bis*, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 165/2001.

L'articolo 35, comma 3, prevede che le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

- adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione - lettera a);
- adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire - lettera b);
- rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori – lettera c);
- composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali – lettera e).

L'articolo 35-*bis*, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 165/2001 prevede che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi.

Come sopra anticipato, la novella in esame inserisce anche l'esplicito riferimento al comma 5-*bis* dell'articolo 35 del d.lgs. n. 165/2001.

Tale disposizione - che costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi - prevede che i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni.

Si ricorda che il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni AFAM è regolato contrattualmente, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente.

L'emanazione del regolamento disciplinante le procedure di reclutamento del personale delle istituzioni AFAM è stata prevista dall'articolo 2,

comma 7, lettera e), della L. n. 508/1999. In attuazione di tale disposizione è stato quindi adottato il DPR n. 143/2019. La L. di bilancio 2021 ([L. 178/2020](#): art. 1, co. 890, primo periodo) ha **differito l'applicazione** del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni AFAM (**DPR 143/2019**) (dall'a.a. 2021/2022, previsto dall'art. 3-*quater* del D.L. 1/2020 - L. 12/2020) all'**a.a. 2022/2023**.

Successivamente, il [D.L. 183/2020](#) (L. 21/2021: art. 6, co. 1 e 2), oltre a **prorogare anch'esso** (dall'a.a. 2021/2022) all'**a.a. 2022/2023** l'avvio dell'**applicazione** del DPR 143/2019, ha differito (dal 31 dicembre 2020) al **31 dicembre 2021** il termine per l'approvazione della **prima programmazione triennale del reclutamento**. Conseguentemente, ha esteso anche all'**a.a. 2021/2022** la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui al D.L. 97/2004 (L. 143/2004: art. 2-*bis*), per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle medesime Istituzioni.

Per quanto d'interesse, il decreto-legge n. 228 del 2021 (legge n. 15 del 2022):

- ha introdotto modifiche alla disciplina delle procedure **per il reclutamento** e per l'attribuzione di alcuni incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). In particolare, ha prorogato (dall'a.a. 2022/2023) all'**a.a. 2023/2024** l'avvio dell'**applicazione** del **regolamento** recante le procedure e le modalità per la programmazione e il **reclutamento** del personale docente e del personale amministrativo e tecnico delle medesime Istituzioni, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2021) al **31 dicembre 2022** il termine per l'approvazione della **prima programmazione triennale del reclutamento**. Conseguentemente, ha esteso anche all'**a.a. 2022/2023** la **possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento** di cui all'art. 2-*bis* del [D.L. 97/2004](#) (L. 143/2004), per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle medesime Istituzioni. Infine, **ha differito** (dall'anno accademico 2022/2023) all'anno accademico **2023/2024** talune abrogazioni di disposizioni legislative previste dal suddetto regolamento (art. 6, commi 1, 2 e 2-*bis*).

L'articolo 14, comma 4-*quater*, del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022), espressamente richiamato dal comma in esame, ha previsto che, nell'ambito dei processi di statizzazione razionalizzazione delle istituzioni AFAM non statali, disciplinati dall'art. 22-*bis* del D.L. n. 50 del 2017 (L. n. 96 del 2017), l'"Elenco A" e l'"Elenco B" previsti dal DPCM del 9 settembre 2021 fossero mantenuti, con **vigenza triennale** a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del **reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione AFAM che li avesse costituiti**, nonché quali graduatorie

d'istituto valide ai fini del **reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni AFAM.**

Ai fini dell'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale delle istituzioni AFAM non statali, il DPCM del 9 settembre 2021 ha stabilito che ciascuna istituzione predisponga due distinti elenchi.

Nell'«Elenco A» è collocato il personale, che, presentata apposita istanza, risulta in possesso dei seguenti requisiti: a) essere in servizio presso l'istituzione alla data del 24 giugno 2017 con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato relativo al medesimo profilo professionale e, per i docenti, al medesimo settore disciplinare per i quali si presenta istanza; b) per il personale docente, se in servizio alla data del 24 giugno 2017 con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell'istanza, un'anzianità pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, intendendo, a tal fine, l'aver prestato servizio per tre anni accademici, con svolgimento per ciascuno di tali anni di almeno 125 ore di insegnamento (comprehensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma nel corso del medesimo anno accademico, e computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l'anno accademico 2020/2021, ancorché non ancora svolte); c) per il personale tecnico amministrativo, se in servizio con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell'istanza, un'anzianità pari ad almeno trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Nell'«Elenco B» è collocato il personale non iscritto nell'«Elenco A», il quale, presentata apposita istanza, risulta in possesso dei seguenti requisiti: a) essere in servizio presso l'istituzione alla data del 1° dicembre 2020 con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato o con contratto di lavoro flessibile relativo al medesimo profilo professionale e, per i docenti, al medesimo settore disciplinare per i quali si presenta istanza; b) per il personale docente, se in servizio con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell'istanza, un'anzianità pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, intendendo, a tal fine, l'aver prestato servizio per tre anni accademici, con svolgimento, per ciascuno di tali anni, di almeno 125 ore di insegnamento (comprehensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma nel corso del medesimo anno accademico, e computando, a tal fine, tutte le ore di contratto o incarico previste per l'anno accademico 2020/2021 ancorché non ancora svolte); c) per il personale tecnico-amministrativo, se in servizio con contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell'istanza, un'anzianità pari ad almeno trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Il passaggio nei ruoli avviene, prioritariamente, per il personale collocato nell'«Elenco A» e, in subordine, per il personale collocato nell'«Elenco

B», secondo l'ordine delle graduatorie di cui all'art. 5, nei limiti della dotazione organica approvata con decreto di statizzazione e delle risorse a tal fine stanziato.

La L. di bilancio 2021 ([L. 178/2020](#): art. 1, co. 890), ha definito un **ordine di priorità nell'utilizzo delle graduatorie per soli titoli** per il conferimento di **incarichi di docenza a tempo indeterminato**. In particolare, ha previsto che l'attribuzione degli stessi incarichi avviene utilizzando prioritariamente le vigenti graduatorie nazionali per titoli (art. 270, co. 1, [d.lgs. 297/1994](#); art. 2-bis [D.L. 97/2004](#) - L. 143/2004; art. 19, co. 2, [D.L. 104/2013](#) - L. 128/2013; art. 1, co. 655, primo periodo, [L. 205/2017](#)) e, in subordine, le "graduatorie di cui all'articolo 3-*quater*, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1" (L. 12/2020).

Al riguardo, si ricorda, in realtà, che il [D.L. 1/2020](#) (L. 12/2020: art. 3-*quater*) aveva previsto l'inserimento anche dei soggetti che maturavano la richiesta esperienza triennale entro l'a.a. 2020/2021 nelle graduatorie nazionali, utili per l'attribuzione di incarichi di insegnamento presso le Istituzioni AFAM, istituite dalla L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, co. 655: in tali graduatorie sono stati inseriti i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e avessero maturato, fino all'a.a. 2017/2018, almeno 3 a.a. di insegnamento, anche non continuativi, presso le medesime Istituzioni).

La procedura per la costituzione delle (nuove) graduatorie nazionali utili per incarichi di docenza a tempo indeterminato e a tempo determinato (c.d. "graduatorie 205 bis") è stata avviata con [DM 645 del 31 maggio 2021](#) ([allegato 1](#): riserve; [allegato 2](#): preferenze; [allegato B](#): elenco sedi commissioni).

Articolo 7, commi 1-3

(Durata della segreteria tecnica di progettazione per gli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

L'articolo 7, comma 1, proroga da sette a otto anni la durata della segreteria tecnica di progettazione, costituita presso il Segretariato generale del Ministero della cultura, *ex art.15-bis*, comma 6, lett. a), del D.L. 189/2016, creata allo scopo di rendere più celere la realizzazione degli **interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016**. Il **comma 2**, corrispondentemente, **provvede a prorogare dal 2023 al 2024 l'incremento di unità di personale di cui la segreteria si compone**, disposto dall'art. 18, comma 2, del D.L. 8/2017. Il **comma 3 autorizza la spesa massima di 1 milione di euro per il 2024**, individuando la relativa copertura.

La disposizione in commento **ricalca nella sostanza e nella struttura l'art. 7, commi 1-3, del D.L. 228/2021** (Milleproroghe 2022). In particolare, il comma 1 aveva prorogato da cinque a sette anni la durata della segreteria tecnica di progettazione, mentre il comma 2 aveva prorogato dal 2017-2021 al 2023 l'incremento di unità di personale della segreteria. Cfr. qui l'apposito [dossier](#) predisposto dal Servizio studi.

A **livello d'inquadramento**, si ricorda che l'art. 15-*bis*, comma 6, del D.L. 189 del 2016 ha previsto che per accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei **territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria** (con riguardo ai Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis dello stesso decreto-legge) **l'ufficio del Soprintendente speciale istituito dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 ottobre 2016:**

- si avvale di una apposita **segreteria tecnica di progettazione**, costituita, per la durata di sette anni a far data dal 2017, **ora prorogati a 8 in virtù del comma 1 della disposizione in commento**, presso il Segretariato generale del MIC e **composta da non più di venti unità di personale**, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui; ai componenti della segreteria tecnica possono essere altresì affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento. Rispetto al profilo delle **unità di personale** che compongono la segreteria tecnica, l'art. 18, comma 2, del D.L. 8/2017 ha stabilito che **esse possono essere incrementate fino a ulteriori venti unità**, nel limite

dell'ulteriore importo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, che ora si estendono al 2024 **in virtù di quanto previsto dal comma 2 della disposizione in commento;**

- può reclutare personale di supporto, fino a un massimo di venti unità mediante le modalità previste dagli articoli 50, comma 3, e 50-bis, comma 3, del medesimo D.L. 189/2016 entro il limite di spesa di 800.000 euro annui; tale personale è assunto dal MIC a tempo indeterminato e, decorsi cinque anni a far data dal 2017, può essere assegnato ad altro ufficio del medesimo Ministero;

- per le attività connesse alla messa in sicurezza, recupero e ricostruzione del patrimonio culturale, nell'ambito della ricostruzione post-sisma, è autorizzato ad operare attraverso apposita contabilità speciale dedicata alla gestione dei fondi finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei relativi interventi in conto capitale. Sulla contabilità speciale confluiscono altresì le somme assegnate allo scopo dal Commissario straordinario previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione su apposito capitolo dello stato di previsione del MIC.

Nella **relazione illustrativa** si evidenzia come gli interventi per la messa in sicurezza e la tutela del patrimonio culturale avviati dal Ministero della cultura in conseguenza degli eventi sismici non siano stati ancora completati, dunque le disposizioni in commento si configurano come interventi necessari a garantire all'Ufficio del Soprintendente il necessario supporto specialistico fornito dalla segreteria tecnica di progettazione. Tale proroga – sempre secondo la relazione illustrativa – è coerente con quella biennale relativa all'Ufficio del Soprintendente sisma.

La **relazione tecnica** precisa che il fondo individuato per la copertura presenta le necessarie disponibilità.

Articolo 7, comma 4
(Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino»)

L'articolo 7, comma 4, lettera a), posticipa dal **31 dicembre 2023** al **31 dicembre 2024** il termine finale di durata in carica del Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino», istituito presso il Ministero della cultura dall'articolo 1, comma 806, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022). La **lettera b)** autorizza per l'anno 2024 la spesa di 100.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato, disponendo in relazione a tali oneri.

Per i predetti fini, la disposizione in commento novella l'articolo 1, comma 806, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022).

Secondo la relazione illustrativa del provvedimento in esame, l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2024 si rende necessaria in quanto molti dei progetti sostenuti sono stati prorogati e il Comitato, peraltro, è tenuto a rendicontare tali progetti. Senza la proroga il Comitato non potrebbe portare avanti la sua attività; dovrebbe chiudere il conto corrente ad esso intestato, senza poter provvedere alle erogazioni di somme ancora necessarie e non potrebbe ottemperare alle richieste di rendicontazione dei vari progetti sostenuti né predisporre la prescritta relazione conclusiva sui progetti realizzati e sulle risorse utilizzate. L'ulteriore proroga risulta, pertanto, indispensabile per consentire di ottemperare alle richieste di rendicontazione dei progetti, molti dei quali sono ancora in corso e non definiti. All'esito di tale rendicontazione il Comitato è destinato a cessare la sua attività, senza necessità di richiedere ulteriori proroghe. La proroga è, inoltre, urgente, in quanto la durata del Comitato è attualmente fissata al 31 dicembre 2023.

Come sopra segnalato, **l'articolo 7, comma 4, lettera a)**, posticipa dal **31 dicembre 2023** al **31 dicembre 2024** il termine finale di durata in carica del **Comitato promotore** delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto **«Il Perugino»**.

La **lettera b)** autorizza per il 2024 la spesa di 100.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,

nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, comma 804, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), ha previsto che la Repubblica, nell'ambito delle funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, avrebbe dovuto celebrare il pittore Pietro Vannucci detto «Il Perugino» nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte.

Il comma 806 qui novellato ha istituito, per le predette finalità, presso il Ministero della cultura un Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino». Il Comitato è presieduto da un presidente nominato dal Ministero della cultura e composto da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, uno del Ministero dell'università e della ricerca, uno del Ministero del turismo, uno della regione Umbria, dal sindaco del comune di Perugia, dal sindaco del comune di Città della Pieve, nonché da quattro esperti della vita e delle opere del Perugino designati dal Ministro della cultura. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro della cultura, che ne definisce anche le modalità di funzionamento, ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera di Pietro Vannucci. A tal fine, al Comitato sono attribuite le risorse di cui al comma 805 (il quale ha autorizzato la spesa complessiva di 1 milione di euro per il 2022). Al termine delle celebrazioni il Comitato, che originariamente sarebbe dovuto rimanere in carica fino alla data del **31 dicembre 2022**, predisporre una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione delle risorse assegnate che presenta al Ministro della cultura, il quale la trasmette alle Camere. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto, nell'ambito delle risorse di cui al comma 805, al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico delle risorse di cui al comma 805.

Successivamente, l'articolo 7, comma 3, lettera a), del D.L. n. 198/2022 (L. n. 14/2023), nel novellare a sua volta l'articolo 1, comma 806, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), ha già posticipato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di durata in carica del Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino». La lettera b) di tale articolo ha quindi

introdotto una specifica disposizione per autorizzare, per il 2023, la spesa di 150.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato. Il comma 4 dell'articolo in esame ha infine disposto in relazione agli oneri, pari a 150.000 euro per il 2023, ai quali si doveva provvedere mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Con [D.M. n. 51 del 7 febbraio 2022](#) si è proceduto alla nomina del Comitato promotore delle celebrazioni per il quinto centenario dalla morte del pittore Pietro Vannucci detto «Il Perugino». Il Comitato è così composto: Ilaria Borletti Buitoni, con funzioni di Presidente; Marina Imperato, designata dal Ministero dell'istruzione; Cristina Galassi, designata dal Ministero dell'università e della ricerca; Sabrina Licciardo, designata dal Ministero del turismo; Marina Balsamo, designata dalla Regione Umbria; il sindaco del Comune di Perugia; il sindaco del Comune di Città della Pieve; il direttore della Galleria nazionale dell'Umbria *pro tempore*; Caterina Bon di Valsassina e Madrisio; Francesco Federico Mancini; Laura Teza. Il successivo [D.M. n. 179 del 21 aprile 2022](#) ha quindi apportato alcune variazioni alla composizione del Comitato. Per effetto di siffatte modifiche, possono partecipare alle attività e alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, un rappresentante della diocesi di Perugia Città della Pieve, i Direttori dei Musei che conservano opere del Perugino e i Direttori generali del Ministero della cultura competenti nelle materie di volta in volta trattate, nonché i rappresentanti degli enti territoriali e locali e di altri soggetti, pubblici e privati, interessati alle iniziative elaborate dal Comitato.

Il Comitato ha il compito di promuovere e diffondere, in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza della figura e l'opera del Perugino mediante un adeguato programma di celebrazioni, di attività di ricerca, formative, editoriali, espositive, nonché mediante l'organizzazione di manifestazioni culturali. Il Comitato, in particolare, ha il compito di: elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e diffusione della conoscenza della figura e dell'opera del Perugino, anche con riferimento al settore della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, dell'università e della ricerca e del turismo, e il relativo piano economico, nonché tenendo conto degli ulteriori contributi eventualmente conferiti da soggetti pubblici e privati; elaborare il relativo programma volto a promuovere le attività indicate nel piano, da realizzare mediante il coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, dotati di comprovata esperienza e capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica, anche al fine di favorire processi di

sviluppo turistico e di promozione commerciale in ambito culturale, connessi alle celebrazioni.

Il Comitato sottopone all'approvazione del Ministero della cultura i predetti piani entro il 30 aprile 2022. Al termine dei lavori, il Comitato predispose una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione delle risorse assegnate che presenta al Ministro della cultura, il quale la trasmette alle Camere.

Il Comitato, cui, come si è visto, è stato inizialmente assegnato un contributo complessivo pari a euro 1.000.000 per l'anno 2022, può ricevere ulteriori contributi dalle amministrazioni statali, dagli enti territoriali e locali e da altri soggetti pubblici e privati.

Il Comitato è sottoposto alla vigilanza della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura, alla quale esso presenta, entro il 31 dicembre 2022, il bilancio consuntivo delle spese, corredato di una dettagliata relazione sull'attività svolta, e ogni altra documentazione eventualmente richiesta dalla medesima Direzione generale nell'esercizio delle proprie attività di vigilanza. Con decreto del Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali è designato il revisore dei conti del Comitato. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e l'eventuale compenso riconosciuto al revisore graveranno sulle risorse assegnate al Comitato. Il revisore dei conti riferisce periodicamente della propria attività alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali e alla Direzione generale Bilancio del Ministero della cultura.

Con [avviso pubblico](#) del Comitato si è dato seguito alla deliberazione assunta nella seduta del 28 aprile 2022 nel senso di procedere alla pubblicazione del presente avviso avente la finalità di raccogliere e selezionare i progetti necessari per l'elaborazione del previsto piano delle iniziative culturali per la divulgazione e diffusione della conoscenza della figura e dell'opera di Perugino, da realizzare tramite un programma di celebrazioni, di attività di ricerca, formative, editoriali, espositive e, più in generale, con l'organizzazione di manifestazioni culturali.

Con [apposito comunicato](#) sono stati pubblicati i risultati del bando per l'organizzazione d'iniziativa culturali per le celebrazioni del v centenario della morte del pittore Pietro Vannucci detto «Il Perugino».

Articolo 7, comma 5
(Proroga e modifica delle semplificazioni amministrative per spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche)

L'art. 7, comma 5 modifica l'art. 38-bis, comma 1, del D.L. 76/2020, relativo alle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, sotto due profili: da un lato, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il regime amministrativo semplificato incentrato sull'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per gli spettacoli dal vivo e le proiezioni cinematografiche; dall'altro lato, innalza da 1.000 a 2.000 il limite massimo di soggetti che possono partecipare agli eventi di cui sopra, affinché possa operare il regime semplificato.

Si ricorda che l'art. 38-bis, comma 1, del D.L. 76/2020, più volte modificato e prorogato, in ultimo dall'art. 7, comma 7-sexies del D.L. 198/2022 (cfr. l'apposito [dossier](#) predisposto dal Servizio studi) stabilisce che fuori dei casi di cui agli artt. 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2023, **che ora diviene 31 dicembre 2024** in virtù della novella in commento, per la **realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, che ora salgono a 2.000 per effetto della disposizione in esame, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della L. 241/1990, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con**

esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

Si rappresenta che, per **completezza d'inquadramento normativo**, in base al successivo **comma 2 dell'art. 38-bis**, la segnalazione indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

L'attività oggetto della segnalazione – ai sensi del **comma 3** – può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

In base al **comma 4**, l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al successivo comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.

Infine, giusto il **comma 5**, ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Nella **relazione illustrativa**, si rappresenta che la proroga è opportuna per continuare a sostenere e incentivare il settore dell'industria culturale, che ancora risente degli effetti negativi del periodo pandemico.

La **relazione tecnica** precisa che la disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aggiungendo peraltro che essa indirettamente realizza un abbattimento degli oneri connessi a simili procedimenti.

Articolo 7, comma 6
(Proroga del termine di adozione dei regolamenti di riorganizzazione su base dipartimentale del Ministero della cultura)

L'articolo 7, comma 6, modificando l'art. 10, comma 2, del D.L. 105/2023, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024 il termine entro il quale devono essere adottati i regolamenti di organizzazione per la ri-organizzazione su base dipartimentale del Ministero della cultura; nelle more, continua ad applicarsi il DPCM 169/2019.

Si ricorda che i **commi 1, 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 105/2023** hanno modificato il D.LGS. 300/1999 operando in due direzioni: da un lato, **riordinano e aggiornano le aree funzionali del Ministero della cultura, senza mutarne le attribuzioni**; dall'altro lato, **modificano il modello organizzativo, fino ad allora incentrato sulle direzioni generali, coordinate da un segretario generale, optando per il modello articolato in dipartimenti** (che non potranno essere più di 4). Il procedimento di attuazione della riorganizzazione avverrà con appositi regolamenti di organizzazione da adottarsi, in virtù della proroga introdotta dalla disposizione in commento, entro il 31 marzo 2024, anziché entro il 31 dicembre 2023 come originariamente stabilito. La cessazione dei precedenti incarichi avverrà nel momento in cui subentreranno i nuovi dirigenti. Per approfondimenti cfr. l'apposito [dossier](#) sul D.L. 105/2023 predisposto dal Servizio studi.

In particolare, il **comma 2** qui oggetto di modifica ha riguardo ai **tempi e modi di attuazione della riorganizzazione e alla disciplina intertemporale**. Vi si prevede che:

a) i regolamenti di organizzazione dovranno essere adottati, dopo la novella qui in esame, entro il 31 marzo 2024, mediante le procedure di cui all'art. 13 del D.L. 173/2022.

La procedura in questione prefigura un *iter* di riorganizzazione dei ministeri che prende corpo in un DPCM, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'art. 17, comma 4-bis, della L. 400/1988 (nonché dall'art. 4 del D.lgs. 300/1999) che prevede invece regolamenti governativi di delegificazione, adottati con DPR. In particolare, per quanto concerne il procedimento di adozione del D.P.C.M., la disposizione in esame richiede la proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché la delibera da parte del Consiglio dei ministri. La disposizione esplicita altresì che sui

decreti di organizzazione è richiesto il parere del Consiglio di Stato, che pertanto risulta obbligatorio, come nel caso dei regolamenti adottati con D.P.R. ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Ancorché non richiamato esplicitamente, si ricorda che sul D.P.C.M. è previsto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti in virtù della norma generale che lo estende a tutti i provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri (art. 3, co. 1, L. n. 20/1994). Rispetto alla procedura prevista per i D.P.R. di organizzazione dei Ministeri, di cui al citato comma 4-bis, per i D.P.C.M. in questione non è previsto il parere delle Commissioni parlamentari. Si evidenzia, a margine, che l'art. 13 del D.L. 173/2022, così come novellato dal D.L. 75/2023, prevede in via generale l'utilizzo della procedura in questione fino al 30 ottobre 2023; la disposizione in commento introduce una deroga speciale sotto il profilo temporale, prevedendo – come detto – al 31 dicembre 2023 il termine per l'adozione dei regolamenti di organizzazione del Ministero della cultura. Per approfondimenti, cfr. il dossier predisposto dal Servizio studi.

- b) nelle more, continua ad applicarsi il regolamento di cui al DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, e dunque l'attuale sistema strutturato sulle direzioni generali;**
- c) gli incarichi dirigenziali generali e non generali in corso decadono (o meglio, cessano) con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del D.LGS. 165/2001;**
- d) con una **clausola di salvaguardia/deroga**, è comunque previsto che sono in ogni caso fatte salve le funzioni delle strutture preposte all'attuazione degli interventi del PNRR di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 13/2023 (cioè delle strutture di livello dirigenziale generale e delle strutture di missione ad hoc), nonché della Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del D.L. 77/2021).

Nella **relazione illustrativa**, si rappresenta che la proroga è necessaria rende necessaria per consentire all'amministrazione precedente di concludere l'*iter* di approvazione del regolamento in organizzazione: a oggi – si riferisce – lo schema di regolamento è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri ed è in attesa del prescritto parere del Consiglio di Stato.

La **relazione tecnica** precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8, comma 1 **(Aeroporto di Firenze)**

L'articolo 8, comma 1 stabilisce una proroga temporale, dal 31 dicembre 2023 al **31 dicembre 2024**, per l'adempimento di alcuni oneri necessari a favorire la cantierabilità dei lavori relativi all'Aeroporto di Firenze "Amerigo Vespucci".

Il [comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 215/2023](#) dispone la proroga del termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2023, per il finanziamento di alcuni interventi presso l'Aeroporto di Firenze e stabiliti *ex* [articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 133 del 2014](#). Tale termine viene prorogato alla data del **31 dicembre 2024**.

A tale riguardo si ricorda come il **decreto interministeriale MIT-MEF n. 82 del 4 marzo 2015** aveva stanziato l'importo di 50 milioni di euro per la realizzazione di interventi nell'aeroporto in questione.

Tuttavia le condizioni di appaltabilità non si sono ancora verificate, per via dell'**annullamento** del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo **n. 377 del 28/12/2017** con il quale era stata decretata la compatibilità ambientale del "Master Plan 2014 -2029" dell'aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze, subordinatamente al rispetto delle Condizioni ambientali descritte nel Decreto stesso. A seguito della pronuncia di annullamento, la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con **Decreto Direttoriale 9974 del 16/06/2020** ha decretato la cessazione degli effetti del Decreto del Direttore generale dello Sviluppo del Territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 6674 del 15 aprile 2019, con il quale era stato accertato il perfezionamento del procedimento d'Intesa Stato - Regione Toscana, relativo al Masterplan dell'Aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze.

A seguito della situazione sopra descritta, la norma in commento prevede la proroga del termine sopra richiamato dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024.

Articolo 8, commi 2 e 3
***(Proroga dell'attività delle agenzie per la somministrazione e la
riqualificazione del lavoro portuale)***

L'art. 8, comma 2, proroga di **tre mesi** l'attività delle **agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro nei porti**.

Inoltre, prevede anche per il **2024** risorse per il personale **non avviato al lavoro**.

L'art. 8 in commento – ai commi 2 e 3 – inerisce alle **agenzie per la somministrazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori nei porti**.

Anzitutto, esso proroga l'attività di tali agenzie di **tre mesi**.

L'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 243 del 2016, infatti, prevedeva che le agenzie potessero operare per 78 mesi (sei anni e mezzo).

Il termine viene portato a **81 mesi** dall'istituzione.

Inoltre, essa prevede che il finanziamento per compensare i **lavoratori non effettivamente avviati al lavoro** da parte delle agenzie, già previsto in anni precedenti, sia prolungato per **2 milioni e 200 mila euro** a valere sul **2024**.

A tale ultimo riguardo, il comma 3 prevede l'apposita copertura mediante la **corrispondente riduzione** del fondo di cui all'art. 1, comma 471, della legge di bilancio per il 2023 (n. 197 del 2022). Si tratta del fondo – istituito nello stato di previsione del MIT - per l'**incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale**, (c.d. **buono-lavoro portuale**), che aveva una dotazione di **3 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal **2023** al **2026** (in pratica, per il **2024**, il fondo resta dotato di euro **800 mila**).

Al proposito, si ricorda che il **decreto-legge n. 243 del 2016 (art. 4)** ha previsto la **possibilità per le Autorità di sistema portuale di istituire** le **agenzie per la somministrazione e la riqualificazione professionale** dei lavoratori dei porti, presso i quali il c.d. *transhipment* (vale a dire la movimentazione dei *container* mediante trasbordo) sia stato largamente prevalente (per più precisi ragguagli v., oltre che il testo dell'art. 4 richiamato, anche il **dossier** della XVII legislatura).

Le agenzie istituite sono state le seguenti:

- porto di **Gioia Tauro** (Agenzia Gioia Tauro *Port Agency* srl)
- porto di **Taranto** (Taranto *Port Workers Agency* srl).

Peraltro, nel 2022, l’Autorità di sistema portuale del Mar di Sardegna ha istituito un’agenzia per il porto di **Cagliari** (la *Kalport* srl), il quale però – come pure si evince dalla Relazione tecnica di accompagnamento – **non** è destinataria della disposizione in commento. Essa infatti è oggetto di un finanziamento apposito, previsto in una distinta norma (l’art. 1, commi 997 e 998, della legge di bilancio per il 2022).

Quanto al citato fondo istituito dall’art. 1, comma 471, della legge di bilancio per il 2023, v. qui il [*dossier*](#). Con **decreto interministeriale** dell’[**11 agosto 2023, n. 203**](#) ne sono stati disciplinati gli aspetti applicativi (termini e modalità per le domande di concessione dei contributi).

Articolo 8, comma 4 *(Proroga per la sicurezza delle gallerie ferroviarie)*

L'art. 8, comma 4, proroga di **un anno** alcuni termini previsti nel **decreto MIT 28 ottobre 2005** sulla **sicurezza** delle **gallerie ferroviarie**.

In dettaglio, l'art. 8 in commento – al comma 4 – differisce al **31 dicembre 2024** una serie di **termini** contenuti nel **decreto ministeriale del 28 ottobre 2005**, inerente alla **sicurezza** delle **gallerie ferroviarie**.

In particolare si tratta dei termini previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, che disciplina la sicurezza nelle gallerie ferroviarie. Tali disposizioni concernono i termini per l'adeguamento del sistema delle gallerie ferroviarie ai requisiti previsti dagli allegati al decreto sopra indicato. L'articolo 3, comma 8 del decreto ministeriale del 28 ottobre 2005 prescrive che in occasione della ristrutturazione del materiale rotabile in esercizio tutti i componenti sostituiti e integrativi devono rispettare i criteri di sicurezza di cui all'Allegato II del medesimo decreto, che contiene i requisiti di sicurezza per le gallerie nel sistema ferroviario. Comunque entro 15 anni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale (entrato in vigore l'8 aprile 2016) tutto il materiale rotabile circolante sulle infrastrutture ferroviarie deve rispettare i criteri di sicurezza di cui all'Allegato II. L'articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale del 28 ottobre 2005 prevede che entro 3 anni dall'entrata in vigore del decreto il Gestore dell'infrastruttura proponga al Ministero un programma di realizzazione delle misure di sicurezza modulato nel tempo, da attuarsi comunque non oltre i successivi sette anni, che rispetti l'obiettivo di sicurezza di cui all'Allegato III, contenente le disposizioni in materia di analisi di rischio. Il Ministero, sentito il parere della Commissione sicurezza, comunica il programma di realizzazione degli interventi di adeguamento ai soggetti erogatori dei finanziamenti per gli investimenti in attuazione delle norme vigenti. Infine l'articolo 11, comma 4, prevede che i lavori di adeguamento delle gallerie, in base agli interventi approvati, devono essere realizzati entro quindici anni dall'entrata in vigore del decreto.

La proroga è prevista nelle more dell'adozione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di specifiche linee guida, indirizzate ai gestori delle infrastrutture ferroviarie e alle imprese ferroviarie e finalizzate ad assicurare la sicurezza nelle gallerie ferroviarie.

Al proposito, si tratta di un'**ulteriore** proroga rispetto a quella già disposta dall'art. **13, comma 17-bis**, del decreto-legge n. **183 del 2020** (Proroga termini del 2020, convertito nella legge n. 21 del 2021), su cui si rinvia – per approfondimenti – al relativo [dossier](#).

Articolo 8, comma 5
*(Semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici
PNRR e PNC)*

L'articolo 8, comma 5 stabilisce una proroga **dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024** del termine per la realizzazione degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Piano Nazionale Complementare mediante procedure di affidamento semplificate.

Il [comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 215/2023](#) prevede quindi una dilazione temporale del termine fissato *ex* articolo 14, comma 4, del decreto-legge n. 13/2023 (in materia di realizzazione di interventi nell'ambito di procedure di affidamento semplificate con i fondi stanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano nazionale complementare), dal termine inizialmente fissato al 31 dicembre 2023 al termine del **30 giugno 2024**.

Articolo 8, comma 6
(Divieto di circolazione di veicoli a motore adibiti a servizi di trasporto pubblico locale)

L'articolo 8, comma 6 stabilisce la dilazione di una pluralità di termini previsti dall'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 121 del 2021 in relazione ai termini temporali da osservare per la riduzione della circolazione dei veicoli particolarmente inquinanti nel settore dei trasporti pubblici.

Nel dettaglio, la presente disposizione trasla rispettivamente a:

- **31 gennaio 2024** il termine, originariamente fissato al 1° gennaio 2024, per le categorie di veicoli Euro 2;
- **15 gennaio 2024** il termine, originariamente fissato al 15 novembre 2023, per le categorie di veicoli Euro 2 da poter esonerare nelle Province autonome di Trento e Bolzano;
- **31 gennaio 2024** il termine ultimo spettante al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'adozione del decreto di esonero delle categorie di veicoli Euro 2 che sono da considerarsi necessari per soddisfare i requisiti di funzionamento del trasporto pubblico locale.

Articolo 8, comma 7
(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione ai contratti pubblici "sopra soglia")

L'articolo 8, comma 7 proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale può trovare applicazione la disciplina relativa agli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree.

A tale riguardo è utile ricordare come l'articolo 10, comma 8, del decreto-legge n. 198 del 2022 aveva prorogato l'applicabilità della disciplina di cui [all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 76 del 2020](#), estendendo la relativa normativa anche agli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree.

In merito si evidenzia inoltre che il citato articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 76 del 2020 aveva previsto la possibilità di ricorrere, fino al 30 giugno 2023, alla procedura negoziata di cui [all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), per i settori ordinari, e di cui [all'articolo 125](#), per i settori speciali, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui [all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, avevano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma per lo sviluppo di investimenti nelle aree sopra richiamate.

La disposizione in esame, pertanto, proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 la disciplina sopra descritta.

Articolo 8, comma 8 *(Risorse per la società Anas)*

L'articolo 8, comma 8 prevede che per le attività di investimento di Anas s.p.a. è riconosciuto, a titolo di onere di investimento, una quota non superiore al **12,5 per cento** del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione, al miglioramento, all'adeguamento della rete stradale nonché alla gestione dei beni funzionali al servizio stradale ed autostradale.

Inoltre, si precisa che per i quadri economici approvati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, viene riconosciuta una quota a titolo di oneri di investimento pari al **9 per cento**.

Infine, viene disposto che entro il predetto limite del 12,5 per cento, le eventuali risorse che residuano rispetto alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.A., verificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze della contabilità analitica, rimangono a disposizione della società.

In particolare, **l'art. 8 comma 8**, modificando [l'art. 36 del D.L. n. 98 del 2011](#), convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, precisa la decorrenza temporale dei diversi regimi relativi alla quantificazione degli oneri di investimento, intesi quali voci di spesa del quadro economico volte alla copertura dei costi sostenuti da ANAS per lo svolgimento di una serie di attività, connesse e funzionalmente collegate alla realizzazione degli investimenti non ricomprese nell'ambito dei lavori principali e delle somme a disposizione.

Nel dettaglio, mediante la modifica del primo periodo [dell'art. 36 comma 3-bis del D.L. n. 98 del 2011](#), viene chiarito che la quota del 12,5 per cento prevista per i quadri economici approvati dal 1° gennaio 2015 è riferita sia agli oneri rendicontati di investimento che alle spese generali di ANAS S.p.a. per lo svolgimento delle funzioni di concessionario (di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 3).

Modificando il secondo periodo del [medesimo comma 3](#), poi, viene limitata l'applicabilità temporale degli oneri di investimento al 9 per cento ai soli quadri economici approvati **dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023**.

Infine, mediante l'introduzione di un nuovo **comma 3-ter**, viene stabilito che a decorrere **dal 1° gennaio 2024**, gli oneri di investimento comprensivi delle spese di progettazione degli interventi, siano

riconosciuti all'ANAS S.p.A. nella misura non superiore al **12,5 per cento** del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento con esclusione delle spese previste da altre disposizioni di legge o regolamentari o inserite nel quadro economico di progetto approvato.

Viene disposto, inoltre, che entro il suddetto limite del **12,5 per cento**, le eventuali risorse che residuano rispetto alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS s.p.a. e verificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze della contabilità analitica, rimangano a disposizione della società.

Articolo 8, comma 9 **(Tariffe autostradali)**

L'articolo 8, comma 9 proroga dal 31 dicembre del 2023 al 30 marzo 2024 il termine ultimo entro il quale le società concessionarie di tratte autostradali devono predisporre una **proposta aggiornata del Piano economico finanziario** conformemente a quanto disposto dall'Autorità di regolazione dei trasporti nonché alle indicazioni rese dal Concedente. **L'aggiornamento** dei Piani economici finanziari dovrà essere perfezionato **entro e non oltre il 31 dicembre 2024**. Infine, è disposto **l'incremento delle tariffe autostradali** conformemente all'inflazione nella misura pari al **2,3 %**.

La disposizione in esame **sostituisce il comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 162 del 2019**, relativo all'aggiornamento dei piani economico finanziari dei concessionari.

A tale riguardo si ricorda come **l'articolo 13, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162** aveva disposto, per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale era pervenuto in scadenza, una sospensione degli adeguamenti delle tariffe autostradali relative agli anni 2020 e 2021 e di quelle relative a tutte le annualità comprese nel nuovo periodo regolatorio fino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economico e finanziari.

A tal fine, il summenzionato **decreto** prevedeva l'obbligo per i concessionari di presentare proposte di aggiornamento dei **PEF entro il 30 marzo 2020**.

Il termine per il perfezionamento della procedura di aggiornamento di PEF, in ragione delle successive proroghe intervenute, è stato da ultimo fissato nel **31 dicembre 2023**.

A seguito del mancato perfezionamento della procedura di aggiornamento dei PEF entro il termine, **ai fini di una maggior tutela degli interessi pubblici**, è disposto l'obbligo da parte delle società concessionarie nei cui confronti è intervenuta la scadenza dei periodi regolatori, di procedere alla **predisposizione di una proposta aggiornata di Piano economico finanziario** sviluppata in conformità alla regolamentazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nonché alle disposizioni rese dal Concedente, **entro il 30 marzo 2024**.

In presenza di un Piano finanziario predisposto conformemente ai criteri indicati, la disposizione in commento definisce anche il **termine**

massimo per la conclusione della procedura di aggiornamento, fissata al 31 dicembre 2024.

Al fine di escludere il progressivo rinvio degli adeguamenti tariffari sulla rete autostradale e la concentrazione in un unico anno di un adeguamento tariffario comprensivo anche delle annualità pregresse, la disposizione prevede, per le società concessionarie con periodi regolatori scaduti, il riconoscimento di **un aggiornamento tariffario, dal 1° gennaio 2024**, pari alla sola componente dell'inflazione dell'anno 2024.

L'**incremento** previsto è pari a **2,3%** e corrisponde all'indice d'inflazione NADEF deliberato dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2023.

Da ultimo, è specificato che le società nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione, ogni eventuale adeguamento tariffario sia subordinato alla predisposizione e approvazione di un piano economico finanziario transitorio, decorrente dalla data di scadenza della concessione e formulato coerentemente alle disposizioni del concedente.

Attualmente, rilevano le seguenti società nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione:

- Ativa S.p.A.
- SALT Società Autostrada Ligure Toscana p.a.
- Brennero
- Fiori Tronco A10
- SATAP A21

Articolo 8, comma 10
(Concessione Autostrada Tirrenica)

L'articolo 8, comma 10, del decreto legge in esame, dispone la proroga, alla data del 31 ottobre 2028, della scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica S.p.a.

Il comma in esame interviene sull'articolo 35, comma 1-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali.

Più nel dettaglio, la disposizione chiarisce che la scadenza della concessione è fissata al 31 ottobre 2028, indipendentemente dalla revisione del rapporto concessorio con la Società Autostrada Tirrenica.

A tale proposito si ricorda come il 23 ottobre 1969 è stato stipulato un contratto di concessione di lavori pubblici tra l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade S.p.a. (ANAS), amministrazione aggiudicatrice responsabile delle concessioni autostradali, e la Società Autostrada Tirrenica S.p.a. (SAT), avente per oggetto la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Livorno- Civitavecchia.

In seguito, il 7 ottobre 1999, l'ANAS e la SAT hanno fissato la scadenza del contratto di concessione al 31 ottobre 2028.

In data 11 marzo 2009 l'ANAS e la SAT hanno sottoscritto uno schema di convenzione, cd. convenzione unica, in forza della quale la Società Autostrada Tirrenica provvede alla gestione delle tratte relative al collegamento autostradale A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia. La scadenza della concessione era fissata al 31 dicembre 2046.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 18 settembre 2019 (C-526/17), ha censurato la proroga dal 31 ottobre 2028 al 31 dicembre 2046 della concessione della tratta Livorno-Cecina dell'autostrada A12 Livorno-Civitavecchia, poiché realizzata in assenza di pubblicazione di alcun bando di gara e quindi incompatibile con gli obblighi derivanti degli articoli 2 e 58 della Direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

La disposizione in commento, pertanto, conferma che in ogni caso la scadenza della concessione relativa alle tratte autostradali gestite dalla Società Autostrada Tirrenica è fissata alla data del **31 ottobre 2028**.

Articolo 9, commi 1 e 2
(Proroga misure a favore di imprese esportatrici colpite dal conflitto russo-ucraino - Fondo legge n. 394/1981)

L'articolo 9, ai commi 1 e 2, proroga dal 31 dicembre 2023 al **30 giugno 2024** l'operatività delle misure straordinarie a valere sul Fondo 394/1981 previste dall'articolo 5-ter del D.L. n. 14/2022 e dall'articolo 29 del D.L. n. 50/2022 a favore delle imprese esportatrici colpite dal conflitto russo-ucraino.

Originariamente, il termine di operatività delle misure qui prorogate era indicato dal D.L. n. 14/2020 e dal D.L. n. 50/2022 al **31 dicembre 2022**. Tuttavia, l'articolo 13, commi 2 e 3, del **D.L. n. 198/2022 ha prorogato detto termine al 31 dicembre 2023**.

Segnatamente, **l'articolo 9, comma 1**, modifica l'articolo 5-ter, comma 3, del D.L. n. 14/2022, **prorogando di sei mesi**, dal 31 dicembre 2023 al **30 giugno 2024**, il termine di operatività delle misure straordinarie - di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5-ter - in favore di imprese che esportano o hanno filiali/partecipate in Ucraina, Russia o Bielorussia. Si tratta delle seguenti misure:

- **l'applicazione**, prevista dal comma 1 dell'art. 5-ter, in relazione alle domande di finanziamento per **operazioni di patrimonializzazione**, presentate a valere sul Fondo legge 394/1981 (vedi *box infra*) da imprese esportatrici verso **Ucraina, Russia e Bielorussia, di una percentuale di cofinanziamento a fondo perduto**, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lett. *d*) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Legge n. 27/2020), **fino al 40%** (in deroga al limite ordinario al 10 per cento) dell'importo del finanziamento stesso.

L'articolo 72, comma 1, lettera *d*), nel dettaglio, prevede che – a valere sul Fondo per la promozione integrata, istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – possano essere concessi cofinanziamenti a fondo perduto fino al 10% dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del D.L. n. 251/1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394/1981, quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari, secondo criteri

selettivi e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni⁹⁶.

Per imprese esportatrici verso **Ucraina, Russia e Bielorussia** si intendono quelle che hanno realizzato un **fatturato medio** (secondo i bilanci 2020 e 2021 depositati) **derivante**, per almeno il 10% del fatturato totale aziendale, dalle esportazioni verso i predetti territori.

La platea dei beneficiari è stata così ridefinita ad opera del citato articolo 13 del D.L. n. 198/2022 (cd D.L. “proroga termini”). L’ambito soggettivo di applicazione era precedentemente individuato nelle imprese che abbiano realizzato, negli ultimi tre bilanci depositati (anziché nei bilanci 2020 e 2021), un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione diretta verso l’Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20 per cento (anziché al 10 per cento) del fatturato aziendale totale.

- la **possibilità** – consentita dal comma 2 dell’articolo 5-ter - di una **sospensione - fino a dodici mesi** - del pagamento **delle rate** di restituzione del finanziamento a valere sul Fondo, **in scadenza nel corso dell'anno 2022** (quota capitale e interessi), sia a favore delle imprese sopra indicate, sia di quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia.

L’articolo 9, comma 2, invece, modifica l’articolo 29, comma 2 del D.L. n. 50/2022, per **prorogare**, sempre di sei mesi, dal 31 dicembre 2023 **al 30 giugno 2024, il termine sino al quale le disponibilità del Fondo legge 394/1981 possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici**, considerate singolarmente o a livello di gruppo, **per fare fronte agli impatti negativi** sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti anche a livello di filiera a seguito **della crisi in atto in Ucraina**.

La platea dei beneficiari è stata così ridefinita ad opera del citato articolo 13 del D.L. n. 198/2022 (cd D.L. “proroga termini”). In particolare, il D.L. n. 198/2022 ha previsto che, ai fini della perimetrazione della platea dei beneficiari, le imprese esportatrici siano considerate singolarmente o a livello di gruppo e che le difficoltà o i rincari degli approvvigionamenti

⁹⁶ Ai sensi dell’articolo 1, comma 270, della legge n. 205/2017, il Comitato agevolazioni è composto da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disciplina delle competenze e del funzionamento del Comitato è stata definita con il D.M. 24 aprile 2019.

siano considerati, ai fini dell'applicazione della norma, anche a livello di filiera

Anche ai sensi del richiamato articolo 29, in tali casi è ammesso, per un importo non superiore al **40 per cento dell'intervento** complessivo di sostegno, il **cofinanziamento a fondo perduto** di cui all'articolo 72, comma 1, lett. *d*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Legge n. 27/2020). Il tasso di cofinanziamento suddetto è stabilito, quindi, anche in questo caso, in deroga all'ordinario tasso del 10 per cento previsto dal citato articolo 72, comma 1, lett. *d*) del D.L. n. 18/2020.

I cofinanziamenti sono comunque concessi **tenuto conto delle risorse disponibili** e nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Sia l'articolo 5-ter, comma 3, del D.L. n. 14/2022, sia l'articolo 29, comma 2, del D.L. n. 50/2022, prevedevano che l'efficacia delle misure fosse subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Le due misure, per la componente di cofinanziamento a fondo perduto, sono state autorizzate dalla Commissione europea fino al 31 dicembre 2023 (State Aid SA.107149 (2023/N) – Italy “TCTF: Direct grants to companies with commercial relationships in Ukraine, Russia, and Belarus affected by the current crisis (Re-introduction of State Aid SA.103464)”, e State Aid SA.107150 (2023/N) – Italy “TCTF: Direct grants to companies relying on supply from Ukraine, Russia and Belarus affected by the current crisis (Re-introduction of State Aid SA.104242)”). Per quanto riguarda la componente di finanziamento a tasso agevolato del Fondo 394, la base giuridica europea è il Regolamento “*de minimis*”.

La **relazione illustrativa** segnala che anche la loro **estensione**, con riferimento alla quota di **cofinanziamento** a fondo perduto, dovrà essere **oggetto di notifica alla Commissione europea** per l'ottenimento della relativa autorizzazione di proroga, in quanto la concessione dei cofinanziamenti a fondo perduto ai sensi della Sezione 2.1 del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, attualmente concessa fino al 31 dicembre 2023.

Nella **relazione tecnica** si rammenta che, con la **Comunicazione della Commissione europea C/2023/1188** recante “Modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”,

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 21 novembre 2023, la durata della Sezione 2.1 del quadro temporaneo (aiuti di importo limitato), **base giuridica europea delle due misure per quanto riguarda il cofinanziamento a fondo perduto, è stata prorogata fino al 30 giugno 2024.**

La proroga, che dovrà essere oggetto di notifica alla Commissione europea per l'ottenimento della relativa autorizzazione con riferimento alla componente di cofinanziamento a fondo perduto, è ritenuta pertanto compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La **relazione tecnica** osserva inoltre che le misure risultano già dotata di adeguate risorse finanziarie, allocate dal Comitato Agevolazioni con Delibera del 16 giugno 2022, fino ad euro 1.100 milioni a valere sul Fondo 394/81 per i finanziamenti agevolati in regime di *de minimis*, e fino ad euro 700 milioni a valere sulla connessa quota di risorse del Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1, lett. *d*) del D.L. n. 18/2020, per i cofinanziamenti a fondo perduto. Su tali risorse, sono state deliberate operazioni per 381,6 milioni di euro complessivi (di cui 229 milioni di euro a valere sul Fondo 394 e 152,6 milioni di euro a valere sulla quota del Fondo per la promozione integrata) e sono attualmente in istruttoria operazioni per 390 milioni circa di euro (di cui 234 milioni di euro a valere sul Fondo 394 e 156 milioni di euro a valere sulla quota del Fondo per la promozione integrata). Il tasso di decadenza pre-delibera è del 14 per cento circa.

La relazione tecnica osserva che il Fondo 394/81 risulta già strutturalmente dotato di adeguate risorse finanziarie, stanziato dall'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), che ha rifinanziato il Fondo 394/81 per 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Le risorse finanziarie del Fondo 394/81 disponibili al 31 ottobre 2023, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 3.411 miliardi di euro. Tali disponibilità non includono gli stanziamenti di legge ancora non incassati (pari, per il 2023, a 375 milioni di euro dello stanziamento residuo della legge di Bilancio 2022 e a 545 milioni di euro del decreto-legge n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2023).

Anche il Fondo per la promozione integrata risulta già strutturalmente dotato di adeguate risorse finanziarie, stanziato dall'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), che ha rifinanziato il Fondo per la promozione integrata per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per le finalità di cui alla lettera *d*).

Le risorse finanziarie del Fondo per la promozione integrata per i cofinanziamenti a fondo perduto disponibili al 31 ottobre 2023, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 837 milioni di euro.

I fondi disponibili a legislazione vigente, quindi, risultano capienti rispetto alla proroga delle misure fino al 30 giugno 2024.

La relazione tecnica rappresenta che l'attività di ricezione di domande ai sensi dell'articolo 5-ter del D.L. n. 14/2022 e dell'articolo 29 del D.L. n. 50/2022 è cessata in data 31 ottobre 2023.

La proroga delle due misure consente di terminare nel primo semestre del 2024 le operazioni di istruttoria e di delibera delle domande di intervento già presentate.

Con riferimento, pertanto, alla stima dell'impatto finanziario, si evidenzia che attualmente i volumi in istruttoria sono pari a 70,4 milioni di euro per il Fondo 394 e a 43,6 milioni di euro per il Fondo per la promozione integrata.

L'eventuale decisione di riaprire i termini per la presentazione di nuove domande potrà essere valutata, previo accertamento delle disponibilità dei suddetti fondi, dal Comitato agevolazioni. In ogni caso, in caso di incapienza dei fondi disponibili rispetto alle domande presentate, le domande sono soddisfatte in ordine cronologico fino alla concorrenza dei fondi disponibili (che, per i finanziamenti a credito, comprendono, oltre ai rifinanziamenti a carico del bilancio statale, anche i rientri dei finanziamenti disposti in passato, stante la natura rotativa del Fondo 394/81).

• Fondo 394/1981

Il Fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 251 del 1981 (**Fondo 394/81**) è stato istituito per la concessione di **finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri**, anche al di fuori dell'UE, come precisato dal decreto-legge n. 34/2019. Il Fondo è gestito da SIMEST, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero dello sviluppo economico.

SIMEST è una società per azioni del Gruppo **Cassa Depositi e Prestiti** con una presenza azionaria privata (banche e sistema imprenditoriale) e gestisce gli strumenti finanziari pubblici a sostegno delle attività di internazionalizzazione delle imprese italiane, dedicati soprattutto alle PMI. Dal 2020 la gestione è sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L'articolo 1, comma 270, della legge di bilancio 2018 (l. n. 2015/2017, modificato da ultimo dal decreto-legge n. 104/2019) ha poi previsto la composizione del **Comitato Agevolazioni**, organo competente ad amministrare il Fondo rotativo (*cf.* **D.M. 24 aprile 2019**, che disciplina le competenze e il funzionamento del Comitato).

Sulla disciplina del Fondo ha inciso l'articolo 6 del **decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112**. Tale norma ha imposto che le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri possano fruire delle agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento europeo relativo agli aiuti di importanza minore (*de minimis*).

Le iniziative ammissibili ai benefici del Fondo sono:

a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;

b) studi di pre-fattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;

c) altri interventi prioritari.

Per le predette iniziative è utilizzato il Fondo Legge n. 394/1981 con una riserva di destinazione alle **piccole e medie imprese (PMI)** pari al **70 per cento** annuo delle risorse del Fondo stesso.

Nel contesto pandemico, il Fondo 394/1981 è stato più volte rifinanziato e, contestualmente, potenziato, anche con l'istituzione del **Fondo per la promozione integrata**, ai sensi dell'**articolo 72 del D.L. n. 18/2020**, le cui risorse (anch'esse via via implementate da ulteriori interventi successivi) sono destinate, tra l'altro, alla **concessione di cofinanziamenti a fondo perduto, in misura inizialmente non superiore al 50% dei finanziamenti** per l'internazionalizzazione delle imprese concessi ai sensi della **legge 394/81** (articolo 72, comma 1, lett. *d*). Con il **D.L. n. 73/2021** (L. n. 106/2021) tale **misura** è stata poi **ridotta al 10%** e sono state escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione (articolo 11).

Fondo 394/1981 e PNRR

Il PNRR, con l'**investimento M1.C2. I5 "Rifinanziamento del Fondo 394/81 gestito da SIMEST"** si è prefisso di rifinanziare e innovare l'operatività dei finanziamenti per l'internazionalizzazione e **aiutare le PMI**, in particolare quelle **del Mezzogiorno**, che godono di maggiori agevolazioni (quota di fondo perduto del 40 per cento, rispetto al 25 per cento ordinario). A tale fine, ha previsto 1.200 milioni di risorse PNRR, per permettere l'accesso di almeno 4.000 PMI al sostegno del Fondo.

Il **decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (articolo 11)**, ha dato attuazione all'investimento, rifinanziando, con le risorse PNRR, il Fondo 394 con la costituzione della "Sezione Prestiti" (**800 milioni** per l'anno **2021** per **finanziamenti a tasso agevolato**) e la "Sezione Contributi" per le finalità di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con dotazione finanziaria (**400 milioni** per l'anno 2021) per cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50 per cento dei finanziamenti a tasso agevolato della Sezione Prestiti. La **Delibera quadro** del Consiglio di Amministrazione del Fondo (Comitato Agevolazioni) del [30 settembre 2021](#) ha stabilito i criteri della politica di investimento. Dal **28 ottobre 2021** è stato reso operativo il [portale SIMEST](#) attraverso il quale le PMI possono presentare le domande di finanziamento.

Il **29 dicembre 2021**, il comitato interministeriale che amministra il Fondo ha deliberato la **concessione di finanziamenti a 5.224 PMI**, per un valore complessivo di circa 753 milioni di euro, consentendo il raggiungimento

dell'obiettivo PNRR entro il termine previsto. L'obiettivo dell'investimento è stato raggiunto. Con delibera del Comitato agevolazioni del [31 marzo 2022](#), ha esteso al **31 maggio 2022** il termine per la presentazione delle domande a valere sulle risorse residue PNRR (circa 447 milioni). Secondo quanto indicato nel [portale SIMEST](#), alla data del **30 giugno 2022**, le risorse messe a disposizione sulla misura PNRR - Fondo 394 risultavano già **tutte interamente impegnate**.

L'**articolo 40, comma 1-bis**, del D.L. n. 144/2022 (L. n. 175/2022), dispone che, per **le domande di finanziamento agevolato** riferite alla citata linea progettuale del PNRR, **eccedenti il limite di spesa autorizzato** (dall'articolo 11 del D.L. n. 121/2022), **si provveda** nei limiti e alle condizioni di cui agli **aiuti di stato "de minimis"**, a valere sulle **risorse attualmente disponibili** del medesimo **Fondo**, fino ad un ammontare fino a **700 milioni** e sulla **quota** di risorse del **Fondo** per la **promozione integrata** per il connesso cofinanziamento a fondo perduto, **fino** ad un ammontare massimo di **180 milioni**.

Ulteriori rifinanziamenti

Si rammenta che la **legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), art. 1, comma 49, lett. a)** ha dotato il **Fondo** di **1,5 miliardi** di euro per ciascuno degli anni **dal 2022 al 2026**. La dotazione **per l'anno 2022** è stata poi **ridotta di 200 milioni** dall'articolo 39, comma 1, del D.L. 17/2022, a copertura degli oneri recati dalla citata disposizione (potenziamento del fondo di *venture capital*).

Si rinvia anche alla Relazione della **Corte dei Conti** – approvata con [deliberazione 14 luglio 2022 n. 29/2022/G](#) - *Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da Simest*.

Articolo 9, comma 3 **(Tecnopolo di Bologna)**

L'articolo 9, comma 3, proroga al 31 dicembre 2024, il termine sino al quale la Regione Emilia Romagna, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei e internazionali e il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità consentite ai Commissari straordinari per le opere pubbliche dall'articolo 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32/2019.

In particolare, l'articolo 9, comma 3 novella l'articolo 48, comma 5 del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020), prorogando di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il termine sino al quale la Regione Emilia Romagna, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei e internazionali e il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità consentite ai Commissari straordinari per le opere pubbliche dall'articolo 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32/2019.

Il termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2022, è stato in precedenza prorogato al 31 dicembre 2023 dall'articolo 13, comma 4 del D.L. n. 198/2022.

Si rammenta che il Tecnopolo Bologna CNR fa parte della Rete dei 10 Tecnopoli dell'Emilia-Romagna. Il progetto di realizzazione del tecnopolo è stato cofinanziato dai fondi europei POR-FESR e dalla Regione Emilia-Romagna. La finalità del Tecnopolo Bologna CNR è quella di promuovere l'innovazione sia dei sistemi industriali consolidati sia di quelli emergenti.

I principali settori di riferimento includono le industrie manifatturiere di settori quali automazione, packaging, elettromedicale, cosmetica, agroalimentare, monitoraggio e bonifica ambientale.

Si rammenta che il citato articolo 48, comma 5 del D.L. n. 34/2020 ha autorizzato, a tal fine, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 15 milioni di euro per l'anno 2021 e di 15 milioni di euro per l'anno 2022.

L'articolo 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32/2019 (cd. "Sblocca cantieri"), richiamato dall'articolo 48, comma 5 del D.L. n. 34/2020, disciplina le modalità di nomina e i poteri dei **Commissari straordinari** nominati per la realizzazione di interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale.

In base al **comma 2**, i Commissari straordinari, provvedano all'eventuale **rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati** operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. Lo stesso comma dispone che **l'approvazione** dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, **sostituisca**, ad ogni effetto di legge, **ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti** per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, **fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale**, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e alla tutela **di beni culturali e paesaggistici**, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo.

Il **comma 3** prevede che per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possano essere abilitati ad assumere direttamente le **funzioni di stazione appaltante** e operano in deroga alle **disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo** il rispetto di una serie dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (ora sostituito dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023).

L'articolo 30 afferma che l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, deve svolgersi nel rispetto dei **principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza**,

nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.

L'articolo 34 prevede che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei **criteri ambientali minimi** adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 42, infine, dispone che le stazioni appaltanti prevedano **misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione** nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di **conflitto di interesse** nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

La **relazione illustrativa** precisa che le **opere da ultimare**, finanziate dal Ministero degli Affari Esteri ed il Commercio Internazionale a valere sui fondi stanziati dall'articolo 48, comma 5, del D.L. n. 34/2020, sono finalizzate a **sostenere la candidatura dell'Italia a ospitare sedi di organizzazioni internazionali attive nell'ambito della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'Università delle Nazioni Unite**, per il cui stabilimento a Bologna il **negoziato è oramai prossimo alla conclusione**. L'ulteriore estensione del termine è necessaria in quanto i **lavori non sono ancora conclusi e non è ragionevole consentire che un medesimo contratto sia regolato da diversi regimi giuridici durante il suo periodo di validità**.

La **relazione tecnica**, infine, segnala che le **risorse occorrenti sono già state versate alla Regione Emilia-Romagna**, al fine dell'indizione delle relative gare. I conseguenti **contratti sono in corso di esecuzione e non si prevede l'aggiudicazione di nuovi contratti** per la conclusione dell'opera.

Articolo 9, comma 4 ***(Riassegnazione fondi Afghanistan)***

Il comma in esame proroga al 31 dicembre 2024 la norma che dispone la **riassegnazione al bilancio del MAECI** dei fondi destinati (fino al 2020) al **sostegno delle forze armate e di sicurezza afgane**, non più impiegati dopo il ritiro del contingente internazionale e in corso di restituzione.

Dal 2014 al 2020 i provvedimenti di autorizzazione delle **missioni internazionali** (fino al 2016 decreti-legge e successivamente le deliberazioni previste dalla legge n. 21 luglio 2016, n. 145) hanno stanziato annualmente, nell'ambito degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, un importo di **120 milioni di euro** a favore delle forze armate e di sicurezza dell'Afghanistan.

Il contributo è stato versato ai due fondi internazionali costituiti allo scopo, uno per il supporto delle forze armate (fondo ANATF, gestito dalla **NATO**) e uno per le forze di sicurezza (fondo LOTFA, gestito dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo - **UNDP**). Al momento del ritiro della coalizione internazionale e della **presa del potere da parte dei talebani** (agosto 2021), i due fondi hanno ovviamente cessato le loro attività, **senza aver interamente speso i fondi** a disposizione. La restituzione dei fondi residui ai Paesi che li avevano versati non si è però ancora conclusa. Come si legge nella relazione illustrativa al provvedimento in esame, infatti, le procedure di rendicontazione si sono protratte più di quanto inizialmente previsto.

L'art.38, comma 1 del decreto legge 1° marzo 2022, n.17 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, stabiliva che le somme restituite dai gestori dei due fondi, fino al 31 dicembre 2023, fossero riassegnate allo stato di previsione del MAECI. Ai sensi di tale decreto legge, le somme sono destinate all'incremento delle **dotazioni finanziarie delle rappresentanze diplomatiche** e degli uffici consolari di prima categoria nonché al finanziamento di **interventi di aiuto e di assistenza**, anche umanitaria, in aree di crisi.

Non essendo concluse le attività di restituzione all'Italia dei fondi versati, la disposizione in esame proroga al **31 dicembre 2024** la loro riassegnazione al bilancio del MAECI. La relazione tecnica allegata al provvedimento in esame segnala come **non sia possibile prevedere**

l'entità della somma che sarà restituita al nostro Paese, poiché tale ammontare sarà determinato all'esito dell'attività di rendicontazione.

Articolo 10 *(Deposito di atti per via telematica nei procedimenti penali militari)*

L'**articolo 10** proroga al **31 dicembre 2024** le disposizioni relative al **deposito mediante invio da posta elettronica certificata di atti, documenti e istanze** nell'ambito dei **procedimenti penali militari**, contenute nel comma 3 dell'articolo 75 del decreto-legge n. 73 del 2021 (Decreto "Sostegni-bis"), **precedentemente prorogate** al 31 dicembre 2023 dall'articolo 8, comma 8-*bis*, del D.L. 198/2022.

Nello specifico, l'articolo 75, comma 3 del decreto-legge n.73 del 2021, emanato nel corso dell'emergenza Covid, prevede che nei **procedimenti penali militari, tutti gli atti, i documenti e le istanze** previste dagli articoli 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 37-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2020 **sono depositati con valore legale mediante invio da indirizzo di posta elettronica certificata a indirizzo di posta elettronica certificata** del competente ufficio giudiziario.

Tale normativa è stata oggetto di proroga:

- fino al **31 dicembre 2022** a opera dell'articolo 16, comma 4 del decreto -legge n. 228 del 2021 (in precedenza la disposizione era in vigore limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- fino al **31 dicembre 2023** a opera dell'articolo 8, comma 8 -*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198.

A tale riguardo, si ricorda che:

- **l'articolo 24 del decreto-legge n. 137 del 2020** prevede misure relative all'emergenza Covid di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze **nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini** preliminari (art. 415-bis c.p.p.), stabilendo che lo stesso avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico. Per tutti gli altri atti, documenti e istanze viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento, nel quale si individueranno anche le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio. La disposizione deroga espressamente alla disciplina vigente in materia di deposito di atti, documenti e istanze nel processo penale, contenuta nell'art. 221, comma 11, del D.L. 34/2020.

- l'articolo 37-bis del decreto-legge n. 76 del 2020 è volto a semplificare le **procedure per la liquidazione dei compensi** dovuti ai difensori d'ufficio ovvero ai difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, prevedendo il deposito della richiesta esclusivamente per via telematica.

A garanzia della regolarità dell'invio e del deposito, similmente a quanto definito per la giurisdizione ordinaria, è previsto altresì che l'indirizzo certificato di invio risulti dal **Registro generale degli indirizzi certificati** di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e quello di destinazione sia incluso in un **provvedimento del responsabile della struttura tecnica del Ministero della difesa**, omologa a quella Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, adottato d'intesa con il Consiglio della magistratura militare.

Il comma 3 rinvia, infine, al sopra citato provvedimento, **da pubblicarsi nel sito internet del Ministero della difesa**, la definizione delle specifiche tecniche relative ai formati degli atti, alla sottoscrizione digitale, e le modalità di invio, secondo le caratteristiche corrispondenti a quanto previsto per i procedimenti penali ordinari, dagli omologhi provvedimenti del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Si segnala che, sulla sezione del **sito del Ministero della Difesa** dedicata alla Giustizia militare, sono stati pubblicati i seguenti decreti emessi dal Dirigente Generale Responsabile per la transizione al digitale del Ministero della Difesa contenenti le regole procedurali di carattere tecnico per le comunicazioni con la Magistratura Militare:

- [Norme Tecniche per l'utilizzo delle PEC](#);
- [Norme Tecniche Indirizzi PEC](#).

La relazione illustrativa ricorda che la misura qui prorogata è stata introdotta durante l'emergenza pandemica e dispone, con gli opportuni adattamenti, l'**uso della posta elettronica certificata in luogo dei portali telematici non ancora in dotazione agli uffici giudiziari militari**.

Nel segnalare che l'istituzione del processo penale militare telematico è in corso di attuazione, la relazione sottolinea che la comprovata efficacia delle procedure sinora attuate mediante l'uso della posta elettronica certificata comporta, nelle more dell'attuazione del processo telematico militare, la necessità di assicurare la continuità delle attività giurisdizionali nelle modalità semplificate già in essere e già più volte prorogate.

La disposizione si colloca nel più ampio quadro delle attività connesse alla realizzazione del **processo penale militare telematico** - previsto dall'articolo 24 del decreto -legge n. 137 del 2020 - non ancora pienamente attuato.

In merito, la relazione ricorda il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” e, in particolare, l’articolo 87, in materia di disposizioni transitorie al processo penale telematico che, al comma 7, prevede che **le disposizioni recate da tale articolo, si applichino anche agli atti del procedimento penale militare**, con regolamenti da adottare entro il 31 dicembre 2023 con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Consiglio della magistratura militare e il Garante per la protezione dei dati personali, prevedendo in tal modo che, entro il citato termine, possano essere adottate le disposizioni necessarie per raggiungere, con gradualità, la piena operatività delle innovazioni digitali ivi contemplate.

Articolo 11, commi 1 e 2
(Corsi di formazione per magistrati con funzioni direttive o semi-direttive)

I commi 1 e 2 dell'articoli 11 sospendono fino al **31 dicembre 2024** l'efficacia delle disposizioni riguardanti il **requisito della partecipazione a specifici corsi di formazione** per l'attribuzione ai magistrati di **funzioni direttive o semidirettive**, di cui all'articolo 26-bis, comma 5, del d.lgs. n. 26 del 2006, consentendo che fino a tale data possano concorrere all'attribuzione di tali incarichi anche coloro che abbiano **presentato domanda di partecipazione al corso medesimo**, ma non vi abbiano ancora potuto partecipare (**comma 1**). Si prevede, inoltre, che tale disposizione si applichi anche alle **procedure già bandite** e che coloro cui sia stato conferito un incarico che non abbiano in precedenza frequentato un corso o non abbiano già svolto le funzioni debbano parteciparvi entro **sei mesi** dal conferimento delle medesime (**comma 2**).

Il **comma 1** dell'articolo 11 in esame sospende fino al **31 dicembre 2024** l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, relativo ai corsi di formazione per magistrati con funzioni direttive o semidirettive.

Si ricorda che il comma 5 dell'articolo 26-bis del [d.lgs. n. 26 del 2006](#) è stato modificato da ultimo dall'articolo 4 del [DL n. 105 del 2023](#), convertito con modificazioni dalla legge n. 137 del 2023, relativamente ai requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi per il conferimento di un incarichi direttivi o semidirettivi, di primo o di secondo grado.

In particolare, il **comma 5** prevede che possano concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato ad un apposito corso di formazione nel **quinquennio antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel bando di concorso** per gli incarichi direttivi e semidirettivi. **Sono esonerati dall'obbligo di partecipare al corso** di formazione, potendo partecipare direttamente al concorso, coloro che abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive nel medesimo lasso di tempo di validità del corso (o per una sua porzione), a condizione che non sia stato espresso nei loro confronti una valutazione negativa circa la conferma nelle funzioni (*ex artt. 45 e 46 d.lgs. n. 160 del 2006*).

Nello specifico, il **comma 1** della disposizione in esame, sospendendo l'efficacia della citata disposizione, prevede che fino alla data indicata (31/12/2024) possano concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi (sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado) non solo i magistrati che abbiano frequentato i citati corsi di formazione o coloro che abbiano già svolto funzioni direttive o semidirettive, **nei cinque anni precedenti** al termine finale per la presentazione della domanda anche solo per una frazione del periodo indicato, come attualmente già previsto dal comma 5 dell'art. 26-*bis*, ma anche coloro che abbiano **presentato domanda di partecipazione al corso medesimo**.

A tal proposito la relazione illustrativa evidenzia che il comma 5 dell'art. 26-*bis*, sta “creando gravi problemi organizzativi tanto alla Scuola superiore della magistratura, per la predisposizione di un'offerta formativa idonea a soddisfare per intero la domanda, quanto al Consiglio superiore della magistratura”, rischiando di rallentare le procedure per le attribuzioni di incarichi da parte del CSM.

Il **comma 2** dell'articolo 11 in commento prevede che le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai **bandi già pubblicati** alla data di entrata in vigore del decreto in esame (e cioè il **31 dicembre 2023**).

Inoltre, si prevede che i magistrati cui sono già state conferite funzioni direttive o semidirettive sono tenuti a **partecipare al corso di formazione entro sei mesi** dal conferimento delle stesse, salvo che lo abbiano frequentato nei cinque anni precedenti o che abbiano svolto tali funzioni anche solo per una frazione del medesimo periodo.

Si ricorda che il comma 1-*bis* dell'articolo 4 del DL 105/2023, introdotto nel corso dell'*iter* di conversione del decreto, aveva specificato che le disposizioni riguardanti l'obbligo di frequentazione dei corsi si applicassero anche alle procedure bandite a decorrere dal 21 giugno 2022 e non ancora concluse.

• ***I corsi di formazione per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi***

Il capo II-*bis*, composto dal solo art. 26-*bis*, del citato d.lgs. 160/2006 disciplina i corsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado. L'art. 26-*bis*, modificato in precedenza dalla l. n.71 del 2022 (legge delega sull'ordinamento giudiziario), disciplina i corsi di formazione relativa al conferimento di incarichi direttivi, e semidirettivi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura.

Oltre a quanto già detto sul comma 5, la disposizione in esame prevede al comma 1 del citato art. 26-*bis*, che i corsi di formazione sono mirati allo studio della materia ordinamentale e dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.

Il comma 1-*bis* prevede che i corsi, che durano almeno tre settimane, si concludano con una prova finale diretta ad accertare le capacità acquisite. Inoltre, in base alle schede redatte dai docenti dei corsi, sono indicati per ogni magistrato che ha partecipato al corso elementi di valutazione in ordine al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi (comma 2), che vengono inviate, insieme alle prove finali, al Consiglio superiore della Magistratura (CSM), per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo (comma 3); tali dati hanno validità per 5 anni (comma 4). Infine, si prevede che corsi di formazione analoghi siano riservati ai magistrati ai quali è stata conferita nell'anno precedente la funzione direttiva o semidirettivi (comma 5-*bis*).

Articolo 11, comma 3
(Proroga del termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario)

Il **comma 3** dell'articolo 11 prevede che se il **termine massimo di 10 anni di permanenza per i magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario** scade in data antecedente al **31 dicembre 2024** esso è prorogato fino alla medesima data.

Nello specifico, il **comma 3** in commento prevede che, al fine di assicurare il raggiungimento degli **obiettivi di smaltimento** delle pendenze stabiliti dal PNRR, quando il termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro di **10 anni**, scade in data antecedente al **31 dicembre 2024**, esso è prorogato fino a tale data.

Si ricorda che l'articolo 19, comma 1, del [decreto legislativo n. 160 del 2006](#) prevede che il CSM stabilisca con regolamento un periodo massimo (compreso tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni) di permanenza dei i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni.

Nel [regolamento del CSM](#), attuativo del citato articolo 19, all'articolo 2 si prevede che il termine massimo di permanenza nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro per i magistrati che svolgono funzioni sia fissato a **10 anni** per i magistrati che svolgono funzioni:

- negli uffici giudicanti di secondo grado composti da almeno due sezioni;
- negli uffici giudicanti di primo grado composti da almeno due sezioni e una sezione g.i.p./g.u.p.;
- di giudice addetto ad una sezione distaccata di tribunale;
- di giudice addetto ad una sezione distaccata di corte di appello, sempre che questa sia a propria volta divisa in sezioni;
- di giudice fallimentare, di giudice addetto alle esecuzioni civili ed esclusive di g.i.p., g.u.p. e g.i.p./g.u.p. nei tribunali ordinari composti da un'unica sezione, oltre all'eventuale sezione distaccata;
- esclusive di g.i.p./g.u.p. nei tribunali per i minorenni;
- nelle procure della Repubblica composte da magistrati in numero superiore a otto unità compreso il procuratore della Repubblica;

- nella direzione distrettuale antimafia presso la procura della Repubblica;

Ai sensi dell'art. 3 il magistrato trasferito a seguito del superamento del termine decennale può tornare nella medesima posizione tabellare o nello stesso gruppo di lavoro soltanto dopo che siano trascorsi **cinque anni** dalla presa di possesso nel nuovo incarico.

Pertanto, il citato termine decennale non si applica ai magistrati che esercitano le seguenti funzioni:

- giudice presso il tribunale ordinario composto da un'unica sezione, oltre all'eventuale sezione distaccata, fatta eccezione per le seguenti posizioni tabellari alle quali si applica il termine di permanenza massimo: giudice fallimentare, giudice addetto alle esecuzioni civili, g.i.p./g.u.p., g.i.p. in via esclusiva, g.u.p. in via esclusiva, giudice addetto ad una sezione distaccata di tribunale;
- giudice del lavoro di pianta organica;
- giudice presso il tribunale per i minorenni, fatta eccezione per chi svolge funzioni esclusive di g.i.p./g.u.p.;
- giudice presso l'ufficio di sorveglianza;
- magistrato addetto all'ufficio del ruolo e del massimario della Corte di cassazione;
- sostituto procuratore della Repubblica presso un ufficio di procura composto da magistrati in numero fino a otto unità compreso il procuratore della Repubblica;
- magistrato distrettuale giudicante e requirente;
- giudice presso la corte d'appello composta da un'unica sezione;
- giudice presso una sezione distaccata della corte di appello composta da un'unica sezione;
- sostituto procuratore generale presso la corte di appello;

Inoltre, applicandosi ai magistrati che esercitano funzioni giudicanti e requirenti di primo e secondo grado esso non si applica ai seguenti uffici:

- Corte di cassazione;
- Procura generale presso la corte di cassazione;
- Direzione nazionale antimafia;

La relazione illustrativa specifica che il termine del **31 dicembre 2024** è stato individuato “in coerenza con quello stabilito per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. Difatti, tale proroga sarebbe “finalizzata al conseguimento degli obiettivi PNRR legati alla definizione delle pendenze, considerato che consente di non disperdere la capacità di più celere smaltimento dell'arretrato da parte dei giudici esperti in settori ai quali sono addetti da lungo tempo e conoscitori del ruolo delle cause agli stessi assegnate”.

• *Gli obiettivi del PNRR nel settore Giustizia*

Il **Piano nazionale di ripresa e resilienza** è incentrato, nel settore della giustizia, sull'**abbattimento dell'arretrato e della durata dei processi** civili, penali e amministrativi, con il fine di rendere il **sistema giudiziario più rapido ed efficiente**.

Per conseguire tale scopo, il PNRR prevede una serie di **riforme ordinamentali**, che investono tutti i campi del diritto (processo civile, processo penale, procedure di insolvenza, giustizia tributaria) ed alcuni specifici **investimenti**, volti al potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario.

Dal punto di vista operativo, nel PNRR sono stati fissati una serie di traguardi/obiettivi intermedi, da conseguire secondo una definita scansione temporale, che porti al raggiungimento degli obiettivi finali **entro il 30 giugno 2026**.

Nell'ambito delle riforme, sono già state realizzate la riforma del **processo penale**, attraverso la legge delega n. 134/2021 ed il decreto legislativo n. 150/2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022; la riforma del **processo civile**, tramite la legge delega n. 206/2021 ed il decreto legislativo n. 149/2022, entrato in vigore il 18 ottobre 2022; la riforma delle procedure di **insolvenza**, tramite il decreto legislativo n. 83/2022, entrato in vigore il 15 luglio 2022, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/1023; la riforma della **giustizia tributaria**, con la legge n. 130/2022, entrata in vigore il 16 settembre 2022.

Tali riforme sono propedeutiche al raggiungimento di precisi obiettivi quantitativi. Per quanto riguarda il **settore civile**, alcuni di questi obiettivi sono stati oggetto di revisione a seguito di un accordo tra il Governo italiano e la Commissione europea: in particolare, l'obiettivo di ridurre il **numero di cause pendenti entro la fine del 2024** (avendo come **riferimento** il numero delle cause pendenti alla fine del **2019**, ovvero 337.740 in primo grado e 98.371 in secondo grado) è stato modificato dal **65% al 95% per i tribunali** e dal **55% al 95% per le corti di appello**, e conseguentemente l'obiettivo finale è stato aggiornato con la previsione di **ridurre del 90% il numero delle cause aperte tra il 2017 e il 2022** ancora pendenti in primo grado a fine 2022 (pari a 1.197.786) e **del 90% il numero di cause aperte tra il 2018 e il 2022** ancora pendenti in secondo grado a fine 2022 (pari a 179.306).

In ambito penale e amministrativo sono invece rimasti immutati gli obiettivi finali, che prevedono rispettivamente la **riduzione del 25% della durata dei procedimenti penali** e **l'abbattimento dell'arretrato della giustizia amministrativa del 70%** in tutti i gradi di giudizio entro la metà del 2026.

Articolo 11, comma 4
(Termine per l'assunzione delle nuove funzioni da parte dei magistrati in caso di tramutamento)

Il **comma 4** dell'art. 11 eleva, fino al 31 dicembre 2024, da sei mesi a un anno il termine massimo per l'assunzione delle nuove funzioni da parte del magistrato in caso di tramutamento.

In particolare, il **comma 4 eleva da sei mesi a un anno** – in via transitoria, fino al **31 dicembre 2024** - i termini previsti dall'art. 34 della legge 1/1963 e dall'art. 10-*bis*, terzo comma, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario (regio decreto 28/1941), concernenti il **termine per l'assunzione delle nuove funzioni da parte dei magistrati** in caso di tramutamento e la **durata massima della sospensione dell'efficacia del provvedimento di tramutamento** deliberata dal CSM nel caso in cui il tramutamento abbia determinato o aggravato una scopertura superiore al 35 per cento.

L'art. 34 della legge 1/1963 ha elevato da trenta giorni a sei mesi il termine massimo previsto dall'art. 10, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario, per l'assunzione delle nuove funzioni da parte del magistrato nel caso di tramutamento. Il comma in commento eleva ulteriormente tale termine – in via transitoria, fino al 31 dicembre 2024 - a **un anno**.

L'art. 10-*bis* dell'ordinamento giudiziario (*Termine per l'assunzione delle funzioni nel caso di tramutamenti successivi*), inserito dall'art. 31, comma 1, del DL 132/2014, al terzo comma prevede che il CSM, nel disporre un tramutamento che comporti o aggravi una scopertura superiore al 35 per cento, e salvo il caso in cui l'ufficio di destinazione abbia una scopertura uguale o superiore a quella dell'ufficio di provenienza, deliberi la sospensione dell'efficacia del provvedimento fino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante e in ogni caso per un periodo non superiore a sei mesi dall'adozione della delibera, decorso il quale l'efficacia della sospensione cessa. Analogamente a quanto previsto in precedenza, il comma in commento eleva tale termine di sei mesi – in via transitoria, fino al 31 dicembre 2024 - a un anno.

Si valuti l'opportunità di chiarire se la disposizione in commento si applichi a tutti i termini il cui decorso inizi entro il 31 dicembre 2024.

Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, la previsione in commento consente di limitare temporaneamente i trasferimenti dei magistrati

e le conseguenti scoperture di organico, al fine di assicurare la continuità dell'esercizio della giurisdizione in particolare in sedi connotate da maggiori difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi di smaltimento previsti dal PNRR (v. *supra*).

Articolo 11, comma 5
***(Delega di adempimenti a giudici onorari nell'ambito dei
procedimenti presso il tribunale per i minorenni)***

L'articolo 11, comma 5, è volto a prorogare il termine entro cui è concessa al giudice la facoltà di **delegare**, nei procedimenti davanti al **tribunale per i minorenni** aventi ad oggetto la **responsabilità genitoriale**, taluni specifici **adempimenti ad un giudice onorario** dal 30 aprile 2024 al 17 ottobre 2024.

Tale **facoltà** è stata **introdotta dall'art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2023**, che originariamente ne prevedeva la vigenza fino al **31 dicembre 2023**; la stessa legge di conversione (n. 137 del 2023) aveva comunque esteso il termine al **30 aprile 2024**.

L'art. 3 del d.l. n. 105/2023 **deroga** a quanto stabilito dall'**art. 473-bis.1⁹⁷, secondo comma, c.p.c.** in ordine alla possibilità di delegare al giudice onorario alcuni adempimenti (dai quali l'articolo 473-bis.1 escludeva proprio l'ascolto del minore, l'assunzione delle testimonianze e altri atti riservati al giudice, di cui è invece esplicitamente ammessa la delega dall'art. 3), **consentendo che tali adempimenti possano essere svolti anche dal giudice onorario**, purché questi venga **delegato con provvedimento motivato del giudice** in cui siano precisamente indicati le modalità di svolgimento e le circostanze oggetto dell'atto.

Al fine del più efficace utilizzo delle risultanze derivanti dall'esame diretto del minore o delle parti, la norma specifica inoltre che il **giudice onorario** cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttorie dovrà **far parte del collegio chiamato a decidere** sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei.

⁹⁷ L'art. 473-bis.1 c.p.c. fa parte delle norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Titolo IV-bis, introdotto nel Libro II del codice di procedura penale dall'art. 1, comma 33, del d.lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia), e segnatamente delle disposizioni generali di cui al Capo I. Il citato articolo, in particolare, stabilisce che **il nuovo tribunale** per le persone, i minorenni e le famiglie (v. *infra*) **giudica in composizione collegiale**, mentre **l'istruzione e la trattazione possono essere delegate ad uno dei componenti del collegio** (primo comma). È inoltre previsto che alcuni adempimenti possano essere delegati ad un giudice onorario nell'ambito dei procedimenti riguardanti la responsabilità genitoriale, ad eccezione dell'ascolto del minore, dell'assunzione delle testimonianze e degli altri atti riservati al giudice, e che la prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei si tengano davanti al collegio o al giudice relatore (secondo comma).

L'ultimo periodo del comma 1 ribadisce quanto già previsto in materia di udienze dall'art. 473-bis.1, ovvero che **la prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze nelle quali si adottano provvedimenti temporanei debbano tenersi davanti al collegio o al giudice relatore.**

Il comma in esame proroga nuovamente il termine entro il quale è riconosciuta la possibilità di delegare adempimenti al giudice onorario, stabilendo che il giudice possa avvalersene **fino alla data prevista dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2022, ovvero il 17 ottobre 2024** (il decreto di riforma del processo civile è stato infatti pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 17 ottobre 2022).

Si ricorda che ai sensi dell'**articolo 49** le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV, ovvero quelle in materia **di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie**, abbiano effetto decorsi **2 anni dalla data di pubblicazione del decreto** medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*.

A tale proposito, la relazione tecnica allegata al decreto-legge segnala che l'attività delegata ai giudici onorari «ha effetti positivi in quanto è tesa ad accelerare le attività processuali e contribuisce allo smaltimento dell'arretrato giudiziario in materia di persone, minorenni e famiglie senza determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica atteso che l'indennità a costoro corrisposta rimane immutata in ragione dell'invarianza della funzione giudiziaria svolta senza alcun ampliamento delle casistiche attualmente previste, ma si tratta di delega per attività istruttorie che i medesimi già svolgevano in seno al tribunale e che con la riforma del processo civile sono state demandate all'organo monocratico».

Occorre infatti ricordare come la riforma Cartabia abbia profondamente inciso sul **ruolo dei giudici onorari nell'ambito del processo minorile** (ora sostituito dal rito unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie), circoscrivendone la presenza ai **collegi riguardanti i procedimenti penali e quelli relativi ad adottabilità e adozione**. In particolare, il [d.lgs. n. 151 del 2022](#) (artt. da 12 a 15) che detta norme sull'ufficio per il processo in attuazione tanto della legge n. 206 del 2021 per la riforma del processo civile, quanto della legge n. 134 del 2021 per la riforma del processo penale, ha stabilito che i giudici onorari facenti parte dei tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano assegnati all'**ufficio per il processo** già esistente presso il tribunale ordinario; pertanto soltanto coloro che saranno assegnati alle sezioni distrettuali potranno assumere ruoli "decisori" nell'ambito dei collegi che decidono in materia penale o di adozione, mentre quelli che saranno assegnati alle sezioni circondariali di fatto opereranno solo all'interno dell'ufficio del processo, essendo le altre materie riservate ai giudici togati del tribunale (in composizione monocratica o collegiale). Lo stesso **articolo 473-bis.1 c.p.c.**, come si è visto, limita i compiti dei giudici onorari, escludendoli da funzioni che in precedenza esercitavano, *in primis* proprio l'ascolto dei minori, in virtù

di competenze specialistiche in campi diversi da quello strettamente giuridico (in particolare in campi quali la psicologia minorile o la neuropsichiatria infantile).

• *Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie*

L'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, destinato a sostituire l'attuale tribunale per i minorenni, è una delle principali innovazioni introdotte dalla c.d. "[riforma Cartabia](#)", di cui al [D. Lgs. 149/2022](#) (Capo IV, sezione III, art. 30 ss.), nell'ambito della riforma del processo civile.

Secondo quanto previsto dall'art. 30, che reca modifiche all'ordinamento giudiziario di cui al RD 12/1941, il nuovo tribunale avrà giurisdizione: in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, ivi compresa la materia tutelare, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i **minori**; in primo grado in materia penale e nella materia della **sorveglianza minorile**.

Il tribunale sarà costituito in ogni sede di corte d'appello (o di sezione distaccata di corte d'appello) e sarà articolato in una sezione distrettuale, avente sede nel capoluogo del distretto, con giurisdizione su tutto il territorio della corte d'appello (o della sezione distaccata di corte d'appello) e in una o più sezioni distaccate circondariali, costituite in ogni sede di tribunale ordinario del distretto, con giurisdizione sul circondario.

La riforma distingue poi le materie che dovranno essere trattate dalla sede distrettuale del tribunale (tutta la materia penale e il secondo grado della materia civile trattata dalla sezione circondariale; alcune questioni civili in primo grado) e quelle di competenza della sede circondariale e conferma nella sezione di corte d'appello la competenza a trattare le impugnazioni avverso le decisioni della sezione distrettuale del tribunale. Per ciascun organo giudicante è stabilita una diversa composizione (nella sezione circondariale il giudice è monocratico), anche in ragione delle materie trattate, e una specifica disciplina è riservata all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, costituito presso sezione distrettuale del tribunale.

Il tribunale è diretto da un presidente e, se le dimensioni del tribunale lo richiederanno, potrà avere sezioni e presidenti di sezione. Vi saranno addetti più giudici, dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite al tribunale, che eserciteranno le funzioni in via esclusiva; ad essi non si applicherà il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio e potranno svolgere funzioni presso la sezione distrettuale e presso una o più sezioni circondariali del medesimo tribunale.

Al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono inoltre addetti giudici onorari esperti, nominati (ai sensi dell'art. 6 del RDL n. 1404/1934 come sostituito dall'art. 31 del d. lgs. 149/2022) con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CSM. Non viene modificata la

normativa vigente per quanto riguarda le categorie di esperti, che dovranno infatti sempre essere tratti tra “i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età”.

Le richiamate disposizioni della riforma sul tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie hanno effetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del citato d. lgs. 149, **decorsi due anni dalla data di pubblicazione del decreto legislativo** medesimo (il decreto è stato pubblicato il 17 ottobre 2022).

Articolo 11, comma 6
(Differimento delle elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione)

Il **comma 6** dell'articolo 11 prevede che le **elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione siano differite** dal mese di aprile **al mese di ottobre**.

In particolare, il **comma 6** prevede che, al fine di assicurare la durata quadriennale degli organi, le **elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione** abbiano luogo, anziché nel mese di aprile secondo quanto previsto dall'art. 1 del d.lgs. 35/2008, **nel mese di ottobre**, in considerazione del fatto che le precedenti elezioni del 2020 ebbero luogo nel mese di ottobre, anziché nel mese di aprile, ai sensi dell'art. 83, comma 19, del DL 18/2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si ricorda che l'art. 1 del d. lgs 35/2008 prevede, al comma 1, che le elezioni dei componenti togati dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione abbiano luogo nella prima domenica di aprile e nel lunedì successivo (ovvero, ai sensi del comma 2, nella domenica e nel lunedì immediatamente successivi qualora la Pasqua cada nella prima domenica di aprile). Entro lo stesso termine ha luogo la nomina dei componenti non togati (comma 3).

In deroga alla predetta disposizione, le elezioni dei consigli nell'anno 2020 ebbe luogo nella prima domenica di ottobre e nel lunedì successivo, ai sensi dell'art. 83, comma 19, del DL 18/2020.

• *Il consiglio direttivo della Corte di cassazione e i consigli giudiziari*

Il consiglio direttivo della Corte di cassazione, istituito ai sensi dell'art. 1 del d. lgs. 25/2006, è composto dal primo presidente, che lo presiede, dal procuratore generale, dal presidente del Consiglio nazionale forense, da otto magistrati, di cui due con funzioni requirenti, eletti da e fra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la procura generale, da due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale e da un avvocato con almeno venti anni di esercizio della professione e cinque di iscrizione nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori nominato dal Consiglio nazionale forense.

I componenti non di diritto durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili.

I consigli giudiziari, ai sensi dell'art. 9, sono istituiti presso ciascuna corte d'appello, e sono composti dal presidente della corte d'appello, che lo presiede, dal procuratore generale presso la corte medesima, nonché:

nei distretti con organico fino a 350 magistrati, da 6 magistrati (4 giudicanti e 2 requirenti) e da 3 non togati (1 professore universitario e 2 avvocati);

nei distretti con organico tra 351 e 600 magistrati, da 10 magistrati (7 giudicanti e 3 requirenti) e da 3 non togati (1 professore universitario e 3 avvocati);

nei distretti con organico superiore a 600 magistrati, da 14 magistrati (10 giudicanti e 4 requirenti) e da 6 non togati (2 professori universitari e 4 avvocati).

I componenti togati sono eletti dai magistrati; i componenti professori universitari sono nominati dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza della regione o delle regioni ricadenti nel distretto; i componenti avvocati sono nominati dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine del distretto.

I componenti non di diritto durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili (art. 13).

È prevista una sezione autonoma per i magistrati onorari, i cui membri sono eletti dal consiglio fra i propri componenti (art. 10).

Articolo 11, comma 7
(Modifiche all'articolo 94 del D. Lgs. 150/2022 in materia di
disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione)

Il **comma 7** dell'art. 11 proroga dal 15 gennaio 2024 al **30 giugno 2024** il termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dal D. Lgs. 150/2022 (cd. "riforma Cartabia" del processo penale) in materia di **giudizi di impugnazione** nel processo penale.

In particolare, il comma in commento prevede che il termine di cui al comma 2 dell'articolo 94 del [D. Lgs. n. 150 del 2022](#) (cd "riforma Cartabia" del processo penale) in materia di **disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione** sia prorogato al **30 giugno 2024**.

Il comma 2 dell'articolo 94 (come sostituito dall'art. 5-*duodecies*, comma 1, del DL 162/2022) stabiliva originariamente che alle impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2023 continuasse ad applicarsi la **disciplina emergenziale** - introdotta per contenere gli effetti dell'epidemia di COVID-19 - di cui all'[articolo 23](#), comma 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e comma 9, nonché le disposizioni di cui all'[articolo 23-bis](#), commi 1, 2, 3, 4 e 7, del DL 137/2020, in luogo della nuova disciplina prevista dalla medesima riforma, che ha previsto, in via generale, per i giudizi d'appello e di cassazione il c.d. "**rito camerale non partecipato**" (su cui v. *infra*).

Nel caso di ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento, si fa riferimento all'impugnazione proposta per prima.

A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 17, comma 1, del DL 75/2023 il termine del 30 giugno 2023 è stato prorogato al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023 di cui all'art. 87, commi 1 e 3, del medesimo d. lgs.⁹⁸, vale a dire al **15 gennaio 2024**.

⁹⁸ L'articolo 87, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 150 del 2022 demanda a decreti del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, la definizione delle modalità di attuazione del c.d. "**processo penale telematico**" e, in particolare, delle regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche degli atti del procedimento penale e l'individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime. Tale norma posticipa l'applicazione delle norme del processo penale telematico – ivi inclusa l'obbligatorietà di deposito e comunicazioni telematiche per tutte le fasi del processo penale - al **quindicesimo giorno successivo** alla pubblicazione dei citati decreti ministeriali (articolo 87 commi 1 e 3),

La norma in commento dispone un'ulteriore proroga al **30 giugno 2024**.

L'intervento recato dal comma in commento tuttavia non novella l'art. 94, comma 2, del d. lgs. 150/2022, limitandosi a prevedere che il termine, di cui alla predetta disposizione, "in materia di giudizi di impugnazione" sia prorogato al 30 giugno 2024. Sembra evincersi, anche sulla base della relazione illustrativa, che il termine prorogato sia quello del 15 gennaio 2024 (quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023), tuttavia non è da escludersi che il termine a cui si faccia riferimento sia quello del 31 dicembre 2023.

Si valuti l'opportunità di chiarire in modo inequivoco il profilo richiamato

Nello specifico, la disciplina emergenziale applicabile in via transitoria per le impugnazioni proposte nel giudizio penale, richiamata dalla disposizione in esame, è la seguente:

- la trattazione dei ricorsi per Cassazione avviene in camera di consiglio con modalità da remoto, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale (articolo 23, comma 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, del DL 137/2020);

- la trattazione dei giudizi di appello, al di fuori dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, si svolge anch'essa in camera di consiglio e con modalità da remoto, senza la partecipazione del pubblico ministero e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o l'imputato manifesti la volontà di comparire (articolo 23-bis, commi 1, 2, 3 e 4).

In entrambi i casi la deliberazione in camera di consiglio ha luogo da remoto, con le modalità semplificate disciplinate dall'articolo 23, c. 9.

La predetta disciplina semplificata trova applicazione anche per l'impugnazione dei provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali e per l'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali e di sequestro preventivo (articolo 23-bis, comma 7).

• ***Il rito camerale non partecipato nella riforma Cartabia***

La riforma del processo penale, di cui al decreto legislativo n. 150 del 2022 (artt. 34 e 35), ha disposto, in attuazione di specifici criteri direttivi contenuti nella legge delega (legge n. 134 del 2021), che il **rito camerale non**

ovvero sino al **diverso termine** che sarà eventualmente previsto dal decreto di cui al citato comma 3.

partecipato diventi la modalità ordinaria di trattazione del **giudizio di appello** e di quello **di cassazione**.

Per la celebrazione dell'appello, dunque, in base al **nuovo articolo 598-bis c.p.p.** si procede in **camera di consiglio**, con **contraddittorio esclusivamente scritto**, tranne che nei seguenti casi:

- **le parti chiedono di partecipare all'udienza**. La richiesta è irrevocabile e deve essere presentata entro 15 giorni dalla notifica del decreto di citazione (articolo 601 c.p.p.) o dell'avviso della data fissata per il giudizio. Se la richiesta delle parti è ammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sarà deciso in udienza pubblica o in camera di consiglio (comma 2);

- **la corte dispone d'ufficio la partecipazione delle parti**, per la rilevanza delle questioni (comma 3) o perché ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (comma 4).

Al di fuori delle sopra richiamate ipotesi, il **procedimento camerale non partecipato** si svolge secondo le seguenti modalità: fino a quindici giorni prima dell'udienza il procuratore generale può presentare le sue **richieste**, mentre le parti possono presentare **motivi nuovi** e memorie; le parti possono inoltre presentare, fino a cinque giorni prima, **memorie di replica**. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell'udienza; il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini della pubblicità della sentenza.

La riforma (articolo 35) è intervenuta, modificando l'articolo 611 c.p.p., anche sulla disciplina del **ricorso in cassazione** al fine di individuare, analogamente a quanto fatto per l'appello, **il rito cartolare non partecipato in camera di consiglio** come rito ordinario per i giudizi di cassazione, al quale si può derogare solo in presenza di specifici presupposti e previa richiesta delle parti o decisione della corte stessa. Analogamente a quanto previsto per l'appello dal nuovo articolo 598-bis, le parti possono, entro 15 giorni dall'udienza, presentare motivi nuovi e memorie ed entro 5 giorni dall'udienza presentare memorie di replica.

Articolo 11, comma 8
(Proroga di disposizioni concernenti gli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari)

L'articolo 11, comma 8, proroga al **31 dicembre 2024** la **possibilità per gli uffici giudiziari** di continuare ad **avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato** per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali.

Tale possibilità è stata riconosciuta dall'art. 21-*quinquies* del decreto-legge n. 83/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132/2015, a seguito del passaggio dai comuni allo Stato **degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari** disposto dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, commi 526 e ss., della legge n. 190/2014).

Come sottolineato nelle premesse della [Convenzione Quadro sottoscritta dal Presidente dell'ANCI e dal Ministro della giustizia il 27 agosto 2015](#), che fornisce la cornice regolatoria per gli accordi da concludere con le amministrazioni locali ai sensi dell'art. 21-*quinquies*, le disposizioni dettate dalla legge di stabilità 2015 hanno inciso su un sistema consolidatosi nel tempo (il trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari risale alla legge n. 392 del 1941), fondato su «un'organica integrazione tra attività esternalizzate ed utilizzo di professionalità già in forze presso i singoli enti territoriali [che] ha prodotto risultati di assoluta eccellenza»; in particolare «si sono sviluppate, all'interno del personale in servizio presso i comuni, specifiche professionalità, soprattutto (ma non solo) di natura tecnica, delle quali il Ministero della giustizia, ed in particolare il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, non disponeva nell'immediatezza». Il ricorso a tali professionalità è stato dunque essenziale, in un'ottica di piena collaborazione istituzionale tra amministrazioni, per dare completa ed efficiente attuazione alla nuova normativa.

La **lettera a)** del comma in esame interviene dunque sul comma 1 dell'art. 21-*quinquies* per **prorogare di un ulteriore anno (fino al 31 dicembre 2024)** la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi dei **servizi forniti dal personale comunale** ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e

manutenzione ordinaria. Si tratta di un termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2015 - già più volte prorogato dal legislatore⁹⁹.

La proroga si inquadra nell'ambito della disciplina del **trasferimento dai comuni allo Stato**, dal 1° settembre 2015, dell'obbligo di corrispondere le **spese per gli uffici giudiziari**, trasferimento disposto dalla **legge di stabilità 2015** (L. 190/2014, art. 1, commi da 526 a 530).

Il passaggio delle indicate competenze è previsto sulla base di **accordi o convenzioni da concludere in sede locale**, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'ANCI. In particolare, il comma 526 ha precisato come il trasferimento non sciogliesse i rapporti giuridici in corso di cui fosse parte il comune (in cui subentra il Ministero) e che ai comuni non fossero più dovuti canoni per la locazione degli immobili sedi di uffici giudiziari. Infatti, poiché l'art. 1 della legge 392 del 1941 stabiliva che le spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari (per le pigioni, riparazioni, manutenzione, pulizia, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti, per i registri e gli oggetti di cancelleria) costituissero **spese obbligatorie** dei comuni che ospitano detti uffici, a titolo di parziale rimborso, lo Stato erogava ai comuni un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla stessa legge del 1941. Un regolamento, adottato con D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133, ha dettato le misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione della nuova disciplina che trasferisce allo Stato l'onere delle spese per gli uffici giudiziari.

La **lettera b) del comma 8** modifica inoltre il comma 3 dello stesso art. 21-*quinquies*, prevedendo che, anche per l'anno **2024**, così come avvenuto per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, il Ministero della giustizia possa autorizzare gli uffici giudiziari ad avvalersi del personale comunale secondo i criteri fissati nella convenzione quadro

⁹⁹Il termine del 31 dicembre 2015 è stato prorogato:

- al 31 dicembre 2016 dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 617);
- al 31 dicembre 2017 dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 14);
- al 31 dicembre 2018 dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 467);
- al 31 dicembre 2019 dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 1139, lett. c);
- al 31 dicembre 2020 dal decreto-legge n. 162 del 2019 (art. 8, comma 2), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020;
- al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge n. 183 del 2020 (art. 8, comma 3), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021;
- al 31 dicembre 2022 dal decreto-legge n. 228 del 2021 (art. 8, comma 3) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022;
- al 31 dicembre 2023 dal decreto-legge n. 198 del 2022 (art. 8, comma 3) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2023.

con l'ANCI, nei **limiti** di importi **di spesa** pari al **10 per cento** di quanto stanziato nel capitolo n. 1551 dello stato di previsione del Ministero nell'esercizio precedente (capitolo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge n. 190 del 2014), e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda che, per il 2015, le autorizzazioni potevano essere concesse nel limite del 15% di quanto stanziato nel capitolo allora di nuova istituzione; nel 2016 nel limite del 20% e nel 2017 nel limite del 15%.

Articolo 11, commi 9-11***(Proroghe in materia di circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti)***

Il **comma 9** dell'articolo 11 differisce al 1° gennaio 2026 la data di efficacia delle modifiche relative alle **circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti** e alla soppressione delle relative sedi distaccate.

Il **comma 9**, novellando l'art. 11, comma 3, del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, **differisce al 1° gennaio 2026** l'acquisizione di efficacia delle modifiche relative alle **circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti**, ivi compresa la soppressione delle relative sedi distaccate, previste dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto legislativo, di della geografia giudiziaria.

La **riforma della geografia giudiziaria** introdotta dal D.Lgs. 155 del 2012 ha previsto, per la corte di L'Aquila, il mantenimento dei soli tribunali di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo.

Dovranno quindi essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale de L'Aquila, i tribunali di Avezzano e di Sulmona; analogamente, dovranno essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale di Chieti, i tribunali di Lanciano e di Vasto.

Anche in Abruzzo, come nel resto del Paese, la riforma della geografia giudiziaria ha previsto la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale. Per quanto riguarda i circondari di L'Aquila e Chieti, gli unici per i quali la soppressione non è stata ancora operata, dovranno venire meno le sezioni distaccate di Ortona e di Atezza.

Fino a tale data gli uffici giudiziari delle circoscrizioni de L'Aquila e Chieti, comprese le citate sezioni distaccate di tribunale, rimangono quindi in funzione nell'assetto pre-riforma.

Si ricorda come, già in sede di entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria (13 settembre 2012), l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2012 avesse previsto - in considerazione delle condizioni di inagibilità in cui versavano gli edifici che ospitano i tribunali de L'Aquila e Chieti gravemente danneggiati dal terremoto del 2009 - che per tali tribunali la riforma della geografia giudiziaria acquistasse efficacia a partire dal **13 settembre 2015**.

Sono successivamente intervenute ulteriori proroghe:

- al 13 settembre 2018 (d.l. n. 150/2013, art. 3-*bis*);
- al 13 settembre 2020 (d.l. n. 8 del 2017, art. 16; le motivazioni di tale ultima proroga, hanno fatto riferimento non più al terremoto del 2009 bensì alle

«esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017»);

- al 14 settembre 2021 (legge n. 145/2018, art. 1, co. 1139, lett. d),

- al **14 settembre 2022** (d.l. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8/2020).

-al **1° gennaio 2024** (d.l. n. 228 del 2021, art. 8, comma 4-quinquies).

Da ultimo i **commi 8-ter e 8-quater** dell'articolo 8 del decreto-legge n. 198 del 2022 avevano differito al 1° gennaio 2025 l'efficacia delle disposizioni riguardanti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti.

Posto che la riforma della geografia giudiziaria comporta risparmi di spesa, la proroga in esame è accompagnata da una specifica **copertura finanziaria** contenuta nel **comma 10**. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, dal successivo comma 11, ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I relativi oneri sono quantificati in 1.520.000 euro per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 16, comma 3, del d.l. n. 75 del 2023 (conv. legge n. 112 del 2023).

Articolo 12, comma 1 ***(Stabilimento Stoppani)***

L'articolo 12, comma 1, proroga fino al 30 giugno 2024 il termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, nonché il termine entro il quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati in relazione a tale emergenza ambientale.

Il **comma 1** dell'art. 12 modifica l'**articolo 12, commi 1 e 5, del D.L. 27/2019**, relativo allo stabilimento [Stoppani](#), sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, che disciplina le misure volte al completamento degli interventi urgenti e necessari previsti per la messa in sicurezza di tale sito di interesse nazionale (SIN), secondo quanto previsto nella [ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006](#).

Per un inquadramento sulla bonifica dello stabilimento Stoppani, v. box in calce alla presente scheda.

Nello specifico, la **lettera a)**, che modifica il comma 1, secondo periodo, del richiamato art. 12 del D.L. 27/2019, **proroga** dal 31 dicembre 2023 al **30 giugno 2024** i compiti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed i poteri del Prefetto di Genova in qualità di Commissario straordinario.

Il termine in origine era previsto al 31 dicembre 2020, poi da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2023 ad opera dell'art. 11, comma 4, lett. b), del D.L. 198/2022.

La **lettera b)**, che modifica il comma 5, quarto periodo, dell'art. 12 del D.L. 27/2019, **proroga** dal 31 dicembre 2023 al **30 giugno 2024** l'efficacia degli atti adottati sulla base della richiamata ordinanza n. 3554 del 2006.

Il termine in origine era previsto al 31 dicembre 2020, poi da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2023 dall'art. 11, comma 4, lett. a), del D.L. 198/2022.

Il comma 1 del citato articolo 12 del D.L. 27/2019 disciplina i compiti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed i poteri del Prefetto di Genova. Vi si prevede che il Ministero individui le misure, gli interventi e le relative risorse disponibili finalizzate alla conclusione delle attività previste nella citata ordinanza n. 3554, compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto, nonché alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. Il Prefetto di Genova, di cui si avvale il Ministero, d'intesa con il

Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), realizza le previste attività entro il 30 giugno 2024 (termine così prorogato dalla novella in esame). Il comma 5 dell'articolo 12, anch'esso qui novellato, prevede l'istituzione di apposita contabilità speciale al Prefetto di Genova, a cui attribuire le risorse del Ministero destinate al finanziamento degli interventi necessari urgenti per la bonifica dello Stoppani, ad eccezione della spesa straordinaria prevista dal comma 5-bis del medesimo articolo 12 per gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani. Si tratta di risorse già assegnate al Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554. Si prevede la destinazione delle suddette risorse anche al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente Gestione Commissariale in forza della medesima ordinanza. Si prevede, inoltre, un periodo transitorio per l'efficacia delle disposizioni contenute nell'ordinanza, finalizzate al proseguimento delle attività di messa in sicurezza in atto, prevedendo che tale disciplina transitoria fosse applicabile per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 27/2019 (vale a dire il 29 maggio 2019) e l'emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi previsti. Il medesimo comma 5 prevede che gli atti adottati sulla base della ordinanza n. 3554 del 2006 continuino ad avere efficacia sino al 30 giugno 2024 (secondo la novella in esame).

L'articolo 37, comma 2, del [D. Lgs. n. 300/1999](#) consente al MASE di avvalersi della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, per lo svolgimento delle attribuzioni previste dall'ordinamento statale.

L'art. 12, comma 1, del D.L. 27/2019, ha attribuito al Prefetto di Genova, in relazione all'emergenza nello stabilimento Stoppani, oltre a specifiche funzioni descritte nell'articolato, i poteri previsti per i Commissari straordinari dall'articolo 13 del D.L. n. 67/1997 (cd. decreto sblocca cantieri) ossia: l'adozione di provvedimenti con poteri sostitutivi, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, e dei principi generali dell'ordinamento, con indicazione delle principali norme cui si intende derogare, con motivazione; l'assunzione diretta della qualità di stazione appaltante.

La bonifica del Cogoleto-Stoppani

La produzione base dello stabilimento Luigi Stoppani S.p.A., che prese avvio negli anni '40, era costituita dal bicromato di sodio, dal quale si ottenevano altri derivati del cromo, quali acido cromico o anidride cromica per l'industria galvanotecnica e per l'impregnazione del legno, nonché solcromo o solfato basico di cromo per l'industria conciaria. Lo stabilimento ha cessato la sua produzione nell'anno 2003. A seguito di richiesta da parte della regione Liguria, con [decreto del Ministero dell'ambiente n. 468 del 18 settembre 2001](#), il sito è stato inserito nel Programma nazionale di bonifica e ripristino

ambientale e sono stati stanziati per gli interventi di bonifica 6.920.522,45 euro (all'epoca 13.400.000.000 di lire). L'area, successivamente perimetrata con [decreto del Ministero dell'ambiente dell'8 luglio 2002](#), comprende una superficie di circa 45 ettari a terra e di circa 1,67 chilometri quadrati (167 ettari) a mare. Con il [D.P.C.M. del 23 novembre 2006](#) è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione ambientale e sanitaria nello stabilimento e con l'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554/2006](#) è stato nominato il commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza.

Nel 2007 la società Immobiliare Val Lerone S.p.A. – denominazione che la società Luigi Stoppani S.p.A. aveva assunto nell'anno 2004 - falliva, rimanendo inadempiente agli obblighi gravanti sulla società in base alla citata ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Tali obblighi riguardavano: il costante mantenimento delle attività di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda attraverso l'emungimento e trattamento delle acque prelevate dai pozzi della barriera idraulica; l'immediato smaltimento dei fanghi derivanti dall'impianto di trattamento delle acque di falda contaminate presso idoneo impianto autorizzato, la ripresa delle attività di rimozione e smaltimento dell'amianto previa presentazione dei relativi piani di lavoro alla USL competente, la ripresa delle attività di decommissioning delle strutture impiantistiche previa predisposizione dei relativi piani, con particolare riferimento al problema degli edifici contaminati dalla presenza di cromo, la rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti presenti nell'area di stabilimento e la costante manutenzione di tutte le reti di drenaggio delle acque superficiali al fine di garantirne l'opportuno convogliamento. Successivamente, con l'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3981 del 18 novembre 2011](#), il Prefetto di Genova è stato nominato Commissario delegato, con poteri sostitutivi in ordine agli interventi di bonifica.

Articolo 12, comma 2 **(Siti di interesse nazionale)**

L'articolo 12, comma 2, proroga al 1° gennaio 2025 il termine entro il quale adottare i decreti ministeriali per la ricognizione e la ripermimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale.

L'articolo 17-bis del D.L. 152/2021, oggetto della novella in esame, ha previsto l'adozione – entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, sentiti la regione e gli enti locali interessati – di uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con cui sono effettuate la **ricognizione e la ripermimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale** ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (v. *infra*)).

Il **comma 2 dell'art. 12 in esame** modifica l'art. 17-bis del D.L. 152/2021, al fine di prevedere l'adozione dei suddetti decreti ministeriali entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 152/2021, vale a dire **entro il 1° gennaio 2025** considerato che la legge di conversione del D.L. 152/2021 (legge 29 dicembre 2021, n. 233) risulta essere entrata in vigore dal 1° gennaio 2022.

L'articolo 17-bis del D.L. 152/2021 in origine prevedeva l'adozione dei suddetti decreti entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 152/2021; tale termine è stato poi spostato di due anni ad opera dell'art. 11, comma 5, del D.L. 198/2022.

I siti contaminati di interesse nazionale (SIN)

La disciplina nazionale sulle attività di bonifica dei siti contaminati è contenuta nel Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente), agli artt. da 239 a 253 e nei relativi allegati al Titolo V della Parte quarta. In generale, gli interventi in materia di bonifiche prevedono l'applicazione di una procedura di carattere ordinario (articoli 242 e 252 del D.Lgs. 152/2006), che assegna alle autorità competenti a livello nazionale e regionale l'approvazione del progetto di bonifica, contenente gli interventi previsti a carico del responsabile dell'inquinamento. In particolare l'art. 252 del Codice dell'ambiente disciplina le procedure specifiche per i siti di interesse nazionale (SIN). Il comma 2 di tale articolo dispone che all'individuazione dei SIN si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale; b) la bonifica deve riguardare aree e territori

tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata; d) l'impatto socio-economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante; e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale; f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni; f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie. Si ricorda altresì che il comma 2-bis dispone che sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto. I siti d'interesse nazionale sono stati individuati con norme di varia natura e di regola sono stati perimetrati mediante decreto del Ministero dell'ambiente d'intesa con le regioni interessate. La procedura di bonifica dei SIN è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che per l'istruttoria tecnica si avvale, in particolare, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Mase) è disponibile una pagina dedicata all'anagrafica dei [42 Siti di interesse nazionale](#), dalla quale è possibile accedere, per ciascun sito, ad una scheda descrittiva di sintesi e ad una rappresentazione grafica georiferita.

Articolo 12, comma 3
(Cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti)

L'articolo 12, comma 3, proroga di sei mesi il termine per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale.

Il comma in esame interviene sul comma *8-undecies*, secondo periodo, dell'art. 11 del D.L. 198/2022, che ha disposto, tra l'altro, una proroga di sei mesi del termine previsto, dall'art. 8, comma 1, del regolamento di cui al D.M. 27 settembre 2022, n. 152, ai fini dell'adeguamento ai criteri stabiliti dal medesimo regolamento.

Tralasciando la modifica di carattere formale (relativa alla soppressione della parola "conseguentemente"), il comma in esame prevede la proroga di ulteriori sei mesi del termine già prorogato dal secondo periodo del citato comma *8-undecies*.

Al fine della determinazione esatta del termine in questione occorre richiamare sia le disposizioni del regolamento sia quelle recate dal D.L. 198/2022.

Il regolamento di cui al [D.M. 152/2022](#) stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, se sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti.

L'articolo 7 di tale regolamento dispone che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo (dunque entro il 3 maggio 2023, dato che il regolamento è stato pubblicato nella G.U. del 20 ottobre 2022 e quindi è entrato in vigore il 4 novembre 2022), acquisiti i dati di monitoraggio relativi all'attuazione dello stesso, il Ministero dell'ambiente valuta l'opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa. Il termine citato è stato prorogato di sei mesi dal comma *8-undecies*, primo periodo, dell'art. 11 del D.L. 198/2022, quindi al 3 novembre 2023.

Informazioni in merito alla citata revisione sono state fornite nella risposta all'interrogazione 3-00204, resa nella [seduta dell'Assemblea del Senato del 4 maggio 2023](#). In proposito la relazione illustrativa evidenzia che è stato elaborato un nuovo schema di regolamento e che tale schema è stato revisionato sulla base delle osservazioni pervenute ed è stato trasmesso "agli organi tecnici ISPRA ed ISS per il consueto parere di competenza al fine di

elaborare un testo condiviso. Il testo è stato, inoltre, trasmesso al Consiglio di Stato per l'acquisizione del relativo parere. Sarà dunque necessario attendere l'esito dell'interlocuzione con il supremo organo di giustizia amministrativa, che potrebbe anche richiedere chiarimenti od ulteriori interventi sul testo predisposto, nonché quello della notifica alla Commissione europea per la fase di stand still della durata di 90 giorni. Si ravvisa, pertanto, la necessità di prevedere termini più ampi per la fase di adeguamento ai criteri del regolamento”.

Si ricorda inoltre che l'articolo 8 del succitato regolamento ha, tra l'altro, previsto – ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al medesimo regolamento – la presentazione all'autorità competente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso (dunque entro il 3 maggio 2023, dato che il regolamento è stato pubblicato nella G.U. del 20 ottobre 2022 e quindi è entrato in vigore il 4 novembre 2022), di un aggiornamento della comunicazione di inizio attività di recupero dei rifiuti o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione regionale concessa all'impianto di gestione dei rifiuti o dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata al medesimo impianto. Il termine citato è stato prorogato, dal comma 8-*undecies*, secondo periodo, dell'art. 11 del D.L. 198/2022, “di ulteriori sei mesi a decorrere dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo regolamento”, secondo la scadenza stabilita dal primo periodo del citato comma 8-*undecies*. La proroga prevista dal secondo periodo in questione si innesta quindi su quella prevista dal primo periodo e sembra (come confermato dal Ministero dell'ambiente nella [risposta all'interpello 23 novembre 2023, n. 191718](#)) pertanto portare il termine al 3 maggio 2024.

Il nuovo termine per l'adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale, in virtù della proroga di ulteriori 6 mesi recata dal comma in esame, dovrebbe quindi essere fissato **al 3 novembre 2024**.

Si fa infine notare che nelle relazioni illustrativa e tecnica si ricorda che il decreto n. 152/2022 “era previsto tra le riforme del PNRR – Riforma M2C3 – ed era stato altresì inserito nel cronoprogramma della Strategia Nazionale di Economia Circolare, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 19 settembre 2022, con un termine di adozione entro il terzo trimestre del 2022” e si sottolinea altresì che “la proroga non ha impatto sul raggiungimento della milestone M2C1-1 del PNRR, correlata alla Riforma 1.1 - Strategia nazionale per l'economia circolare già conseguita, in quanto le tempistiche sono parte integrante non della Strategia Nazionale dell'Economia Circolare adottata ma del successivo cronoprogramma approvato, che può essere aggiornato allineandolo alla nuova tempistica”.

Articolo 12, comma 4
(Durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione)

L'articolo 12, comma 4, proroga al 30 aprile 2024 la durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non sono ancora stati rinnovati.

Il comma in esame dispone che la **durata degli organi dell'ISIN** che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non sono stati ricostituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 45/2014, è **prorogata al 30 aprile 2024**.

L'art. 6 del D.Lgs. 45/2014 dispone (al comma 1) che l'ISIN è l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione e ne disciplina (al comma 2) le funzioni. Il comma 3 di tale articolo dispone poi che sono organi dell'ISIN il direttore e la Consulta che durano in carica sette anni, non rinnovabili, e il collegio dei revisori.

Nella relazione annuale 2023 sull'attività svolta dall'ISIN nel corso del 2022 ([Doc. CXCI, n. 2](#)), viene evidenziato che “gli organi dell'ISIN sono il Direttore, la Consulta, composta di tre membri di cui uno con funzioni di coordinamento organizzativo, e il Collegio dei Revisori, composto di tre membri di cui uno con funzioni di presidente. Il Direttore e la Consulta sono stati nominati per la durata di sette anni non rinnovabili che decorrono dalla data del D.P.C.M. 10 novembre 2017 con il quale il Direttore è stato collocato fuori ruolo per lo svolgimento dell'incarico (nella stessa relazione viene altresì evidenziato che il Direttore e la Consulta sono stati nominati con D.P.R. 15 novembre 2016, previo parere favorevole espresso dalle competenti Commissioni parlamentari, *n.d.r.*). Gli attuali membri del Collegio dei revisori sono stati nominati per la durata di tre anni, e successivamente rinnovati nell'incarico per altri tre anni” con “decreto dell'8 giugno 2021”.

Articolo 12, comma 5
(Riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate)

L'articolo 12, comma 5, proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2024, il termine fino al quale il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio è autorizzato (a seguito di un procedimento unico e nel rispetto delle prescrizioni minime previste) dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente.

Il comma in esame **proroga di sei mesi**, dal 31 dicembre 2023 al **30 giugno 2024**, il termine previsto dall'articolo 7, comma 1, del D.L. 39/2023.

L'articolo 7 del D.L. 39/2023 (recante “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche”) prevede, al comma 1, che – al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile – il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli **impianti di depurazione già in esercizio alla data del 15 aprile 2023** (data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo), nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all'Allegato A allo stesso decreto, è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 (termine che viene prorogato al 30 giugno 2024 dal comma in esame) dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 recante “prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua”.

Il comma 2 dello stesso articolo dispone altresì, tra l'altro, che il rilascio dell'autorizzazione in questione:

- avviene a seguito di un procedimento unico al quale partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata;
- sostituisce ogni autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario, comunque denominato.

In relazione alle disposizioni del succitato **allegato A**, si fa notare che nel medesimo sono individuati i tipi di colture irrigabili¹⁰⁰ nonché le **prescrizioni minime di qualità delle acque affinate per l'irrigazione** di tali colture.

¹⁰⁰ In base all'allegato A, per “uso irriguo in agricoltura” s'intende l'irrigazione dei seguenti tipi di colture: colture alimentari da consumare crude, ossia colture destinate al consumo umano a uno stato crudo o non lavorato; colture alimentari trasformate, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano dopo un processo di trasformazione (cottura o lavorazione industriale); colture per alimentazione animale (pascoli e colture da foraggio);

Articolo 12, comma 6
(Stabilimento Ilva di Taranto)

L'**articolo 12, comma 6**, proroga di un anno - dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 - l'incarico di Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, prevedendo, altresì, l'attribuzione al Commissario di un compenso per lo svolgimento degli incarichi assegnati.

Il **comma 6 dell'art. 12 in esame** modifica l'**articolo 1, comma 1, del D.L. 129/2012**, relativo agli interventi urgenti di **bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto**, che prevede, tra l'altro, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per la nomina di un Commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri previsti all'art. 13 del D.L. 67/1997, senza diritto ad alcun compenso e ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Nello specifico, la **lettera a)** sopprime la disposizione che vieta l'attribuzione di compensi per le attività svolte dal Commissario straordinario.

Conseguentemente, la **lettera b)** stabilisce che il previsto decreto di nomina del Commissario straordinario individui anche il suo **compenso**, in misura non superiore a quanto indicato all'articolo 15, comma 3, del D.L. 98/2011, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi previsti.

La **lettera c)** **proroga** di un anno, dal 31 dicembre 2023 al **31 dicembre 2024, l'incarico commissariale**.

In origine l'art. 1 comma 1 del D.L. 129/2012 prevedeva che il Commissario restasse in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; successivamente, tale incarico è stato esteso per la durata di tre anni, prorogabili sino al 31 dicembre 2023, ad opera dell'art. 1, comma 1 del D.L. 129/2012.

La **lettera d)** stabilisce che agli oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel limite di euro 132.700 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 1, comma 498, della legge di bilancio 2022 (L. n. 234 del 2021).

Come anticipato, l'articolo 1, comma 1, del D.L. 129/2012 demanda a un D.P.C.M. la nomina di un Commissario straordinario al fine di assicurare

colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti non sono destinati al consumo umano (da fibra, da sementi, da energia, da ornamento, per tappeto erboso).

l'attuazione degli interventi previsti dal [Protocollo di intesa del 26 luglio 2012](#), compresi quelli che fanno riferimento alle risorse stanziare con la [delibera CIPE del 3 agosto 2012](#) per un importo specificato nella norma pari a euro 110.167.413 a valere sulle risorse della regione Puglia del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al [dossier](#) relativo al D.L. 129/2012.

L'art. 13 del D.L. 67/1997 (cd. decreto sblocca cantieri) attribuisce i seguenti poteri ai Commissari straordinari, ossia: l'adozione di provvedimenti con poteri sostitutivi, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, e dei principi generali dell'ordinamento, con indicazione delle principali norme cui si intende derogare, con motivazione; l'assunzione diretta della qualità di stazione appaltante.

Come inoltre previsto dall'art. 1, comma 1 del D.L. 129/2012, il Commissario straordinario opera altresì in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), delle norme in materia ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 15, comma 3, del D.L. 98/2011 prevede a decorrere dal 1° gennaio 2012, che il compenso dei commissari o sub commissari è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui.

Il [D.P.C.M. del 30 marzo 2022](#) ha prorogato l'incarico del dott. Demetrio Martino, nella qualità di prefetto di Taranto pro tempore, già nominato con il [D.P.C.M. del 2 ottobre 2020](#) Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, senza soluzione di continuità, fino al 1° ottobre 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 129/2012.

L'art. 1, comma 498 della legge di bilancio 2022, al fine di assicurare l'efficace attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, nonché di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall'Italia, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal medesimo programma nazionale. Al Fondo è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.

Articolo 13, comma 1
(Disposizioni per le aziende agricole)

L'articolo 13, comma 1, proroga al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale viene **consentito alle amministrazioni pubbliche posticipare al momento del saldo le verifiche** richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi, previsti dall'articolo 78 del decreto legge n. 18 del 2020, **alla regolarità contributiva e fiscale**.

La norma in esame **modifica l'articolo 78, comma 1-*quater***, del decreto legge n. 18 del 2020.

Il citato articolo ha introdotto numerose misure in favore del **settore agricolo**, della pesca e dell'acquacoltura. In particolare, i **commi 1-*quater* e 1-*quinquies*** hanno introdotto la possibilità per le amministrazioni pubbliche di posticipare al momento del **saldo le verifiche** richieste per la **conformità** dei provvedimenti di elargizione dei sussidi alla regolarità europea in materia di aiuti di Stato, **alla regolarità contributiva e fiscale** e alla conformità alla certificazione antimafia.

Nella formulazione previgente, il **comma 1-*quater* prevedeva**, in relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza da Covid-19 nonché della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina e al fine di **garantire la liquidità delle aziende agricole**, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di posticipare le verifiche testé richiamate a carico delle aziende agricole alla fase successiva del versamento del saldo, fino al 31 dicembre 2023.

Con le disposizioni **in esame** viene **prorogato al 31 dicembre 2024** il termine entro il quale viene **consentito alle amministrazioni pubbliche posticipare al momento del saldo le** (sole) **verifiche** richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi **alla regolarità contributiva e fiscale** (lettere *b*) e *c*) del successivo comma 1-*quinquies*), mentre le verifiche **alla regolarità europea in materia di aiuti di Stato e alla conformità alla certificazione antimafia** (lettere *a*) e *d*) del successivo comma 1-*quinquies*) dovranno essere esperite in via preventiva.

Articolo 13, comma 2

*(Misure per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*)*

L'articolo 13, comma 2 prevede la **proroga del termine** - di cui all'articolo 8-ter, comma 2 -bis, D.L.n.27/2019 - **al 2024** per l'adozione di alcune misure previste per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*. In particolare, quella volta a consentire al proprietario, conduttore o detentore a qualsiasi titolo di terreni di procedere all'**estirpazione degli ulivi nella zona infetta**, nonché quella finalizzata a permettere ai produttori, previa autorizzazione del servizio fitosanitario, di **produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante** garantendo la tracciabilità della produzione e della commercializzazione e l'inesistenza della presenza di patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità.

Con riferimento alla disposizione in commento, si segnala che la **prima proroga (2023)** è stata prevista dall'articolo 15, comma 1-novies, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198. Con la disposizione in esame si interviene con una **seconda proroga al 2024**.

Si ricorda che l'**articolo 8-ter, comma 2-bis**, D.L. n. 27/2019 prorogava al solo 2023 (con la misura in esame anche al 2024) le seguenti misure:

- al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, per un **periodo di sette anni il proprietario**, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di **terreni può procedere**, previa comunicazione alla regione, **all'estirpazione di ulivi** situati in una **zona infetta** dalla *Xylella fastidiosa*, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento (decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive [modificazioni](#)) in deroga al divieto di abbattimento degli alberi di olivo o della procedura di abbattimento per morte accertata o improduttività (articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale n. 475/1945) e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, (decreto legislativo n. 152/2006) e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale (comma 1, articolo 8-ter);
- i **soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori** (articolo 20 del decreto legislativo n.214/2005) con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla *Xylella fastidiosa*, **possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante** specificate di cui all'articolo

1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive [modificazioni](#). Tali soggetti devono **garantire la tracciabilità della produzione** e della **commercializzazione** delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano **esenti da patogeni** da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali (comma 2 articolo 8-ter);

• *Xylella fastidiosa*

Tra gli organismi nocivi che da anni devastano le piante di ulivo si ricorda, in particolare, il batterio della *Xylella fastidiosa*, che ha fortemente colpito la filiera olivicolo-olearia della Puglia, specie, del Salento. Sin dal suo manifestarsi, nel 2013, sono state progressivamente messe in atto delle misure fitosanitarie e degli interventi finanziari destinati a contrastare tale patogeno nonché a sostenere gli imprenditori del settore e i territori interessati.

Lo strumento principale con cui il legislatore ha finanziato la ricostruzione del paesaggio e l'indennizzo alle imprese danneggiate è stato il **Fondo per la realizzazione del Piano straordinario per la rigenerazione del settore olivicolo della Puglia** nelle zone che sono risultate infette dal batterio della *Xylella fastidiosa*– di cui all'articolo 8-*quater* del D.L. 27/2019 - dotato di risorse pari a **150 milioni** di euro per gli anni 2020 e 2021 e adottato con il [decreto ministeriale 6 marzo 2020](#).

Da ultimo, con [decreto 1 settembre 2022](#) sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi per le operazioni di sostituzione di piante di ulivo danneggiate dalla batteriosi con almeno pari numero di specie arboree diverse dall'ulivo e non ospiti di *Xylella fastidiosa* (25 milioni di euro). Con [decreto 13 settembre 2022](#) sono stabiliti criteri e modalità per la concessione di contributi destinati al potenziamento della rete di laboratori pubblici (5 milioni di euro).

Altre misure per il contenimento della *Xylella* sono:

Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall'evento patogeno, **per l'anno 2023**, gli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di terreni interessati dal predetto evento patogeno e delle relative pertinenze, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non superiore a cinque ettari, sono esenti dall'imposta ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro si applica in misura fissa, pari a 200 euro. Per i medesimi atti, gli onorari notarili sono ridotti della metà. Per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione d'uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non può essere modificata. Le agevolazioni fiscali di cui al presente comma valgono come incentivi statali ai fini di quanto previsto,

in materia di incentivi impianti fotovoltaici in ambito agricolo (articolo 65, decreto-legge n.1/2012) (art. 15, comma 1-novies, D.L. n. 198/2022).

Con [ordinanza](#) n. 3 del 26 maggio 2023 sono state definite le aree indenni dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nel territorio della Repubblica italiana.

Attività della Commissione XIII (Agricoltura)

Si segnala che in data [12 aprile 2023](#) la Commissione ha deliberato l'avvio di una indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla presenza del patogeno *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia. Per i relativi approfondimenti si può consultare il [programma dell'indagine](#) e le [audizioni svolte](#).

Articolo 13, comma 3 ***(Revisione macchine agricole)***

L'articolo 13, comma 3, fissa i nuovi termini previsti per la **revisione generale periodica delle macchine agricole** immatricolate in diversi periodi. In particolare, proroga di un anno, fino al **31 dicembre 2024**, il termine previsto per i mezzi immatricolati tra il 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996 (lett. a) e di due anni, fino al **31 dicembre 2025**, quello per i mezzi immatricolati tra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre 2019.

Nel dettaglio, la disposizione in commento fissa i **nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole** immatricolate in diversi periodi apportando modifiche [all'articolo 11](#), comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito con modificazioni dalla [legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15](#). In particolare la lettera a) interviene sulla lettera b) della disposizione citata prorogando al 31 dicembre 2024 il termine per la revisione delle macchine agricole immatricolate tra il 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996; la lettera b), interviene modificandola, sulla lettera c) del richiamato art. 11 del D.L. n. 228 del 2021, prorogando al 31 dicembre 2025 il termine per la revisione delle macchine agricole immatricolate tra il 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019.

Il richiamato art. 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, ha fissato i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015. Si ricorda che il D.M. citato, nell'Allegato 1, prevede la tempistica per la revisione delle macchine agricole ed operatrici in circolazione secondo una scadenza prestabilita:

- a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, revisione entro il 30 giugno 2021;
- b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995, revisione entro il 30 giugno 2022;
- c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018, revisione entro il 30 giugno 2023;
- d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019, revisione al quinto anno entro la fine del mese di prima immatricolazione.

I termini per la revisione delle macchine agricole stabiliti dal sopra citato art. 11 del D.L. n. 228 del 2021 erano i seguenti:

- a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2022;
- b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2023;
- c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2024;
- d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.

Si fa presente che la Relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, chiarisce che la proroga dei termini per la revisione delle macchine agricole si rende necessaria considerato che si è ancora in attesa dell'emanazione del Decreto Ministeriale, di concerto tra Ministero delle infrastrutture e trasporti e il MASAF, previsto dal Decreto ministeriale attuativo dell'articolo 111 del Codice della strada (*cf.* al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015) che dovrà definire le modalità di esecuzione della revisione ossia gli elementi su cui verte il controllo che verrà effettuato in sede di revisione, le tariffe dovute nonché le officine autorizzate all'effettuazione della revisione.

Articolo 14, comma 1
(Proroga degli organi dell'Istituto per il Credito sportivo)

L'articolo 14, comma 1 proroga di sei mesi, dal 31 dicembre 2023 **fino al 30 giugno 2024**, il **mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo** (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci).

A tale scopo viene modificato l'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.

In base allo [statuto dell'Istituto per il credito sportivo](#) (articolo 14, comma 1, articolo 16, comma 3, articolo 22, comma 4 dello Statuto, adottato in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2011) il mandato degli organi (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci, elencati dall'articolo 11 dello Statuto) scade al termine del quarto esercizio ed è rinnovabile una sola volta.

Il primo **mandato** dell'attuale dirigenza è scaduto il 31 dicembre 2021 ed è **stato prorogato al 31 dicembre 2022 dal citato articolo 1, comma 24, del decreto-legge n. 228 del 2021. Successivamente l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 198 del 2022 ha prorogato tale mandato al 30 giugno 2023. Infine, l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2023 ha disposto una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2023.**

Al riguardo, si ricorda che il Presidente del Consiglio di Amministrazione (articolo 12 dello Statuto) è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo con delega allo sport, ove nominata, d'intesa con il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; gli altri organi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di Governo con delega allo sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (articoli 13, 16, 22). Si prevede il coinvolgimento di tutti gli azionisti (pubblici e privati) e la nomina è soggetta a controllo parlamentare ai sensi della legge n. 14 del 1978.

Si ricorda altresì che la **legge di bilancio per il 2023** (articolo 1, commi da 619 a 626, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha disposto la **trasformazione** dell'Istituto per il credito sportivo in **società per azioni di diritto singolare**, denominata "Istituto per il credito sportivo e culturale Spa" (cfr. più diffusamente *infra*) e ha demandato a uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per lo sport e i giovani,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, sentita la Banca d'Italia, il compito di stabilire, tra l'altro, le modalità e i criteri di nomina e di insediamento degli organi sociali e degli organi di gestione e controllo dei fondi speciali affidati alla medesima società.

Tali decreti non risultano, tuttavia, ancora emanati.

Al riguardo, la Relazione illustrativa chiarisce che l'intervento normativo in esame "si rende necessario e urgente tenuto conto del protrarsi delle complesse procedure di trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in società per azioni" e che "la proroga in argomento scongiura interruzioni nell'operatività dell'Istituto - compresa la gestione dei Fondi speciali - e salvaguarda la conclusione del processo in corso di trasformazione dell'Istituto in società per azioni".

Trattandosi di ente pubblico (l'Istituto per il Credito Sportivo è l'ultima banca di diritto pubblico) allo stesso si applica la disciplina pubblica della *prorogatio*, che (dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 208/1992) è limitata a 45 giorni dalla naturale scadenza.

Posto che, in caso di mancato rinnovo degli organi dell'ente alla scadenza del citato termine, secondo la procedura sopra indicata, sussiste il rischio di commissariamento/amministrazione straordinaria *ope legis* (come già avvenuto nel dicembre 2011) del medesimo istituto, la proroga in argomento, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, scongiurerebbe soluzioni di continuità nell'operatività dell'Istituto - compresa la gestione dei Fondi speciali - e salvaguarderebbe la conclusione del processo in corso di trasformazione dell'Istituto in società per azioni, senza comportare oneri a carico dello Stato.

• *L'Istituto per il credito sportivo*

L'Istituto per il credito sportivo è un ente pubblico economico, istituito con la legge n. 1295 del 1957, e successivamente disciplinato dal D.P.R. 20/10/2000, n. 453, che opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali.

Si tratta quindi di una banca pubblica che opera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario). Finalità dell'Istituto è quella di erogare, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. Alle menzionate finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti del proprio patrimonio e con l'emissione di obbligazioni. Il patrimonio dell'Istituto, la cui consistenza è accertata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dei diritti eventualmente acquisiti dai soggetti partecipanti al fondo di

dotazione, è costituito: a) dal fondo di dotazione, conferito dai partecipanti, nonché dal fondo di garanzia, conferito dal CONI; b) dal fondo patrimoniale; c) dalle riserve.

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo esercita sull'Istituto la vigilanza a norma dell'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, dell'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 368 del 1998, e dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i poteri di vigilanza per quanto di propria competenza. In forza dell'articolo 7 (Fondi Speciali) del vigente Statuto, l'Istituto gestisce e amministra a titolo gratuito due Fondi Speciali, di titolarità dello Stato: a) Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva; b) Fondo di Garanzia *ex lege* n. 289/02 per l'impiantistica sportiva.

Come anticipato, la **legge di bilancio per il 2023** (articolo 1, commi da 619 a 626, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha disposto la **trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in società per azioni di diritto singolare**, denominata "Istituto per il credito sportivo e culturale Spa", prevedendosi l'assoggettamento dello stesso alle disposizioni del TU in materia bancaria e creditizia (ma non anche al testo unico sulle società a partecipazione pubblica), nonché ai poteri di controllo della Corte dei conti.

In particolare, si assegna alla società Istituto per il credito sportivo e culturale la gestione a titolo gratuito di alcuni fondi speciali:

- il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva per la concessione di contributi per interessi sui mutui accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali (articolo 5 della legge n. 1295/1957 e articolo 8 dello statuto);

- il Fondo di garanzia *ex lege* n. 289/02 per l'impiantistica sportiva (articolo 90, comma 12, della L. n. 289/2002 e articolo 9 dello statuto);

- il Fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale (articolo 184, comma 4, del D.L. n. 34/2020 - L. n. 77/2020).

Con apposite convenzioni vengono stabilite e disciplinate le specifiche attività comprese nella gestione a titolo gratuito dei citati fondi speciali.

Le norme prevedono inoltre che, per la gestione dei fondi speciali, la società Istituto per il credito sportivo e culturale istituisca gestioni separate ai fini di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi, ispirate a criteri di trasparenza. Al Ministero per lo sport e i giovani e al Ministero della cultura spetta il potere di indirizzo delle rispettive gestioni separate. Sino alla trasformazione, l'Istituto per il credito sportivo continua a gestire i fondi speciali secondo le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

La legge di bilancio 2023 (al comma 625) ha demandato a uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero per lo sport e i giovani – in origine da adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge

di bilancio 2023 - di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della cultura, sentita la Banca d'Italia, la definizione:

a) dei principi di governo della società Istituto per il credito sportivo e culturale concernenti la composizione e la nomina degli organi di amministrazione e controllo in coerenza con le finalità istituzionali e l'assetto proprietario, la destinazione dell'utile di esercizio e le modalità per garantire la vigilanza sull'attività da parte delle Autorità competenti;

b) dei criteri di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi per la gestione dei fondi speciali;

c) dello schema dell'atto costitutivo e del nuovo statuto della società Istituto per il credito sportivo e culturale, comprese le procedure per le loro successive modifiche;

d) delle modalità e dei criteri di nomina e di insediamento degli organi sociali della società Istituto per il credito sportivo e culturale e degli organi di gestione e controllo dei fondi speciali. La nomina dei componenti degli organi sociali è deliberata a norma del codice civile e secondo le previsioni contenute nello statuto sociale;

e) degli strumenti di raccolta e delle eventuali tipologie di operazioni di credito con riferimento alle quali potranno essere disposti interventi di sostegno pubblico.

Tali provvedimenti non risultano ancora essere stati emanati.

[Qui il link](#) al bilancio 2021 dell'Istituto per il credito sportivo.

Articolo 14, comma 2
(Proroga del termine delle attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali di Torino 2006)

L’**articolo 14, comma 2**, con novella all’art. 44, comma 8-*quinquies*, del D.L. n. 77/2021, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine delle attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006.

Il **comma 2 dell’articolo 14**, intervenendo in novella all’art. 44, comma 8-*quinquies*, del D.L. n. 77/2021, **proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine delle attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici** svoltisi a Torino nel 2006.

Si ricorda che il comma 8-*quinquies* dell’art. 44 del D.L. 77/2021, al fine di consentire il completamento delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali e dei IX Giochi paralimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006 e delle opere previste e finanziate dalla L. n. 65/2012, ha prorogato al 31 dicembre 2023 il relativo termine per l’ultimazione delle suddette procedure.

Tale termine era stato inizialmente fissato dall’art. 3, comma 7, della L. n. 285/2000 (recante “Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»”) al 31 dicembre 2006, poi prorogato al 31 dicembre 2007 dal comma 1299 dell’art. 1 della L. n. 296/2006, e quindi, dall’art. 3, comma 25, della L. n. 244/2007, di ulteriori tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2008 (con contestuale nomina di un commissario liquidatore con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri). Successivamente, l’art. 2, comma 5-*octies*, del D.L. 225/2010 prorogava il termine di cui all’art. 3, comma 25, della L. n. 244/2007 fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Interveniva infine l’art. 44, comma 8-*quinquies*, del D.L. n. 77/2021 (oggetto della novella operata dalla norma in esame) che, come detto, disponeva l’ulteriore proroga del termine al 31 dicembre 2023,

La relazione illustrativa al decreto-legge in esame evidenzia che la proroga si rende necessaria e urgente “per consentire di provvedere al completamento delle attività e delle opere previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65”, la quale “ha previsto l’utilizzo delle somme residue dei finanziamenti per i Giochi Olimpici invernali di Torino del 2006, per gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti olimpici e per la riqualificazione del relativo territorio, affidando il compito di soggetto attuatore all’Agenzia Torino 2006 e quello di stazione appaltante alla società di committenza regionale della Regione Piemonte”. La relazione illustrativa segnala al riguardo che “la

disponibilità solo progressiva delle risorse, legata all'esito dei contenziosi con le società realizzatrici degli impianti, e le difficoltà iniziali della società di committenza regionale nonché, da ultimo, l'aumento dei prezzi dei materiali e dei lavori, hanno ritardato l'attuazione delle disposizioni della citata legge. La realizzazione degli interventi ha successivamente ripreso un ritmo maggiormente sostenuto, a seguito delle intese siglate tra il Commissario dell'Agenzia e la Società di committenza regionale”.

La relazione tecnica precisa che “dal punto di vista finanziario, a seguito della conclusione dei contenziosi, l'Agenzia Torino 2006 ha messo a disposizione 75.034.000,00 euro per la realizzazione degli interventi. Di questi: 25.867.867,74 euro sono stati spesi; 25.530.579,12 euro sono impegnati con intesa tra l'Agenzia e la stazione appaltante e finanziano opere in corso di esecuzione; 23.635.553,14 euro sono relativi ad interventi già oggetto di intesa” e che “dei 25 interventi oggetto di intesa e attualmente in corso di realizzazione, ve ne sono alcuni che riguardano impianti sportivi necessari per i prossimi Giochi Mondiali Universitari che si svolgeranno a Torino nel gennaio 2025”.

Articolo 15

(Proroga dell'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)

L'**articolo 15**, intervenendo sulla disciplina della **Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni**, istituita dalla legge di bilancio 2023 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, **abroga il termine di sei mesi** dall'entrata in vigore della suddetta legge per il completamento delle **attività istruttorie** volte alla ricognizione e determinazione dei LEP nelle materie suscettibili di autonomia differenziata, e **differisce al 31 dicembre 2024** il **termine di predisposizione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** per la **determinazione dei LEP** e dei correlati **costi e fabbisogni standard** nelle predette materie.

In particolare, la disposizione modifica i **commi 793, 795 e 797** dell'**articolo 1** della **legge n. 197 del 2022** (legge di bilancio 2023), i quali concorrono a comporre la disciplina – complessivamente recata dai **commi da 791 a 801-bis** – della **Cabina di regia per la determinazione dei LEP**, istituita nell'ambito della **Presidenza del Consiglio dei ministri** nel quadro della più ampia **procedura** volta alla **determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni** concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, **nelle materie** di cui all'**art. 116, comma 3, della Costituzione**, suscettibili di attribuzione alle Regioni a statuto ordinario nell'ambito delle intese Stato-Regione volte all'attribuzione di forme di **autonomia differenziata** a queste ultime.

In particolare, la disposizione in esame:

- a) alla **lettera a)**, **modifica il comma 793, sopprimendo** il riferimento al **termine temporale di sei mesi** dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 – vale a dire, entro il 30 giugno 2023 – per la **conclusione**, da parte della Cabina di regia, delle **attività** volte alla **ricognizione** della **normativa statale** e delle **funzioni** esercitate dallo Stato e dalle Regioni ordinarie nelle materie di cui all'art. 116, terzo comma, Cost., alla **ricognizione della spesa storica** dell'ultimo triennio sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per ciascuna delle suddette materie e funzioni, nonché alla **individuazione delle materie o ambiti di materie** riferibili ai LEP e alla **determinazione dei LEP** medesimi;

- b) alla *lettera b)*, **modifica il comma 795, sostituendo** il precedente **termine temporale di sei mesi** dalla conclusione delle attività di cui al comma 793 per la **predisposizione**, da parte della Cabina di regia, di **uno o più schemi di D.P.C.M. di determinazione dei LEP** e dei correlati **costi e fabbisogni standard** nelle citate materie suscettibili di autonomia differenziata, con un **nuovo termine** fissato al **31 dicembre 2024**;
- c) alla *lettera c)*, **modifica**, infine, il **comma 797**, a fini di **coordinamento**, con i **nuovi termini temporali** fissati nei **commi 793 e 795**, della disciplina concernente la nomina e lo svolgimento delle funzioni del Commissario nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel caso in cui le attività della Cabina di regia non si concludano nei termini stabiliti dai commi 793 e 795.

Come precisato dalla **Relazione illustrativa** al provvedimento, la **Cabina di regia**, insediatasi in data **11 aprile 2023**, sta attualmente svolgendo la sua attività con il **supporto** di un **Comitato tecnico scientifico** con funzioni istruttorie per l'individuazione dei LEP, istituito con **D.P.C.M. 23 marzo 2023**. Il Comitato ha **individuato le materie** cui sono riferibili i LEP e ha elaborato, per ciascuna di esse, **alcune ipotesi di livelli essenziali delle prestazioni**. I lavori del Comitato stanno proseguendo sulla base delle predette ipotesi, anche in **collaborazione** con la **Commissione tecnica per i fabbisogni standard**, per quanto riguarda i profili economico-finanziari connessi alle ipotesi formulate, al fine di fornire alla Cabina di regia elementi il più possibile esaustivi in ordine alla definitiva individuazione dei LEP. In questo quadro, prosegue la R.I., la **complessità dell'attività istruttorie** in corso, nonché la **rilevanza dei compiti affidati alla Cabina di regia** per l'individuazione dei LEP, rendono **necessario prorogare i tempi** per lo svolgimento delle attività previste dalle disposizioni della legge di bilancio per il 2023.

I LEP e l'autonomia differenziata: il procedimento delineato dalla legge di bilancio 2023, articolo 1, commi 791-801-bis

La legge di bilancio 2023 ha delineato un procedimento per l'approvazione in tempi ravvicinati dei LEP concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nel tentativo di instaurare un collegamento finalistico diretto tra la determinazione dei LEP e l'attuazione dell'autonomia regionale differenziata. Tale procedura è stata espressamente finalizzata, infatti, all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario, al superamento dei divari territoriali

nel godimento delle prestazioni, alla garanzia di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, nonché all'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'attribuzione alle Regioni ordinarie di tali ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, nelle materie di cui all'art. 116, comma 3, Cost., è stata espressamente subordinata alla previa determinazione dei relativi LEP, la cui opera di definizione si configura, pertanto, quale passaggio necessario affinché si possa procedere alla stipula delle intese tra lo Stato e le singole Regioni per la realizzazione della loro autonomia differenziata.

A tal fine la legge di bilancio 2023 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per la determinazione dei LEP, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e costituita dai Ministri coinvolti nel percorso di realizzazione dei LEP per i profili di competenza, dai Ministri competenti nelle materie volta per volta chiamate in causa, dai Presidenti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'UPI e dell'ANCI.

Sono stati stabiliti, altresì, i compiti e gli obiettivi che la Cabina di regia è chiamata a conseguire, nonché le tempistiche di svolgimento delle attività ad essa affidate, le procedure di realizzazione di tali attività e le forme e modalità di interazione con le amministrazioni competenti nelle materie coinvolte e con la Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Si prevede, in particolare, che la Cabina di regia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2023, effettui, per ciascuna delle materie di cui all'art. 116, comma 3, Cost.: una ricognizione della normativa statale vigente; una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio; l'individuazione delle materie o ambiti di materie riferibili ai LEP; la determinazione dei LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

In base alla normativa originaria, entro sei mesi dalla conclusione di tali attività, la Cabina di regia sarebbe stata tenuta a predisporre uno o più schemi di D.P.C.M. con cui sono determinati i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie suscettibili di autonomia differenziata. Ciascun D.P.C.M. è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto è inoltre acquisita l'intesa della Conferenza unificata.

Per l'ipotesi in cui la Cabina di regia non riesca a concludere le proprie attività nei termini stabiliti, si prevede la nomina di un Commissario, per il completamento delle attività non perfezionate. Sulla base dell'istruttoria e delle proposte del Commissario, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie propone l'adozione di uno o più schemi di D.P.C.M., conformemente alla procedura sopra richiamata.

La legge di bilancio 2023 ha previsto, infine, una Segreteria tecnica presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale struttura di supporto alla Cabina di regia per la

determinazione dei LEP. All'attività della segreteria tecnica partecipano un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'art. 116, terzo comma, Cost., nonché un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno dell'UPI e uno dell'ANCI. La Segreteria tecnica è stata istituita con [decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie](#) del 28 marzo 2023.

La Cabina di regia – e, se nominato, il Commissario – possono comunque avvalersi del Nucleo PNRR Stato-Regioni, previsto dall'art. 33 del decreto-legge n. 152 del 2021.

Il Comitato tecnico scientifico con funzioni istruttorie per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni

A seguito dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2023 e dell'entrata in funzione della Cabina di regia istituita ai sensi dell'art. 1, commi 791 ss. di tale legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2023 si è proceduto all'istituzione del Comitato tecnico scientifico con funzioni istruttorie per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (CLEP), incaricato di fornire supporto alla Cabina di regia per le esigenze di studio e approfondimento tecnico delle questioni relative all'attività volta alla determinazione dei LEP.

La composizione del CLEP è stata stabilita dall'articolo 3 del citato D.P.C.M., il quale ha conferito l'incarico di Presidente del Comitato al Prof. Sabino Cassese e ha previsto 61 componenti (l'elenco iniziale dei membri del CLEP è disponibile a questo [link](#)). Nel corso dei lavori del Comitato si sono dimessi 11 suoi componenti e ne sono stati nominati 6 nuovi.

Il CLEP si è insediato in data 9 maggio 2023. Nel corso della prima seduta del Comitato si è proceduto alla costituzione, al suo interno, di 10 sottogruppi, ciascuno dei quali incaricato di funzioni di studio e istruttorie riferite alla individuazione dei LEP in alcune materie tra quelle suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma, Cost.

Successivamente, si è proceduto all'istituzione di un undicesimo sottogruppo, al quale è stato attribuito il compito di analizzare – sempre ai fini dell'eventuale individuazione dei LEP – tutte le materie ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 116, terzo comma, Cost.

I sottogruppi hanno proceduto, anzitutto, all'individuazione delle materie o degli ambiti di materie e delle correlate funzioni riferibili ai LEP, nel perimetro delle materie potenzialmente oggetto di attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni ordinarie. Sulla base di questa attività, svolta dai sottogruppi, sono state escluse le materie per le quali non è emersa la necessità di determinare i LEP. Si tratta delle materie non configurabili come prestazioni in favore dei cittadini; delle materie non associabili alla tutela dei diritti civili e sociali; delle materie che non contemplano spazi di autonomia legislativa e funzioni amministrative tali da esigere la determinazione di LEP.

Successivamente, il Comitato ha stabilito i criteri e gli indirizzi sulla base dei quali individuare e redigere i livelli essenziali delle prestazioni.

In particolare, il Comitato ha individuato, nel corso dei suoi lavori, tre tipologie principali di LEP:

a beneficio individuale (es. interventi per gli alunni delle scuole con disabilità);

a beneficio collettivo (es. qualità dell'aria);

relativi a regole e vincoli nazionali (es. piani paesaggistici).

All'esito dell'attività di quasi tutti i sottogruppi, il CLEP ha redatto un Rapporto finale, trasmesso al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e successivamente presentato dal Presidente del Comitato, Prof. Cassese, nel corso della sua [audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato](#) svoltasi in data 14 novembre 2023.

Il Rapporto finale risulta articolato in tre parti.

La prima parte, di carattere introduttivo:

illustra metodi e i criteri dei lavori svolti in materia di individuazione dei LEP nelle materie di cui all'art. 116, terzo comma, Cost.;

ricostruisce la nozione di "livelli essenziali delle prestazioni", anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale sviluppata in materia;

ricostruisce il complesso degli atti (normativi di rango primario, normativi di rango secondario e amministrativi generali) che già oggi provvedono alla determinazione o alla ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni in alcune delle materie o degli ambiti di materie interessati;

analizza alcuni dei principali problemi posti dall'attività di determinazione dei LEP, con particolare riguardo al problema della loro misurabilità, su cui l'orientamento del Comitato è stato nel senso di non limitarsi alla individuazione dei LEP misurabili attraverso la determinazione di parametri quantitativo-numeriche, ma di indicare, altresì, quei LEP che non risultano attualmente provvisti di un criterio di misura.

La seconda parte contiene le relazioni relative alle proposte di LEP elaborate e analizzate da alcuni dei sottogruppi in cui il Comitato si è articolato, con la formulazione di osservazioni ed eventuali soluzioni alternative da sottoporre alla valutazione del decisore politico. A queste relazioni si abbinano, inoltre, tavole sinottiche allegate che, in relazione a ciascuna materia, espongono analiticamente le proposte di LEP formulate dai sottogruppi del Comitato.

La terza parte, infine, raccoglie tutti i documenti preparatori e i contributi di singoli membri del CLEP, al fine di esporre gli strumenti istruttori di cui il Comitato si è avvalso.

Con riguardo all'attività svolta dalla Cabina di regia ai fini della determinazione dei LEP nelle materie suscettibili di attribuzione all'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 116, comma 3, della Costituzione, si segnala che è attualmente in discussione presso il **Senato** il [disegno di legge A.S. 615-A](#), di **iniziativa governativa**, recante **disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata** delle Regioni a statuto ordinario ai sensi

dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. L'**esame in sede referente** del disegno di legge, avviato dalla **Commissione affari costituzionali** nel mese di maggio 2023, si è **concluso** nel **novembre 2023**, con l'approvazione di numerosi emendamenti al testo originario presentato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli.

In particolare, oggetto di numerose modifiche è stato l'**articolo 3** del disegno di legge, in materia di determinazione dei LEP nelle materie suscettibili di autonomia differenziata, il quale, a seguito delle modifiche approvate in Commissione, prevede una **delega al Governo** per la determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, attraverso l'adozione di uno o più decreti legislativi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del citato disegno di legge.

Articolo 16

(Disposizioni relative all'acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi informativi per le pubbliche amministrazioni)

L'**articolo 16** dispone circa un riparto di risorse in favore delle agenzie di stampa di rilevanza nazionale che, alla data del 31 dicembre 2023, risultassero titolari di un contratto stipulato con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, a seguito dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento di servizi giornalistici e strumentali ad agenzie di stampa con rete di servizi esteri e loro diffusione all'estero, che si è svolta nel 2017.

Si prevede, inoltre, che le medesime agenzie di stampa siano tenute ad erogare i servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, in aggiunta ai servizi già forniti in applicazione delle disposizioni applicabili.

Il **comma 1** stabilisce che il **35 per cento del valore medio complessivo dei contratti** stipulati negli anni 2018-2022 dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria con le agenzie di stampa, vincitrici della procedura di gara che si è svolta nel 2017, sia ripartito fra le agenzie iscritte nell'Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale che, alla data del 31 dicembre 2023, risultino titolari di un contratto stipulato in esito alla medesima procedura di gara.

A tale riguardo si rammenta che l'articolo 17, comma 1, del [decreto-legge n. 198 del 2022](#) ("proroga termini", come convertito dalla legge n. 14 del 2023) recava proroga al 31 dicembre 2023 della durata dei contratti, allora in essere, stipulati dalle pubbliche amministrazioni con le agenzie di stampa per l'acquisizione di servizi informativi per le pubbliche amministrazioni (*cfr.* la relativa scheda del [dossier](#) dei servizi studi di Camera e Senato).

La disposizione fa riferimento alla procedura con bando di gara "inviato alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 16 giugno 2017".

Riguardo a tale procedura di gara, si veda la relativa [pagina internet](#) sul sito della Presidenza del Consiglio (con *link*, tra l'altro, al [decreto di aggiudicazione](#)).

Occorre segnalare che il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023](#), concernente "Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale" prevede (articolo 6, comma 1) che, **in via transitoria**, per un periodo pari a tre

anni dal 1° gennaio 2024, le risorse destinate alle Agenzie di rilevanza nazionale siano pari al **65 per cento** della media dei corrispettivi degli ultimi cinque anni percepiti dalle Agenzie di stampa risultate vincitrici della medesima procedura di gara del 2017.

La disposizione in esame, quindi, reca una disciplina per il riparto della quota delle risorse disponibili, complementare a quella disciplinata dal d.P.C.m. 11 luglio 2023, con la finalità dichiarata di “evitare interruzioni nell’erogazione del servizio”.

Si specifica che la disciplina del riparto qui introdotta si applica:

- **nelle more dell’espletamento delle procedure di gara** di cui all’articolo 17, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198; tale comma 5 autorizza le Amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) ad acquistare servizi di carattere specialistico, settoriale, anche video-fotografico, attraverso le procedure di gara previste dal codice dei contratti pubblici.
- **non oltre il 30 giugno 2024.**

L’**Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale** è stato disciplinato dall’articolo 17, comma 4, del già richiamato decreto-legge n. 198 del 2022. Esso stabilisce che nell’elenco possano essere iscritte le agenzie di stampa di rilevanza nazionale. In attuazione di tale comma è stato emanato il citato [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023](#), concernente, appunto, “Requisiti e parametri per l’iscrizione nell’elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale”.

Si segnala che con [decreto](#) del Dipartimento dell’informazione e l’editoria del 10 novembre 2023 risultano iscritte nell’Elenco le seguenti agenzie: La4News Agenzie in Rete; LaPresse SpA; AGI SpA; Il Sole 24 Ore SpA; Adnkronos SpA; Ansa Soc. Coop.; Com.e Srl; Askanews SpA.

Il **comma 2** prevede che il valore da ripartire per ciascuna agenzia di stampa sia calcolato sulla base del **numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e indeterminato**. Si tratta di criterio analogo a quello già previsto dall’articolo 6, comma 1, del già richiamato [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023](#), concernente “Requisiti e parametri per l’iscrizione nell’elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale”.

Le agenzie titolari dei contratti sono tenute ad erogare **i servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale**, in aggiunta ai servizi forniti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e del medesimo d.P.C.m. attuativo 11 luglio 2023 (**comma 3**). Il **comma 4** autorizza il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ad acquistare dalle Agenzie

di stampa di cui al **comma 1** tali **servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale** secondo le modalità previste dal medesimo articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e dal d.P.C.m. 11 luglio 2023.

L'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 autorizza le Amministrazioni dello Stato e le altre amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) ad acquistare "notiziari ordinari e speciali, nazionali e locali, servizi giornalistici e informativi, anche di carattere video fotografico, e loro raccolte, anche su supporto digitale, nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

Articolo 17

(Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016)

L'**articolo 17** autorizza il Commissario straordinario del Governo per gli eventi sismici del 2016 e la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009 a proseguire gli interventi previsti dal Fondo nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza per la ricostruzione di tali aree, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023.

L'**articolo 17** autorizza il [Commissario straordinario del Governo](#) per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e la [Struttura di Missione](#) per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 a proseguire in qualità di soggetti attuatori gli interventi del Fondo nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016.

A tale fine, la norma in esame prevede la possibilità di **derogare al termine indicato dal cronoprogramma procedurale** degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023 e di assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti di durata pluriennale.

Si stabilisce infine che resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma *7-bis*, del D.L. 59/2021, che disciplina il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio delle opere previste, per cui è prevista la revoca del finanziamento qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Come previsto dall'art. 1, comma *7-bis* del D.L. 59/2021, i provvedimenti di revoca sono adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione centrale titolare dell'intervento; nel caso in cui il soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale e per gli interventi per i sismi del 2009 e del 2016, la revoca è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'art. 1, comma 2, lett. b), punto 1, del D.L. 59/2021 stabilisce l'impiego dei seguenti stanziamenti per le aree degli eventi sismici del 2009 e 2016: 220

milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026.

Per approfondire, nella seguente [scheda](#) sono raccolti i provvedimenti attuativi del Fondo Complementare nazionale del PNC per le aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, e nel [Report n. 9 della RGS](#) sono elencati per il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR gli adempimenti e le attività al 30 settembre 2023.

Articolo 18, commi 1-3
(Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare "Previdenza Italia")

L'articolo 18, commi 1-3, introduce modifiche che riportano al Comitato Previdenza Italia le funzioni ad oggi attribuite ad Assoprevidenza.

Nel dettaglio, l'**articolo 18, ai commi 1 e 2**, reca modifiche all'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, effettuando la **sostituzione dell'Associazione italiana per la previdenza complementare (Assoprevidenza) con il Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare (Comitato Previdenza Italia)** per quanto concerne le funzioni di analisi, ricerche, studi e valutazioni riguardanti investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese.

Il **comma 1, lettera b)**, inserendo il comma 4-bis all'articolo 58-bis del DL n. 124/2019, prevede che tale Comitato definisca **specifici programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con obbligo di:**

- **rendiconto allo stesso Ministero;**
- **informativa, con cadenza biennale, al Parlamento.**

Il **comma 1, lettera d)**, inserendo il comma 5-bis all'articolo 58-bis del DL n. 124/2019, prevede che il **contributo** di cui al comma 5 del menzionato articolo 58-bis (**1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034**) sia **erogato direttamente entro il 31 marzo** di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La norma precisa che con **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze** vengono stabilite le **modalità di rendicontazione delle risorse da trasferire e gli indirizzi per la programmazione delle attività.**

Il **comma 2** dispone che tale **decreto** venga adottato **entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e inoltre prevede invece, per l'annualità **2024**, l'erogazione **entro il 29 febbraio 2024.**

Il **comma 3** impone l'**abrogazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n.75**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 10 agosto 2023, che aveva modificato il citato articolo 58-bis,

sostituendo al Comitato Previdenza Italia l'Associazione italiana per la previdenza complementare (Assoprevidenza).

Come sottolineato nella Relazione Tecnica, le previsioni di cui ai commi 1-3 apportano modifiche di natura ordinamentale, senza intervenire sulla quantificazione delle risorse stanziare, e, pertanto, non sono suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si ricorda che l'**articolo 3-bis** del DL 75/2023 ha modificato l'articolo 58-bis (Investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese) del DL n. 124/2019 e ha previsto che l'Associazione italiana per la previdenza complementare (**Assoprevidenza**) **sostituisse il Comitato** per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "**Previdenza Italia**" nei compiti di **analisi, ricerche, studi e valutazioni concernenti investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese**. Si prevedeva che il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali erogasse quindi direttamente ad Assoprevidenza**, entro il **31 marzo di ciascun anno (30 settembre per il solo anno 2023)**, le **risorse** previste per lo svolgimento dei suoi compiti, al fine di accelerare la capacità amministrativa nei processi di analisi e di valutazione degli interventi in materia di previdenza complementare.

In particolare l'**articolo 3-bis, comma 1**, del DL 75/2023, novellando l'articolo 58-bis del DL n. 124/2019, **affidava ad Assoprevidenza i compiti fino ad allora svolti dal Comitato** per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare "**Previdenza Italia**" - compiti delineati nel comma 4 - concernenti **analisi, ricerche, studi e valutazioni** in materia di **investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese**.

Si ricorda che l'articolo 58-bis, comma 4, del DL n. 124/2019, nella sua originaria formulazione, prevede che per le finalità relative ad investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese, il Ministro del lavoro e delle Politiche sociali si avvale anche delle attività di analisi e studio del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "**Previdenza, Italia**"¹⁰¹, con la partecipazione dei rappresentanti delle Associazione dei Fondi pensione.

In particolare, il predetto Comitato:

- può, se richiesto, supportare i soggetti interessati con analisi e valutazioni delle operazioni di capitalizzazione e

¹⁰¹ Il Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare è stato istituito in data 21 febbraio 2011 anche in considerazione di quanto emerso nel corso di audizioni svolte dalla Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, nel corso della XVI legislatura, sulle problematiche relative alla gestione e all'andamento dei fondi pensione e della previdenza complementare.

internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nonché con l'attivazione e il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei Fondi pensione (in particolar modo se non sono in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi);

- deve realizzare iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di *welfare* destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ed in generale, qualsiasi iniziativa finalizzata a favorire la crescita del numero di soggetti che aderiscono alle forme complementari di previdenza, assistenza e *welfare*.

Inoltre, il **comma 2** dell'articolo 3-bis del DL 75/2023 disponeva che, al fine di accelerare, nei limiti delle risorse disponibili, la capacità amministrativa nei processi di analisi e di valutazione degli interventi in materia di previdenza complementare, di cui al richiamato articolo 58-bis, comma 4, del D.L. n. 124/2019, il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali** provvedesse ad **erogare direttamente** ad **Assoprevidenza**, entro il **31 marzo di ciascun anno**, le risorse previste per lo svolgimento dei suoi compiti ai sensi del comma 5 (pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 e fino al 2034). In via transitoria per l'anno **2023**, tali risorse sono state erogate entro il **30 settembre 2023**.

Si prevedeva, infine, ai sensi del **comma 3** dell'articolo 3-bis del DL 75/2023, che le **modalità di attuazione** del medesimo articolo 3-bis del DL 75/2023– anche con riferimento alle attività di rendicontazione e di programmazione delle risorse trasferite ad Assoprevidenza - **fossero stabilite, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.

Articolo 18, comma 4
(Assegno di inclusione)

L'articolo 18, comma 4, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le risorse di cinque milioni di euro - già previste ai sensi dell'articolo 1, comma 480, della legge di bilancio per l'anno finanziario 2020 per l'attività degli istituti di patronato nell'ambito del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, attività, queste ultime, soppresse a decorrere 1° gennaio 2024 - siano destinate al **finanziamento delle attività svolte dagli istituti di patronato** ai sensi dell'**articolo 4 del decreto-legge n. 48 del 2023**, secondo le **modalità ed i criteri di ripartizione** definiti con **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali** da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione

Nel dettaglio, la **disposizione** in commento **destina**, a decorrere dal 1° gennaio 2024, al **finanziamento dell'attività dei patronati** prevista **nell'ambito delle nuove misure di inclusione sociale e lavorative** introdotte dal **decreto-legge n. 48 del 2023** - in particolare, come sottolineato nella relazione illustrativa, ai fini della presentazione della domanda di assegno di inclusione e della successiva verifica periodica previste dall'articolo 4, commi 1 e 4, di tale decreto-legge – **le risorse ammontanti a cinque milioni di euro** già previste ai sensi dell'**articolo 1, comma 480**, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (**legge di bilancio per l'anno finanziario 2020**) per l'attività degli istituti medesimi **nell'ambito del reddito e della pensione di cittadinanza**, attività, queste ultime, **soppresse** a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Come evidenziato nella relazione illustrativa del decreto-legge in oggetto, la disposizione in commento interviene, quindi, sulla normativa riguardante il **sistema degli istituti di patronato** ai fini dell'**aggiornamento** e dell'**efficientamento** del sistema.

La norma di cui al comma 4 dell'articolo 18 interviene, in particolare, a **novellare l'articolo 1, comma 480**, della **legge di bilancio** per l'anno finanziario 2020, aggiungendo un ultimo periodo a tale disposizione, in virtù del quale si prevede - come testé illustrato - che, **dal 1° gennaio 2024, le risorse** di cui al primo periodo del medesimo comma 480¹⁰²

¹⁰² Il richiamato primo periodo del comma 480 della legge di bilancio 2020 così dispone: "A decorrere dall'anno 2020, ai fini del finanziamento delle attività per il Rdc e la Pdc, ai

siano **destinate al finanziamento delle attività** svolte dagli **istituti di patronato**¹⁰³ ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

Si ricorda che l'articolo 4 del decreto-legge n. 48 del 2023 disciplina le modalità di richiesta, di riconoscimento e di erogazione dell'Assegno di inclusione.

Per quanto di interesse, l'articolo prevede che la richiesta del beneficio possa essere presentata, tra gli altri, agli istituti di patronato e che, al fine di aggiornare la propria posizione, i beneficiari della misura siano tenuti a presentarsi periodicamente, tra gli altri, presso gli istituti di patronato (articolo 4, commi 1 e 4).

Si fa inoltre presente che il citato articolo 4, comma 1, è anche richiamato dall'articolo 12 (in particolare nel comma 10) del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023. Tale articolo 12 disciplina il beneficio del Supporto per la formazione e il lavoro.

La disposizione in commento prevede, poi, che **le modalità ed i criteri di ripartizione siano definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione**. *Si valuti l'opportunità di chiarire se - considerato il citato richiamo all'articolo 4 presente nell'articolo 12 del decreto legge n. 48 del 2023 - tale decreto debba far riferimento anche alle attività di assistenza relative alla richiesta del Supporto per la formazione e l'inclusione* espletate dagli istituti di patronato.

Come specificato nella relazione tecnica allegata al presente provvedimento, la disposizione in oggetto non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto destinazione dal 2024 del finanziamento - già previsto a legislazione vigente dell'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le attività svolte dagli istituti di patronato per il reddito e la pensione di cittadinanza, misure che termineranno il 31 dicembre 2023 - per l'analoga attività svolta dagli stessi istituti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 4

sensi dell'articolo 5, comma 1 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, da parte degli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è incrementato di 5 milioni di euro”.

Si ricorda che l'articolo 5 del decreto-legge n. 4 del 2019 recava norme in materia di richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio del reddito di cittadinanza.

¹⁰³ Si ricorda che la legge n. 152 del 2001 reca norme volte a disciplinare gli istituti di patronato e di assistenza sociale, qualificati, ai sensi dell'articolo 1 della legge medesima, come persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità.

maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Articolo 19, comma 1
(Proroga delle misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica)

L'articolo 19, comma 1, proroga dal 31 gennaio 2024 al **31 dicembre 2024** i termini di efficacia di alcune disposizioni previste dal decreto-legge 7/2015 in materia di **garanzie funzionali** e di **tutela**, anche processuale, del **personale** e delle **strutture dei servizi di informazione per la sicurezza** (AISI, AISE e DIS). Fino a tale data:

- il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di **delitti con finalità di terrorismo**;
- al **personale delle Forze armate** adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di **ufficiale o di agente di pubblica sicurezza** con funzioni di polizia di prevenzione;
- le **identità di copertura** degli addetti dei servizi di sicurezza possono essere utilizzate negli **atti dei procedimenti penali** dandone comunicazione all'autorità giudiziaria con modalità riservate;
- l'autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE - autorizza gli addetti dei servizi di informazione per la sicurezza a **deporre nel processo penale con identità di copertura** ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.

La disposizione in esame proroga le misure a tutela del personale dei servizi di sicurezza introdotte, **in via transitoria** (inizialmente fino al 31 gennaio 2018), dal decreto-legge 7/2015 (art. 8, comma 2) recante sia disposizioni urgenti per il contrasto del terrorismo, sia la proroga delle missioni internazionali di pace. Una prima proroga, fino al 31 gennaio 2021, è stata disposta dall'articolo 1, comma 1120, lettera *d*) della legge 205/2017. Successivamente, sono intervenute ulteriori proroghe: fino 31 gennaio 2022, ad opera del D.L. 183/2020 (art. 1, comma 14), fino al 31 gennaio 2023 con il D.L. 228/2021 (art. 1, comma 17) e fino al 31 gennaio 2024 con il D.L. 198/2022 (art. 21, comma 1).

La prima previsione oggetto di proroga concerne la possibilità di estendere anche a una serie di **delitti con finalità di terrorismo** le condotte scriminabili, previste dalla legge come reato, che il **personale**

dei servizi di informazione per la sicurezza può essere autorizzato a porre in essere, sebbene per tali condotte non sia opponibile il segreto di Stato di cui all'art. 39, comma 11 della legge sui servizi di informazione (L. 124/2007).

L'art. 17 della L. 124/2007 esclude che possano essere autorizzate condotte dirette a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità di una o più persone (comma 2) e altre condotte particolarmente gravi (comma 3)

Inoltre, non possono essere autorizzate, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato ai sensi dell'art. 39, comma 11, della legge 124/2007, con le sole eccezioni della partecipazione all'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-bis, comma 2, c.p.) e dell'associazione mafiosa (art. 416-bis, 1° comma). Solo per le condotte relative ai due reati da ultimo citati opera la speciale causa di giustificazione - prevista dallo stesso art. 17, comma 1, della legge 124/2007 - secondo cui non è punibile il personale dei servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi.

Il richiamato art. 30, comma 11, esclude che possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di devastazione, saccheggio e strage, associazione mafiosa, scambio elettorale politico-mafioso.

In base al decreto-legge 7/2015 le ulteriori condotte-reato previste dal codice penale per le quali, in presenza di autorizzazione, opera la suddetta scriminante, ma solo in via temporanea, sono le seguenti:

- partecipazione ad associazioni sovversive (art. 270, secondo comma);
- assistenza agli associati (art. 270-ter);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinques.1; la L. 153/2016, che ha introdotto tale fattispecie penale, ha esteso anche a questo reato la scriminante di cui sopra);
- istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità interna o internazionale dello Stato (art. 302);
- partecipazione a banda armata (art. 306, secondo comma);

- istigazione a commettere delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità o apologia degli stessi delitti (art. 414, quarto comma).

La seconda misura oggetto di proroga riguarda la possibilità di attribuire anche al **personale delle Forze armate** adibito alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento per le informazioni per la sicurezza (DIS) o dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI e AISE) la **qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza**, con funzioni di polizia di prevenzione.

La terza misura prorogata prevede che, in caso di procedimenti penali avviati per le condotte-reato di addetti dei servizi realizzate nelle operazioni d'istituto, è consentito **utilizzare** le relative **identità di copertura** (autorizzate dal direttore generale del DIS), previa comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione.

Infine, viene prorogata la misura che consente all'autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE - di autorizzare gli addetti dei servizi di informazione per la sicurezza a **deporre nel processo penale con identità di copertura**, ove sia necessario mantenere segrete le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.

Resta ferma la disposizione generale che consente agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, ai dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, agli ausiliari, nonché alle interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attività svolte sotto copertura ad indicare le generalità di copertura utilizzate nel corso delle attività medesime (art. 497, comma 2-*bis*, c.p.p.).

Articolo 19, comma 2
(Proroga in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica a svolgere colloqui personali con detenuti)

L'articolo 19, comma 2, proroga dal 31 gennaio 2024 al **31 dicembre 2024** il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i **direttori delle Agenzie d'informazione** per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere **colloqui investigativi con i detenuti ai fini di prevenzione del terrorismo internazionale**.

Nel dettaglio, la disposizione - novellando il comma 2-*bis* dell'art. 4 del decreto-legge n. 144 del 2005 (*Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale*) - **proroga di un anno** (dal 31 gennaio 2024 **al 31 gennaio 2024**) il termine entro il quale il Presidente del Consiglio - anche a mezzo del Direttore generale del D.I.S. (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) - può richiedere che **i direttori dell'AISE** (l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna) **e dell'AISI** (l'Agenzia informazioni e sicurezza interna) o altro **personale dipendente** espressamente delegato siano autorizzati a svolgere **colloqui investigativi con detenuti e internati**, al solo fine di acquisire informazioni per la **prevenzione** di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

Tale facoltà è stata introdotta, in via transitoria (fino al 31 gennaio 2016), dall'articolo 6 del decreto-legge n. 7 del 2015 (*Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali...*) che ha modificato l'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005, introducendovi il citato comma 2-*bis*.

La proroga di tale disciplina è stata già disposta più volte: prima dal D.L. 210/2015 fino al 31 gennaio 2017 (articolo 4-*ter*), poi dal D.L. 244/2016 fino al 31 gennaio 2018 (art. 5, comma 8), dalla L. 205/2017 fino al 31 gennaio 2019 (articolo 1, comma 1120, lett. c), dalla L. 145/2018 fino al 31 gennaio 2020 (articolo 1, comma 1131, lett. g), dal D.L. 162/2019 fino al 31 gennaio 2021 (articolo 3, comma 3), dal D.L. 183/2020 fino al 31 gennaio 2022 (articolo 1, comma 14), dal D.L. 228/2021 fino al 31 gennaio 2023 (articolo 1, comma 16), dal decreto-legge n. 198/2022 fino al 31 gennaio 2024 (art. 21, comma 2).

L'autorizzazione a tali colloqui investigativi è rilasciata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, in presenza di

specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l'attività di prevenzione (art. 4, comma 2-ter, D.L. 144/2005).

Dello svolgimento dei colloqui è data comunicazione scritta entro cinque giorni al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma. Inoltre, le autorizzazioni ai colloqui e le successive comunicazioni sono annotate in un registro riservato presso l'ufficio del procuratore generale. Devono essere informati dello svolgimento dei colloqui anche il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e, a conclusione delle operazioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (art. 4, comma 2-quater, D.L. 144/2005).

Il personale dei servizi di informazione ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato ai rispettivi direttori i quali, senza ritardo, informano il Presidente del Consiglio, o l'Autorità delegata, ove istituita. A loro volta, i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi dipendono. L'adempimento di tale obbligo può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza (art. 23, commi 6, 7 e 8 della L. 124/2007, richiamati dall'art. 4, comma 2-quinques del D.L. 144/2005).

In ogni caso, gli elementi acquisiti attraverso le attività di cui sopra non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi (art. 226, comma 5, del D.Lgs/271/1989, richiamato dall'art. 4, comma 2-quinques del D.L. 144/2005).

Articolo 20
(Entrata in vigore)

L'**articolo 20** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **31 dicembre 2023**.

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto**, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

